

3


*La Memoria Ritrovata*

PIERPAOLO MERLIN

# Progettare una riforma

La rifondazione dell'Università di Cagliari

(1755-1765)



**LMR**


Aipsa Edizioni

Il volume contiene una raccolta di documenti conservati nel fondo Sardegna dell'Archivio di Stato di Torino (sezione di Corte), che testimoniano il lungo e complesso dibattito politico-amministrativo che precedette la rifondazione delle università sarde a metà degli anni sessanta del Settecento. I testi sono preceduti da un'introduzione storica e da una nota archivistica e corredati da un inserto iconografico con 14 immagini, da un elenco delle sigle, dagli indici dei documenti, delle illustrazioni e dei nomi.

**Pierpaolo Merlin** è professore associato di Storia moderna presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Cagliari. Si occupa di storia politica e istituzionale degli Stati di antico regime, sia italiani che europei. È membro dell'IULCE (Istituto universitario La Corte en Europa) dell'Università Autonoma di Madrid.

# La Memoria Ritrovata

Aipsa edizioni



PIERPAOLO MERLIN

Progettare una riforma.  
La rifondazione dell'Università di Cagliari (1755-1765)

Questo volume è stato pubblicato con i contributi della L.R. n. 26/1997 (art. 13) e della Fondazione Banco di Sardegna

© 2010 Aipsa edizioni

*Progettare una riforma.  
La rifondazione dell'Università di Cagliari (1755-1765)*

ISBN 978-88-95692-36-4


Realizzazione editoriale: Aipsa Edizioni  
Via dei Colombi, 31 – Cagliari  
Tel. e fax 070 306 954  
e-mail [aipsa@tiscali.it](mailto:aipsa@tiscali.it)  
[www.aipsa.com](http://www.aipsa.com)

*Senza il permesso scritto dell'Editore è vietata  
la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata,  
compresa la fotocopia, anche a uso interno o didattico.*

*Stampa e allestimento: Industrie grafiche editoriali  
RUBBETTINO  
Soveria Mannelli (CZ)*

## Indice generale

Presentazione .....	p. 7
Introduzione .....	9
Nota archivistica .....	33
Sigle e abbreviazioni .....	35
<b>Documenti</b> .....	37
Apparato iconografico .....	tra le pp. 160-161
Indice dei documenti .....	171
Indice delle illustrazioni .....	173
Indice dei nomi .....	174



## Presentazione

Che la storia della Sardegna non possa essere scritta limitandosi alle fonti documentarie presenti negli archivi sardi è cosa fin troppo ovvia per meritare una qualche discussione. Va tuttavia sottolineata la mancanza di una pratica sistematica, capace di andare oltre i pochi grandi archivi non sardi – pensiamo soprattutto all'Archivio di Stato di Torino e all'Archivio della Corona d'Aragona – da sempre frequentati dagli studiosi di cose isolate.

Questa collana – che abbiamo voluto intitolare *La Memoria Ritrovata* – nasce appunto dalla convinzione che il terreno d'esplorazione documentaria relativo alla storia sarda debba essere significativamente allargato, comprendendo non solo quegli archivi di cui già si conosce l'importanza per la storia sarda, ma soprattutto procedendo a ricerche sistematiche in altri archivi italiani e stranieri sotto questo aspetto quasi inesplorati. *La Memoria Ritrovata* è una collana che si propone di presentare i risultati delle ricerche documentarie di un gruppo di studiosi e studiose che fanno riferimento al Dipartimento Storico Politico Internazionale dell'Età Moderna e Contemporanea e al Dipartimento di Studi Storici Geografici e Artistici dell'Università degli Studi di Cagliari. Ogni volume, che sarà dedicato a un tema specifico o presenterà un singolo fondo documentario, comprenderà un saggio introduttivo, una nota archivistica e una larga scelta di documenti. *La Memoria Ritrovata* non è solo una collana. Abbiamo infatti aperto un sito web, nel quale contiamo di mettere a disposizione i fondi documentari che mano a mano le nostre ricerche archivistiche produrranno.

Va detto che un programma così ambizioso non sarebbe realizzabile senza il generoso e convinto appoggio della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione Banco di Sardegna. Queste istituzioni hanno esplicitamente condiviso l'obiettivo del programma, che non è solo quello di arricchire le nostre conoscenze storiografiche ma anche di offrire a un pubblico vasto, soprattutto di giovani, gli elementi documentari per ripensare in maniera più diretta la storia della Sardegna. Riteniamo infatti che la presentazione al pubblico di raccolte documentarie filologicamente rigorose favorisca la costruzione di quella che, riferendosi al Novecento, è stata definita memoria condivisa, chiarendo che non riguarda necessariamente il giudizio storiografico sul nostro recente passato quanto i criteri di verità e rigore intellettuale (alla base di ogni buona filologia storica) con cui guardare ad esso.

Anche per questo motivo abbiamo scelto di partire dal Novecento, con il primo volume, a cura di Mariarosa Cardia, che riguarda il ruolo della Sardegna nella strategia mediterranea degli Alleati durante la seconda guerra mondiale e i piani di sbarco nell'isola. Il secondo volume, a cura di Giangiacomo Orrù, è dedicato alle élites politiche in Sardegna nel ventennio fascista. Il volume attuale, a cura di Pierpaolo Merlin, riguarda la rifondazione dell'Università di Cagliari. Altri volumi sono in corso di preparazione sui consoli britannici a Cagliari e sull'Allied Control Commission.

I coordinatori scientifici

*Mariarosa Cardia*

*Luciano Marrocu*

*A conclusione di questo impegnativo lavoro voglio ringraziare quanti, istituzioni e persone, lo hanno reso possibile, in primo luogo l'Archivio di Stato di Torino, sezione di Corte, e il suo personale per la gentilezza e disponibilità dimostrate nel corso delle mie ricerche. Sono inoltre grato alla dottoressa Francesca Cuccu, che mi ha aiutato nella trascrizione dei documenti, curandone altresì l'impaginazione per la stampa.*

## Introduzione

**Sommario: I. Premessa. II. Le prime avvisaglie. III. L'avvio del progetto. IV. La fase finale. V. Le Regie Costituzioni. VI. Gli esiti della riforma.**

### I. Premessa.

Gli anni dal 1759 al 1773, in cui la direzione degli affari della Sardegna fu nelle mani del ministro Giambattista Bogino, vengono considerati un momento cruciale per la storia dell'isola, durante il quale prese avvio un importante processo di rinnovamento civile e culturale<sup>1</sup>. Superata una lunga fase in cui le questioni politiche e amministrative erano state affrontate con prudenza e tatticismo, il governo piemontese si impegnò con decisione in una serie di riforme che interessarono i più importanti settori della società, dall'economia, alle istituzioni, all'istruzione<sup>2</sup>.

In questo clima vennero elaborati i provvedimenti che a partire dai primi anni sessanta trasformarono le scuole primarie, toccando infine l'Università. Lo Stato sabaudo, mosso dalla convinzione che la via

<sup>1</sup> Nonostante l'importanza del personaggio, non esiste ancora uno studio critico su Bogino. Un profilo è offerto dalla voce curata da Guido Quazza nel *Dizionario Biografico degli Italiani* (da ora in avanti D.B.I.), XI, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1969, pp. 183-189. Sulla Sardegna del Settecento è ancora indispensabile partire dal classico Giuseppe Manno, *Storia di Sardegna*, riedizione a cura di Antonello Mattone, III, Nuoro, Ilisso, 1996. Ricco di notizie e di spunti è Francesco Loddo Canepa, *La Sardegna dal 1478 al 1793*, nuova edizione a cura di Gabriella Olla Repetto, II, *Gli anni 1720-1793*, Sassari, Gallizzi, 1975. Critico nei confronti della politica sabauda è Luigi Bulferetti nella premessa a *Il Riformismo settecentesco in Sardegna*, a cura dello stesso, Cagliari, Fossataro, 1966, pp. 1-48. Si vedano inoltre Carlino Sole, *La Sardegna sabauda nel Settecento*, Sassari, Chiarella, 1984; Girolamo Sotgiu, *Storia della Sardegna sabauda*, Roma-Bari, Laterza, 1984; Lucetta Scaraffia, *La Sardegna sabauda*, in John Day, Bruno Anatra, L. Scaraffia, *La Sardegna medievale e moderna*, in *Storia d'Italia*, X, Torino, UTET, 1984, pp. 667-829; Anna Girgenti, *La storia politica nell'età delle riforme*, in *Storia dei Sardi e della Sardegna*, IV, *L'età contemporanea*, a cura di Massimo Guidetti, Milano, Jaca Book, 1989, pp. 25-112. Oltre che ricostruire le vicende politiche, affrontano l'importante problema della periodizzazione Antonello Mattone, *Istituzioni e riforme nella Sardegna del Settecento*, in *Dal trono all'albero della libertà. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del regno di Sardegna dall'antico regime all'età rivoluzionaria*, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, 1991, 2 voll., I, pp. 325-419. Giuseppe Ricuperati, *Il riformismo sabaudo e la Sardegna. Appunti per una discussione*, in "Studi Storici", 1986, pp. 57-92, saggio ripubblicato con aggiornamenti in Id., *I volti della pubblica felicità. Storiografia e politica nel Piemonte settecentesco*, Torino, Meynier, 1989, pp. 159-202. Sintesi divulgative sono: Piero Sanna, *La Sardegna sabauda*, in *Storia della Sardegna*, a cura di Manlio Brigaglia, Sassari, Soter, 1995, pp. 205-236; Francesco Floris, *Storia della Sardegna*, Roma, Newton Compton, 1999, p. 406 sgg.; *Storia della Sardegna*, a cura di M. Brigaglia, Attilio Mastino, Gian Giacomo Ortu, IV, *Dal 1700 al 1900*, Roma-Bari, Laterza, 2002, soprattutto i saggi di Gian Giacomo Ortu, *La Sardegna sabauda: tra riforme e rivoluzione* e di Gianfranco Tore, *Il riformismo sabaudo: tentativi e fallimenti*. Nuove indicazioni sono emerse in studi recenti come Maria Lepori, *Dalla Spagna ai Savoia. Ceti e Corona nella Sardegna del Settecento*, Roma, Carocci, 2003 e nei saggi raccolti in *Governare un Regno. Vicerè, apparati burocratici e società nella Sardegna del Settecento*, a cura di Pierpaolo Merlin, Roma, Carocci, 2005. Cfr. infine A. Mattone, P. Sanna, *Settecento sardo e cultura europea. Lumi, società e istituzioni nella crisi dell'Antico Regime*, Milano, Franco Angeli, 2007.

<sup>2</sup> I primi trent'anni del dominio sabaudo vengono di solito considerati un'età di immobilismo e di scarso intervento da parte delle autorità piemontesi; giudizio che però deriva da una conoscenza superficiale del periodo, poco frequentato finora dagli storici. Di recente alcune ricerche hanno cercato di offrire un quadro più articolato della situazione, soprattutto attraverso lo studio del decennio di regno di Vittorio Amedeo II. A proposito si vedano P. Merlin, *Il Vicerè del Bastione. Filippo Guglielmo Pallavicino di Saint Remy e il governo della Sardegna (1720-1727)*, Cagliari, Provincia di Cagliari, 2005. Id. *Per una storia dei vicerè nella Sardegna del Settecento: gli anni di Vittorio Amedeo II*, in *Governare un Regno*, cit., pp. 30-82. Id., *Una frontiera sul mare. La Sardegna, in Lo spazio sabaudo. Intersezioni, frontiere e confini in età moderna*, a cura di Blythe Alice Raviola, Milano, Franco Angeli, 2007, pp. 289-306. Per la delicata fase di trapasso al regno di Carlo Emanuele III è ora disponibile un'importante testimonianza coeva, scritta da un alto funzionario piemontese (cfr. Eloisa Mura, *Diario di Sardegna del conte Filippo Domenico Beraudo di Pralormo, 1730-1734*, Cagliari, AM&D Edizioni, 2010). Benché datato, offre ancora stimoli interessanti Roberto Palmarocchi, *Sardegna sabauda*. I, *Il Regno di Vittorio Amedeo II*, Cagliari, 1936. Si concentrano sulle questioni diplomatiche relative alla cessione dell'isola ai Savoia, ma contengono utili osservazioni anche per gli anni successivi A. Mattone, *La cessione del Regno di Sardegna dal trattato di Utrecht alla presa di possesso sabaudo (1713-1720)*, in "Rivista Storica Italiana", CIV, 1992, pp. 5-89; A. Girgenti, *Vittorio Amedeo II e la cessione della Sardegna. Trattative diplomatiche e scelte politiche*, in "Studi Storici", 1994, pp. 677-704.

migliore per «polir una nazione» era quella di «spandervi col mezzo degli studi e delle scienze i più utili ed opportuni lumi», varò in primo luogo una riforma delle scuole inferiori. Si trattò, come è stato osservato, della prima «rivoluzione delle idee» che investì la Sardegna, saldando quei rapporti con il Piemonte e la cultura italiana che di fatto, in quarant'anni di governo «non si erano mai veramente stabiliti»<sup>3</sup>. Chiave di volta di questo rinnovamento era la definitiva affermazione della lingua italiana, la cui diffusione era stata incoraggiata fin dall'inizio del dominio sabauda, ma con scarso successo<sup>4</sup>.

La seconda «rivoluzione delle idee» fu realizzata nel 1760-65 con la riorganizzazione dell'istruzione superiore e la rifondazione degli atenei di Cagliari e Sassari, che attivarono nuovi corsi universitari<sup>5</sup>. Il 28 giugno 1764 Carlo Emanuele III emanò le *Regie Costituzioni* che ridisegnavano l'organico e l'organizzazione didattica dell'Università cagliaritano; la solenne pubblicazione del regolamento, che fu seguita dalla sua capillare distribuzione ai maggiori funzionari statali e ai più importanti organismi locali, contribuì anche sul piano della propaganda ad accreditare l'immagine di una monarchia efficacemente impegnata sul piano dell'azione riformatrice.

L'apertura delle due Università sarde non era che l'ultimo atto di un lungo percorso, che aveva preso avvio fin dagli anni cinquanta del Settecento, quando, superate le difficoltà delle vicende belliche in cui era stata coinvolta quasi senza interruzione tra 1733 e 1748, la monarchia subalpina aveva deciso di affrontare con maggiore decisione le questioni relative all'amministrazione della Sardegna<sup>6</sup>. In questo senso, un passo decisivo avvenne nel 1755 con l'emanazione di una serie di norme, che interessavano vari aspetti del governo dell'isola, tra cui di grande importanza fu il nuovo regolamento per la segreteria di Stato viceregia.

Nell'ambito di tale svolta politica, il sovrano, con un ordine del 13 gennaio 1755, dispose che si costituisse a Cagliari una speciale Giunta, con il compito di raccogliere notizie sulle condizioni dello Studio e di avanzare le prime proposte di riforma. Per circa un decennio, pur tra indecisioni e battute d'arresto, si sviluppò un intenso dibattito all'interno degli organi burocratici, sia centrali, sia periferici, mirante a una migliore conoscenza del problema e all'elaborazione di un preciso programma di intervento, che ebbe una spinta decisiva allorché Carlo Emanuele III affidò a Bogino, già segretario alla Guerra e ministro di Stato, la delega totale per gli affari della Sardegna.

I documenti che vengono qui pubblicati sono in gran parte relativi al decennio 1755-1765, ma nella raccolta sono presenti anche alcune carte precedenti, la più antica delle quali risale agli anni trenta. Essi sono stati scelti in quanto costituiscono una testimonianza significativa delle complesse dinamiche politiche e burocratiche che portarono alla rifondazione dell'Università di Cagliari. Inoltre, offrono un importante esempio della prassi amministrativa che si era ormai affermata nello Stato sabauda della metà del XVIII secolo e che comportava un intenso confronto tra i diversi organismi collegiali in cui era diviso il governo.

## II. Le prime avvisaglie.

Una delle più importanti realizzazioni del regno di Vittorio Amedeo II fu certamente la riorganizzazione normativa dell'Università di Torino, inserita all'interno delle *Regie Costituzioni* promulgate in due riprese tra 1723 e 1729<sup>7</sup>. Il governo sabauda, assorbito nelle questioni di politica internazionale e preoc-

<sup>3</sup> La citazione è riportata in A. Mattone, P. Sanna, *La "rivoluzione delle idee": la riforma delle due università sarde e la circolazione della cultura europea (1764-1790)*, in Id., *Settecento sardo e cultura europea*, cit., p. 18.

<sup>4</sup> A riguardo cfr. P. Merlin, *Il Vicerè del Bastione*, cit., pp. 78-81.

<sup>5</sup> Sul contesto politico e culturale in cui maturarono le scelte sabaude si veda l'esauriente A. Mattone, P. Sanna, *La "rivoluzione delle idee"*, cit. Tale saggio ha costituito uno dei principali riferimenti anche per il nostro lavoro.

<sup>6</sup> Sulle dinamiche politiche e istituzionali che interessarono lo stato piemontese in quella delicata fase, cfr. G. Ricuperati, *Il Settecento*, in P. Merlin, Claudio Rosso, Geoffrey Symcox, G. Ricuperati, *Il Piemonte sabauda. Stato e territori in età moderna*, in *Storia d'Italia*, VIII, t. I, Torino, UTET, 1994, p. 441 sgg. L'ampio saggio di Ricuperati è stato ripubblicato col titolo *Lo Stato sabauda nel Settecento. Dal trionfo delle burocrazie alla crisi dell'Antico Regime*, Torino, UTET, 2001.

<sup>7</sup> Il testo legislativo è pubblicato in *Raccolta per ordine delle leggi, cioè editti, patenti, manifesti, ecc... emanate negli Stati di terraferma sino l'8 dicembre 1798 dai Sovrani della Real Casa di Savoia, compilata dall'avvocato Felice Amato Duboin*, Torino, 1826-1869, 31 tomi, XIV, p. 187 sgg. In seguito l'opera sarà citata come Duboin, op. cit., a cui seguirà l'indicazione del tomo e della pagina. Per un'analisi giuridica e istituzionale delle *Costituzioni* è ancora fondamentale Mario Enrico Viora, *Le Costituzioni piemontesi. (Leggi*

cupato della situazione interna dell'isola, non agì allo stesso modo nel regno sardo, anche se le notizie provenienti dalla Sardegna testimoniavano che gli studi superiori versavano in una condizione tutt'altro che soddisfacente. L'istruzione era monopolizzata dal clero regolare (gesuiti, scolopi, domenicani), ed esistevano liti tra gli ordini religiosi e le autorità ecclesiastiche per il controllo delle scuole. Il problema condizionava inoltre gli stessi rapporti fra la Chiesa e lo Stato piemontese, impegnato fin dai primi tempi in un duro confronto in materia giurisdizionale con il papato, che aveva portato a una fragile tregua con il Concordato del 1727<sup>8</sup>.

Comunque sia, già nel 1734 l'Università di Sassari si impose all'attenzione dei funzionari sabaudi a causa di un conflitto di competenze che vedeva protagonisti l'arcivescovo, i gesuiti del locale collegio e il municipio<sup>9</sup>. La contesa verteva sull'interpretazione di una serie di norme, che regolavano l'Università sassarese, promulgate dalla corona spagnola nei primi decenni del Seicento<sup>10</sup>. La questione fu sottoposta al giudizio del Supremo Consiglio di Sardegna, che ne affidò la cognizione a due valenti magistrati quali il primo presidente del Senato Carlo Luigi Caissotti e l'avvocato fiscale regio Ludovico Dani, uomini non a caso particolarmente competenti di amministrazione scolastica<sup>11</sup>.

---

e costituzioni di S.M. il re di Sardegna, 1723-1729-1770), Savigliano, Editrice l'Artistica, 1986, versione anastatica della prima edizione del 1927. In particolare sull'università cfr. pp. 145-150. Nel prologo dei provvedimenti relativi all'Università di Torino, inseriti nella *Regie Costituzioni*, appariva l'importante riferimento alla «pubblica felicità» quale fine principale che aveva mosso il legislatore. Il sovrano infatti affermava che «Fra le cure, alle quali si è rivolta la nostra attenzione per procurare il maggior bene ed interna felicità de' nostri amatissimi Sudditi, ha avuto principal luogo il desiderio di ristabilire a beneficio de' Popoli la coltura delle scienze e buone Arti» (Duboin, op. cit., XIV, p. 187). Sulla penetrazione nell'ambiente sabauda del concetto muratoriano di «pubblica felicità» cfr. G. Ricuperati, *Ludovico Antonio Muratori e il Piemonte*, in Id., *I volti della pubblica felicità*, cit., pp. 61-155. Cfr. inoltre Dino Carpanetto, G. Ricuperati, *L'Italia del Settecento*, Roma-Bari, Laterza 1986, p. 166 sgg. Sulla figura e l'opera del primo re di casa Savoia, si veda G. Symcox, *Vittorio Amedeo II. L'assolutismo sabauda, 1675-1730*, Torino, SEI, 1985 (ed. or. *Victor Amadeus II. Absolutism in the Savoyard State, 1675-1730*, London, Thames and Hudson, 1983). Id., *L'età di Vittorio Amedeo II*, in P. Merlin, C. Rosso, G. Symcox, G. Ricuperati, in *Il Piemonte sabauda*, cit., pp. 271-438 (sulle riforme dell'istruzione pp. 421-426). Un agile profilo è fornito da Andrea Merlotti, *Vittorio Amedeo II. Il Savoia che divenne re*, Torino, Gribaudo, 1998. In particolare sulla politica universitaria portata avanti dai Savoia nel XVIII secolo cfr. Marina Roggero, *Scuola e riforme nello stato sabauda. L'istruzione secondaria dalla Ratio studiorum alle costituzioni del 1772*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1980. Ead., *Il sapere e la virtù. Stato, università e professioni nel Piemonte tra Settecento e Ottocento*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1987. Sul rapporto tra università e modelli politici, cfr. Patrizia Delpiano, *Il trono e la cattedra. Istruzione e formazione dell'élite nel Piemonte del Settecento*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1997.

<sup>8</sup> Su questi aspetti cfr. P. Merlin, *Il viceré del Bastione*, cit., p. 35 sgg. Giuseppina De Giudici, *Il governo ecclesiastico nella Sardegna sabauda (1720-1761)*, Napoli, Jovene, 2007. Sulle pratiche giurisdizionali portate avanti dai Savoia, si veda Maria Teresa Silvestrini, *La politica della religione. Il governo ecclesiastico nello Stato sabauda del XVIII secolo*, Firenze, Olschki, 1997.

<sup>9</sup> A proposito si vedano i documenti conservati in AST Corte, *Paesi, Sardegna, Politico*, cat. 10, *Università di Sassari*, m. 3, in particolare n. 5, 1734 e 1736, *Copia delle informazioni prese ad istanza del Promotor Fiscale della Curia Ecclesiastica Turritana sovra la competenza del Foro dell'Università di Sassari eretta nel Collegio Massimo di San Giuseppe de' Padri Gesuiti*, n. 6, *Varie carte concernenti le pendenze tra l'Arcivescovo di Sassari ed i Gesuiti di quel Collegio Massimo di San Giuseppe a riguardo della giurisdizione sopra quell'Università*, n. 7, *Varie carte concernenti le differenze tra i Gesuiti del Collegio Massimo di San Giuseppe in Sassari, e quella Città a cagione della soprintendenza da questa pretesa sopra quell'Università, coi documenti hinc inde prodotti, e pareri relativi*.

<sup>10</sup> Sulla vicenda cfr. Emanuela Verzella, *Dispute giurisdizionali, privilegi del re, convenzioni, bozze di leggi e norme approvate: gli ordinamenti dell'Università di Sassari dalle sue origini al 1765*, in *Le Università minori in Europa (secoli XV-XIX)*, Convegno internazionale di Studi, Alghero, 30 ottobre-2 novembre 1996, a cura di Gian Paolo Brizzi e Jacques Verger, Catanzaro, Rubbettino, 1998, p. 759-761. Il titolare della diocesi era allora il piemontese Bernardino Ignazio Roero, figlio del conte Ercole Tommaso Roero di Cortanze, viceré di Sardegna dal 1727 al 1731. Sulla sua attività pastorale si veda la voce omonima curata da Antonio Viridis in *Dizionario Biografico dell'episcopato sardo. Il Settecento (1720-1800)*, a cura di Francesco Atzeni e Tonino Cabizzosu, Cagliari, AM&D Edizioni, 2005, pp. 210-218. Il prelado, appartenente all'ordine dei cappuccini, aveva fama di non nutrire molte simpatie verso i gesuiti.

<sup>11</sup> Carlo Luigi Caissotti, poi conte di Santa Vittoria proveniva da una famiglia nizzarda, emigrata a Torino. Dapprima oscuro impiegato nell'archivio di Corte, venne scoperto da Vittorio Amedeo II, il quale lo impiegò nella grande riforma che portò all'avocazione dei feudi. Messosi in luce in questo modo, Caissotti fu nominato sostituto procuratore e poi procuratore generale nel 1723. Nel 1729 divenne presidente reggente del Magistrato della riforma dell'Università di Torino, carica tenuta fino alla nomina a gran cancelliere nel 1768. Ludovico Dani era stato invece docente di leggi nell'Ateneo torinese; da qui era passato all'ufficio di avvocato fiscale presso il Supremo Consiglio di Sardegna. Divenuto senatore nel 1735, giunse poi alla presidenza del Senato nel 1744. Per i dati biografici dei due personaggi cfr. Antonio Manno, *Patriziato subalpino, ad vocem*. Su Caissotti e il suo ruolo politico si vedano Pietro Gaetano Galli della Loggia, *Cariche del Piemonte e paesi uniti colla serie cronologica delle persone che le hanno occupate ed altre notizie di nuda istoria dal fine del secolo decimo sino al dicembre 1798*, Torino, Onorato Derossi Stampatore, tomi 3, II, p. 53 e la voce curata da Valerio Castronovo nel D.B.I., XVI, 1973, pp. 376-380. Cfr. inoltre G.

Nel marzo 1736 essi inviarono al re il loro parere in cui, prendendo spunto dalla vicenda esaminata, lamentavano in primo luogo la decadenza dell'Università<sup>12</sup>. I gesuiti, ai quali era stato delegato l'insegnamento universitario, non tenevano più lezioni pubbliche; materie importanti quali le leggi e la medicina venivano ignorate o tutt'al più «si insegnano privatamente nelle case di chi quelle professa; e poi si conferiscono gli gradi nell'Università». Si trattava di un sistema «privatistico», applicato pure alla gestione finanziaria, visto che non esisteva una chiara separazione tra le rendite dell'Università e quelle del collegio gesuitico.

Ciò dimostrava chiaramente non solo che «quell'Università non è ben governata», ma anche che esistevano «degli abusi da non tollerarsi, così a pregiudizio della Città, che dei giovani studiosi». Tale situazione offriva però al re l'occasione di intervenire e di affermare un principio fondamentale, vale a dire il fatto che l'Università doveva dipendere soltanto «dalla suprema potestà sua». Era il medesimo criterio che aveva guidato le riforme portate avanti in Piemonte, per cui l'intervento regio nel campo dell'educazione veniva considerato come una delle prerogative fondanti della sovranità.

I due relatori invitavano dunque Carlo Emanuele III a ordinare al viceré di informarsi sugli statuti che regolavano l'Università sassarese e sulle ragioni delle singole parti in causa. Inoltre suggerivano che, «avuta questa informazione dal Viceré [...] la Maestà Sua dia qualche provvedimento a quelle cose, le quali saranno per esigerlo, col fine e di porre in buon sesto il governo dell'Università, come pure l'insegnamento delle scienze ed arti che vi debbono essere». In modo analogo si poteva agire per l'Università di Cagliari «per rimediare a qualche abuso, ove alcuno ve ne fosse, e per prevenire similmente parecchi incontri», dato che si aveva a che fare con un paese «nel quale cadono facilmente in dubbio ed eziandio in contesa le prerogative più essenziali del Sovrano».

Per la prima volta veniva sottolineato per la Sardegna il valore eminentemente politico dell'azione sovrana in materia di istruzione e la sua importanza per gli equilibri della società isolana. Emergeva inoltre la principale difficoltà che avrebbe incontrato qualsiasi riforma, ossia la lotta contro le sacche di privilegio esistenti sia nell'ambiente laico che ecclesiastico. Per realizzare gli obiettivi governativi, i ministri piemontesi proposero nel 1738 l'istituzione di un apposito Magistrato della riforma, a cui spettava il compito di stabilire norme, che in qualche modo anticipavano quelle contenute nelle *Regie Costituzioni* di un trentennio dopo<sup>13</sup>. Si trattò tuttavia soltanto di un progetto, che non ebbe per il momento seguito.

Negli anni successivi infatti altri impegni assorbirono la corte torinese, distogliendola dal versante sardo. Del resto, anche nell'ordinaria amministrazione dell'isola prevalse l'attenzione per problemi più urgenti quali la difficile situazione economica e la diffusa criminalità, senza dimenticare i timori di una possibile invasione da parte della coalizione borbonica<sup>14</sup>. Gli storici hanno notato come il lungo periodo di guerre sostenute dal Piemonte tra 1733 e 1748 abbia favorito la subordinazione allo sforzo bellico di tutte le iniziative politiche e delle attività degli apparati dello Stato<sup>15</sup>. Tale concentrazione di energie si concretizzò a livello ministeriale con l'affermazione del potere del marchese d'Ormea, destinato a guidare fino agli anni quaranta la politica estera sabauda<sup>16</sup>. A frenare l'iniziativa nel settore universitario,

Ricuperati, *Il Settecento*, cit., pp. 454-455. Donatella Balani, *Toghe di Stato. La Facoltà giuridica dell'Università di Torino e le professioni nel Piemonte del Settecento*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1996, pp. 260-261. G. De Giudici, *Il governo ecclesiastico*, cit., p. 43 in nota.

<sup>12</sup> Si veda nell'appendice il documento n. 1. AST Corte, *Paesi, Sardegna, Politico*, cat. 10, *Università di Cagliari*, m. 1, n. 3, 1736.14 marzo. *Parere del Primo Presidente Caissotti ed Avvocato Fiscal Regio Dani per rimediare agli abusi che vi sono nelle Università degli Studj*.

<sup>13</sup> La bozza del regolamento per il nuovo organismo è conservata in AST Corte, *Paesi, Sardegna, Politico*, cat. 10, *Università di Sassari*, m. 4, n. 8, 4/3/1738. *Progetto di Regia Patente per l'erezione del Magistrato della Riforma degli Studi dell'Università di Sassari, con istruzioni per lo stesso Magistrato*.

<sup>14</sup> Su questo periodo cfr. A. Mattone, *Istituzioni e riforme*, cit., p. 364 sgg. Sui problemi di carattere internazionale e le loro ripercussioni sull'isola, cfr. Sebastiano Pola, *Preoccupazioni e timori del re Carlo Emanuele III alla vigilia della guerra di Successione polacca* e Id., *La guerra di Successione polacca e i temuti pericoli della Sardegna*, in "Archivio Storico Sardo", 1959, pp. 192-216.

<sup>15</sup> A proposito si vedano le considerazioni fatte da G. Ricuperati, *Gli strumenti dell'Assolutismo Sabauda: Segreterie di Stato e Consiglio delle Finanze nel XVIII secolo*, in *Dal trono all'albero della libertà*, cit., pp. 38-39.

<sup>16</sup> Sulla figura e la carriera del potente ministro si veda Roberto Gaja, *Il marchese d'Ormea*, Milano, Bompiani, 1988. Sul suo ruolo politico cfr. G. Ricuperati, *Il Settecento*, cit., p. 458 sgg. Id., *La scrittura di un ministro: a proposito della «Relazione sulle negoziazioni con la corte di Roma» di Carlo Vincenzo Ferrero, marchese d'Ormea*, in *Nobiltà e Stato in Piemonte. I Ferrero d'Ormea*, Atti del

oltre a tali fattori, furono probabilmente la necessità di verificare la reale portata delle riforme amedeane e di valutarne le conseguenze. A volte infatti fu necessario introdurre dei correttivi, che integrarono o modificarono la normativa già esistente, come ad esempio avvenne con la definizione delle competenze di un importante ufficiale come il censore, stabilite da un regio biglietto dell'ottobre 1740<sup>17</sup>.

### III. L'avvio del progetto.

Il momento fondamentale per la formulazione di un primo piano per la riorganizzazione dell'Università in Sardegna può essere considerato il 1755. Come è stato già rilevato dalla storiografia, i primi anni cinquanta furono utilizzati dal governo piemontese, dove Bogino era ormai diventato la voce più autorevole, per operare un profondo riassetto economico, finanziario e monetario degli Stati sabaudi, usciti esausti dalla guerra di Successione austriaca. Tale operazione interessò anche il Regno sardo e come fase preliminare comportò l'acquisizione del maggior numero possibile di dati e notizie sulla realtà dell'isola. Le informazioni così raccolte, inserite e rielaborate in ampie relazioni e in dettagliati memoriali, vennero esaminate e discusse all'interno di apposite giunte e poterono fornire un valido strumento per l'attuazione delle riforme<sup>18</sup>.

Il dibattito tra i vari organi dell'amministrazione fu l'occasione in cui prese avvio e si affermò il nuovo metodo introdotto da Bogino, vale a dire il governo delle giunte, composte da funzionari competenti e coordinate dal ministro<sup>19</sup>. Le discussioni riguardanti la rifondazione dell'Università di Cagliari, che ebbero inizio appunto nel 1755, costituiscono un esempio particolarmente significativo di questa prassi amministrativa e meritano pertanto di essere ricostruite in modo puntuale.

Nel gennaio di quell'anno Carlo Emanuele III ordinò la costituzione di una giunta, che doveva informarsi sulle origini e i regolamenti dell'Università di Cagliari, descriverne le attuali condizioni e quindi avanzare proposte di riforma. La commissione venne in breve costituita e ne facevano parte il viceré conte di Bricherasio, l'arcivescovo di Cagliari Giulio Cesare Gandolfi, il reggente Paolo Michele Niger e i giudici della Reale Udienza Francesco Ignazio Cadello e Ignazio Arnaud, che ricopriva anche la carica di avvocato fiscale. La presenza dell'ecclesiastico piemontese testimoniava la volontà sovrana di affidare all'alto clero, non solo preparato sul piano dottrinale e pastorale, ma dotato anche di consapevolezza della propria funzione pubblica, un ruolo importante nel processo di rinnovamento culturale dell'isola, attraverso una fattiva collaborazione con i funzionari regi<sup>20</sup>.

Quanto a Giovanni Battista Cacherano conte di Bricherasio, si trattava di un nobile di antico lignaggio, militare di carriera, ma dotato di notevoli qualità politiche e amministrative. Gli studi più recenti ne hanno sottolineato l'importanza nella fase di preparazione delle riforme boginiane, come suggeritore di molti dei provvedimenti poi realizzati<sup>21</sup>. Completavano l'organo valenti giuristi quali il

convegno Torino-Mondovì, 3-5 ottobre 2001, a cura di Andrea Merlotti, Torino, Zamorani, 2003, pp. 207-229. Christopher Storrs, *Ormea as Foreign Minister, 1732-1745: the Savoyard State between England and Spain*, *ibidem*, pp. 231-248. B.A. Raviola, «*Le tout-puissant*». Carlo Francesco Vincenzo Ferrero d'Ormea nella corrispondenza degli ambasciatori francesi, *ibidem*, pp. 249-277.

<sup>17</sup> Si veda nell'appendice il documento n. 2 AST Corte, Paesi, Sardegna, Politico, cat. 10, Università di Cagliari, m. 1, n. 4, 27 ottobre 1740. Copia di Regio biglietto, prescrivente le obbligazioni ed incombenze del Censore di questa Regia Università. Il censore era destinato a diventare il vero e proprio controllore dell'organizzazione didattica e finanziaria dell'Università. Non è un caso che una copia del regolamento che ne precisa il ruolo sia stata inserita nel fondo relativo all'Ateneo sardo, la cui struttura venne ricalcata su quella torinese.

<sup>18</sup> Cfr. A. Mattone, *Istituzioni e riforme*, cit., p. 380 sgg. Alcune di tali relazioni sono state pubblicate, sia pur parzialmente, in *Il riformismo settecentesco in Sardegna*, cit. Sull'importanza di questo tipo di fonti documentarie si veda A. Girgenti, *Memorie di funzionari nel periodo del riformismo boginiano in Sardegna*, in *La memoria, i Lumi, la Storia*, Materiali della Società italiana di studi sul secolo XVIII, Roma, 1987, pp. 51-60.

<sup>19</sup> Su questo punto si veda G. Ricuperati, *Il riformismo sabaudo e la Sardegna*, cit., pp. 175-176. Sulle difficoltà che l'applicazione di tale metodo incontrò nell'isola cfr. A. Girgenti, *Il ministro Bogino e i viceré: un rapporto complesso*, in *Governare un regno*, cit., pp. 233-275.

<sup>20</sup> Su questa figura si veda il profilo tracciato da Francesco Carboni in *Dizionario biografico dell'episcopato sardo*, cit., pp. 129-137. Cfr. inoltre M.T. Silvestrini, *La politica della religione*, cit., p. 336 in nota. Sulla famiglia di provenienza cfr. A. Manno, *Patriziato subalpino, ad vocem*.

<sup>21</sup> Cfr. A. Mattone, *Istituzioni e riforme*, cit., pp. 386-389. G. Ricuperati, *Il riformismo sabaudo e la Sardegna*, cit., p. 174. Id., *Il Settecento*, cit., p. 549. Sul personaggio e la casata dei Cacherano si veda A. Manno, *Patriziato subalpino, ad vocem*.

Niger, futuro presidente del Consiglio Supremo di Sardegna, il sardo Cadello, messosi in luce già durante il vicereame del barone di Saint-Remy e l'Arnaud, destinato a sua volta a diventare reggente nel 1761<sup>22</sup>.

A fine maggio 1755 la giunta portò a termine i propri lavori e le conclusioni furono subito inviate dal viceré alla Segreteria degli Interni di Torino<sup>23</sup>. Qui con lettera del 23 giugno il primo ufficiale Mazé di Nevers, per conto del suo diretto superiore, il primo segretario conte Chapel di Saint Laurent, trasmise la relazione all'avvocato fiscale Dani, perché l'esaminasse insieme al presidente del Supremo Consiglio di Sardegna conte Benzo di Pramollo e quindi la presentassero al re<sup>24</sup>. In allegato figurava una lettera del 27 maggio, contenente le osservazioni sull'argomento del reggente Niger. Tre giorni dopo la stessa segreteria mandava a Dani un altro parere, questa volta del giudice Arnaud, datato 31 maggio<sup>25</sup>. Il fatto che i due magistrati avessero sentito il bisogno di scrivere memorie separate, significava che nella discussione erano emerse probabilmente opinioni diverse, che il testo conclusivo non aveva del tutto armonizzato.

Nella parte dedicata alle origini e agli antichi ordinamenti, i relatori evidenziavano come la gestione amministrativa e finanziaria dell'Università (secondo una prassi tipica delle monarchie della prima età moderna), fosse stata assegnata nel Seicento dalla corona iberica a vari soggetti e poteri, cioè la Chiesa, nella persona dell'arcivescovo, lo Stamento militare e il Consiglio cittadino, a cui spettava di eleggere ogni triennio un rettore, che fosse tuttavia «persona Ecclesiastica»<sup>26</sup>.

La natura eminentemente «urbana» dell'istituzione universitaria, espressione della città e del suo ceto dirigente, sia laico che ecclesiastico, emergeva del resto là dove il sovrano spagnolo concedeva al municipio la facoltà di nominare, sostituire o licenziare i professori e gli altri ufficiali, nonché di emanare statuti e regolamenti. Il Comune del resto si servì fin dall'inizio di tale prerogativa, accordandosi con i gesuiti, affinché svolgessero l'insegnamento delle materie teologiche e umanistiche. Il re riservava per sé e per i suoi successori soltanto «la soprintendenza e patronato sovra detta Università».

Venendo a trattare della situazione attuale, la giunta rilevava che rispetto all'antico le cose erano cambiate non tanto nella forma, quanto nella sostanza. Il numero complessivo delle cattedre non era variato di molto, ma esse risultavano in gran parte distribuite tra i gesuiti (e in misura minore tra i

<sup>22</sup> Niger, nativo di Bra e figlio di un medico, era stato in precedenza sostituto procuratore generale e conservatore generale delle gabelle di Piemonte. Dopo l'esperienza sarda, terminò la carriera ai vertici dell'amministrazione, diventando anche primo presidente del Senato di Torino. Nel 1774 gli venne assegnato il feudo di Oulx nella valle di Susa con il titolo di conte (Cfr. A. Manno, *Patriziato subalpino, ad vocem*, P.G. Galli della Loggia, *Cariche del Piemonte*, cit., II, appendice pp. 31, 41-42). Per quanto riguarda Cadello cfr. P. Merlin, *Il viceré del Bastione*, cit., p. 70. G. De Giudici, *Il governo ecclesiastico*, cit., pp. 110-111. Notizie biografiche sul giudice sardo sono contenute in Francesco Cesare Casula, *Dizionario Storico Sardo*, Sassari, Carlo Delfino Editore, 2001, p. 255. Ignazio Arnaud, originario di Chieri, aveva esordito come sostituto avvocato dei poveri. In Sardegna ebbe l'ufficio di avvocato fiscale e giudice presso la Reale Udienza, quindi divenne reggente. Tornato in Piemonte, fu nominato presidente del Senato di Torino e nel 1771 fu creato conte di San Salvatore (cfr. A. Manno, *Patriziato subalpino, ad vocem*). Sia Niger che Arnaud ebbero un ruolo rilevante nella stagione del riformismo boginiano (cfr. A. Girgenti, *Il ministro Bogino e i viceré*, cit., *passim*).

<sup>23</sup> Cfr. in appendice il documento n. 3 AST Corte, *Paesi, Sardegna, Politico*, cat. 10, *Università di Cagliari*, m. 1, n. 12, *Memorie relative all'Università di Cagliari*, 1, *Volume contenente una relazione dell'origine e regole antiche dell'Università di Cagliari, come pure del suo stato presente ed attuale osservanza e del nuovo sistema progettato dalla Giunta conforme al prescritto della Carta Reale di 13 gennaio ora scaduto, con pareri, memorie e documenti relativi*. I fascicoli del mazzo 1 contrassegnati con i numeri 12 e 13, sono in realtà due volumi (rispettivamente di 376 e 347 fogli) che rappresentano un unico corpo documentario, contrassegnati sul dorso dai numeri romani I e II. Vi sono state infatti riunite e rilegate a mo' di *dossier* carte diverse per provenienza e datazione, che però riguardano tutte l'Università di Cagliari e i lavori preparatori della sua rifondazione.

<sup>24</sup> Cfr. nell'appendice il documento n. 6. Il savoiardo Vittorio Amedeo Chapel di Saint Laurent e l'avvocato Giovanni Battista Bonifacio Mazé erano da tempo alla direzione della Segreteria degli Interni (cfr. P.G. Galli della Loggia, *Cariche del Piemonte*, cit., III, p. 57. G. Ricuperati, *Il Settecento*, cit). Angelo Francesco Benzo aveva in precedenza ricoperto importanti cariche quale avvocato fiscale generale, reggente la Reale cancelleria di Sardegna e deteneva anche quella di primo presidente della Camera dei Conti di Piemonte (cfr. A. Manno, *Patriziato subalpino, ad vocem* e P.G. Galli della Loggia, *Cariche del Piemonte*, cit., II, appendice, pp. 30 e 40).

<sup>25</sup> Cfr. nell'appendice il documento n. 7.

<sup>26</sup> Per la legislazione antica dell'Università cfr. AST Corte, *Paesi, Sardegna, Politico*, cat. 10, *Università di Cagliari*, m. 1, n. 12 *12 febbraio 1600 e 31 ottobre 1620. Diplomi Pontifici e Reali per la fondazione dell'università di Cagliari*. Si tratta di trascrizioni dagli originali e l'anno della bolla papale è in realtà il 1606. Sui primordi delle università sarde si veda Raimondo Turtas, *La formazione delle Università di Cagliari e di Sassari*, in *Le Università minori in Europa*, cit., pp. 675-696.

domenicani) e i giudici della Reale Udienza, diventando di fatto un monopolio del clero e del ceto togato cagliaritano. Inoltre, non venivano conferite per concorso, bensì per elezione dei singoli colleghi professionali o delle superiori autorità religiose.

Ben pochi docenti però facevano lezione. Fra quelli di Teologia nessuno «attende alla lettura attualmente, salvo tre Gesuiti», così come accadeva per Medicina, Filosofia e Matematica. Il raggiungimento dei vari gradi (Baccellierato, Licenza e Laurea) non comportava alcun obbligo di frequenza, né il rispetto di un determinato percorso formativo. Il titolo veniva conseguito tramite un esame davanti a una commissione di professori e dottori collegiati, previo il pagamento di una tassa, il cui corrispettivo veniva equamente diviso tra i diversi docenti e gli altri impiegati.

All'intero sistema avrebbe dovuto sovrintendere per legge un Provveditore «a cui carico fosse di star attento a quanto potesse conoscere di buon governo ed aumento dell'Università per suggerirlo quindi al Rettore e Protettori di essa. Invigilasse attorno all'osservanza degli Statuti [...] Curasse altresì il calendario dei giorni e materie da trattarsi». In effetti, un provveditore esisteva e redigeva il calendario accademico, «ma non si fanno lezioni». C'era anche un edificio anticamente adibito a sede dell'Università, che tuttavia «serve oggidi da quartiere a parte della soldatesca qui presidiata». Le conclusioni a cui giungeva la commissione al termine della sua indagine conoscitiva erano piuttosto scoraggianti e facevano intendere che l'Ateneo di Cagliari era ormai profondamente decaduto.

Per cambiare tale realtà, si proponeva in primo luogo una diminuzione delle spese, che si traduceva in una riduzione «riguardo al numero delle Cattedre», mentre si indicavano diversi mezzi per reperire i fondi necessari al pagamento dei docenti e al funzionamento dell'Università<sup>27</sup>. Si trattava di soluzioni che, come si vedrà, sarebbero state in parte riprese e discusse nei successivi piani di riforma<sup>28</sup>. Di particolare interesse era la proposta di ottenere dal papa la concessione di utilizzare le pensioni sopra i benefici ecclesiastici, di cui il sovrano aveva il patronato, anche se a questo proposito venivano riconosciute «le gravi difficoltà, che nella sua esecuzione si incontreranno facilmente colla Corte di Roma», sempre gelosa dei propri privilegi giurisdizionali.

Venendo ai regolamenti veri e propri, si suggeriva di ridurre da cinque e tre anni il corso degli studi per ottenere la laurea, ma al tempo stesso di fissare un rigido percorso, che prevedeva il conseguimento progressivo dei gradi minori, prima di giungere al Dottorato. Veniva poi sottolineata la necessità di introdurre un pubblico esame al fine di entrare nei Collegi professionali e di nominare al posto del provveditore un censore, con gli stessi compiti di quello esistente nell'Università di Torino. Infine, «per conservare sempre nel buon sistema il Governo di detta Università», si riteneva necessario creare come in Piemonte un apposito Magistrato della riforma. Si invitava inoltre a estendere pure all'Ateneo di Sassari i provvedimenti che sarebbero stati presi per quello di Cagliari, soprattutto «a riguardo degli anni di studio che hanno da precedere i Gradi, altrimenti quando maggiori siano i rigori in Cagliari, si porteranno i Graduandi a Sassari, sicché converrebbe uniformarle ambedue rispetto al tempo dei studi, alla qualità dei Gradi ed al rigore degli esami privati». È stato osservato dagli studiosi che il piano progettato dalla giunta non intendeva procedere a una vera e propria rifondazione, ma mirava a rivitalizzare gli antichi ordinamenti, «procedendo per via amministrativa a riparare agli abusi, a riequilibrare il bilancio, a riattivare le cattedre vacanti, ad imporre la ripresa dei corsi»<sup>29</sup>. In realtà, proposte ben più radicali venivano avanzate da uno dei suoi componenti, vale a dire il giudice Arnaud nel già citato parere del 31 maggio 1755, inviato alla Segreteria degli Interni<sup>30</sup>.

Il magistrato infatti esordiva affermando che era una falsità affermare «che presentemente vi sia in Cagliari Università: non vi trovo altro che il nome» e denunciava la decadenza anche delle scuole inferiori gestite da gesuiti e scolopi, nonché la mancanza di una normativa che regolasse il passaggio da

<sup>27</sup> Alla relazione veniva allegato anche un manifesto che riportava l'*Elenco delle Cattedre e dei Professori dell'Università di Cagliari stampato nel 1750*. Si veda nell'appendice la fotografia n. 1.

<sup>28</sup> Cfr. a riguardo AST Corte, *Paesi, Sardegna, Politico*, cat. 10, *Università di Cagliari*, m. 1, n. 5, 1755. *Redditi applicabili alla Regia Università degli Studi di Cagliari*. Tale documento, benché archiviato separatamente, è da considerarsi parte integrante del dossier citato sopra alla nota n. 23. Si veda in appendice il documento n. 4.

<sup>29</sup> A. Mattone, P. Sanna, *La «rivoluzione delle idee»*, cit., p. 16.

<sup>30</sup> AST Corte, *Paesi, Sardegna, Politico*, cat. 10, *Università di Cagliari*, m. 1, n. 12, *Memoria di riflessione del giudice Arnaud sopra il piano del nuovo stabilimento che dovrà darsi all'Università di Cagliari secondo il parere della giunta*. Il parere fa parte della miscellanea citata alla nota 23. Si veda in appendice il documento n. 5.

queste ultime agli studi superiori. Da tutto ciò derivava «nel Regno il danno universale, che sebbene abbondino i bell'ingegni e buoni talenti, per mancanza però della coltura nelle persone civili e di second'ordine, mancano i soggetti per riempir degnamente quegli'uffici subalterni, senza i quali la società civile e una repubblica ben ordinata non può sussistere». Si trattava dunque di un problema non solo sociale, bensì politico, cioè formare funzionari capaci e istruiti, in grado di servire degnamente lo Stato e la collettività.

Per cambiare le cose, continuava Arnaud, in modo che «si coltivino con frutto gli ingegni, si formino gli studi e fioriscano le scienze e le belle arti», non bastava tuttavia «una qualsiasi riforma», ma era necessario «un sistema e regolamento prudente e sodo, in una parola degno del principe che lo autorizza». Egli dunque invocava un intervento ampio e profondo, che procedesse sotto la direzione del sovrano e avesse il respiro delle grandi riforme portate avanti dalla monarchia sabauda in terraferma.

Il nodo centrale di tutto il rinnovamento veniva individuato non tanto nell'osservanza «di quelle leggi che si prescriveranno», per cui era sufficiente la vigilanza del Magistrato della riforma, quanto nella «scelta dei professori delle rispettive scienze e facoltà, poiché se l'acqua non sarà pura e limpida nella sorgente, non saranno certamente chiari i rivoli che se ne dirameranno». Perciò la scelta doveva essere riservata al principe, sentito il parere del Magistrato, «perché se se ne lascia la nomina alla città e suoi consiglieri, non ne sarà arbitro il merito, ma la passione, l'amicizia, l'impegno». Inoltre, nei primi tempi buona parte dei docenti dovevano essere reclutati al di fuori del Regno, in attesa che si formassero tra i sardi soggetti idonei a sostituirli. Il giudice della Reale Udienza rilevava dunque uno degli aspetti salienti che avrebbe caratterizzato la riforma, ossia la lotta contro i particolarismi e i privilegi locali, in vista dell'affermazione completa della volontà sovrana.

Dopo questo preambolo di natura politica, Arnaud prendeva in esame i singoli suggerimenti avanzati dalla commissione, proponendo importanti correttivi. Contro la soppressione delle cattedre di greco ed eloquenza italiana, egli invece sosteneva che la lingua greca doveva essere insegnata «perché come madre della latina è maestra della vera eloquenza, dagli uomini dotti è sempre stata e tenuta in conto e coltivata in tutte le Università». Quanto all'italiano, il suo insegnamento era necessario «perché ragion di stato e buona politica ne richiede l'introduzione». Così avevano agito greci e romani «i quali, ovunque portarono le gloriose loro armi, ivi fecero anche dominare la loro lingua» e allo stesso modo si erano comportati in Sardegna i re spagnoli. Occorreva dunque riprendere il progetto linguistico già iniziato in precedenza dal governo sabauda e non portato a termine per mancanza di determinazione<sup>31</sup>. Inoltre, al raggiungimento dello scopo non potevano certo bastare i rudimenti impartiti nelle scuole inferiori, le quali avevano bisogno di «una nuova forma, mettendole sotto la totale dipendenza ed ispezione del Magistrato di riforma, a esempio de' stati di terraferma di Sua Maestà».

Venendo alla definizione delle altre cattedre, il funzionario riteneva che le due di filosofia proposte fossero sufficienti, sempre che una fosse di logica e metafisica e l'altra di fisica sperimentale, «perché la gioventù non si perda nelle sofisterie e distinzioni della scuola aristotelica [...], ma abbia una tal qual tintura delle cose della natura». Risultava però «necessarissima la cattedra di geometria, sia per la maggiore intelligenza delle cose naturali, sia perché non altronde meglio si apprende la forma di una giusta raziocinazione». Per l'insegnamento della teologia e della filosofia si incaricassero pure padri gesuiti, scolopi e domenicani, come suggeriva la giunta, ma essi dovevano essere scelti dallo Stato, non dai rispettivi ordini e regolarmente pagati. Egli non riteneva conveniente né decoroso «che s'incarichino le suddette cattedre addirittura alle religioni, le quali abbiano la scelta e destinazione dei soggetti e che questi senza stipendio le esercitino». Volendo risparmiare, si creavano «cattedre indipendenti dal Magistrato di riforma e si fomentano le discordie fra le suddette religioni».

Rimanendo al tema degli stipendi, giudicava troppo bassi quelli proposti per le cattedre giuridiche e mediche. Arnaud si chiedeva infatti chi avrebbe accettato l'incarico «per così tenue stipendio» e se accettava come «si potrà sperare che vi si applichi daddovero», dal momento che la scelta per lo più era limitata «in secolari, che hanno famiglia e massimamente quei delle cattedre di gius civile e canonico, i

<sup>31</sup> Il piano per introdurre l'italiano nell'isola risaliva agli ultimi anni del regno di Vittorio Amedeo II (a proposito si veda P. Merlin, *Il viceré del Bastione*, cit., pp. 78-80. Id., *Una frontiera sul mare*, cit., pp. 301-303). Sulla strategia culturale seguita dalle autorità piemontesi, cfr. Ines Loi Corvetto, *La Sardegna plurilingue e la politica dei Savoia*, in *Lingua e letteratura per la Sardegna sabauda*, a cura di Elena Sala Di Felice e I. Loi Corvetto, Roma, Carocci, 1999, pp. 45-69.

quali per fare il loro corso in più anni, sono per necessità disviati dal patrocinio delle cause e, per conseguenza, privi di quel lucro che ne potrebbero ritrarre». Proponeva quindi una paga annuale di almeno 250 scudi per i professori di diritto civile e di 150 per quelli di istituzioni. Anche i docenti di medicina avrebbero dovuto godere di un analogo trattamento economico, consentendo loro di integrarlo attraverso la spartizione dei «diritti del protomedicato» e della somma che «annualmente si paga dalla città per l'assistenza per lo spedale».

Per coprire le spese necessarie al funzionamento dell'Università, la giunta aveva individuato due soluzioni: l'utilizzo della tassa che veniva applicata su ogni starello di grano che usciva dal Regno e che in parte serviva per celebrare la festa della «Purissima Concezione della Vergine Santissima» (il cosiddetto diritto della *Purissima*); la soppressione della carica di capitano del porto di Cagliari, «facendone ricadere gli emolumenti a favore della medesima Università». Il giudice piemontese si mostrava perplesso, se non addirittura contrario di fronte a tali proposte, avanzandone altre.

Per prima cosa sosteneva che si poteva abolire il contributo di 500 scudi che la città pagava ai domenicani del convento di San Lucifero nel quartiere di Villanova e servirsene per «stabilimento del fondo dell'Università»; inoltre riteneva possibile far contribuire a questo fine anche lo Stamento militare, come già faceva quello reale. Se infatti lo Stamento ecclesiastico appariva poco malleabile «sia perché questi signori regolarmente sogliono essere i meno arrendevoli, sia per il consentimento di Roma, che prima ne dovrebbero ricercare e ottenere», non così si poteva dire della nobiltà. Il contributo di quest'ultima gli pareva «ragionevole e giusto», considerato che i nobili «oltre alla ragione del ben pubblico, che ne ridonderebbe al Regno in generale, di cui essi devono essere i primi fautori e propagatori, verrebbero particolarmente a risentirne il maggiore loro vantaggio». Infatti, avrebbero potuto contare su buoni ufficiali per i loro feudi, buoni avvocati per le cause in cui spesso erano coinvolti, buoni medici per le proprie famiglie e su una buona educazione per i figli.

Avanzare una simile richiesta allo Stamento militare non significava, come insinuava la giunta, rinunciare a chiedere in futuro un aumento del donativo. Arnaud riconosceva con rammarico che «non si può sperare accrescimento finché durerà la miseria che presentemente vi è nel Regno». Il vero problema era in effetti l'arretratezza della Sardegna e il magistrato, consapevole di tale realtà, faceva una serie di osservazioni che possono essere considerate una sorta di proto-manifesto del riformismo<sup>32</sup>. Egli riteneva necessario un deciso intervento sovrano e una vera riforma: «Se, nell'erezione di quest'Università de' Studj, che così mi piace di chiamarla piuttosto che semplice restaurazione, alla regia autorità vi si unisse anche la regia munificenza, allora sì che si potrebbe aversi l'opera compita e perfetta, e trovarsi un fondo sufficiente per sostenerla con quel decoro che merita».

La condizione indispensabile di ogni rinnovamento consisteva nel reperire mezzi finanziari certi e stabili e a riguardo si suggeriva di utilizzare i redditi delle pensioni che si ricavano dai benefici spettanti al regio patronato. Occorreva prima «fissare i punti sostanziali delle cattedre e stipendi dei professori, e trovare il fondo necessario per sostenere l'Università» e soltanto dopo pensare ai regolamenti. La commissione presieduta dal viceré aveva inviato proposte in merito alla normativa, tuttavia «quantunque la Carta Reale anche in questa parte desideri i suggerimenti della giunta [...] sono stato e sono di sentimento che tali suggerimenti siano intempestivi». Il problema dell'ordinamento interno richiedeva «le più minute considerazioni, per maturare le quali e dare un buon sistema» era opportuno «aver presenti le leggi che si sono prescritte per il regolamento della Regia Università di Torino, colle successive istruzioni posteriormente emanate».

Quanto al Magistrato della riforma, Arnaud non riteneva necessario che fosse presieduto dal viceré, ma piuttosto dal reggente e che venisse composto da un giudice della Reale Udienza e tre rappresentanti degli Stamenti, uno per ogni ceto. Infine, prendeva brevemente in esame la situazione di Sassari, dove le cose non andavano certo meglio che a Cagliari. «Vi sono gli stessi abusi», commentava,

<sup>32</sup> Queste le parole di Arnaud: «Quando si procurerà la popolazione dell'interno del medesimo (regno), quando le terre, che vanno incolte e deserte saranno coltivate, s'innesteranno gli olivi, si planteranno gli alberi de' moroni, che mal non si confanno in questo terreno, quando si renderà profittevole al Regno la pesca del corallo, mentre gli esteri ne hanno fin'ora ritratto tutto il profitto alla barba dei regnicoli, quando finalmente vi fiorirà il commercio che ora è distrutto, allora è sperabile qualunque accrescimento di donativo. Siccome adunque con la coltura delle scienze si rendono i popoli più industriosi e ricchi, come ci insegna l'esperienza delle nazioni più colte, si vede quindi piuttosto sperare che temere l'allontanamento di un tale accrescimento».

«non s'insegna e non si studia»; i gesuiti conferivano a loro piacimento i gradi, reggendo «dispoticamente» l'Università. Ricordava che già molti anni prima era stato emanato un provvedimento reale, che mirava a riparare la situazione; tuttavia da allora nulla era stato fatto «e le cose vanno sempre alla peggio, come sono andate per il passato». Non esistevano le risorse finanziarie per mantenere due Atenei, perciò proponeva di concentrare gli sforzi su quello di Cagliari, rifacendosi a quanto accadeva in terraferma, dove anche i sudditi di province periferiche come il contado di Nizza e la Savoia, dovevano andare a studiare nella capitale sabauda.

Le osservazioni della giunta presieduta dal viceré conte di Bricherasio, ma ancor più le acute riflessioni del giudice Arnaud, costituirono senza dubbio un importante punto di riferimento per le commissioni riunitesi in seguito a Torino per volere del ministro Bogino, con lo scopo di discutere i problemi sardi. Insieme ad altra documentazione di tipo economico e giuridico esse furono alla base di alcune delle più significative relazioni sulla realtà complessiva dell'isola, redatte in quel periodo da funzionari quali Michele Antonio Gazano e Antonio Bongino, creato intendente generale di Sardegna nel 1758<sup>33</sup>.

Quest'ultimo, nel suo dettagliato resoconto, dopo aver denunciato il cattivo stato in cui versava l'Ateneo di Cagliari, affermava che «quando si stabilisca l'Università degli Studi con valenti professori, potrebbe nel giro di un certo tempo ripararsi all'avvisato disordine». Lo stesso zelante ufficiale, tuttavia, riconosceva che dopo il 1755 c'era stata un'interruzione del processo riformatore. Egli infatti ricordava che la giunta cagliaritano, delle cui osservazioni per altro si era ampiamente servito, aveva inviato alla segreteria di Stato «una ragionata relazione, ma non si sa quale esito abbia sortito». Confessava quindi candidamente che «Non si sa se, in seguito a questo parere, siasi poi formata la Giunta progettata e tanto meno se questa abbia preso ad esaminare l'affare, dato il suo sentimento e quello trasmesso alla segreteria di Stato o se la cosa sia rimasta in sospeso, in aspettativa alle volte di notizie ulteriori»<sup>34</sup>.

Dalle parole di Bongino emerge un dato molto importante, vale a dire che le riforme in Sardegna non procedettero in modo lineare e con piena consapevolezza politica, bensì lentamente e subendo frequenti battute d'arresto. Vale la pena inoltre chiedersi se furono il frutto di una scelta condivisa da un intero ceto di governo oppure l'opera di un ristretto gruppo di funzionari, guidati dalla ferrea volontà di un potente ministro, per non dire dal suo idealismo utopico. Toccò infatti a Bogino, per il quale l'isola rappresentò una sorta di «mito», il compito di rompere gli indugi anche per quanto riguarda l'Università e di avviare all'inizio degli anni sessanta una decisa azione riformatrice.

In effetti, come ebbe modo di riconoscere lo stesso Bongino una volta assunta la direzione dell'intendenza sarda, una cosa era progettare a tavolino, da lontano, utilizzando i resoconti pervenuti alle varie segreterie, un'altra era esaminare i piani sul posto, valutando la loro concreta possibilità di attuazione nel contesto isolano. Per quel che riguardava l'Università, infatti, la situazione non era cambiata; così nel 1759 un anonimo osservatore piemontese, informando che a Cagliari esisteva una Università, affermava che questa era tale «di nome solamente». Egli notava poi che «di Professori stipendiati non leggono, li Padri Gesuiti e quelli delle Scuole Pie hanno sino alla Teologia inclusive. Per la legale e la Medicina ognuno le studia da chi vuole, e mediante un esame dai Professori è ugualmente Laureato. L'arcivescovo di Cagliari ha la principale Ispezione sovra gli studij e gli esami di Licenza e Laurea si danno in casa sua ei presente»<sup>35</sup>.

La discussione sul riassetto dell'Università aveva continuato però a rimanere nell'aria e la sua eco aveva suscitato le prime reazioni anche a livello locale. Nel febbraio 1758 l'allora rettore canonico Guiso inviava una supplica a Carlo Emanuele III, in cui denunciava gli abusi che si continuavano a commettere e difendeva le prerogative del proprio ufficio, allegando i regolamenti promulgati nel 1626

<sup>33</sup> A proposito cfr. A. Mattone, *Istituzioni e riforme*, cit., pp. 384-386. In particolare sul Bongino fornisce notizie Marco Rodari, *La Sardegna nell'età di Bogino attraverso le corrispondenze degli Intendenti generali*, tesi di laurea in Lettere e Filosofia presso l'Università degli Studi di Torino, relatore Donatella Balani, a.a. 2000-2001. Ringrazio Donatella Balani per avermi fatto leggere il dattiloscritto. Nell'ampia e articolata relazione di Bongino viene più volte ricordato il conte di Bricherasio come preziosa fonte di notizie e informazioni.

<sup>34</sup> Le citazioni sono tratte da *Il riformismo settecentesco*, cit., pp. 364-370.

<sup>35</sup> Cfr. Anonimo piemontese, *Descrizione dell'isola di Sardegna*, a cura di Francesco Manconi, Comune di Cagliari, Pizzi, 1985, p. 15 e nota. Secondo Manconi, in base ai riscontri interni, la memoria si può datare al 1759.

dal Consiglio cittadino<sup>36</sup>. L'ecclesiastico si lamentava soprattutto del fatto che gli studenti conseguivano i titoli «alcuni col solo studio di tre o quattro questioni o conclusioni che difendono in occasione dei loro gradi, senza aver fatto il dovuto corso nello studio delle materie concernenti la Facoltà» e invitava il sovrano a far rispettare le antiche costituzioni.

Il ricorso presentato dal rettore era stato esaminato in prima istanza dal reggente Paolo Michele Niger, le cui osservazioni meritano di essere riportate, in quanto rispecchiano le posizioni che il regime sabauda avrebbe mantenuto anche in seguito sulla questione. Innanzitutto il magistrato notava che «la conferma indistinta ed assoluta delle Costituzioni di detta Università non sembra conveniente nel presente sistema». Il motivo stava nel fatto che «sendosi progettato un nuovo ristabilimento della Università degli Studi di questo Regno, oramai del tutto rovinata e decaduta, non sendovi più né Professori che insegnino, né Leggi che si osservino ed essendo ancora in via, come credo le Regie determinazioni su tale progetto», non conveniva confermare le Costituzioni «assolutamente e senza riserva». In attesa dunque di una totale riorganizzazione, si poteva al massimo confermarle fino a che «altrimenti si disponga» oppure «prescindere da tale approvazione e conferma e provvedere soltanto a quei capi che sembrano degni di provvidenza».

In poche parole non era conveniente resuscitare un «morto», per di più quando era in preparazione una riforma completa. Quanto al fatto di riconoscere al rettore il potere di giudicare in merito alla mancata applicazione delle vecchie Costituzioni, Niger non aveva esitazioni. Egli infatti affermava che «la facoltà di conoscere e decidere sovra dubbi che nasceranno, addimandata dal supplicante nella qualità di Rettore [...] è troppo vaga e generica [...] e non sembra una facoltà da attribuirsi al Rettore, essendo tutta privativa del Legislatore o sia del Principe l'interpretazione delle Leggi da loro stabilite e approvate». Era dunque il re ad avere la piena sovranità sopra l'Università.

Il reggente si mostrava più possibilista verso le altre richieste presentate dal canonico, il quale auspicava che le cattedre venissero assegnate per concorso. Approvava dunque che l'attribuzione fosse fatta per «opposizione o sia pubblico esame», osservando che fino ad allora si era proceduto altrimenti e solo «per abuso». Anche le nomine dei dottori collegiati di ogni singola Facoltà doveva seguire tale procedura, mentre ora venivano fatte dagli stessi membri del collegio, «per l'evidente abuso di volersi favorire chi più piace».

Nel marzo 1758 era invece lo stesso Municipio a rivolgersi al viceré conte Costa della Trinità, lamentando i danni che la città riceveva dal fatto che il vecchio edificio dell'Università continuava ad ospitare le truppe di presidio e che le cattedre legali erano tutte appannaggio dei giudici della Reale Udienza, i quali si occupavano più delle cause da loro patrociniate in tribunale che dell'insegnamento<sup>37</sup>. Il comune ricordava che erano ormai trent'anni che «para el Real servicio, diò la Universidad para quartel de los soldados» e che da allora in poi aveva sostenuto pesanti spese sia per gli alloggiamenti, sia per pagare docenti che in realtà non facevano lezione. Veniva inoltre descritta una realtà analoga a quella ricordata dal canonico Guiso, per cui «los estudiantes se han visto redusidos requirir a los que acabavan de laurearse a explicarles los preliminares para el grado».

Mentre a livello locale cominciavano a levarsi le prime critiche sulle condizioni dell'Università, a Torino verso la fine degli anni cinquanta erano state ormai elaborate le linee programmatiche, che nel decennio successivo avrebbero guidato la riorganizzazione delle istituzioni scolastiche. Requisito fondamentale di tale processo fu tuttavia la riforma delle scuole inferiori, annunciata dal regio biglietto del 25 luglio 1760. Come è stato notato, i nuovi ordinamenti per l'istruzione primaria, «superando la tradizionale dicotomia tra i metodi didattici dei gesuiti e quelli degli scolopi», introducevano un unico

<sup>36</sup> AST Corte, Paesi, Sardegna, Politico, cat. 10, Università di Cagliari, m. 1, n. 6. 19/2/1758. Raccorso a S.M. del Dottor e Canonico Guiso, Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari, a cui vanno unite le Costituzioni di essa fatte dai Giurati di Cagliari in data del primo febbraio 1626, e parere del Reggente Niger relativo.

<sup>37</sup> Ibid., n. 7. 1758, 19 marzo. Copia di rappresentanza rimessa dalla città di Cagliari al Viceré intorno ai pregiudicj e danni che risente, dall'essere la fabbrica di quell'Università convertita in quartiere per gli alloggiamenti della truppa e dall'essere le cattedre di giurisprudenza occupate da Giudici della Reale Udienza. Il viceré in questione era Vittorio Amedeo Costa della Trinità, membro di un'antica famiglia feudale piemontese. Militare di carriera, in seguito divenne maggiordomo maggiore del re e cavaliere dell'Annunziata (cfr. A. Manno, *Patriziato subalpino, ad vocem*).

modello d'insegnamento, con dettagliati piani di studio e con gli stessi testi adottati in Piemonte<sup>38</sup>. Poco prima il governo sabaudo aveva lanciato un preciso segnale dell'imminente rinnovamento universitario, creando nel 1759 una cattedra di Chirurgia presso l'Università di Cagliari, finanziata con appositi fondi. Si trattava dell'anticipazione della più ampia riforma che sarebbe stata realizzata qualche anno dopo<sup>39</sup>.

#### IV. La fase finale.

Sulla scia della rifondazione delle scuole inferiori, riprese il dibattito in merito all'Università, come testimonia una memoria anonima databile al 1762-1763, che può essere verosimilmente attribuita a Pietro Giuseppe Graneri, allora giudice della Reale Udienza, cioè all'uomo di fiducia che Bogino inviò in Sardegna, con il compito di sovrintendere al buon esito della riforma<sup>40</sup>. Nel parere, dopo aver descritto con varie argomentazioni lo stato di assoluta decadenza dell'Università di Cagliari, l'autore riprendeva alcune delle idee principali già espresse dal giudice Arnaud. In particolare veniva ribadito come «l'ideata riforma» elaborata dalla giunta del 1755 «non fosse bastevole per il fine proposto e che, per far rifiorire l'Università de' Studj in quel regno, il nuovo piano dovesse essere fondato su più sodi principi, onde venisse ad essere stabile e permanente».

Questo significava che la direzione e la realizzazione del progetto dovevano spettare unicamente al re. «Il ristabilimento dell'Università de' Studj per la coltura delle scienze e buone arti», affermava l'estensore della memoria, «è un'opera veramente grande, gloriosa e degna delle sovrane cure di un principe». Bisognava però realizzare una costruzione robusta, perché «quanto è feconda di salutari effetti, che si diffondono in tutte le categorie di persone, in tutti i membri della società civile ed in ogni parte del governo politico a vantaggio della religione, della chiesa, dello stato e della pubblica felicità; altrettanto merita che i Regolamenti e le providenze ne assicurino solidità e fermezza».

In conseguenza di ciò venivano individuati tre punti fondamentali «su de' quali convenga fissare le più serie considerazioni per risolvere e dare i primi passi con il maggiore accertato». Il primo concerneva la sede dell'Università, il secondo la «dote, d'onde ritrarre i prodotti e fondi per far fronte alle spese del trattenimento di essa e delle cattedre necessarie per le diverse facoltà», il terzo la «scelta de' professori». Come si vede, venivano riproposte le principali questioni toccate qualche anno prima dal giudice Arnaud.

Scartata l'ipotesi di utilizzare il vecchio edificio dell'Università, che allora serviva «parte di quartiere alla truppa, parte di teatro, e parte di magazzino», si proponevano varie soluzioni, volte a utilizzare strutture già esistenti, tutte in mano al clero, così da limitare i costi. Tra le varie alternative quella che sembrava più idonea era «il Collegio tenuto dai padri delle Scuole Pie. La fabbrica trovasi all'esterno

<sup>38</sup> Cfr. A. Mattone, P. Sanna, *La «rivoluzione delle idee»*, cit., p. 18. Materiali relativi a tale problema sono conservati in AST Corte, *Paesi, Sardegna, Politico*, cat. 10, m. 1, n. 8, *Scritti concernenti la riforma delle Scuole inferiori tenute da Gesuiti e Scolopi, con un regolamento provvisorio del Vescovo d'Algheri per quelle da lui istituite nel 1758 in alcune terre della sua Diocesi*. Per controllare l'applicazione della riforma venne istituita un'apposita giunta, composta dall'arcivescovo di Cagliari monsignor Delbecchi, dal reggente Arnaud, dal giurato in capo di Cagliari e dal commendatore Graneri. Questa commissione nel settembre 1764 inviò al governo le proprie osservazioni (cfr. *ibid.*, *Relazione della disamina fattasi dalla Giunta del Governo de' P.P. Gesuiti e Scolopi nelle scuole inferiori*).

<sup>39</sup> A. Mattone, P. Sanna, *La «rivoluzione delle idee»*, cit., p. 20.

<sup>40</sup> Cfr. in appendice il documento n. 8, AST Corte, *Paesi, Sardegna, Politico*, cat. 10, *Università di Cagliari*, m. 1, n. 12, *Memoria per il ristabilimento dell'Università degli Studj di Cagliari*. Graneri proveniva da una famiglia di funzionari, legati al servizio di Cristina di Borbone, duchessa di Savoia moglie di Vittorio Amedeo I e prima Madama Reale (cfr. A. Manno, *Patriziato subalpino, ad vocem*). Cavaliere e quindi commendatore gran croce dell'Ordine mauriziano, prima di venire in Sardegna Graneri era stato senatore a Nizza. Rientrato in Piemonte, divenne nel 1768 avvocato generale e quindi fu impegnato in missioni diplomatiche a Roma, Vienna e Madrid. Creato conte nel 1781, fu nominato titolare della Segreteria degli Interni nel 1789 e infine ministro di Stato (cfr. P.G. Galli della Loggia, *Cariche del Piemonte*, cit., III, pp. 61-62). Sul ruolo politico svolto dal personaggio si veda G. Ricuperati, *Il Settecento*, cit., p. 615 sgg. Un profilo esauriente è costituito dalla voce omonima curata da Andrea Merlotti in D.B.I., LVIII, 2004, pp. 538-540. Il fatto che Graneri fosse una sorta di *gran commis* del ministro Bogino è testimoniato anche dalla concentrazione nelle sue mani di molte carte, come dimostra il documento sopra citato alla nota 37. Si tratta infatti di una copia redatta dal notaio Giovanni Tommaso Marras, il quale notava in calce che l'originale «reposa en poder del Ill.mo Sr. Comendador Dr. Joseph Graneri, de cuya orden hé extraido este capitulo».

decente e di comoda capacità all'interno»<sup>41</sup>. Inoltre l'istituto sorgeva «nella parte più bassa del castello» ed era facilmente raggiungibile dalla periferia. Prima di ogni decisione, si doveva tuttavia «procedere alla visita di tutte le suddette case da un perito di abilità e confidenza, il quale dopo fatti i disegni delle opere necessarie in ciascheduna per le rispettive destinazioni cui hanno a servire, passasse a formare il calcolo e bilancio della spesa».

Passando a considerare i problemi finanziari, in primo luogo venivano fissate nel numero di 16 le cattedre necessarie: 3 di Teologia, 4 di Legge, 3 di Medicina, 1 ciascuna di Chirurgia, Matematica e Geometria, 2 di Filosofia e 1 di Eloquenza. Ad esse si doveva «assegnare un competente stipendio con la dovuta proporzione tra quelle che si ponno conferire ai regolari, ai preti e ai secolari», tenendo inoltre presente che nei primi tempi, per mancanza di soggetti adeguati tra i sudditi sardi, la maggior parte degli incarichi sarebbero stati conferiti a docenti forestieri, «i quali, per la loro sussistenza» avevano bisogno «di un maggiore trattenimento», rispetto ai nazionali.

Per far fronte alle spese relative ai docenti e agli altri ufficiali «necessari per la buona direzione dell'Università», venivano prese in esame varie entrate: alcune già utilizzabili, come le somme che la città corrispondeva ai professori esistenti e ai Gesuiti per le gestione delle scuole, altre che potevano essere ricavate dalla soppressione del contributo che il municipio pagava ai Domenicani, dall'uso della tassa applicata sui grani a vantaggio della festa della Madonna «Purissima» e dall'offerta che avrebbero dovuto fare «i due Stamenti, ecclesiastico e militare». Essi ne avevano assunto l'obbligo al tempo dell'erezione dell'Università da parte di Filippo III di Spagna, offrendo «l'annuo reddito di mille ducati per ciascheduno». In seguito però non avevano adempiuto a tale impegno, tuttavia ora non avrebbero potuto tirarsi indietro, perché «I vantaggi di questa gran opera sono ai detti Stamenti non solo ugualmente comuni, ma eziandio in certa maniera propri e peculiari de' medesimi».

Ogni discorso sul finanziamento risultava tuttavia vano, se non si risolveva in primo luogo il problema fondamentale, cioè l'elezione dei professori. Poiché «da questo punto sostanzialmente dipende tutto il frutto del progettato ristabilimento dell'Università de' Studj», la scelta doveva essere riservata «al principe, affinché sia determinata dal solo merito e valore de' soggetti, e non lasciata all'arbitrio de' particolari riguardi di amicizie e d'impegni». Inoltre, la maggioranza dei docenti doveva all'inizio essere assunta all'estero, anche se «quando in progresso nelle diverse facoltà si andranno abilitando i nazionali, questi, in parità di merito e di buona regola di equità non meno che di giustizia, dovranno sempre essere preferiti».

La proposta era quindi di destinare 11 cattedre (circa l'80%) a professori forestieri: 2 di Teologia, 3 di Legge, gran parte del settore scientifico (Medicina, Chirurgia, Matematica, Fisica), più l'insegnamento dell'Eloquenza, considerato strategico ai fini dell'affermazione tra i ceti colti della lingua italiana. Gli altri corsi potevano «sin d'ora appoggiarsi ai nazionali», facendo scegliere all'arcivescovo di Cagliari «tra i regolari dell'Ordine di san Domenico o degl'altri, que' soggetti più propri».

Per garantire un buon ordinamento degli studi era però necessario istituire un organo che ne controllasse l'applicazione e questo doveva essere il Magistrato della riforma, formato da tre membri degli Stamenti (uno per ogni Braccio), da un giudice della Reale Udienza non sardo e presieduto dal reggente. Si riteneva inoltre necessaria la nomina di quattro presidi «i quali singolarmente incaricati ciascheduno della facoltà sua propria, facessero corpo nel suddetto magistrato, al medesimo riferissero le cose a trattarsi, ognuno nel suo dipartimento, ed avessero voto ugualmente agli altri intervenienti nelle risoluzioni a prendersi».

Infine, il primo passo da compiere concretamente era il disciplinamento del clero e il suo utilizzo nell'insegnamento superiore e in quest'ottica veniva suggerita la soppressione del convento domenicano di San Lucifero, ritenuto l'esempio dell'inutilità per la società civile delle molte fondazioni ecclesiastiche esistenti in Sardegna. Veniva infatti sottolineato il fatto che «Sono già di troppo moltiplicati i conventi e le case regolari nella città e borghi di Cagliari» e non si poteva più tollerare una simile situazione. Non bisognava però illudersi di ottenere partita vinta in modo facile e «per via di trattativa»; i padri sarebbero stati «inflessibili per non lasciare le antiche loro sedi». Né si poteva sperare molto nell'aiuto della città, in

<sup>41</sup> In pratica si trattava di spostare l'Università nel fabbricato del Collegio, trasferendo quest'ultimo nell'edificio dell'Ospedale cittadino di San Giovanni di Dio. A sua volta la struttura sanitaria poteva occupare gli spazi della chiesa di San Lucifero, tenuta dall'Ordine domenicano.

quanto «Irresoluta [...] per la diversa maniera di pensare de' suoi consiglieri, secondo i riguardi particolari di ciascheduno». Come unica soluzione veniva invocato l'intervento dell'autorità sovrana: «onde converrà indispensabilmente che un regio comando ve li obblighi, il quale dal viceré si notifici alla città ed ai superiori degli Ordini». Alla fine della sua analisi l'anonimo dunque ribadiva che ogni piano di riforma avrebbe avuto successo soltanto se sostenuto direttamente dal volere del re.

La *Memoria* fin qui analizzata, che riprendeva diversi temi emersi nei dibattiti del 1755, divenne in seguito uno dei principali testi di discussione, come testimonia un altro parere, anch'esso anonimo, che ne chiariva ulteriormente alcuni punti, specie per quanto riguarda l'individuazione di una nuova sede per l'Università e dei fondi necessari al suo funzionamento<sup>42</sup>. È interessante notare che lo scritto, basandosi su una solida documentazione archivistica, di cui veniva allegata copia, concentrava l'attenzione sulla soluzione dei problemi finanziari, a riprova del fatto che ormai era questo l'aspetto considerato prioritario dai governanti piemontesi, vera e propria chiave di volta dell'intera riforma.

Abbandonata l'idea di ubicare l'Università nel collegio dei Padri delle Scuole Pie, era maturata la scelta di comprare un palazzo privato, cioè l'abitazione del marchese di Villacidro, «in attinenza della torre denominata dell'Aquila, ossia della porta del castello di Cagliari». Non era stato però possibile procedere all'acquisto, a causa di una lite pendente tra gli eredi della proprietà; nondimeno si era pensato «di ricavare uno stato del reddito che ha prodotto la suddetta casa per il corso di più di un decennio, affinché possa servire di qualche lume e regola nello stabilimento del prezzo». Intanto, l'ingegnere militare Belgrano di Famolasco era stato incaricato di fare «il calcolo delle spese, le quali occorreranno per effettuare le variazioni e i lavori progettati»<sup>43</sup>.

L'attenzione del relatore si indirizzava poi ad individuare tutti quei redditi che potevano essere recuperati e usati per costituire il fondo per finanziare l'Università. In primo luogo si trattava di somme che il Comune aveva stanziato per l'istruzione, come le 1.250 lire sarde date ogni anno ai gesuiti, i quali però tenevano lezione per cinque cattedre e non per le otto concordate all'inizio con la città<sup>44</sup>. Analogo discorso poteva essere fatto per le 1.250 lire che andavano al Collegio dei padri scolopi, ora abbastanza ricchi da mantenersi anche senza l'aiuto pubblico. Inoltre, in tutti e due i casi pur «avendo fatto diligente ricerca dei titoli, su cui si appoggiano i divisati pagamenti, non è riuscito di trovare alcun documento da cui ne risulti»<sup>45</sup>. Le sovvenzioni di cui continuavano a godere i religiosi erano quanto meno discutibili; occorreva fare chiarezza a proposito e soprattutto recuperare parte del denaro attribuito loro ingiustamente. Questo era per esempio il caso dei 500 scudi annui pagati ai padri domenicani del convento di San Lucifero, di cui si sottolineava l'inutilità.

Altri redditi potevano essere ricavati dagli stipendi delle cattedre di cui era stata ordinata già la sospensione e dal diritto della «Purissima», ma era assolutamente necessario ottenere il contributo finanziario del clero e della nobiltà. Su questo delicato punto l'autore si dilungava, premettendo che «Il concorso dei due Stamenti, ecclesiastico e militare, fa parte più sostanziale del fondo su cui si contava

<sup>42</sup> Cfr. in appendice il documento n. 9 AST Corte, *Paesi, Sardegna, Politico*, cat. 10, *Università di Cagliari*, m. 1, n. 12. *Memoria responsiva sui chiarimenti domandati intorno al ristabilimento dell'Università de' Studi*. Da riscontri interni il documento si può far risalire al 1763 e anch'esso va attribuito secondo me a Graneri. Infatti, verso la fine l'autore afferma di aver fatto uso «delle efficaci insinuazioni che mi furono suggerite da sua eccellenza il signor conte Bogino, nei fogli de' 3 febbraio e 27 aprile 1762».

<sup>43</sup> Si tratta di Saverio Belgrano di Famolasco, capitano nel reale corpo degli ingegneri (cfr. A. Manno, *Patriziato subalpino, ad vocem*). Di suo pugno è la *Memoria d'osservazioni e calcoli del Signor Capitano Ingegnere Vassallo Belgrano*, inserita in AST Corte, *Paesi, Sardegna, Politico*, cat. 10, m. 1, n. 12, più volte citato.

<sup>44</sup> La questione era stata presa in esame anche dal viceré: cfr. AST Corte, *Paesi, Sardegna, Politico*, cat. 10, m. 1, n. 9. *Chiarimenti del Provinciale dei Gesuiti al Viceré Balio della Trinità sugli assegnamenti che annualmente si corrispondono dalla città di Cagliari a essi Gesuiti di S. Croce in corrispettivo del peso delle Scuole superiori ed inferiori per essi assuntosi*.

<sup>45</sup> Partendo da questo punto, l'anonimo autore faceva alcune considerazioni, che ci consentono di avere un'idea dello stato in cui versavano gli archivi sardi, che a quarant'anni di distanza dalla presa di possesso sabauda risultava ancora precario. Egli infatti osservava che «le vicende de' tempi, d'incendi e di peste, massimamente nel secolo passato, i posteriori cambiamenti di governo e l'universale indolenza nella conservazione e custodia delle scritture ne rende longa, travagliosa e per lo più inutile la ricerca. Onde così negli archivi regi, come in quelli della Reale udienza, Reale intendenza, e Real patrimonio, delle città e dei capitoli, tutto essendo in confuso ed i medesimi registri che ancora esistono malamente tenuti da chi li formò, e peggio conservati da chi li custodi, vedendosi altri sventrati e mancanti, ed altri corrosi ed inintelligibili, nel riandare alle antiche carte non è possibile di rintracciare l'origine delle cose e la successiva serie delle medesime in progresso». Forse fu proprio in conseguenza di queste considerazioni che l'Archivio di Stato di Cagliari fu formalmente creato nel 1763 (cfr. F. Loddo Canepa, *Il Regio Archivio di Stato di Cagliari dalle origini ad oggi*, in "Archivio Storico Sardo", 1942, p. 97 sgg.).

per il sodo ristabilimento dell'Università de' Studi». Del resto essi si erano obbligati in questo senso già al momento della fondazione dell'istituzione, ma poi non avevano tenuto fede all'impegno così che la città «dovette sostenere tutto il peso del mantenimento dell'Università».

Dallo spoglio delle carte d'archivio era tuttavia emerso che nobili ed ecclesiastici erano tenuti al pagamento: «Il contributo dunque dei due Stamenti [...] nei mille ducati equivalenti a lire 2800 di questa moneta, oltre di essere giustamente dovuto per trattarsi di un'opera così proficua a tutto il regno ed a tutti gli ordini di persone [...] ne corre a' medesimi preciso indispensabile obbligo per la solenne offerta da essi fatta al re e al Regno in un generale parlamento, che oggi non è più loro arbitrio di ritrattare». Certo bisognava trovare il modo «con cui si abbiano a disporre e portare li detti due Stamenti a corrispondere effettivamente le somme per essi offerte» e qui cominciarono le difficoltà.

L'estensore della memoria affermava di aver intavolato «più volte il discorso non solamente coi capi di essi Stamenti, ma eziandio con altri dei più accreditati, così dei titolati e dei nobili, come del ceto ecclesiastico», ricorrendo anche ai suggerimenti trasmessigli dallo stesso Bogino. Alla fine però «andarono a vuoto i miei discorsi e le mie persuasive» e quantunque tutti avessero riconosciuto i «gran vantaggi, di cui era feconda la grand'opera di esso ristabilimento de' studi generali e della giustizia del loro contributo», nulla si ottenne, «prevalendo generalmente la maligna emulazione ed invidia». L'autore pertanto concludeva, sostenendo che «non saprei far altro suggerimento, fuorché S.M. addirittura con un suo Real foglio richiamasse alli due Stamenti le loro offerte e l'impegni che hanno assunto».

Per tutti questi motivi si rendeva quanto mai necessario non solo l'intervento politico del sovrano, bensì il coinvolgimento diretto delle finanze sabaude. Il nodo di Gordio dell'Università sarda poteva essere risolto soltanto con un taglio netto, che permettesse all'autorità regia di affermarsi al di sopra degli interessi particolari e dei privilegi locali. E in effetti Carlo Emanuele III portò avanti tale strategia, suscitando immediatamente le reazioni dei ceti, specie di quello cittadino.

Nell'estate 1763 il governo piemontese raggiunse un accordo con la Santa Sede, in base al quale Roma consentiva che i redditi di sette benefici dipendenti da alcune diocesi sarde venissero utilizzati dalle casse sabaude per il finanziamento dell'Università e dei seminari di recente costituiti per l'istruzione del clero<sup>46</sup>. Protagonisti delle trattative da parte sabauda erano stati l'ambasciatore Giambattista Balbis conte di Rivera e il vescovo di Alghero Giuseppe Agostino Delbecchi, che fu nominato arcivescovo di Cagliari, col compito di seguire le vicende universitarie<sup>47</sup>. Il nuovo primate dell'isola veniva infatti eletto non solo cancelliere, ma anche rettore dell'Ateneo nella bolla del 12 luglio 1763, con cui Clemente XIII decretava la nuova fondazione dell'Università di Cagliari<sup>48</sup>.

Venuto a conoscenza di ciò, il Consiglio comunale inviò un ricorso al viceré Balio della Trinità, in cui dichiarava che la bolla andava contro il privilegio della città «di nominare ogni triennio il Rettore» e altri ufficiali come il segretario e il chiavaro, stabilito da un diploma di Filippo III di Spagna<sup>49</sup>. Inoltre la riscossione di uno dei benefici concessi dal pontefice, ossia la prebenda di Assemìni, spettava al

<sup>46</sup> Cfr. in appendice il documento n. 10, AST Corte, Paesi, Sardegna, Politico, cat. 10, Università di Cagliari, m. 2, n. 14, 9/7/1763. *Convenzione sottoscritta dal cardinale Prodatario e dal conte di Rivera per la conversione delle pensioni solite applicarsi nel Regno di Sardegna in favore dell'Università di Cagliari*. La possibilità di utilizzare i benefici ecclesiastici concessi dal papa per finanziare l'università era il tema di una memoria anonima redatta più o meno in quel periodo (cfr. *Ibid.*, mazzo 1, n. 10, *Scritti in cui si dimostrano l'utilità e la necessità di rimettere sul buon piede e ristabilire in Sardegna l'Università degli Studi, da essere presentati a S. Santità*). Si tratta di un *Ragionamento anonimo per cui si dimostra la necessità della riforma degli studi nella Sardegna e per provvedere al trattenimento delli nuovi professori si propone la soppressione di due canonicati in Cagliari per assegnarne i redditi al fine suddetto; il che affinché si ottenga dalla Santa Sede, si allegano varj esempi di già seguiti, con tenorizzazione eziandio delle Bolle Pontificie, che furono ad un tal oggetto spedite*.

<sup>47</sup> Sulla figura e l'opera dell'eminente prelato, nativo di Oneglia in Liguria, ma suddito sabaudo, si veda l'esauriente profilo curato da Giorgio Puddu nel *Dizionario biografico dell'episcopato sardo*, cit., pp. 95-103. Su Balbis e la sua attività diplomatica presso la corte di Roma, cfr. G. Ricuperati, *Il Settecento*, cit., p. 492 sgg.

<sup>48</sup> AST Corte, Paesi, Sardegna, Politico, cat. 10, Università di Cagliari, m. 2, n. 15, 12/7/1763. *Copia di bolla di Clemente XIII di nuova erezione della Università delle Scienze di Cagliari*.

<sup>49</sup> *Ibid.*, m. 1, n. 11, *Rappresentanze della Città di Cagliari in cui si pretende dimostrar lesiva a suoi privilegi il sistema preso per la restaurazione di quella Università nel conferire la dignità di Cancelliere nato di essa a quell'Arcivescovo, nella ritenzione nella Regia Cassa delle somme spettanti e nuovamente assegnate a detta Università, nella scelta dei soggetti esteri a quelle cattedre, nella collazione dell'impiego di Tesoriere d'essa, colla risposta del Viceré a dette rappresentanze*. Cfr. in appendice il documento n. 11. Il viceré in questione era Luigi Francesco Costa della Trinità, balio dell'Ordine di Malta, fratellastro di Vittorio Amedeo Costa, citato sopra nella nota n. 37. Balio della Trinità era un militare di carriera, che una volta rientrato dall'isola fu nominato governatore di Pinerolo e ispettore generale della cavalleria (cfr. A. Manno, *Patriziato subalpino, ad vocem*).

Comune, in quanto «protettore e fondatore della Università» e quindi al suo tesoriere, non al fisco regio. Infine, saputo che il sovrano intendeva sopprimere le cattedre esistenti e reclutare docenti forestieri, i consiglieri ricordavano che in virtù delle antiche Costituzioni «ai presenti cattedratici se gli è conferito la cattedra con prerogativa di non privarli di essa, se non mediante giusta causa» e che «con far venire di fuori Regno i professori», quelli presenti venivano «tacitamente dichiarati per incapaci», facendo così credere che la Sardegna fosse priva di ingegni di valore.

Il Municipio domandava quindi che «non si dia corso alla detta Bolla», in quanto lesiva della giurisdizione cittadina, ma soprattutto sperava che il viceré «si degnerà rappresentarè alla Maestà Sua quanto si è esposto riguardo alle Cattedre, dalla cui innata bontà, grand'amore verso il suo sardo amante suddito, e principalmente il Calaritano, non si dubita si otterrà che i presenti Cattedratici continuino nell'esercire il suo ministero, secondo le istruzioni se gli prescriveranno, e che le piazze vacanti si occupino de' Sardi domiciliati nel Regno e nella Città di Cagliari».

La risposta viceregia alla rimostranza «confidentemente comunicatale dal Consigliere in capo», era al tempo stesso cortese ma ferma e pur non contestando la validità dei privilegi adottati, sottolineava l'inopportunità del ricorso e la mancanza di gratitudine del Comune nei confronti delle reali provvidenze<sup>50</sup>. Il nobile piemontese riassumeva infatti tutti i provvedimenti fino ad allora presi dal governo per favorire la rinascita degli studi e concludeva, affermando di essere persuaso che «una tal rappresentanza non parte direttamente dagli Consiglieri della Città, ed essere piuttosto opera di alcune persone poco amanti del ben pubblico ed altrettanto più amanti de' privati loro interessi, che a quello di gran lunga antepongono».

Invitava dunque a rivolgersi a Carlo Emanuele III, ma con lo scopo di ringraziarlo dei «molti benefizi, che viene loro di fare ed al Regno colle provvide leggi, che si compiacque fissare per il miglioramento degli Studj». La città presentasse pure i privilegi di cui pretendeva di godere, ma dichiarasse allo stesso tempo di uniformarsi comunque alla volontà sovrana e soprattutto implorasse «la Reale protezione per quei cattedratici che hanno in fin ad ora servito nell'Università e che verrebbero presentemente a rimanere senza stipendio». Soltanto a queste condizioni egli prometteva «d'interporre i suoi buoni uffizi presso la medesima M.S.».

I suggerimenti del viceré furono accolti dal Municipio, come testimonia la lettera con cui gli «umilissimi, obbedientissimi e fedelissimi servitori e sudditi» membri del Consiglio cittadino si rivolgevano nel 1764 al re, ringraziando di aver chiamato a far parte del Magistrato della riforma il consigliere in capo e informando altresì di avergli ordinato di uniformarsi completamente alle disposizioni regie<sup>51</sup>. Essi si riservavano di presentare le loro «rispettosissime rappresentanze» al viceré e intanto raccomandavano «alla Reale protezione la porzione di quei cattedratici che hanno in fin ad ora con universal lode adempito agli obblighi del suo ministero unitamente agli altri impiegati». Pregavano comunque il Cielo concedesse «alla M.V. lunghissimi anni ed imploriamo la Reale sua protezione, prevalendoci di questa occasione per avere il vantaggio di assicurare e confermare essere qual dobbiamo».

Contrariato per la reazione del comune cagliaritano, il sovrano sabauda decise di proseguire con fermezza nella sua azione, ammonendo non solo i consiglieri, ma anche il viceré, colpevole di avere dato corda a richieste quantomeno inopportune. «Ci ha veramente sorpreso – scriveva dunque il monarca al suo rappresentante – che questa città abbia portato le sue idee [fino] a chiedere che si lascino al possesso delle rispettive cattedre i soggetti già nominati dalla stessa città [...] e che le altre cattedre non si conferissero che a Sardi [...]. Abbiamo anche rimarcato l'espressione della città che i professori fossero scelti tra i nazionali, non solo, ma anche fossero domiciliati nel Regno e in Cagliari medesima». A proposito osservava che «queste premure non sono animate dall'amor di patria, ma da interessi privati. Per cui ogni qualvolta vi si presentassero rimostranze cui Voi vedete non poter dar

<sup>50</sup> *Ibid.*, Memoria rimessa dal Viceré al Giurato in capo a risposta dello scritto confidentemente da lui stesso statogli presentato per dimostrare lesive ai privilegi della città di Cagliari le Bolle Pontificie e le Regie provvidenze emanate per la restaurazione di quella Università.

<sup>51</sup> *Ibid.*, Lettera della città di Cagliari a S.M., con cui ringraziandola delle sue Reali benefiche provvidenze date per la restaurazione dell'Università, Le fa presenti i privilegi a riguardo di detta Università a Lei accordati dai suoi Reali predecessori, de' quali si riserva rassegnarne una distinta informativa e Le raccomanda frattanto gli attuali cattedratici o sia professori. Si veda in appendice il documento n. 12.

corso, non dovete neanche accettarle, perché discuterne è già abbassare l'autorità sovrana e le sue leggi»<sup>52</sup>.

## V. Le Regie Costituzioni.

All'inizio del 1764 la riforma dell'Università era ormai giunta alla stretta finale e le discussioni lasciarono il posto all'elaborazione dei testi normativi. La bozza delle nuove Costituzioni venne spedita in Sardegna e sottoposta all'esame di un'apposita giunta, presieduta dal viceré Balio della Trinità<sup>53</sup>. Tale commissione, di cui facevano parte anche l'arcivescovo di Cagliari, il reggente Arnaud, il giudice Graneri e il dottor Lay, nell'aprile di quell'anno rese note le proprie osservazioni<sup>54</sup>. I suoi membri, dopo aver premesso che si erano riuniti «In esecuzione degli ordini di S.M., spiegati da sua eccellenza il signor conte Bogino, ministro di stato e primo segretario di guerra, con suo dispaccio de' 29 passato febbraio», osservavano che si era trovata «la materia così ben disposta, ed in tutte le sue parti così adeguatamente ordinata, che poco li è rimasto ad osservare intorno alla progettata legislazione».

In realtà, benché si limitasse a considerazioni marginali per quanto riguarda il complesso della normativa, la giunta offriva un notevole contributo là dove proponeva un articolato piano per la regolamentazione del protomedicato e la formazione degli appartenenti alle professioni mediche. L'organizzazione della magistratura delegata a controllare l'attività di medici, chirurghi e speciali, ossia l'ufficio del Protomedico, costituiva infatti uno dei punti più innovativi di tutta la riforma e non caso lo stesso Graneri vi dedicava una relazione a parte, nella quale trattava della realtà sarda, con puntuali riferimenti di carattere storico<sup>55</sup>.

Tra le carte annesse al parere della sopracitata commissione viceregia, figura anche una memoria anonima, dalla forte valenza politica, che secondo noi può essere attribuita al reggente Ignazio Arnaud<sup>56</sup>. L'autore esordiva sostenendo di aver letto «con sommo mio piacere il progetto di Costituzioni regie per l'Università di Cagliari, parendomi di vedere in esso raccolte ed unite con grande saviezza ed accorgimento tutte le provvidenze più opportune per lo stabilimento ed i progressi di un'opera sì degna della paterna beneficenza e reale grandezza di S.M.».

Continuava poi esponendo alcune «deboli riflessioni» a proposito di singoli articoli e paragrafi della legislazione e proponendo modifiche che in larga parte furono recepite nel testo definitivo. Al di là delle singole osservazioni, il fatto importante è che Arnaud ribadiva ancora una volta con fermezza quello che era stato l'argomento principale del suo intervento di dieci anni prima, cioè che «il gran segreto per render cospicua una Università e che ha da esser l'anima di tutti gli altri Regolamenti, si è che li professori siano eccellenti e siano considerati». A questi due fattori egli attribuiva «la riputazione che da tanti secoli godono le Università di Bologna e di Padova, quelle di Oxford e di Cambridge in

<sup>52</sup> Il passo è citato in A. Mattone, P. Sanna, *La «rivoluzione delle idee»*, cit., pp. 22-23.

<sup>53</sup> Cfr. AST Corte, *Paesi, Sardegna, Politico*, cat. 10, *Università di Cagliari*, m. 1, n. 13, *Memorie relative all'Università di Cagliari, II, Progetto di Costituzioni per l'Università degli studj in Cagliari, tariffa degli emolumenti per i gradi e pareri relativi*. Il fascicolo consta di un volume comprendente carte varie e come si è già notato in precedenza, deve essere considerato parte di un unico dossier insieme al fascicolo n. 12.

<sup>54</sup> *Ibid.*, 13 aprile 1764. Risultato di Congresso unitosi intorno all'affare della Università de' Studj nuovamente eretta nella Città di Cagliari. Si veda in appendice il documento n. 15.

<sup>55</sup> La relazione del magistrato piemontese, datata 8 aprile 1764, è allegata al già citato volume che contiene il progetto delle Regie Costituzioni. Cfr. in appendice il documento n. 16. La magistratura era stata istituita negli stati di terraferma dal governo sabauda nel 1739. Sul mutamento della figura e del ruolo sociale del medico-chirurgo nel XVIII secolo, cfr. D. Carpanetto, *Professione medica e università nel Piemonte del '700*, in *L'arte di guarire. Aspetti della professione medica tra medioevo ed età contemporanea*, a cura di Maria Luisa Betri e Alessandro Pastore, Bologna, Clueb, 1993, pp. 85-103. Id., *Scienza e arte del guarire. Cultura, formazione universitaria e professioni mediche tra Sei e Settecento*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1998. Cfr. inoltre Barbara Maffiodo, *I borghesi taumaturghi. Medici, cultura scientifica e società in Piemonte fra crisi dell'antico regime ed età napoleonica*, Firenze, Olschki, 1996.

<sup>56</sup> Cfr. AST Corte, *Paesi, Sardegna, Politico*, cat. 10, *Università di Cagliari*, m. 1, n. 13. Cfr. in appendice il documento n. 14. Del nostro stesso parere sono Antonello Mattone e Piero Sanna nel loro saggio più volte citato, *La «rivoluzione delle idee»*, che però anticipano la memoria al 1755, mentre per riscontri interni è più verosimilmente databile ai primi mesi del 1764.

Inghilterra, ed in Germania quelle di Lipsia, Hall, Gottinga ecc [...], e per lo difetto di sì fatta avvertenza, tante altre sono a poco a poco decadute».

Il reggente inoltre insisteva sulla necessità di dare ai futuri medici non solo un'istruzione professionale, bensì una preparazione culturale in senso più ampio, che comprendesse anche nozioni di filosofia morale. «Sarebbe pure desiderabile», sosteneva infatti, «che gli studenti di medicina potessero fare qualche studio d'etica, tanto necessaria per lo regolamento del buon costume. Gli altri studenti o nella teologia o nella legge sì canonica che civile, vengono ammaestrati nelle cose appartenenti al costume. Ma i medici se non studiano l'etica, partono dall'Università senza la minima istituzione di una parte tanto essenziale al vivere umano». A tale proposito ricordava l'esempio dell'Università di Torino, in cui era stata istituita una cattedra di Etica, lodata a suo tempo dallo stesso Muratori.

Le valutazioni espresse dalla giunta di Cagliari, insieme agli interventi di altri funzionari che ci sono giunti anonimi, contribuirono in modo rilevante alla formulazione della normativa contenuta nelle *Regie Costituzioni* del giugno 1764<sup>57</sup>. Lo studio dettagliato dei contenuti del regolamento oltrepassa i limiti di questo saggio, che si propone soprattutto di offrire un'introduzione storica alla lettura dei documenti<sup>58</sup>. Ci preme tuttavia osservare che la sua compilazione fu accompagnata, come del resto si è potuto intuire dai lavori preparatori, da correzioni e ripensamenti, che risultano evidenti anche solo analizzandone il preambolo, che fu riscritto due volte.

Il testo originario venne infatti presentato a Carlo Emanuele III, che tuttavia non lo approvò, «per esserle parso troppo enfatico ed ampolloso»<sup>59</sup>. La redazione successiva si presentava dunque priva delle espressioni considerate eccessivamente retoriche, ma conteneva altresì un'importante modifica «politica», vale a dire l'omissione del cenno che le cattedre sarebbero state assegnate in prima battuta a docenti forestieri. L'ultima versione, riferita al re e da questi approvata il 14 giugno, era ancora più sintetica della precedente, a dimostrazione che i criteri che alla fine avevano prevalso nella stesura erano stati quelli della sintesi concettuale e della chiarezza espositiva.

Le *Costituzioni* vennero così ufficialmente promulgate il 28 giugno, accompagnate da un solenne diploma regio, che fu compilato con estrema attenzione e sottoposto al vaglio del Consiglio Supremo di Sardegna<sup>60</sup>. Come è stato rilevato dagli storici, nel complesso i ventinove «titoli» dello statuto dell'Ateneo riformato «disciplinavano i compiti del Magistrato sopra gli studi, dei prefetti e del censore, regolavano la vita delle facoltà, l'organizzazione dei corsi, il conseguimento dei gradi, l'assegnazione delle cattedre, prescrivevano le regole per la formazione del calendario accademico e per lo svolgimento delle pratiche religiose, istituivano la biblioteca, sancivano i privilegi della comunità universitaria»<sup>61</sup>.

I mesi successivi furono impiegati per risolvere le ultime questioni di ordine amministrativo e finanziario; in primo luogo vennero stabiliti con precisione i compiti del tesoriere e segretario dell'Università, definiti tra luglio e settembre 1764 nel corso di diverse riunioni del Magistrato della riforma, previa consultazione dell'intendente generale<sup>62</sup>. L'obiettivo principale era quello di garantire alla tesoreria universitaria la disponibilità di entrate regolari, che consentissero, come era intenzione del sovrano, che «sieno i professori, e gli altri uffiziali dell'università puntualmente sodisfatti alla scadenza d'ogni

<sup>57</sup> Vorrei in questa sede segnalare soprattutto una memoria non in copia, ma autografa, che secondo me è da attribuire a Paolo Michele Niger, allora presidente del Supremo Consiglio di Sardegna, per evidenti analogie ortografiche con il parere dello stesso, citato sopra nella nota n. 36. Cfr. in appendice la fotografia n. 2. (Si veda AST Corte, *Paesi, Sardegna, Politico*, cat. 10, *Università di Cagliari*, m. 1, n. 13, *Memorie relative all'Università di Cagliari*, 11, *Osservazioni che si fanno presenti in aggiunta alle già fatte sopra il risultato della Giunta di Cagliari de' 13 aprile ora scaduto e Progetto delle nuove Costituzioni della Università*). Nello stesso volume sono presenti anche delle brevi *Riflessioni sul progetto del Magistrato sopra gli Studj*, anch'esse anonime.

<sup>58</sup> Un lavoro del genere è stato del resto già fatto in modo puntuale da A. Mattone, P. Sanna, *La «rivoluzione delle idee»*, cit., p. 23 sgg.

<sup>59</sup> Cfr. AST Corte, *Paesi, Sardegna, Politico*, cat. 10, *Università di Cagliari*, m. 1, n. 13, *Memorie relative all'Università di Cagliari*, II. Il testo definitivo è contenuto in un volumetto rilegato (cfr. *ibid.*, m. 2, n. 16, 1764, 28 giugno. *Costituzioni di S.M. per l'Università de' Studj di Cagliari*).

<sup>60</sup> AST Corte, *Paesi, Sardegna, Politico*, cat. 10, *Università di Cagliari*, m. 2, n. 17, 1764, 28 giugno. *Diploma di S.M. il Re Carlo Emanuele di restaurazione della Regia Università di Cagliari*. Cfr. in appendice il documento n. 17 e le fotografie nn. 5, 6 e 7.

<sup>61</sup> A. Mattone, P. Sanna, *La «rivoluzione delle idee»*, cit., p. 21.

<sup>62</sup> AST Corte, *Paesi, Sardegna, Politico*, cat. 10, *Università di Cagliari*, m. 2, n. 20, 1764. *Lettera del Magistrato sopra gli Studj al Ministro in accompagnamento delle istruzioni da lui progettate per li tesoriere e segretario dell'Università*. Cfr. in appendice il documento n. 20.

trimestre»<sup>63</sup>. Le istruzioni finali per il tesoriere furono stese da Graneri ed inviate a Torino per l'approvazione del ministro<sup>64</sup>.

La pubblicazione delle *Costituzioni* e la loro diffusione nell'isola (ne furono spedite in Sardegna 755 copie), senza dubbio costituirono per il governo una notevole operazione d'immagine, che mirava a esaltarne la politica riformatrice. Era però necessario rendere in qualche modo visibile agli occhi dell'opinione pubblica il grande sforzo prodotto dalla monarchia. Si trattava di tradurre anche sul piano architettonico e urbanistico l'intervento demiurgico dell'autorità sovrana, sottolineandone la volontà di operare un totale rinnovamento rispetto al passato. In questo senso vanno interpretati i piani che fin dai primi anni sessanta furono formulati per la costruzione di un nuovo palazzo dell'Università e per l'allestimento di altri spazi ad esso pertinenti, come ad esempio l'orto botanico, il teatro e la biblioteca, che avrebbero dovuto costituire una sorta di «cittadella della cultura»<sup>65</sup>.

Il governo sabauda intendeva individuare al più presto la nuova sede universitaria e procedere celermente alla sua realizzazione. Il progetto stava particolarmente a cuore a Bogino, il quale esercitò notevoli pressioni in questo senso. I precedenti piani, messi a punto dall'ingegnere Belgrano, che prevedevano la ristrutturazione di edifici già esistenti, furono sottoposti a Torino al vaglio dell'architetto Borra, il quale nell'agosto 1763 inviò le proprie osservazioni al ministro<sup>66</sup>. Nel contempo vennero eseguiti dei calcoli accurati delle spese necessarie per riparare la casa del marchese di Villacidro e in alternativa per ristrutturare gli spazi del vecchio Studio, ora adibiti a teatro e ad alloggiamenti del presidio militare<sup>67</sup>.

Tra dicembre 1763 e gennaio 1764 su ordine regio e sotto la direzione del viceré fu convocata a Cagliari un'apposita giunta, «all'oggetto di prendere in disamina i mezzi, coi quali portare a compimento la luminosa erezione dell'Università de' Studj»<sup>68</sup>. I suoi membri, «premessa la massima che senz'altro si abbiano ad aprire le scuole nel vengente novembre in un luogo o nell'altro», avevano deciso di ispezionare il palazzo del marchese, ma esprimevano una valutazione negativa in merito ad un suo eventuale utilizzo. Essi erano concordi nell'affermare che «assolutamente non potesse servire al disimpegno e che per un sì glorioso stabilimento, non era degno del nome augusto di S.M., che ne lo ha promosso, né decente pel Governo il valersi di una fabbrica sì meschina».

Perciò avevano rivolto «il pensiero ad altro sito ed è paruto il più proprio fosse quello del Balice, dove si trova presentemente il quartiere dei soldati, il quale è a portata del Castello per essere quasi dirimpetto alla Porta dell'Elefante e così pure dei tre sobborghi de' quali è nel centro superiormente». Confrontati poi i preventivi dei costi necessari al rifacimento di casa Villacidro e alla costruzione della nuova fabbrica, avevano concluso che «oltre all'essere più decorosa la nuova idea, riesce di maggiore

<sup>63</sup> In sostanza venivano individuate tre principali fonti di entrate: il reddito della prebenda di Assemini (6.000 lire), la somma fornita dalla Regia Cassa (3.000 lire), 1.638 lire pagate dalla città, più 222 lire provenienti dai diritti ed emolumenti spettati alla cassa dell'Università, per un totale di 10.860 lire.

<sup>64</sup> Nella lettera di accompagnamento si legge infatti quanto segue: «Il Magistrato degli Studj ha l'onore di rappresentare a Vostra Eccellenza che in esecuzione del Regio Viglietto del primo luglio dell'anno corrente, ha unitamente al Signor Intendente Capo trattato delle istruzioni da darsi a chi farà le veci di Segretario e di Tesoriere, ed avendo dovuto in qualche parte allontanarsi dal progetto del medesimo Signor Intendente, perciò avanti di darli corso presenta a V.E. la deliberazione che n'è stata presa per il progetto sudetto e le istruzioni che ha ordinato distendersi a norma della sua deliberazione per ottenerne l'approvazione di V. Eccellenza» (*ibid.*).

<sup>65</sup> Riprendo l'espressione utilizzata in A. Mattone, P. Sanna, *La «rivoluzione delle idee»*, cit., p. 21. I lavori per l'Orto iniziarono nel luglio 1761 e per la sua realizzazione furono impiegati anche numerosi forzati (cfr. AST Corte, *Paesi, Sardegna, Politico*, cat. 10, *Università di Cagliari*, m. 2, n. 22, *Memorie e calcoli per la nuova fabbrica della Università di Cagliari e suoi accessori*, *Calcolo della spesa per la Casa dell'Orto Botanico*. Sulle origini della biblioteca si veda il catalogo della mostra *La Biblioteca Universitaria di Cagliari, 1764-1996: vicende storiche, patrimonio, attività*, Cagliari, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Biblioteca Universitaria di Cagliari, 1996.

<sup>66</sup> *Ibid.*, *Copia d'articolo di lettera del Sign. Architetto Borra a sua Eccellenza il Signor Conte Bogino de' 22 agosto 1763*. Era proprio l'architetto, che aveva «esaminato i riflessi eccitati dal Signor Cavaliere Belgrano attorno alla ristorazione della fabbrica dell'Università di Cagliari», a sottolineare la «premura» del ministro.

<sup>67</sup> *Ibid.*, *Calcolo delle spese per la ristorazione della casa del marchese di Villacidro applicata all'Università di Cagliari*.

<sup>68</sup> *Ibid.*, 1764, 20 gennaio. *Risultato de' congressi tenutisi a riguardo della fabbrica dell'Università de' Studj*. Della commissione facevano parte l'arcivescovo di Cagliari Delbecchi, il reggente Arnaud, il commendator Graneri, l'intendente generale Felice Cassiano Vacca e l'ingegnere Belgrano. Su Vacca e la sua attività si veda M. Rodari, *La Sardegna nell'età di Bogino*, cit., p. 66 sgg.

economia anche per riflesso alle riparazioni, le quali sarebbero continue e considerevoli nell'accennata casa [...] mentre all'opposto la nuova Pianta per anni 20 non n'esigerebbe veruna»<sup>69</sup>.

Possibili obiezioni riguardavano il fatto che i quartieri militari erano contigui alle fortificazioni e che il loro abbattimento poteva comprometterne l'efficienza; si poneva poi il problema di trovare una dimora alternativa per le truppe. A tale proposito la giunta proponeva di spostare i soldati negli spazi occupati da parte dell'antica Università e dal teatro. Nel complesso tale soluzione veniva considerata buona: la nuova costruzione avrebbe infatti contribuito a rafforzare il prestigio della Corona e il sovrano avrebbe stabilito «viepiù il Regio Patronato, che gli compete già per tanti titoli a differenza di quella eretta ai tempi di Spagna, della quale la Città n'era in possesso». Si trattava dunque di edificare un monumento che fosse il simbolo della superiorità del re nei confronti del potere cittadino. Nel frattempo gli ambienti necessari per l'apertura dell'anno accademico potevano essere trovati «nei rispettivi Collegi de' Padri Gesuiti e Scolapi, cosicché saranno in questa parte eseguite le veneratissime Regie intenzioni».

Carlo Emanuele III accolse i suggerimenti della commissione viceregia e i lavori furono presto avviati e sottoposti anche alla supervisione degli architetti reali di terraferma<sup>70</sup>. La direzione del cantiere fu affidata all'ingegnere Belgrano di Famolasco, che all'inizio del 1765 stese dettagliate liste dei costi relativi alla fabbrica<sup>71</sup>. Tuttavia, emersero subito dei contrasti con l'intendente generale, responsabile delle finanze sabaude dell'isola, il quale nel mese di febbraio espresse dubbi sul reale ammontare delle spese. Egli infatti riteneva troppo basso il preventivo e temeva che i costi fossero destinati a lievitare con il procedere dei lavori «giacché la sperienza fa in ogni giorno conoscere che le opere, le quali si fanno in economia, risultano sempre assai più care». Esprimeva inoltre riserve su alcuni aspetti dell'impresa, come il possibile uso dei galeotti e il reclutamento di maestranze fatte appositamente venire dal continente<sup>72</sup>. Invitava infine l'ingegnere a fare un calcolo «più minuto, specificando con maggiore e più circostanziato dettaglio non meno li lavori, che li generi necessari per effettuarli»<sup>73</sup>.

L'architetto Belgrano rispose agli appunti dell'intendente e ai primi di marzo redasse una serie di preventivi ancora più precisi<sup>74</sup>. Il titolare dell'ufficio economico espresse soddisfazione per il fatto che l'ingegnere aveva «poste le cose in maggior chiarezza», ma continuava a nutrire qualche perplessità su un punto, cioè «che per alcuni capi possano essere alquanto scarsi li prezzi calcolati» per cui si rendeva necessario che il governo prendesse i dovuti provvedimenti, in modo che l'intendenza cominciasse a preparare le risorse necessarie ad un eventuale aumento dei costi<sup>75</sup>. Doveva inoltre essere risolta la questione relativa alla proprietà del vecchio palazzo universitario, appartenente alla città e ora adibito in parte a caserma e in parte a teatro.

<sup>69</sup> Per la ristrutturazione del palazzo Villacidro era stata calcolata una spesa di 48.761 lire piemontesi, mentre il preventivo per la nuova fabbrica ammontava a 48.561. Tuttavia, si era deciso «per ora di fare solamente il corpo della facciata ed il Padiglione destro, sufficiente all'esigenza», il cui costo rilevava a 35.000 lire, con un evidente risparmio rispetto alla prima ipotesi. Cfr. in appendice le fotografie nn. 3 e 4. Sulle fortificazioni della città nel periodo sabauda cfr. Alberto Cossu, *Storia militare di Cagliari. Anatomia di una piazzaforte di prim'ordine (1217-1999)*, Cagliari, Provincia di Cagliari, 2001, pp. 117 sgg.

<sup>70</sup> *Ibid.*, 16 novembre, 1764. Sentimento dell'Architetto Borra concernente i disegni e calcoli per la fabbrica dell'Università di Cagliari.

<sup>71</sup> *Ibid.*, 1765, 18 gennaio. Relazione fatta dal Signor Capitano Ingegnere conte Belgrano del trassamento che si è eseguito per la fabbrica della cisterna in mezzo al cortile dell'Università. 1765, 1 febbraio. Ricavo delle spese necessarie per la costruzione della sacrestia di spazio corrispondente all'arcata laterale estrema della manica destinata per cappella. Coll'aggiunta di una dichiarazione dell'istesso data rispetto alli caricaggi. 1765, 1 febbraio. Nuovo calcolo delle spese necessarie per la fabbrica dell'Università de' Studj secondo l'ultimo progetto di distribuzione, e la maggior ampiezza de' vasi, omissi gli ornamenti e le gallerie. Sul personaggio e la sua attività nell'isola, cfr. Augusto Cavallari Murat, Saverio Belgrano di Famolasco, ingegnere sabauda quale architetto in Sardegna, in «Atti e Rassegna tecnica della Società Ingegneri e Architetti in Torino», XV, 1961, pp. 3-23. Cfr. inoltre Ilario Principe, *Cagliari*, nella collana *Le città nella storia d'Italia*, Roma-Bari, Laterza, 1988, pp. 125-127.

<sup>72</sup> L'intendente presentò anche al viceré una rimostranza, in cui sottolineava la necessità di non distogliere i forzati da altri lavori, come per esempio la pulizia della darsena del porto di Cagliari (cfr. *ibid.*, *Copia di rappresentanza dell'Intendente capo fatta a S.E. il Signor Viceré in data de' 12 febbraio 1765*). Cfr. in appendice il documento n. 22.

<sup>73</sup> *Ibid.*, 4 febbraio 1765. Osservazioni dell'Intendente capo sul nuovo calcolo della fabbrica dell'Università di Cagliari.

<sup>74</sup> *Ibid.*, 6 febbraio 1765. Risposta alle osservazioni. 1 marzo 1765. Calcolo dettagliato per la fabbrica dell'Università di Cagliari. 1 marzo 1765. Nuovo calcolo per la fabbrica dell'università. 1 marzo 1765. Ricavo delle spese per la costruzione della sacrestia. 1 marzo 1765. Istruzioni da osservarsi per la nuova fabbrica dell'università. 1 marzo 1765. Stato dei materiali che si trovano nel Regno da impiegarsi nella fabbrica dell'università.

<sup>75</sup> *Ibid.*, 13 marzo 1765. Parere dell'Intendente capo sopra i nuovi calcoli per la fabbrica dell'Università di Cagliari.

Ancora una volta ad accelerare le procedure fu l'intervento diretto di Bogino, che nell'aprile 1765 inviò a Cagliari una lettera, in cui ordinava la formazione di una giunta, destinata a studiare quest'ultimo problema e a indicarne la soluzione. Tale commissione, presieduta dal viceré Balio della Trinità, era composta dal reggente Arnaud, dal giudice della Reale Udienza Porta, dal vice intendente generale Derossi e dall'avvocato fiscale patrimoniale Sanna Lecca. I suoi membri si erano radunati e avevano consultato i documenti «stati prima d'ora raccolti a diligenza del Signor Reggente sulla materia». Avevano poi discusso «intorno al trasporto di quella parte de' quartieri della truppa che deve demolirsi colla costruzione della nuova fabbrica dell'Università, nel sito dell'antico edificio di essa, che ha finora servito di teatro». Il 20 giugno inviarono le loro conclusioni, affermando che bisognava procedere alla «dismissione da farsi dalla Città a favore del Regio Patrimonio, non solo di detto sito, che dell'altra porzione dello stesso edificio, che resta già pure occupata dalla truppa»<sup>76</sup>.

In realtà il Consiglio comunale era da tempo a conoscenza delle intenzioni sabaude, tanto che qualche giorno prima era stato convocato dal viceré proprio a questo riguardo. Alla fine della riunione fu deciso «con universale applauso» di soddisfare le richieste sovrane «in vista non solo della gran spesa e danno a cui soccomberà S.R.M. nel far fabbricare la nuova Università in surrogazione della vecchia, ma eziandio per il gran piacere che ha questa Città e Consiglio Generale d'incontrar l'occasione onde manifestar in qualche maniera l'immutabile fedeltà e sincero affetto che questo Popolo ha mai sempre dimostrato di avere verso il suo amabilissimo Sovrano»<sup>77</sup>. Gli edifici della vecchia Università vennero quindi formalmente ceduti al re il 28 giugno 1765, con atto notarile sottoscritto dai primi cinque giurati<sup>78</sup>.

L'atteggiamento della comunità di Cagliari era dunque cambiato rispetto agli anni precedenti, quando in diverse occasioni aveva mostrato insofferenza per le decisioni prese dalla Corona in merito all'Università. Il governo piemontese aveva del resto provveduto a blandire i sudditi, concedendo al consigliere in capo un posto nel Magistrato della riforma e assegnandogli la precedenza nelle pubbliche cerimonie subito dopo il reggente la Real cancelleria. Tale onore tuttavia non era stato rispettato, tanto da suscitare le proteste del Municipio, come testimonia una lettera, probabilmente del 1765, inviata al viceré dal primo consigliere Antonio Lay<sup>79</sup>.

Costui osservava che nonostante gli spettasse un posto preminente, in quanto «capo giurato di questa fedelissima Città di Cagliari, capo e prima voce dello Stamento Reale di questo Regno di Sardegna», era accaduto che «negli pubblici congressi che sono occorsi dove si è trovato, il ricevimento si fa all'Illustrissimo Monsignor Arcivescovo ed all'Illustrissimo Regente quella dimostrazione corrispondente alla dignità di essi; e che niuna se ne pratica col capo Giurato, essendo com'è prima voce di Stamento Reale, che sempre ha meritato dai sovrani tutte l'attenzioni e grazie copiosissime». Egli quindi pregava il viceré, affinché «si degni interporre il suo valevole patrocinio per ottenere da sua Reale Maestà l'ordine che anche col capo Giurato nelle pubbliche fonzioni si pratici da collegii una dimostrazione corrispondente a suo carico».

Benché la nuova sede dell'Università non fosse ancora pronta, come era nei propositi del conte Bogino, l'apertura dell'anno accademico venne pubblicamente annunciata dal Magistrato della riforma nell'ottobre 1764 e ed ebbe luogo il 3 novembre 1764, nel corso di una solenne cerimonia, a cui presero parte tutte le maggiori autorità civili e religiose e che fu seguita da un folto pubblico<sup>80</sup>. L'intero corpo accademico fu ricevuto la mattina dal viceré nel suo palazzo e quindi partecipò agli uffici religiosi nella

<sup>76</sup> AST Corte, *Paesi, Sardegna, Politico*, cat. 10, *Università di Cagliari*, m. 2, n. 22, 1765, 20 giugno. Risultato della Giunta tenutasi avanti il Viceré a riguardo del trasporto de' quartieri per valersi di quell'edificio alla costruzione della nuova fabbrica dell'università degli studj. Cfr. in appendice il documento n. 23.

<sup>77</sup> *Ibid.*, n. 21, *Traduzione dell'ordinato della Città di Cagliari inserito nell'istrumento di cessione*. L'originale è infatti scritto in castigliano. Cfr. in appendice la fotografia n. 13.

<sup>78</sup> *Ibid.*, 1765, 28 giugno. *Atto di cessione fatta dalla città di Cagliari della fabbrica della vecchia Università in favore di S.M.* I consiglieri erano il giurato in capo Don Antonio Lay e i suoi colleghi Don Pietro Giovanni Demelas, Don Pietro Maria Frongia, Francesco Tommaso Orrù e Sadorro Corona. Quali rappresentanti regi erano presenti il vice intendente generale Giuseppe Maria Derossi e l'avvocato fiscale patrimoniale Pietro Sanna Lecca. Cfr. in appendice il documento n. 24.

<sup>79</sup> *Ibid.*, n. 18, *Rappresentanza e successivo ringraziamento del Giurato in capo della città di Cagliari al viceré per il posto distinto assegnatogli da S.M. nel Magistrato della riforma*. La data si desume dal fatto che in quell'anno Lay era effettivamente giurato in capo.

<sup>80</sup> *Ibid.*, n. 19, 3 novembre 1764. *Relazione dell'apertura dell'Università de' Studj nella Città di Cagliari ed altra del cerimoniale e funzioni fatte in tal occasione*. Il testo è stato riprodotto parzialmente da G. Todde, *Relazione sull'apertura dell'Università di Cagliari*, in "Bollettino Bibliografico Sardo", XIV, 1972, pp. 4-5. Cfr. in appendice il documento n. 21 e le fotografie nn. 9, 10 e 11.

cattedrale, gremita di «Dame e Cavalieri, e dalla folla degli altri ordini di persone accorse alla piacevolissima grandiosa novità»<sup>81</sup>. Nel pomeriggio ebbero poi luogo altri due eventi particolarmente attesi, cioè il giuramento dei docenti e l'orazione inaugurale, pronunciata dal carmelitano Paolo Maria Oggero, «Professore di Teologia, Sacra Scrittura, e Lingua Ebraica»<sup>82</sup>.

Così terminarono, come ricordava il cronista, «le singolari funzioni non mai vedute prima della apertura della Università de' Studj, la quale se da per se stessa si manifesta utilissima, e grandiosa, l'ha vi è maggiormente manifestata tale la imprimibile affluenza delle persone, a segno che quantunque la primaziale (chiesa) sia delle più vaste, non lo fu abbastanza per capire tutto il denso popolo accorso, parte del quale dovette rimanere sulla piazza dirimpetto». L'apertura delle lezioni fu dunque l'occasione perché si manifestasse anche a livello cerimoniale il prestigio della monarchia e delle sue istituzioni. L'evento costituì inoltre uno dei primi esempi di quella nuova «sociabilità» legata all'ambiente universitario e ai suoi cerimoniali: saggi pubblici, accademie letterarie, intrattenimenti, rappresentazioni teatrali e musicali, che negli anni seguenti contribuirono a diffondere la cultura tra i ceti della società sarda<sup>83</sup>.

Ma non era soltanto il mondo laico a venire coinvolto nel processo di rinnovamento dell'istruzione, bensì quello religioso, che per espressa volontà regia era chiamato a svolgere un importante compito, soprattutto in vista della formazione di sacerdoti preparati sul piano pastorale e civile<sup>84</sup>. Con tale obiettivo era stata avviata la riforma dei seminari diocesani, a cui si sarebbe dedicata tutta una generazione di presuli, sia forestieri che indigeni. Ed era appunto uno di questi ultimi, il vescovo di Usellus e Terralba Giuseppe Maria Pilo, ad inviare fin dall'agosto 1764 una lettera a tutto il clero della diocesi, in cui invitava ad iscriversi ai corsi della nuova Università, che di lì a qualche mese sarebbe stata aperta<sup>85</sup>.

Il prelado infatti si rivolgeva «tambien al Clero todo, y Pueblo de nostra Diocesi, y en particular à aquellos que quisieren abrassar el estado Ecclesiastico» e dichiarava «que encontraràn nuestro singular agrado, y amparo todos aquellos que quisieren venir à Caller para aplicarse en la Regia Universidad de Estudios, à la Filosofia y Theologia, como y à las Leyes Canonica y Civil, y que dieren senales de su aplicacion y de haver hecho progressos en las lecciones, que en dicha Universidad huvieren oydo y estudiado».

L'augurio era quello di veder nascere una nuova leva di studenti ed era il medesimo che esprimeva l'anonimo relatore della cerimonia di inaugurazione dell'Università riformata. Costui infatti, a chiusura del suo discorso, affermava che le «sincere pubbliche acclamazioni» sarebbero non solo continuate, ma anche aumentate «a misura che questi feraci talenti quindi vi è meglio coltivati, produrranno li copiosi frutti, de' quali sono suscettibili». Essi sarebbero stati aiutati a raggiungere tale traguardo «mercé la munificenza del Re nostro Augusto Signore, che dopo avere beneficiati questi fortunatissimi popoli in quegli oggetti, che tendono direttamente alla tutela degl'individui, ed ai comodi della vita, ha rivolto il clementissimo pensiero alla parte più nobile delle scienze, delle quali col sodo salutare stabilimento, ne ha loro agevolato il prezioso acquisto»<sup>86</sup>.

<sup>81</sup> L'anonimo relatore riferiva che «Tutta la nobiltà della Città d'ambi i sessi stata giorni prima da S.E. invitata v'intervenire in gala, vi concorsero non solo i provinciali, e superiori locali, ma pressoché intieri tutti gli ordini de' Regolari, insomma tale fu il concorso di popolo di ogni età, d'ogni grado, e d'ogni sesso, che da gran tempo veduto non erasi il simile». A proposito degli spazi utilizzati in questa parte della cerimonia, cfr. *Il Palazzo Regio di Cagliari*, Cagliari, Provincia di Cagliari, 2000.

<sup>82</sup> Una copia è conservata in AST Corte, *Paesi, Sardegna, Politico*, cat. 10, *Università degli Studi*, m. 1 da inventariare, *Pauli Mariae Ogerii Ordinis Carmelitarum, Sacrae Scripturae et Linguarum Orientalium Regii Professoris Oratio in solemni Instaurazione Academiae Calaritanae*.

<sup>83</sup> Si vedano a proposito le osservazioni sviluppate in A. Mattone, P. Sanna, *La «rivoluzione delle idee»*, cit., p. 50.

<sup>84</sup> *Ibid.*, p. 27.

<sup>85</sup> AST Corte, *Paesi, Sardegna, Politico*, cat. 10, *Università di Cagliari*, m. 2, n. 23. Cfr. in appendice il documento n. 19 e la fotografia n. 8. Sul personaggio si veda il profilo curato da Emanuele Boaga in *Dizionario biografico dell'episcopato sardo. Il Settecento*, cit., pp. 186-191.

<sup>86</sup> Cfr. il testo citato sopra alla nota n. 80.

## VI. Gli esiti della riforma.

Il giudizio sull'efficacia delle riforme portate avanti in Sardegna dal ministro Bogino è stato a lungo controverso e ha coinvolto anche la rifondazione delle Università di Cagliari e Sassari, operata tra il 1764 e il 1765<sup>87</sup>. Ancora negli anni sessanta del secolo scorso uno studioso poteva così sostenere, in modo a dire il vero piuttosto riduttivo, che il riordino delle due istituzioni «mirava più a formare funzionari preparati e sudditi fedeli che non a innovare nella cultura tecnica»<sup>88</sup>. In realtà, negli ultimi decenni a livello storiografico è stata condotta un'analisi più equilibrata, che pur non negando i caratteri tradizionali del modello culturale introdotto dal governo piemontese, ne ha comunque sottolineato l'impatto positivo sul chiuso mondo isolano<sup>89</sup>.

Certo, i corsi di Giurisprudenza, come è stato per esempio sottolineato di recente, erano decisamente arretrati dal punto di vista dei programmi di studio e del metodo di insegnamento<sup>90</sup>. Altre Facoltà però, come quelle di Teologia e di Filosofia e Arti denotavano maggiori istanze innovatrici: la seconda soprattutto, destinata alla formazione degli insegnanti delle scuole, appariva più aperta alle acquisizioni scientifiche del Settecento.

Ai fini di una valutazione obiettiva risulta comunque azzardato paragonare gli Atenei sardi con quello di Torino e con le più accreditate Università, sia italiane che europee. Tuttavia, come hanno rilevato gli studi più aggiornati, «il ruolo civile e culturale che queste università minori svolsero in una realtà povera come quella della Sardegna degli anni sessanta fu, come emerge dalla temperie intellettuale che esse seppero stimolare, veramente dirompente». A tale proposito è ormai un'opinione largamente condivisa tra gli storici il fatto che «non si possono capire la rinascita culturale degli anni ottanta e novanta, il fervore di studi e di attenzioni verso la realtà dell'isola, la formazione di una nuova identità collettiva, le aspettative di un profondo cambiamento dei rapporti tra la Sardegna e la Dominante, la rivendicazione di una piena partecipazione dei "nazionali" al governo del Regno, senza tenere presente il lungo processo d'incubazione della "crisi della coscienza sarda" che, innescato dalla riforma delle istituzioni educative del 1760-65, sarebbe poi esploso nella "rivoluzione patriottica" del 1793-96»<sup>91</sup>.

Le Università di Cagliari e Sassari poterono contare su un modello come quello torinese, disegnato dalle regie costituzioni del 1729, la cui struttura organizzativa, l'articolazione delle facoltà e i programmi dei corsi vantavano un'esperienza ormai quasi quarantennale. Inoltre, esso si fondava su una nuova cultura di governo, che si ispirava ai valori muratoriani della «pubblica felicità», profondamente condivisi dal ministro Bogino e tenacemente perseguiti nel suo progetto riformatore. Si trattava di quei principi che trovavano eco nel prologo delle *Regie Costituzioni* del giugno 1764, che vale la pena di ricordare qui, a conclusione del presente lavoro.

Il legislatore infatti esordiva ricordando che «Fra gli oggetti più degni dell'attenzione de' Principi in vantaggio de' sudditi fu riputata in ogni tempo la coltura delle scienze ed arti liberali, per cui atti rendendosi gli uomini a conoscere e adempiere gli obblighi verso Dio, se medesimi e la società, la via si aprono all'acquisto de' beni, onde dipende la loro felicità e la gloria dello Stato». Affermava quindi che era compito del governo educare i giovani e che grazie all'istruzione si insinuava «in essi l'amore alla virtù ed i talenti si dispongono a tutta quella comparsa di cui sono capaci, ad onore di se stessi, ed in utilità della Patria»<sup>92</sup>.

<sup>87</sup> Sul dibattito storiografico tra Otto e Novecento, cfr. G. Ricuperati, *Il riformismo sabaudo e la Sardegna*, cit. Dopo l'Ateneo cagliaritano, aperto nel novembre 1764, fu la volta di quello sassarese, inaugurato nel gennaio 1766. Molto materiale relativo alla riorganizzazione di quest'ultimo e ai suoi primi anni di attività, è conservato in AST Corte, *Paesi, Sardegna, Politico*, cat. 10, *Università di Sassari*, mazzi 3 e 4.


<sup>88</sup> Così si esprimeva nel 1966 Luigi Bulferetti, il cui parere è citato in A. Mattone, P. Sanna, *La «rivoluzione delle idee»*, cit., p. 25.

<sup>89</sup> Si veda a proposito il bilancio tracciato da G.G. Ortu, *Vent'anni dopo la «Sardegna sabauda»*, in *Governare un Regno*, cit., pp. 17-29.

<sup>90</sup> Cfr. Italo Birocchi, *Università e riforme: il modello neumanista e le facoltà giuridiche*, *ibid.*, pp. 422-441.

<sup>91</sup> A. Mattone, P. Sanna, *La «rivoluzione delle idee»*, cit., pp. 48-49.

<sup>92</sup> AST Corte, *Paesi, Sardegna, Politico*, cat. 10, *Università di Cagliari*, m. 1, n. 13, *Memorie relative all'Università di Cagliari*, II, *Progetto di Costituzioni per l'Università degli Studj in Cagliari*.



## Nota archivistica

I documenti che seguono sono stati estratti dall'Archivio di Stato di Torino, sezione di Corte e appartengono al fondo Sardegna, Politico, categoria 10, Università degli Studi di Cagliari, mazzi 1 e 2, che sono stati esaminati integralmente.

Per quanto riguarda il mazzo 1, è da sottolineare come i fascicoli contrassegnati con i numeri 12 e 13 siano in realtà due spessi volumi (rispettivamente di 376 e 347 fogli) che rappresentano un unico corpo documentario, numerati sul dorso con le cifre romane I e II. Vi sono riunite, a formare un dossier, carte diverse per datazione e provenienza, che però riguardano tutte l'Università di Cagliari e i lavori preparatori della sua rifondazione.

La trascrizione dei documenti rispecchia la grafia degli originali, per cui sono stati conservati gli errori ortografici e le improprietà del testo. Tuttavia, al fine di rendere più scorrevole la lettura e più agevole l'interpretazione di alcuni passi, sono state apportate delle piccole correzioni alla punteggiatura, adeguandola allo stile contemporaneo, mentre le maiuscole sono state drasticamente ridotte rispetto alla consuetudine settecentesca.


Inoltre, alcuni documenti riportano nella parte sinistra commenti e puntualizzazioni, che sono stati riprodotti in corsivo per meglio favorirne la comprensione.

Infine, le tabelle presenti nei singoli documenti sono state trascritte cercando di mantenere la struttura originale.




## Sigle e abbreviazioni

<i>AA.VV.</i>	autori vari
<i>cap., capp.</i>	capitolo-i
<i>cf.</i>	confronta
<i>cit.</i>	citato-a
<i>ed.</i>	editore, edizione
<i>E.G. N.N.</i>	Exempli Gratia Nescio Nomen
<i>E.V.</i>	Eccellenza Vostra
<i>f., fol.</i>	foglio
<i>Fr.</i>	Frate
<i>Id.</i>	idem
<i>Il.mo, Ill., Ill.es</i>	Illustrissimo/e
<i>lib.</i>	libro
<i>M.V., V.M.</i>	Maestra Vostra
<i>n., nn.</i>	numero-i
<i>nt., ntt.</i>	nota-e
<i>op.</i>	opera
<i>or.</i>	originale
<i>p., pp.</i>	pagina-e
<i>s., ss.</i>	seguinte-i
<i>s.a.</i>	senza autore
<i>s.d.</i>	senza data
<i>S.E., E.S.</i>	Sua Eccellenza
<i>S.Mtà, S.M., Mag.d</i>	Sua Maestà
<i>S.R.M.</i>	Sua Reale Maestà
<i>tit.</i>	titolo
<i>v.</i>	vedi
<i>V.E., E.V.</i>	Vostra Eccellenza
<i>vol., voll.</i>	volume-i



## Documenti



1. 14 marzo 1736 – Carlo Luigi Caissotti, Ludovico Dani – Parere delli Primo Presidente Caissotti, ed Avvocato Fiscal Regio Dani per rimediare agli abusi che vi sono nelle Università degli Studj.  
*A.S.T. Corte, Paesi, Sardegna, Politico, Categoria 10, Università di Cagliari, maggio 1, n. 3*

Parere delli Primo Presidente Caissotti, ed Avvocato Fiscal Regio Dani per rimediare agli abusi che vi sono nelle Università degli Studj.

In congiuntura, che si è trattato coll'Arcivescovo di Sassari della nota pendenza, concernente l'Università prese egli a suggerire per il buon servizio di S. M.tà, e per il bene pubblico

Che gli Giesuiti si comportano in modo a lasciar travedere, che la vera loro idea è di non avere dipendenza veruna, non solamente dall'Arcivescovo, ma nemmeno dal Governo; ancorché nell'impegno presente discostino<sup>93</sup> di appoggiarsi all'autorità Regia

Che in pruova di ciò contendono, e niegano alla Città di Sassari la soprintendenza dell'Università, quantunque specialmente, e per patto distinto ris(er)vatagli [?] nell'istromento seguito l'anno 1634 fra la Città ed i Padri Giesuiti, in occasione, ch'ella aveva impetrato dal Re di Spagna un ben ragguardevole privilegio a favore dell'Università; ed oltre al gius di soprintendenza si stabilì quello di protezione per la stessa città, e per l'Arcivescovo verso dell'Università

Che in questa Università non vi è scuola aperta di Legge Civile, e di medicina; anziché soltanto poco tempo fa ha uno de' Giesuiti intrapreso lo studio de' Canonici per insegnarli; onde impara in un tempo, ed insegna; e chi sa come.

Che la Giurisprudenza, e la medicina si insegnano privatamente nelle case di chi quelle professa; e poi si conferiscono gli gradi nell'Università

E per altro secondo gli Diploma de' Re di Spagna Filippo III e Filippo IV, per mezzo de' quali fu creata, ed ampliata questa Università, hanno gli Giesuiti l'obbligazione di far insegnare nell'Università la Giurisprudenza, e la medicina alle loro spese, come le altre scienze, ed arti.

Che non si tengono all'Università pubbliche, e regolari Congregazioni di Spirito, per coltivare nei giovani la pietà.

E per fine, che sarebbe spediante, ristabilita la soprintendenza della Città, si procurasse per il di lei mezzo, di liquidare, e separare gli beni, e rendite dell'Università da quelli che spettano al Collegio.

Noi, quantunque questi suggerimenti non influiscano nella pendenza presente coll'Arcivescovo, stimiamo non pertanto di rappresentarli a S.M.tà per due riflessi

Il Primo è, che questi Lumi, essendo veri, danno a conoscenza, che quell'Università non è ben governata, e che vi sarebbero degli abusi da non tollerarsi, così a pregiudizio della Città, che dei giovani studiosi.

Il secondo è, che S.M. può naturalmente prendere quest'opportunità, per non lasciare più chichesia in dubbio, che l'Università dipenda dalla suprema potestà sua

Crederessimo perciò, che S.M.tà potesse degnarsi, così richiedendo il suo servizio, di ordinare al Vicerè, che prese le opportune notizie, informi la M.tà S. delle regole, che si osservano nel governo, e nell'insegnamento dell'Università, trasmettendo un'esemplare de' Statuti, se vi sono, così ancora delle tariffe per i depositi, e come si coltivi la pietà ne' studenti, chiarendo singolarmente gli suggerimenti accennati di sopra.

Che nello stesso tempo il Vicerè prenda conoscenza della contesa, se pur vi è fra il Padre Rettore dell'Università, e gli Conseglieri della Città di Sassari sopra il gius dell'anzidetta soprintendenza facendosi rimettere per una parte, e per l'altra le carte, e rimostranze loro, per mandarle qua

Avuta questa informazione dal Vicerè, sarà poi bene, che la M.tà Sua dia qualche provvedimento a quelle cose, le quali saranno per esigerlo, col fine, e di porre in buon sesto il governo dell'Università, come pure l'insegnamento delle scienze ed arti, che vi debbono essere, la colazione de gradi, e gli depositi, senza tralasciare singolarmente ciò, che s'appartiene alla pietà, e col fine ancora d'imporre con un tale provvedimento, spiccato dalla sua Reale autorità, onde più non insorgano delle difficoltà, toccante la dipendenza, la qual'ebbe in origine l'Università, e non potè declinar in progresso dalla potestà del Prencipe

Lo stesso potrebbe farsi per quella di Cagliari, per rimediare a qualche abuso, ove alcuno ve ne fosse, e per prevenire similmente parecchi incontri in un Paese, nel quale cadono facilmente in dubbio, ed eziandio in contesa le prerogative più essenziali del Sovrano.

Torino li 14 marzo 1736

Caissotti, Dani A.F.R.

<sup>93</sup> Forse *dimostrino*.

2. 27 ottobre 1740 – S.M. Carlo Emanuele III, sottoscritto B. Cottalorda – Copia di Regio viglietto prescrivente le obbligazioni, ed incombenze del Censore di questa Regia Università.  
*A.S.T. Corte, Paesi, Sardegna, Politico, Categoria 10, Università di Cagliari, marzo 1, n. 4.*

Copia di Regio viglietto prescrivente le obbligazioni, ed incombenze del Censore di questa Regia Università

Viglietto Regio intorno alle incombenze del Censore li 27 ottobre 1740

Il Re di Sardegna

Magnifici abbiamo accolta con gradimento la vostra rappresentanza delli 18 dello scorso agosto, con cui ci avete esposti li diversi motivi che persuadono il ristabilimento dell'impiego di Avv. Fiscale, e Censore di codesta Università per il maggior vantaggio della medesima; massime che dopo gli stabilimenti seguiti negli anni 1729 e 1737 si sono alle incombenze a voi appoggiate, aggiunte le inspezioni tanto sovra il Protomedicato, che sovra tutte le scuole dello Stato, Collegio delle Provincie, e pratica degli Allievi di Medicina e Cirurgia nell'Ospedale di S. Giovanni, oltre il maneggio economico dell'Erario, di maniera che, dovendo voi distribuire egualmente la propria cura, e vigilanza per aver l'occhio ad ogni cosa; sicchè informati sempre di tutto ciò che occorre, possiate mantenere in una perfetta, ed universale esattezza, e consonanza il sistema degli Studi, ed il buon ordine ed osservanza delle leggi dell'Università, vi sia persona deputata per vigilare specialmente, e promuovere i vantaggi di detta Università; e siamo quindi venuti nella determinazione di aderire a' vostri suggerimenti, e di destinare ad un tale impiego il da voi propostoci Avvocato Domenico Antonio Morello coll'assegnazione dello stipendio annuo di lire 1500; onde fin d'oggi gliene abbiamo fatte spedire le patenti.

E venendo ora a spiegarvi le incombenze, che ad un tale Ufficio devono essere principalmente appoggiate, e delle quali sarà vostra cura incaricarlo, in conformità anche de' vostri suggerimenti, vogliamo

1. Che debba portarsi ogni giorno pendente le ore delle lezioni nella Università per invigilare che li Professori sieno diligenti, ed esatti, e per ricevere i ricorsi degli studenti, od altri li quali dipendono da essa; ed informarvene. Che ad esso lui si presentino quelli, i quali vorranno intraprendere gli Studi nell'Università per riportarne la matricola, acciocchè vegga se hanno le fedì dello studio prescritto per ottenerla, e gliene spedisca l'attestato.

Così ancora faccia in ordine a quelli, li quali compiuto lo studio della Filosofia vorranno imprendere quello di qualche Facoltà.

Riconosca le fedì ordinate per aspirare a' Gradi, ed a qualunque altro esame, che si dà nell'Università anche per li laureati, e patentati nelle Straniere, stendendo a piè della supplica le sue conclusioni, senza le quali non possano i Capi delle Facoltà, e nemmeno del Protomedicato far il decreto di ammissione ai ricorrenti.

Che visi in ogni anno l'elenco, ed i calendari dell'Università per esser indi sottoscritti dal Segretario.

Che ritenga presso di sé un esemplare del Catalogo degli Studenti, e vi noti le qualità de medesimi e quelli li quali tanto negli Studi, che ne' Gradi si saranno distinti, informandosi pure de' loro costumi, acciocchè deviando dalla strada della virtù possano prendersi li mezzi opportuni per rimetterveli.

Che ne' tempi destinati per gli esami si porti altresì giornalmente all'Università per osservare se si fanno con quell'integrità, attenzione, e decoro che si deve, intervenendo pure di quando in quando agli atti pubblici, ed alle estrazioni de' punti, acciocchè queste, dalle quali dipende molto l'imparzialità degli esami, e la vera prova d'idoneità si facciano con quella regola ch'è stabilita.

Che invigili acciocchè sieno tenuti diligentemente i Registri della Segreteria dell'Università per li diritti dell'entrata, e spesa della medesima, e sempre che occorra farsi qualche spesa, egli ne prenda l'ordine da voi per eseguirlo colla maggiore economia che si potrà, e rifarne le liste prima che si spedisca il mandato.

Che riconosca i ricapiti di quelli che sono trascelti dalli Riformatori Provinciali tra i Concorrenti per godere le nostre grazie nel Collegio delle Provincie.

Che abbia l'occhio alle scuole di Retorica, ed Umanità in codesta Città, ed altre inferiori ridotte in sei Collegi, acciocchè si promuova utilmente lo studio da primi suoi gradi infino all'ultimo, e non vi si tolleri l'industria di chi l'insegnasse per trarre a proprj collegi li scolari altrui o per procacciarsi da loro tributi, o regali, onde ne siegua poi o qualche parzialità o indulgenza nociva a medesimi

E quando voi stimarete bene di avere qualche più distinta informazione dello stato delle scuole provinciali, vi sarà permesso di spedirlo per farne or in una provincia or in un'altra la visita.

Che in fine di ogni anno debba riconoscere, e confrontare cogli inventarj li mobili dell'Università, e così ancora quelli della congregazione gl'istrumenti, e macchine di Fisica, e Matematica, della Segreteria, del Museo, e della Notomia che si fa nello Spedale di S. Giovanni, acciocchè si conservino sempre, e custodiscano fedelmente.

Che invigili non solamente sopra i Professori, i Dottori de' Collegi, ed Ufficiali nell'Università, ma ancora sopra i Bidelli, ed altri servienti nella medesima, affinché adempiano esattamente il loro ufficio.

E finalmente che intervenga in tutti li congressi che da voi si faranno per informarvi se avrà scoperto qualche abuso, o mancamento, e per suggerire anche il di lui sentimento sopra di ciò che sarà per trattarsi. Al medesimo spetti altresì di riferire tutte le suppliche che per qualsivoglia cosa saranno presentate a voi, come anche egli fare le parti del Fisco in tutte quelle cause, che saranno dipendenti dalla Giurisdizione dell'Università. Ed essendo nostra mente che un ufficio così importante goda anche delle prerogative, che gli convengono, onde abbia un posto proporzionato così nelle pubbliche assemblee del Magistrato, come negli atti sì privati che pubblici, vogliamo che in tutte le accennate funzioni il suo luogo sia appresso i riformatori, conservato però sempre negli atti pubblici di Licenza e Laurea il solito posto il Rettore. Terrete mano perché sieno eseguite queste nostre intenzioni; e senza più preghiamo il Signore che vi conservi.

Dalla Veneria, li 27 ottobre 1740.

Firmato C. Emanuele, e sottoscritto B. Cottalorda.

**3. 26 maggio 1755 – Giovanni Battista Cacherano conte di Bricherasio, Giuseppe Agostino Delbecchi, Paolo Michele Niger, Francesco Ignazio Cadello, Ignazio Arnaud – Relazione dell'origine e regole antiche dell'Università di Cagliari, del suo stato presente ed attuale osservanza e del nuovo sistema progettato da Giunta conforme al prescritto dalla Carta Reale di 13 gennaio ora scaduto.**

*A.S.T. Corte, Paesi, Sardegna, Politico, Categoria 10, Università di Cagliari, mazzo 1, fascicolo 12, Memorie relative all'Università di Cagliari, Vol. I*

Relazione dell'origine e regole antiche dell'Università di Cagliari, del suo stato presente ed attuale osservanza e del nuovo sistema progettato da Giunta conforme al prescritto dalla Carta Reale di 13 gennaio ora scaduto.

Ebbe il suo principio l'Università de' Studj della città di Cagliari nell'anno 1620 regnante Filippo III re delle Spagne, come risulta dal suo diploma dei 31 ottobre medesimo anno, abbenché già molti anni prima nel parlamento e comizi tenuti dai tre Stamenti del Regno, pendente il governo del viceré conte d'Elda, si fosse stabilito di erigerla, così costando dal capitolo di corte del 3 marzo 1603 dallo stesso re approvato e nel prefato diploma interamente riferito, e già se ne fosse ottenuta l'approvazione da Paolo V in sue Bolle Pontificie dell'anno 1606.

Da queste Bolle risulta essersi conceduti a detta Università i privilegi e prerogative state concesse alle altre Università, non tanto dei regni di Spagna, che altri, essersi commessa la direzione e governo della medesima all'arcivescovo o amministratore della chiesa metropolitana, con aver soggetti alla di lui giurisdizione come a Cancelliere e Rettore la stessa Università, suoi Professori con gli Ufficiali. E quanto alla economica amministrazione de' beni, redditi d'essa, essersi questa commessa al reverendo prelado o suo vicario, al più antico canonico, a quel soggetto anche che sarebbesi nominato dalla Stamento militare, e per finire al consigliere primario della città, con facoltà a questi di costituire, surrogare, ed amovere i professori ed altri qualunque ufficiali della medesima, e di formare statuti e leggi che li fossero parute spedienti ed opportune.

E dal succennato diploma reale risulta altresì della concessione di tutti i privilegi già comuni alle altre Università del Regno di Aragona e specialmente di quella della città di Lerida, volendosi che l'arcivescovo di Cagliari ne sia il cancelliere, con facoltà al medesimo di nominare un vice cancelliere, col di cui intervento e dei dottori soliti, assistere avessero a conferirsi i gradi di dottorato, licenziato, baccalauero e magistero delle arti. Vuole inoltre che, in occasione di ogni e qualunque grado, si assegni una porzione da convertirsi in sussidio e manutenzione dei poveri dello spedale della corona d'Aragona da pagarsi al tesoriere generale di Sardegna, per essere indi rimessa agli amministratori dello stesso spedale. Vuole che i consiglieri, ossia i giurati della città, possano eleggere in ogni triennio un rettore d'essa Università, che attenda al regime di essa, de' cattedratici e studenti, ed assista agli atti pubblici e privati, quale sia uno de' maestri nella teologia o dottore delle leggi, e che sia (di mera però e libera volontà regia) persona ecclesiastica, e, per finire, si riserva il re per lui e suoi reali successori la soprintendenza e patronato sovra detta Università, sì e come spettavali in quelle degli altri suoi regni. Aveva la città già dato principio all'edificio che servir doveva per essa Università, come ritraesi dallo stesso diploma, in cui leggesi conceduto la facoltà di quello compiere e perfezionare, e forse ebbe il suo compimento nell'anno 1626, tempo in cui comincia a comparire lo stabilimento delle regole e leggi riguardanti la medesima.

Queste si vedono composte dai consiglieri della città per atto de' primo febbraio detto anno, e dal proemio d'esse risulta: primo che già avessero concordato coi padri gesuiti sovra le letture e cattedre toccanti la loro Facoltà, quali si fossero obbligati di leggere nella suddetta Università. Secondo, che avessero avuto il consentimento dei due Stamenti, ecclesiastico e militare, in quanto fosse dibbisogno per il loro interesse, stante il concorso in due mila ducati di rendita che essi avevano offerto e promesso per il mantenimento dell'Università. Nella dispositiva poi leggonsi le ordinanze infrascritte, le quali siccome parte sono ancora in osservanza e parte è in totale disuso o diversamente osservate, perciò si stima di quelle riferite conforme al loro primo sistema, e contrassegnando luogo a luogo le andate in disuso o diversificate dappoi nella loro osservanza.

**Primo.** Che fosse protettrice dell'Università la Vergine Santissima coll'obbligo al rettore, professori, ufficiali e graduandi in essa di giurare la difesa della Santissima Concezione senza colpa originale, cioè il rettore a voce alta al tempo della sua profezione di fede, e gli altri a mani dello stesso rettore, nanti che siano ammessi ad alcun atto toccante l'Università. E che fossero pur anche loro avvocati i santi Ilario Papa, Lucifero arcivescovo di Cagliari e Eusebio vescovo di Vercelli, tutti nativi di Cagliari.

*Il rettore si nomina dalla città ed è regolarmente un cancelliere della cattedrale. L'ultimo, che fu il cancelliere Carta, ha sostenuto la carica per molti anni, si è surrogato al medesimo in dicembre ora scaduto il canonico Dettori.*

#### Al c. 4

*Vi sono in oggi stabilite sei cattedre di teologia, una di scrittura sacra, altra di morale e quattro di altre materie e trattati teologici, e ne sono provvisti li padri Mascia, Santus, Brea e Diana, gesuiti, ed i padri Conrado e Vassallo, domenicani. Ai quattro primi non si paga salario particolare, perché già si paga la città al Collegio lire 1250 sarde, e gli altri due si pagano lire 50 simili caduno. Niuno di essi attende alla lettura attualmente, salvo tre gesuiti.*

#### Al c. 5

*Vi sono pure sei cattedratici, cioè delle leggi civili, il signor don Francesco Cadello giudice della sala civile, professore decano e primario, col salario di lire 95; il signor don Giuseppe Cadello, marchese di San Esperate, giudice nella sala criminale, col salario di lire 75.*

*Dei canonici il signor don Antonio Cao, giudice in sala criminale, col salario di lire 63.2.6.; il signor don Pietro Marty, col salario di lire 75.*

#### Al c. 6

*Vi sono quattro cattedre di medicina, una che si ha dal signor dottor Falchi, primo cattedratico, col salario di lire 110.*

*Altra dal dottor Cossu, con lire 75; altra dal protomedico Fancello, con lire 76, ed altra dal dottor Fadda, con lire 76.*

*Tre cattedre pure di filosofia, una al dottor fisico Demelas, col salario di lire 50 e due ai padri Tocco e Carboni, gesuiti.*

*Una di matematica al padre Sechi gesuita. Altra di lingua ebraica al padre Mascia, pure gesuita. Niuno di tutti i sopradetti professori detta e spiega, eccetto detti gesuiti per la teologia e filosofia e questi senza salario particolarmente, come si è detto, ma col salario in comune di dette lire 1250 che pagansi anche per le altre scuole di retorica, umanità, tre classi di grammatica, ed una per leggere e scrivere.*

2.° Che lo stemma dell'Università si formasse d'una immagine rappresentante la Concezione Santissima al di cui piede fosse impronta una tiara pontificia colla lettera H e più abbasso due mitre colle lettere L.E., denotanti la prima il nome di detto Ilario e le altre quelle di Lucifero ed Eusebio.

3.° Che il primo triennio fosse rettore di essa l'arcivescovo di Cagliari, ed esso mancando il suo vicario generale, con divieto di poter sostituire altro per essi.

4.° Che oltre le quattro cattedre di teologia, cui eransi obbligati li gesuiti, fossero stabilite due altre, una per leggersi la teologia di san Tommaso per la mattina, ed altra per quella di Scoto al dopo pranzo, e queste che fossero conferite previo esame per concorso al più idoneo, con assegno a cadun di esse di cento e dodici lire sarde dei mille ducati offerti dalla città, e di lire 250 nel caso venissero a conseguirsi gli altri due mila ducati già offerti dai due Stamenti, ecclesiastico e militare.

5.° Che vi fossero pure sei cattedre, due delle leggi, due de' canonici, due dell'istituta. La prima di legge, col salario di lire 250 sarde. La 2° di lire 200. Le due de' canonici col salario di lire 200 caduna, le due dell'istituta col salario di lire 120 simili, e ciò in tutto sui mille ducati della città, poiché in caso di conseguimento degli altri due mila predetti il salario sarebbe rispetto alla prima cattedra delle leggi di lire 750, e rispetto alla seconda di lire 500. Quanto alle due dei canonici altre lire 500 caduna e quanto a quelle dell'istituta, lire 400 per la prima e lire 175 per la seconda. Dichiarandosi altresì che nel caso predetto dovessero pure aversi per istabilite quattro altre cattedre: due di legge col salario, la prima di lire 650 e l'altra di lire 125, e dovessero tutte dette cattedre, venendo la vacanza, conferirsi per concorso al più idoneo, come sopra.

6.° Si stabiliscono due cattedre per la medicina, una col salario di lire 180 e l'altra di lire 120 sarde, e venendo il caso di conseguirsi detti due mila ducati, si accrescesse il salario della prima sino a lire 400 e quello della seconda a lire 200, come altresì avesse a stabilirsi altra cattedra per la chirurgia col salario di lire 75; si prescrive inoltre una cattedra di filosofia aristotelica col salario di lire 112 da accrescersi sino a lire 250, esigendosi detti due mila ducati, e ciò oltre la cattedra già a carico dei gesuiti.

7.° Si ordina dette cattedre non siano amovibili, salvo causa legittima, riconosciuta per sentenza, e che i professori non possano rinunciarle a favor d'altri e

**Al c. 8**

*In oggi dette cattedre sono conferite per elezione dai Collegi delle rispettive Facoltà, secondo l'ordine di anzianità di grado del Collegio, o per concorso quando vi sono oppositori, a riserva dei gesuiti che sono eletti dai loro superiori.*

**Al c. 9**

*Vi è il provveditore, si forma il calendario e l'elenco, ma non si fanno lezioni, tanto meno nella fabbrica dell'Università, la quale oggidì serve da quartiere a parte della soldatesca qui presidiata. Il suddetto provveditore viene oggidì nominato dai tre capi degli Stamenti.*

**Al c. 10**

*Non vi è sindaco.*

**Al c. 11 e 12**

*Il clavario e segratario sono nominati dalla città.*

**Al c. 13**

*Vi è un solo bidello, che ha di salario lire 100 e non si osserva il disposto della matricola.*

**Al c. 14**

*I collegiali di teologia non sono oggidì più che dodici e tre cattedratici, e così pure quelli delle Facoltà canonica e legale, tra ambe altre dodici, oltre i cattedratici e quelli di medicina, solamente tre, e quelli delle arti cinque, e ciò tutto oltre li rispettivi cattedratici.*

nemmeno esercitarle per sostituto, salvo in caso che il professore sortisse consigliere, ossia giurato, o avesse altro legittimo impedimento.

8.° Prescrive si che venendo a vacare esse cattedre possano darsi o per concorso o per elezione, e che mentre la città sola pagherà detti salari senza il concorso dei due mila ducati, toccanti a' detti due Stamenti, i cattedratici ed ogni altro ufficiale di detta Università esser debbano naturali delle stessa città.

9.° Che si deputasse un provveditore generale, a cui carico fosse di star attento a quanto potesse conoscere di buon governo, ed aumento dell'Università per suggerirlo quindi al rettore, e protettori di essa, invigilasse attorno all'osservanza degli Statuti, assistesse alla medesima nei giorni di lezione, e vedesse se i professori adempissero al loro obbligo nelle ore e materie assegnateli, di che avesse a dargliene certificato, come pure ai bidelli, senza qual certificato non dovesse, a cui sovra, pagarsi il salario. Curasse altresì il calendario dei giorni e materie da trattarsi.

Qual provvisore generale sia nominato dal rettore e prorettori, e sebbene non debba essere cattedratico, ma solamente dottore, debba essere poi riputato come cattedratico in tutti gli atti secondo la Facoltà in cui sarà graduato, e sedere con essi secondo l'anzianità della sua nomina e grado, e goder della propina per tutt'i gradi che si conferiranno.

10.° Che sia stabilito un sindaco col salario di lire 70, nel caso però che vengano a conseguirsi detti due mila ducati.

11.° Si stabilisce un clavario per ricevere ed esigere le rendite dell'Università, i depositi dei gradi e quelli da distribuire col salario di lire 100; nel caso però solamente che abbiansi detti due mila ducati.

12.° Si stabilisce un segratario coi soli emolumenti al suo ufficio assegnati come infra.

13.° Che sianvi due bidelli, che, col tocco della campana, seguino le ore delle lezioni, diano avviso ai professori e collegiati per le loro giunte ed altri atti da farsi secondo gli Statuti e consuetudini.

Che tutti gli studenti abbiano a descriversi in matricola dal segratario, a cui si pagherà un mezzo reale per caduno, ed altro mezzo reale per i due bidelli da ripartirsi fra essi.

14.° Che il Collegio di teologia sia composto da diciotto soggetti e così pure quello poi di medicina fosse composto di sei e quello delle arti da dodici.

15°, 16° e 17°. Non si riferiscono perché contengono solamente la nomina allora fatta dei soggetti di cadun Collegio, fra quali vedonsi li rispettivi cattedratici.

18.° Che detti dottori collegiali sedano e votino conforme alla loro anzianità di grado nelle loro rispettive Facoltà, eccetto il decano e primario che prece-derà a tutti dopo il rettore e che tutti portino le solite insegne, eccettuati i gesuiti, cui l'istituto non permette di usarle.

19.° Che ognuno di essi possa dar voto per procuratore o sostituto.

#### **Al c. 20**

*Nell'anno 1633 trovansi ordinazione prescrivente che per essere ammessi ai detti Collegi di teologia, leggi, canoni e medicina dovessero avere dieci anni di dottorato e di pratica ed esercizio nelle rispettive Facoltà, e quanto a quello delle arti dovessero essere graduati col grado di dottore in alcuna di dette Facoltà. Ora, però, questi posti si danno a chi ha più voti del rispettivo Collegio senza requisito di tempo.*

20.° Che non possa detto numero accrescersi o diminuirsi e che, vacando alcun posto, vi sia ammesso quello che sarà antiquiore nel grado.

21.° Prescrivasi che per il grado di baciliere di qualunque Facoltà debbano solo intervenire i professori di essa; per quello della licenza, tutti i dottori del Collegio della rispettiva Facoltà in cui ha da conferirsi il grado, e per quello del dottorato tutti i quattro Collegi.

#### **Al c. 22, 23 e 24**

*In oggi il deposito di baciliere di teologia è di lire 25; quello della licenza è di lire 37.10; quello della laurea anche di lire 37.10; in tutto lire 100 e così lire 50 di meno degli antichi depositi. Partecipano nelle propine del primo grado il cancelliere, lo spedale di questa città, la cassa dell'Università, il rettore, provveditore, promotore, tre argomentanti, il clavario, il segretario, il bidello. Nelle propine del secondo grado partecipano tutti i sovranominati, e quelli che di detta Facoltà intervengono, cioè del suo Collegio, e nelle propine del terzo grado, oltre i sovranominati parteciperanno tutti i quattro Collegi, se tutti concorrono.*

22.° Per il grado di baciliere in teologia prescrivasi il deposito di lire 20 sarde da distribuirsi come infra: al cancelliere reali otto; allo spedale regio di Aragona fondato in Madrid altri reali otto; alla cassa dell'Università reali otto; al rettore reali sei; al padrino, ossia promotore reali sei; ai sette cattedratici reali quattro caduno; al clavario reali quattro; al segretario reali quattro; ai due bidelli reali quattro.

23.° Per grado della licenza in detta Facoltà il deposito di lire 40 da distribuirsi al cancelliere, spedale e cassa reali dodici per caduna porzione; al rettore reali nove; al padrino altri reali nove; al provvisore e cattedratici reali sei caduno; agli altri Collegiati reali quattro caduno; al clavario e segretario reali sei caduno ed ai due bidelli altri reali sei.

24.° Pel grado di dottore in detta Facoltà il deposito di lire 90 da distribuirsi cioè al cancelliere, spedale, cassa, rettore, padrino, clavario, provvisore, cattedratici, segretario, bidelli, in conformità alla licenza e per gli altri rispettivi Collegi in ragione di reali cinque caduno; e, mancando alcuno di essi, la sua porzione accresca a favor della cassa predetta, così in questa, come nelle altre Facoltà.

**Al c. 25**

*Presentemente il deposito d'ambe le leggi è il seguente. Per il primo grado lire 40; per il secondo e terzo lire 80 caduno, in tutto lire 200 e così lire 100 di meno degli antichi depositi. Partecipano nelle propine dei rispettivi gradi i soggetti delle due Facoltà suddette nel modo e forma sopra divisata riguardo alla Facoltà teologica.*

**Al c. 26, 27 e 28**

*In deposito nella Facoltà medica è il primo grado di lire 37.10; per il secondo di lire 50 e per il terzo di lire 62.10; e così lire 150 come era l'antico deposito. Si partecipa rispettivamente ut supra.*

**Al c. 29, 30, 31**

*Non si ha vestigio di osservanza presentemente riguardo ai gradi delle arti. Non si osserva il requisito del tempo voluto dalla controscritta ordinazione al Cap. 31 dei quattro anni per il bacillierato e dei cinque per gli altri due gradi.*

*La pratica è che il graduato nel bacillierato propone sei questioni, quella presenta al provveditore, dopo alli professori e collegiati per l'anzianità. Questi eleggono la questione su cui vogliono argomentare e devono essere tre gli argomenti, sempre però con la preferenza ai cattedratici. Il graduando nella licenza si porta il giorno avanti la fonzione dal cancelliere per estrarre a sorte due punti, dei quali nel giorno seguente si fa l'esposizione senza scritti e su di essi argomentano due professori o collegiati. Ambi i suddetti due gradi si conferiscono dal cancelliere.*

*Nella laurea nulla si fa che una piccola orazione agl'intervenienti e circostanti. Si conferisce la laurea dal professore che è il promotore, chiamata prima licenza dal cancelliere.*

*Il giorno per i gradi viene assegnato dal cancelliere, si congregano i rispettivi interventi nella solita sala (che trovasi oggidì nel palazzo arcivescovile) ed ivi presiedono il cancelliere, il rettore e gli altri per la loro anzianità.*

**Al c. 33**

Non vi è assessore e nulla si osserva dello stabilito e progettato in questo capo.

**25.°** Che per i gradi della Facoltà legale o canonica si facesse lo stesso deposito, di cui sopra, e, quando si prendessero i gradi d'ambe di esse Facoltà insieme, quello si duplicasse.

**26°, 27°, 28.°** Lo stesso deposito per i gradi della Facoltà medica benché la distribuzione diversa, cioè quanto al bacillierato reali dieci caduno; al cancelliere, spedale, cassa; reali otto al rettore e padrino, reali sei a caduno esaminatore ed al provvisore reali cinque; al clavario, segretario e bidelli come sopra; quanto al licenziato reali sedici al cancelliere, spedale e cassa, a caduno del Collegio reali otto; al clavario dieci al segretario ed altrettanto ai due bidelli. E quanto al dottorato, reali dodici al cancelliere, spedale e cassa, reali dieci al rettore e padrino reali otto a cadun esaminatore, al provvisore ed al clavario reali nove, al segretario otto, ai bidelli ed il rimanente sino alle lire 90 gli altri dei rispettivi Collegi, sul piede di reali cinque caduno.

**29°, 30°, 31.°** Per il grado di bacilliere, licenziato e dottorato nelle arti, si stabilisce per il primo il deposito di lire 18, da distribuirsi, cioè, al cancelliere spedale e cassa reali 8, al rettore e padrino reali 6, a caduno esaminatore reali 5, come anche al provvisore, ai due cattedratici votanti reali 4 caduno, al clavario reali 4, al segretario reali 5, ai due bidelli reali quattro tra ambi.

Per la licenza, il deposito di lire 25, da distribuirsi come è sul piede del precedente grado ai sovranominati cancelliere, spedale, cassa, rettore, padrino, ai due esaminatori, clavario, e segretario il rimanente, agli altri nove del Collegio in ragione di reali 4 caduno, come anche al provvisore, e reali 5 ai due bidelli.

Per il dottorato il deposito di lire 67, da distribuirsi lire 25 sul predetto e le altre 42 alli dottori degli altri Collegi, cioè in ragione di reali 4 caduno. Con dichiarazione che quanto agli esteri di altre nazioni, che vorranno graduarsi all'Università, i depositi suddetti si facessero per la metà solamente.

E che niuno de' studenti possa essere graduato se non prima compiti quattro anni di studio in essa Università, e cinque per la licenza e dottorato; e lo stesso si praticasse cogli esteri, quali non potessero ammettersi a detti gradi, salvo per certificato del segretario di qualche Università approvata risultasse aver compito il corso predetto in esse.

**33.°**

Che il rettore per le cause che nanti lui, sì civili che criminali, dovranno agitarsi, tenga un assessore per giudicare col di lui voto, e in grado di appello si conosca dalla giunta dei professori di legge e canoni coll'intervento del provvisore, se sarà di detta Facoltà e, in terza istanza, la cognizione e decisione spetti ai due Collegi

delle Facoltà suddette, senz'altra supplicazione o ricorso da tal decisione, supplicando S.S. e S.M. di ciò accordargli.

Il sin qui detto serve a dimostrare conforme comanda la Carta Reale del 13 gennaio ora scorso, non tanto l'origine e le prime leggi dell'Università di Cagliari, quant'anche la presente osservanza e come la medesima è andata in decadenza. Ora, venendo al piano del nuovo stabilimento dalla stessa Carta ordinato, si è da S.E. seco unita la giunta, considerato primieramente quanto al luogo che fosse spedito restituire alla stessa Università l'antica di lei fabbrica, la quale oltre che conserva ancora nell'esterno un decoroso aspetto, sarebbe sufficientemente provvista di camere adatte all'uso delle diverse cattedre, che richieggonsi. Vero è che qualche spesa sarà necessaria per ritornarla in migliore stato, avendo qualche tempo servito da quartiere alla truppa, come sopra si è accennato, ma a questo potrà verisimilmente supplire il fondo che presso l'antico rettore si è riconosciuto ritrovarsi, rilevante a scudi 100 circa, sicché altro non rimarrà che di cercare altro alloggio alla truppa, rispetto a cui S.E. è nel caso di facilmente indicarne e stabilirne il sito più proprio e conveniente.

2.<sup>do</sup> Riguardo al numero delle cattedre si è considerato che quelle della Facoltà di teologia potrebbonsi ridurre a quattro: una di scrittura sacra, l'altra di teologia morale, ed altre due di teologia speculativa e dogmatica. Quelle delle Facoltà di canonica e legale a cinque, cioè: due per le istituzioni canonica e civile, una per i digesti, l'altra per il codice e la quinta per i decretali. Quelle della Facoltà medica a quattro: una delle istituzioni, altra di speculativa, altra di pratica ed altra di anatomia. Quelle di filosofia a due: una per la logica e metafisica ed altra per la fisica. E per finire una di geometria ed altra di chirurgia. Rispetto a quelle di eloquenza, in cui si avesse ad insegnare la lingua greca, latina ed italiana, come accenna la succennata Carta Reale, si crederebbe più spedito, e per risparmio di spese, stante la difficoltà di trovar fondo sufficiente, ed anche per i motivi che si diranno in appresso, che s'insinuasse ai padri gesuiti e scolapj [sic]<sup>94</sup>, i quali hanno già l'obbligazione di attendere alla retorica, e scuole inferiori, d'insegnare e spiegare ai giovani li primi rudimenti in latino, in spagnolo e in italiano, e quanto alla retorica di dettarne e spiegarne i precetti secondo l'ordine e l'insegnamento delli più accreditati in questa materia, come sarebbe il Decolonia ed altri simili, con che tutto verrà ad ottenersi l'intento e di formare con buoni principi di eloquenza la gioventù, e ad insinuarsi più universalmente nel Regno la lingua italiana, quando che, se questa s'insegnasse solamente nella cattedra di eloquenza, pochi sarebbero quelli che profittare ne potessero, perché non tutti proseguono il corso delle scuole sino a tal giorno. La lingua greca potrebbe tralasciarsi per non essere di tanta

---

<sup>94</sup> Il termine esatto è scolopi.

importanza nel Regno, e poi quando si desidera vi è un gesuita destinato per tal lingua, e potrebbe egli continuare la scuola, se pure avrà concorrenti.

3.º Rispetto agli stipendi, cominciando dalla Facoltà teologica, si è riflettuto primieramente esservi in questa cattedrale il canonicato e prebenda teologale, al di cui provvisto potrebbe correre l'obbligo, conforme al disposto del Concilio Tridentino di spiegare la scrittura sacra. Ma intorno a questo potrebbe incontrarsi difficoltà, non solo nella idoneità della persona attualmente provvista, ma anche intorno al carico di portarsi quotidianamente al luogo dell'Università, come il buon sistema richiede.

Si è inoltre riflettuto che la città paga ai domenicani, residenti nel convento di san Lucifero situato nel borgo di Villanova, un'annua somma in corrispettivo del servizio della chiesa del santo predetto, stata edificata a spese della città, ed anche coll'obbligo di tenere le scuole sino alla teologia inclusivamente nel suddetto loro convento, a comodo degli abitanti di quel borgo, le quali restano però affatto inutili per il niun concorso alle medesime, sicché sarebbe parso che potessero addossarsi a medesimi in tutto o in parte le cattedre predette, ma anche intorno a questo s'incontrerebbero la grave difficoltà della lontananza del suddetto convento dalla città, e massimamente dal sito della fabbrica dell'Università esistente nella parte superiore della stessa città, la più lontana dai borghi.

Sicché si è creduto che queste potrebbero incaricarsi ai gesuiti e scolapi, i quali, siccome già tengono paga della somma annua rispettivamente di lire 1250 di questa moneta, in corrispettivo delle scuole, non avranno difficoltà veruna di quelle incaricarsi colla scelta dei soggetti più abili anche senza particolare stipendio, e tutto al più si potrebbe accordare una qualche recognizione annua a caduno dei cattedratici, come sarebbe di lire 50 sarde, o altra anche minore, la quale, oltre ai piccoli emolumenti, che si raccolgono in occasione dei gradi, sarebbe un invito decente per un religioso a faticare con maggiore attenzione, e si crederebbe che anche i domenicani, quando siano richiesti, non saranno per fare difficoltà veruna d'intraprendere alcuna di dette cattedre, massime i residenti nell'altro convento più vicino, posto pur anche nel detto borgo di Villanova, per l'onore non solo dell'ordine, quanto del soggetto, cui conta molto fra loro l'essere cattedratico in una regia Università.

Gli stessi motivi e, per conseguenza, la stessa risoluzione avrebbe luogo riguardo alle cattedre di filosofia. Quanto poi alle cattedre della giurisprudenza della canonica e civile, e Facoltà medica si crederebbe che si potesse assegnarseli cioè a quelle delle rispettive istituzioni, canonica, civile e medica, scudi 100 di questa moneta, che sono lire 250, equivalenti a lire 400 di Piemonte, ed alle altre scudi 150. A quella di geometria scudi 100 ed quella di chirurgia, come che sarà preciso

far venire un soggetto da fuori Regno, scudi 200. E siccome per la spirituale direzione della gioventù sarà opportuno stabilire pur anche una congregazione, conforme si pratica in codesta Università di Torino, sarà pur conveniente di assegnare una annua ricognizione, come sarebbe di 25.0.30 scudi a quel soggetto che ne avrà l'incombenza.

Riguardo ai mezzi per rinvenire il fondo bastante per supplire a detti annui stipendi, si premette che già la città attualmente paga ai rispettivi cattedratici la somma di lire sarde 951, equivalenti a scudi 380 circa; paga inoltre ai medici dello spedale lire 300, al protomedico lire 200 ed ai chirurghi altre 200, in tutto lire 700, equivalenti a scudi 289, quali giunti ai suddetti 380 farebbero scudi 669; non sendosi creduto per ora di dar fondo sullo stipendio che paga la città ai suoi avvocati, perchè ciò dovrà trattarsi colla medesima, ed averne il suo consenso, dipendendo dalla maggiore o minore confidenza che avrà sui soggetti da nominarsi per professori. La spesa per detti stipendi potrebbe rilevare a scudi 1600 circa, sicché manca una parte considerabilissima del fondo necessario.

Vari sono i mezzi proposti in Giunta. Il primo, che i due Stamenti militari ed ecclesiastico concorressero con lo Stamento reale per altrettanto di quanto già questo paga, come si è osservato, e ciò in virtù della promessa ed obbligazione assunta in principio dell'erezione di detta Università. Il secondo, che si procurasse di ottenere da S.S. di poter conseguire il fondo predetto per mezzo di altrettante pensioni sovra i benefici patronati di S.M. Il 3°, che, siccome per voto solenne i tre Stamenti si sono obbligati a celebrare la festa della Santissima Concezione in cadun anno in Cagliari e Sassari alternativamente, e che dai re di Spagna fu già concesso di poter esigere un cagliarese di sacca per ogni starello di grano che esce dal Regno, qual fondo, fatta una comune di anni dieci, può rilevare a scudi 400 circa annualmente, e che per la solennizzazione di tal festa col suo ottavario non è necessaria maggiore spesa di scudi 100, dividendosi il rimanente per porzioni a beneficio dei canonici e beneficianti delle rispettive cattedrali, che vi intervengono, così si potesse agevolmente celebrare la festa predetta eziandio coll'intervento della stessa Università, di cui è protettrice, come si è detto la Vergine della Concezione Immacolata, con risparmiare quel fondo che si distribuisce ai canonici e beneficiati, ed applicarlo per la dote della stessa Università; e non bastando ancora tal fondo, si sopprimesse la carica del capitano del porto, i di cui emolumenti possono rilevare annualmente a scudi 600 circa, e questi si applicassero altresì alla dote predetta. Questi sono i mezzi propostisi, giacché quello di applicare le rendite di qualche beneficio semplice non si è ritrovato attuabile per mancanza di soggetto applicabile.

Quanto al primo mezzo si è considerato potersi incontrare delle difficoltà, stante il carico del donativo che già soffrono gli Stamenti, e quando vi si accrescesse

qualche altro peso, servirebbe sempre ad allontanare la speranza di qualche volta accrescerlo, come in altri tempi è seguito. E, rispetto al 2<sup>do</sup> mezzo, si sono pur anche prevedute le gravi difficoltà, che nella sua esecuzione si incontreranno facilmente colla corte di Roma, oltreché non sarebbe egli un mezzo pronto, dovendosi in tal caso aspettare la vacanza di qualche vescovo per smembrare e applicare le progettate pensioni. Sicché i due mezzi in ultimo luogo proposti si sono creduti i più opportuni e i più attuabili. Il primo, perché egualmente e forse [sic] anche con maggior solennità soddisferassi all'obbligo della celebrazione della festa suddetta; sebbene ai canonici e beneficiati venga a cessare il lucro delle porzioni del fondo avanzate state sin'ora a medesimi applicate, non hanno causa di dolersi, sì perché l'esazione del diritto predetto non ha avuto per oggetto questo loro vantaggio, sì perché, essendo la stessa Università di sommo vantaggio al clero medesimo, anzi essendo il Capitolo come parte principale dello Stamento ecclesiastico, già obbligato al concorso per il mantenimento di essa per la promessa suddetta al principio fatta, non debbono per tutti i riguardi aver mal a caro di concorrervi colla cessazione di questo accidentale lucro.

Vero è che nei suddetti scudi 400 circa, provenienti dal cagliarese, che esigesi per la festa della Concezione, entra quella porzione che produce la sacca del capo di Sassari e, siccome in Sassari vi è già Università da S.M. approvata, s'incontrerà la difficoltà per l'applicazione di tal porzione all'Università di Cagliari, come estranea all'uso di quelli di Sassari, ma si riflette che le sacche in quel capo sono in molto minor quantità. Onde la divariazione non sarà di molta considerazione; ed in ogni caso, quando ancor manchi qualche poco di fondo, potrà prendersi qualche ribasso, o su i stipendi dei professori, o sul numero delle cattedre.

Il 2.<sup>do</sup> poi della soppressione del capitano del porto nulla reca di pregiudizio al pubblico, perché essendo questo un ufficio annuale, che si dà dalla città per estrazione a sorte ad uno dei soggetti per tal fine imbussolati, non fa figura di un posto fisso, a cui sia eletta l'abilità ed industria della persona. Ed il porto già trovasi bastamente servito, e del luogotenente e di altri subalterni molto più esperti ed idonei. E neppure la città ha di che dolersi, perché deve essere molto più a lei importante lo stabilimento permanente della Università, tanto più che tal ufficio deve essere pervenuto a disposizione della città pendente il governo del signor marchese di Cortanze, non si sa per qual causa, quando che in avanti era totalmente a disposizione di S.M..

4.<sup>o</sup> Rispetto alle regole dei Studj da stabilirsi, si stimerebbe primariamente che il corso d'anni cinque ridur si potrebbe per il grado della laurea a soli tre anni, così persuadendo per una parte la difficoltà dei regnicoli di fare spesa maggiore, e per l'altra necessità, che si ha d'invitare, piucché si può, i concorrenti agli Studj, e popolare in tal guisa il Regno di soggetti capaci, che

massimamente nelle città subalterne e ville del Regno sono assai pochi. 2.<sup>do</sup> Che il magistero preceda al bacillierato, a questo succeda la licenza, ed a questa la laurea; si ottenga il primo dopo lo studio della filosofia, il secondo nel fine dell'anno, il terzo nel fine del secondo anno, e la laurea per ultimo dopo i tre anni compiti, con obbligarsi i studenti alle matricole, e rapportare le fedeli della loro assiduità alle scuole, come si pratica nell'Università di Torino. 3.<sup>o</sup> Che prescindendo dall'istituzione delle rispettive Facoltà di giurisprudenza e medicina, debbansi annualmente assegnare i trattati da dettarsi in caduna delle Facoltà, lo che potrà farsi dal Magistrato della riforma coll'intervento del cancelliere e dei rispettivi professori. E quanto ai depositi potrebbe osservarsi il già sin ora praticato, siccome pure per gli esami, e collazione dei gradi colla sola aggiunta degli esami privati, che precedano alle pubbliche funzioni, essendo quelli di molto vantaggio per avere un previo esperimento dello studio ed abilità del soggetto.

5.<sup>o</sup> I Collegi rispettivi già sono stabiliti, come si è accennato di sopra, in numero di dodici, oltre i professori, e non vi è cosa in contrario, per cui non possano sussistere nel modo sin'ora praticato. Quello che ha bisogno di riforma si è la loro elezione, non dovendosi conferire tal posto a chi con più voti vien nominato, ma bensì o dovrebbe precedere ai voti un pubblico esame, come in Torino, oppure ritornare all'antica legge, che prescriveva dieci anni di esercizio pratico della Facoltà per esservi ammesso per ordine di anzianità. E non si crederebbe necessario concedere alcune prerogative, mentre si è abbastanza in preggio e ricercato il grado di dottore collegiato.

6.<sup>o</sup> Oltre monsignor arcivescovo, che è il cancelliere nato di detta Università, oltre il rettore ed i professori e dottori collegiati, resta necessario non più che il censore, qui chiamato sotto nome di provveditore, a cui perciò possono incaricarsi le stesse incombenze, che e dalle prime leggi e dalla moderna osservanza sono incaricate al provveditore predetto, inoltre, un segretario e due bidelli. Ai due bidelli si può assegnare l'annuo stipendio di lire 100 caduno, e queste si possono prendere sulle 100 che paga la città al bidello presentaneo, e le altre lire 100 provvedersi sul nuovo fondo; questo col carico ai detti bidelli, oltre i già consueti di sempre assistere giornalmente alla detta Università. E quanto al censore e segretario, continuandogli a tenore del praticato i loro emolumenti, si crede che rimarranno contenti senza altro stipendio.

7.<sup>o</sup> Si è creduto altresì necessario il Magistrato della riforma per conservare sempre nel buon sistema il governo di detta Università, e quanto ai soggetti da comporne il medesimo, oltre il viceré (quando S.M. stimi ch'egli debba esserne il capo, come accenna la Carta Reale), destinar si potrebbe il reggente la real cancelleria, ed in sua assenza il proreggente, il giurato in capo della città, e due cavalieri de' primari, i quali avessero genio alla letteratura. E quando non si stimasse

conveniente che il vicerè ne fosse capo, in tal caso potrebbe esserne capo il reggente con due cavalieri e due giurati.

Si sono per ultimo avute presenti alcune osservazioni degne di riguardo. La prima si è che, ritrovandosi in Sassari altra Università, poco gioveranno le provvidenze e regolamenti che in quella di Cagliari si stabiliranno, se anche in quella non si daranno simili provvidenze a riguardo massime degli anni si studio che hanno da precedere i gradi, altrimenti quando maggiori siano i rigori in Cagliari, si porteranno i graduandi a Sassari, sicché converrebbe uniformarle ambedue rispetto al tempo dei Studj, alla qualità dei gradi ed al rigore degli esami privati.

La seconda osservazione si è che per l'assistenza agli esami privati potrebbe stabilirsi qualche emolumento agli esaminatori ed assistenti senza discapito dei graduandi, con prescrivere che nella collazione del grado della laurea debbano soltanto intervenire i collegiati delle rispettive Facoltà in cui ha da conferirsi il grado e quella porzione che toccava agli altri collegiati, applicarlo a detti esaminatori e assistenti in tutto o in parte con porzione di equità. Ed in ogni caso con togliersi l'uso introdotto di distribuirsi diverse paia di guanti agli intervenienti a grado suddetto, sempre verrebbe a rendersi migliore la condizione dei graduandi, quando anche si accrescesse il deposito di quel poco che potrà richiedersi per gli esami privati.

La 3.<sup>a</sup> Si è che, siccome in questo Regno anche i regolari, ai quali il permette il loro istituto, sogliono conseguire i gradi nella Università, così sarebbe pure opportuno di non innovare su ciò cosa veruna; anziché si crederebbe spedito che, ad alcuni dei soggetti di quelle religioni che per lo passato erano annoverati fra i professori dell'Università, come sono i domenicani e conventuali, si continuasse tal prerogativa, abbenché non fossero per essere destinati all'attuale lettura dell'Università medesima, lo che sarà conveniente al decoro del loro Ordine, ed anche loro proprio.

Questi sono i sentimenti della Giunta che, intorno al nuovo piano di detta Università, ha l'onore di suggerire in obbedienza ai regi comandi.

Cagliari li 26 maggio 1755.

Sottoscritta:

*Il conte di Bricheras, Giulio Cesare Arcivescovo di Cagliari, Niger reggente, Cadello, Arnaud.*

**4. 1755 – S.a. – Redditi applicabili alla Regia Università degli Studi di Cagliari.***A.S.T. Corte, Paesi, Sardegna, Politico, Categoria 10, Università di Cagliari, marzo 1, n. 5*

## Redditi applicabili alla Regia Università degli Studi di Cagliari

Redditi da potersene valere per l'Università

Primo il Dritto detto della Purissima

Determinò il Regno di Sardegna di far la Festa della purissima, e con voto dei tre stamenti, si accordò un cagliarese da pagarsi per ogni starello di granaglia, che sarebbe uscito dal Regno per convertirne il prodotto nella Festa suddetta.

L'annuo ammontare del cagliarese suddetto percevesi alternativamente dalli capitoli di Cagliari, e Sassari, e può ascendere annualmente a circa 700 scudi.

Li capitoli predetti non spendono al più che ottanta scudi all'anno per detta festa, ed il sovra più si distribuisce fra li canonici, e beneficiari.

Potrebbe questo diritto unire alla Università facendo da questa eleggere per sua Padrona la Vergine purissima con obbligo alla stessa Università di farne la festa.

Gli Stamenti militare, e reale vi daranno di buon grado subito la mano, e il Stamento ecclesiastico non vi fraporrà grave opposizione, poiché non trovandosi altri fondi dovrebbe concorrere con mille scudi annui, come si obbligò nell'erezione di detta università, al che non ha mai compito.

2° Il diritto del Capitano del Porto

Non vi ha fra gli altri impieghi di città uno più inutile di questo nella città di Cagliari, a motivo che chi ne fa le veci, non ha la minima pratica di Bastimenti, o marina né delle fonzioni spettanti al detto impiego.

Nominavasi il Capitano del porto dai Re di Spagna, e successori, quando mancato al tempo del Governo del Marchese di Cortanze il nominato dal Re, fu posto e compreso negli impieghi di città, ed annualmente si estrae a sorte dalle Borse della medesima, cadendo quella ora in un avvocato, ora in un medico, notajo, o simili, ignari affatto della marina, ed il tenente ne fa tutto l'impiego, e la città corrisponde al detto Capitano un annuo salario di lire 50.

Questo impiego fatta una comune frutta 600 scudi annui.

Puotrebbe nuovamente levare dalle Borse di Città, con lasciarne conforme al solito l'esercizio al tenente, il quale esigesse il dritto del Capitaniato e lo entrasse nella cassa della Università.

Converrebbe però assegnarvi un sottotenente affinché supplisse alle veci del tenente nei casi di assenza, fissandole oltre alla solita ricognizione, che le passa il tenente, pendente la sua assenza un annuo stipendio di scudi cento, e le lire 50 che la città paga al Capitano del Porto.

Per esercire il suddetto impiego di sottotenente vi è il Pietro Bonenchi Vauro (?), certamente il più pratico, e che lo ha sin qui esercito in assenza del tenente Massa e degno per tutti i riguardi di essere prescelto, ed anche per i motivi spiegati nell'annessa memoria, e per avere servito con universale accettazione, e di quella dei Viceré, e Regenti.

3° Il Dritto delle Barche di Sant'Elmo

Il Gremio detto di Sant'Elmo esige scudi cinque sardi per ogni mille starelli di granaglie, ed altri generi che si imbarcano per fuori Regno, avendo esso la privativa di caricarli al molo colle sue barche, che vengono poi rimarcate così cariche sino ai bastimenti, che devono trasportare detti generi fuori Regno, dai marinari dei stessi bastimenti, e ricondotte vuote al molo.

Questo diritto fatta una comune frutterà circa scudi mille annui.

Dandosi a partito un tale trasporto, si troverà chi con la quinta parte circa del reddito, provvederà e manterrà in stato di servizio le tre barche che tiene il detto Gremio, e si obbligherà di fare la Festa alla cappella del Santo.

Quando vi sono copiose imbarcazioni il suddetto diritto ascenderà a molto di più, sicché si crede che potrà produrre nella cassa dell'università almeno 800 scudi annui.

Col prodotto dei tre sovra enunciati diritti verrà a ricavarsi per la Università un annuo reddito di scudi 1900 circa.

**5. 1755 – Ignazio Arnaud – Memoria di riflessione del giudice Arnaud sopra il piano del nuovo stabilimento che dovrà darsi all'Università di Cagliari secondo il parere della Giunta.**

*A.S.T. Corte, Paesi, Sardegna, Politico, Categoria 10, Università di Cagliari, marzo 1, fascicolo 12, Memorie relative all'Università di Cagliari, Vol. I.*

Memoria di riflessione del giudice Arnaud sopra il piano del nuovo stabilimento che dovrà darsi all'Università di Cagliari secondo il parere della Giunta.

Per farmi strada a quelle riflessioni, che in appresso andrò eccitando, conviene fare due presupposizioni. P.<sup>mo</sup> È una lusinga il figurare che presentemente vi sia in Cagliari Università. Non vi trovo altro che il nome. I gesuiti e gli scolapj ne' loro rispettivi collegi tengono scuole aperte, nelle quali insegnano i primi rudimenti della lingua latina, la retorica, la filosofia e la teologia. Nel passaggio che fanno i giovanetti dalle scuole inferiori alle superiori, non evvi regolamento con cui diano saggio e prova del profitto che hanno fatto, ed arrivano agli studi di filosofia e teologia che forse altrove non sarebbero ammessi alle scuole di grammatica o di umanità. Escono poi dalla retorica che poco o nulla sanno di latino, né sono capaci, non dirò già di fare un mediocre componimento o in prosa o in verso, ma né meno di mediocrementemente tradurre i buoni autori, dei quali neanche acquistano il riconoscimento con distinguere quelli delle varie età, per discernere i buoni modelli da imitare. Consumano poi tre anni di studio nella filosofia, dove altro non apprendono che una folla di questioni vane, che sogliono agitarsi tra le diverse scuole aristoteliche più con spirito di partito, e di acquistar seguaci, che con l'idea di rischiare le menti de' studiosi, avvezzarle al ben ragionare, e prepararle alle scienze più sublimi, alle quali sogliono indi avviarsi. Finalmente nella teologia altro non s'insegna che la pura e nuda scolastica, a cui ultimamente si è aggiunto un po' di morale a forza delle insinuazioni di quest'arcivescovo. Fuor di lì non evvi insegnanza metodica di sorte alcuna, e chi vuol applicarsi alla giurisprudenza, o medicina cerca un qualche avvocato o medico amico, da cui così alla meglio sia instradato ne' primi principi d'istituzioni legali e mediche, e con questi in otto giorni s'espone ai due esami di baccellierato e licenza, con più figura di formalità che di vero esame, ai quali poi si fa immediatamente succedere la solennità della laurea. Per l'esercizio della chirurgia non vi è altro che un po' di pratica, con cui gli uni la tramandano agli altri. Niente si tratta di anatomia tanto necessaria ai chirurghi e utile ai medici, niente della botanica pel conoscimento dei semplici, niente della scrittura sacra e lingue orientali, niente della lingua greca. Niente finalmente della matematiche, geometria e fisica sperimentale. Sono tutte queste scienze e arti incognite, e solo nell'elenco che ogni anno si suole stampare si descrivono *ad pompam* i nomi di quelli che devono insegnarle, quando però a dire il vero questi stessi non ne sanno per lo più un jota delle medesime. Che in questo stato purtroppo si infelice siano oggi le cose a riguardo della giurisprudenza lo sperimenta tutto di questa Reale udienza, mentre nelle difese della cause, pochissimi eccettuati, i quali a forza di studio morto, fatto da sé e di lungo esercizio, si distinguono; comunemente si presentano scritti senz'ordine e senza dirittura di ragionamento, e soventi ancora si vedono stropiate le cause per mancanza di scienza legale sopra il titolo dell'istituta *de Actionibus et de Interdictis*. E per riguardo alla medicina e chirurgia lo sperimenta il Regno tutto, mentre tre o quattro eccettuati, generalmente vi è una somma ignoranza. Finalmente a riguardo di tutti li studi in generale, ossia per quei che si fanno alla peggio, ossia per quei che non si fanno del tutto, ne deriva nel Regno il danno universale, che sebbene abbondino i bell'ingegni e buoni talenti, per mancanza però della coltura nelle persone civili e di second'ordine, mancano i soggetti per riempir degnamente quegl'uffici subalterni, senza i quali la società civile e una repubblica ben ordinata non può sussistere, e nella nobiltà la gioventù languisce in un ozio molle con che si rende poi inutile a sé, alla patria ed al principe.

2.<sup>o</sup> Perché in mezzo di tanta barbarie si cambi la faccia delle cose, si coltivino con frutto gli ingegni, si riformino gli studi e fioriscano le scienze e le belle arti, non basta una qualunque siasi riforma, ma vi vuole un sistema e regolamento prudente, e sodo, in una parola degno del principe che lo autorizza. Or questo dipende, non tanto dall'osservanza di quelle leggi che si prescriveranno, a che potrà invigilare il Magistrato di riforma, quanto alla scelta de' professori delle rispettive scienze e facoltà, poiché, se l'acqua non sarà pura e limpida nella sorgente, non saranno certamente chiari i rivoli che se ne dirameranno.

La scelta pertanto de' professori deve essere riservata al principe con il parere del suo Magistrato di riforma, perché se se ne lascia la nomina alla città e suoi consiglieri, non ne sarà arbitro il merito, ma al passione, l'amicizia, l'impegno. Inoltre, nella prima apertura che si farà dell'Università è necessario che per molte cattedre si facciano venire i soggetti da fuori Regno, finché si formino allievi capaci col tempo di sostenerle con decoro, cioè per la sacra Scrittura, per le due di *gius civile* e quella *gius canonico*, per l'anatomia, per la chirurgia, per la fisica sperimentale e per l'eloquenza, ossia retorica. Non ho parlato di quella di geometria perché vi sarebbe un soggetto del paese bel talento, che per genio da sé solo vi si è applicato e vi è riuscito. Ai professori suddetti bisogna assegnare un competente onorario, con cui possano decentemente mantenersi, perché alla fatica deve

corrispondere il premio, e se sarà tenue il premio, sarà anche tenue la fatica, oltre che i buoni soggetti non vorranno assumersi un tal peso, se non avranno un corrispettivo che ve gli alletti.

Finalmente il fondo, che deve prima di ogni cosa cercarsi, ed assicurarsi per l'erezione e successiva conservazione dell'Università, deve essere certo, fisso, e sufficiente per il mantenimento dei professori ed ufficiali subalterni, che si crederanno necessari, e per le spese, che annualmente occorrerà farsi, o nella riparazione della fabbrica, o nella manutenzione della cappella della congregazione, e altre simili egualmente necessarie, perché il volere eretta e stabilita l'Università degli Studj in forma, che sia profittevole e fiorisca senza mettere i mezzi, è per dir tutto una parola il voler l'impossibile. Altrimenti la riforma non sarà che apparente e la decadenza succederà immediatamente al preteso restauro.

Con queste premesse vengo alle riflessioni sopra i suggerimenti fatti nel parere dalla giunta.

### Suggerimenti della Giunta

#### 1.

*Nello stabilimento delle cattedre insinua la giunta potersi risparmiare la cattedra di eloquenza italiana e di lingua greca, bastando insinuare ai padri gesuiti e scolapj, che sono già obbligati a insegnare la retorica, e scuole inferiori, d'insegnar anche i primi rudimenti della lingua italiana, e nella retorica di spiegare i precetti secondo l'ordine di un qualche accreditato autore, come sarebbe il Decolonia, non essendo poi la lingua greca tanto necessaria, ed ove si desiderasse potrebbe continuarne la scuola il padre gesuita che viene ogn'anno nell'elenco nominato.*

### Riflessioni

#### 1.

Si chiami la cattedra di eloquenza o di retorica, comunque sia, io la credo assolutamente necessaria all'apertura dell'Università in cui si insegni anche la lingua italiana e la lingua greca. La greca perché come madre della latina è maestra della vera eloquenza dagli uomini dotti è sempre stata e tenuta in conto, e coltivata in tutte le Università, né potrà supplirvi il padre cattedratico nominato nell'elenco, perché, torno a ripetere, questo non è che pro forma e non è soggetto capace d'insegnarla. L'italiana perché ragion di stato e buona politica ne richiede l'introduzione. Così l'hanno intesa i Greci ed i Romani, i quali, ovunque portarono le gloriose loro armi, ivi fecero anche dominare la loro lingua. E così anche l'hanno intesa i re d'Aragona, che fecero la conquista di questo Regno sopra i pisani e i genovesi, mentre non tardarono d'introdurvi la loro lingua catalana, ed i successivi re di Spagna, dopo la riunione alla loro monarchia delle due corone di Aragona e Castiglia, v'introdussero posteriormente la casigliana. Questi esemplari dovrebbero bastare per rispondere alla ragion ampollosa che da alcuni si adduce essere gloria di S.M. di avere sotto la sua dominazione province e regni ne' quali si parlano diversi linguaggi. E questo non impedisce che anche nelle prime scuole inferiori s'instilli ai ragazzi il primo latte della lingua italiana, facendone l'insinuazione a quei che ne sono incaricati secondo il parere della giunta. Né giova l'addurre in contrario le difficoltà occorse all'esecuzione dello stesso progetto, che già fatto ne aveva il signor marchese di Rivarolo, perché sarebbesi ottenuto il fine, se il di lui successore ne avesse con ugual ardore promosso l'esecuzione.

Parmi dover aggiungere che ben fatto sarebbe di esaminare a fondo il titolo primordiale con cui la città si è caricata di pagare ai gesuiti e scolapj le lire 1250 annue in corrispettivo de' studj, per vedere se fosse *in erectione* dei collegi come dote dei medesimi, oppure se solamente *pro labore operarum* delle scuole; nel qual caso fosse in arbitro della città di sospendere il detto pagamento e valersi di altri operari con l'istesso denaro, dando una nuova forma ed un nuovo sistema anche alle dette scuole inferiori, che ne avrebbero il gran bisogno, mettendole sotto la totale dipendenza ed ispezione del Magistrato di riforma, a esempio de' stati di terraferma di S.M.

2.

*Accenna la giunta due cattedre di filosofia senza maggiore spiegazione.*

2. Di queste due cattedre una dovrebbe essere di logica e metafisica e l'altra di fisica sperimentale, perché la gioventù non si perda nelle sofisticherie e distinzioni della scuola aristotelica che, altro non contengono, che parole enfatiche, ma abbia una tal qual tintura delle cose della natura.

E quindi è anche necessarissima la cattedra di geometria, sia per la maggiore intelligenza delle cose naturali, sia perché non altronde meglio s'apprende la forma di una giusta raziocinazione.

3.

*La giunta avendo in mira ogni minore dispendio suggerisce che le cattedre di teologia e di filosofia s'incarichino ai padri gesuiti, scolapj e domenicani, i quali, con l'orgoglio di essere professori nell'Università ne adempiranno i doveri senza stipendio con la sola recognizione annua di una cinquantina di lire oltre gli emolumenti dei gradi.*

3. Che S.M. si valga dei soggetti che crederà i più abili e capaci per le suddette cattedre nelle anzidette religioni, sta bene, ma, che s'incarichino le suddette cattedre a dirittura alle religioni, le quali abbiano la scelta e destinazione dei soggetti e che questi senza stipendio le esercitino, non trovo sia conveniente e decoroso. Con questo stabilimento troppo economico, si costituiscono cattedre indipendenti dal Magistrato di riforma, e si fomentano le discordie fra le suddette religioni, che già sono tra di loro in poca armonia per la contrarietà delle loro opinioni e per le pretese di precedenza, le quali non tenderanno ad una lodevole emulazione ma finiranno in una confusione inevitabile. E quantunque si potessero forse ridurre a dipendenza i scolapj e domenicani, non sarà però così facile di soggettarvi i gesuiti, i quali ricuseranno, come sempre hanno ricusato d'intervenire agli esami e congressi dell'Università.

Si potrebbe adunque assegnare ai quattro professori di teologia scudi 200 annui per caduno, che sono lire 800 di Piemonte, coi quali un ecclesiastico, o secolare o regolare che sia, ha il suo decente mantenimento; a riguardo delle cattedre di filosofia, per quella di logica e metafisica scudi 150, e per quella di fisica sperimentale scudi 200, ed anche scudi 150 per quella di geometria, e scudi 200 per quella di eloquenza, con l'obbligo d'insegnare la lingua italiana e greca.

4.

*La giunta suggerisce l'assegnamento di scudi 150 per le tre cattedre legali e scudi 100 per le due delle istituzioni, con l'istessa regola per le cattedre di medicina.*

4. Per un così tenue stipendio qual sarà il soggetto, anche mediocre, che ne accetterà l'incarico e, accettandolo, come si potrà sperare che vi si applichi daddovero a maggior vantaggio dei candidati, dovendo cadere per lo più la scelta in secolari, che hanno famiglia e massimamente quei della cattedre di *gius civile* e canonico, i quali, per fare il loro corso in più anni, sono per necessità disviati dal patrocinio delle cause e, per conseguenza, privi di quel lucro che ne potrebbero ritrarre. Per lo meno adunque si dovrebbe crescere e stabilire l'assegnamento dell'annuo stipendio di scudi 250 ai professori delle due cattedre di *gius civile*, e di scudi 150 ai professori delle due cattedre d'istituzioni.

A riguardo però delle cattedre di medicina si potrebbe lasciare l'assegnamento ai professori di detta facoltà secondo il suggerimento della giunta, con ciò però, che

## 5.

*La giunta per trovare un fondo che basti al pagamento degli onorari de' professori e manutenzione dell'Università, suggerisce i mezzi e questi li riduce a due.*

*Il primo, coll'applicazione del cagliarese di sacca, che si esige per ogni starello di grano che esce dal Regno, e si ripartisce alternativamente tra i capitolari dei due Capitoli di Cagliari e di Sassari, dedotta prima la spesa della festa della Purissima Concezione delle Vergine Santissima, a cui per voto i Stamenti si sono obbligati, e per supplire alla quale ne permise il re di Spagna l'esazione, obbligando l'Università a farne la festa, pigliandola per sua titolare protettrice, con che si manterrebbe il voto, e si troverebbe un fondo a beneficio dell'Università.*

*Il 2.º colla soppressione dell'impiego di capitano del porto, facendone ricadere gli emolumenti a favore della medesima Università.*

## 6.

*Non ha approvato la giunta uno dei mezzi eccitati per lo stabilimento del fondo dell'Università, cioè di applicarvi i 500 scudi che si è obbligata la città per contratto hinc inde approvato di pagare al convento di San Lucifero che hanno i padri domenicani nel borgo di Villa Nova in actu erectionis di detto convento.*

## 5.

tra di essi si ripartiscano i diritti del protomedicato, e lo stipendio che annualmente si paga dalla città per l'assistenza per lo spedale, assumendosela ripartitamente fra di essi, con che verrebbero ad avere l'uguaglianza coi professori di giurisprudenza, e se di qualche cosa forse venissero a sorpassarli, questo farebbe compenso con i maggiori incerti, che dai gradi dei legisti molto più frequenti si sogliono ricavare.

Convengo nelle ragioni e facilità di mettere in pratica il primo mezzo, ma aggiungo che essendo totalmente incerto e vario il prodotto annuale di detto diritto conviene che il re, se lo assuma e rivendichi interamente facendo un assegnamento annuo fisso, che serva di fondo a favore dell'Università, ad esempio scudi 400, a che si fa rilevare fatta una comune di dieci anni e dei medesimi assegnarne quella parte, che si crederà conveniente e decorosa per la celebrazione della festa della Concezione della Vergine Santissima.

Non così facilmente posso inclinare all'esecuzione del secondo mezzo, perché parmi indecente di abolire l'impiego di capitano del porto di una città che fa figura di capitale del Regno, e di convertire gli emolumenti in uso tanto disparato, quando piuttosto essendo come sono abbondanti se ne potrebbe distaccare una porzione per il trattenimento di un direttore della darsena, impiego necessarissimo per tenerla pulita, ed in buon istato per ricoverare i bastimenti che hanno bisogno di essere raddobbati, e se ancora vi avanzasse alcuna cosa, convertirla nelle spese de' travagli che annualmente per l'istesso fine si devono fare, cosa che ugualmente tende a beneficio pubblico, e che rilevarebbe le regie finanze da una tale spesa a cui dovrà necessariamente soccombere.

## 6.

Questo mezzo sarebbe facile ed ovvio, non nego che il contratto che si stipulò tra la città ed i padri di San Domenico nell'erezione di detto convento, ebbe due fini: il primo, per il servizio della chiesa di San Lucifero attesa la devozione dei cittadini verso di un santo loro protettore, il secondo, per l'insegnamento delle scienze, a cui si sono espressamente i detti padri obbligati. Ma giusto per questo essendo i due suddetti fini ugualmente sostanziali, uno che manchi, cade il contratto. Ora non si mette in questione che per le scuole e scienze sia totalmente inutile il detto convento, non avendo i detti padri adempiuto all'obbligo che si sono addossati, né essendo sperabile che vi adempiscano per l'avvenire, ed in ogni caso poi sarebbe inutile il loro adempimento per la situazione di detto convento, a cui il concorso è troppo gravoso, e nei tempi che domina l'intemperie anche pericoloso. Niente di più facile adunque che con regia autorità si abolisca il detto Convento ripartendo i pochi soggetti, che non sono più di otto o nove, negli

altri conventi della provincia, tanto più che nello stesso borgo, già si ritrova un altro convento ben numeroso della stessa religione di San Domenico, surrogando per il servizio della chiesa una qualche confraternita che l'accetterebbe con gusto e applicando l'annua suddetta prestazione a beneficio e fondo dell'Università.

A questi 500 scudi ed agli altri che già paga annualmente la città ne potrebbero ancora aggiungere la medesima senza maggior suo dispendio, con solo abolire alcuni stipendi inutili, e moderare molte altre spese sì ordinarie che straordinarie, che suol fare levando l'arbitrio ai signori consiglieri, oppure con istabilire che una tal somma venga contribuita annualmente a favore dell'Università da quei che ne sortiscono gl'impieghi più lucrosi. Né la cosa è senz'esempio, mentre già il soggetto che ne sortisce annualmente d'impiego di Amostazen nello stesso giorno della sorte suol contribuire 100 scudi al vicerè pro tempore. Con questi regolamenti già si avrebbe dalla città una buona parte del fondo necessario per l'Università.

## 7.

*Non approva la giunta che si facciano concorrere i due Stamenti militare ed ecclesiastico per altrettanto di quello che paga lo Stamento Reale in virtù della promessa che già i detti tre Stamenti ne fecero ai re di Spagna, allor quando ne ottennero il privilegio di erezione di Università, a cui i suddetti Stamenti militare ed ecclesiastico non hanno mai adempiuto, e solo in parte il Reale. E questo sia per le difficoltà di conseguire il consenso, come anche perché si allontanerebbe la speranza di aumentare col tempo il donativo.*

## 7.

Convegno nelle difficoltà che s'incontrerebbero a far concorrere lo Stamento ecclesiastico, sia perché questi signori regolarmente sogliono essere i meno arrendevoli, sia per il consentimento di Roma, che prima ne dovrebbero ricercare e ottenere. Non trovo però che l'istesso possa dirsi dello Stamento militare. È ragionevole e giusto il suo concorso, mentre i nobili, oltre alla ragione del ben pubblico che ne redonderebbe al Regno in generale, di cui essi devono essere i primi fautori e propagatori, verrebbero particolarmente a risentirne il maggiore loro vantaggio. Abbisognano essi di buoni ufficiali, luogotenenti, segretari e consultori per l'amministrazione della giurisdizione che hanno nelle loro curie. Abbisognano di buoni avvocati per la difesa e patrocinio delle loro cause, le quali, per ragione delle più cospicue loro aziende sogliono essere le più gravi ed intricate. Abbisognano di buoni medici e chirurghi per le malattie che occorrono alle loro famiglie. Abbisognano finalmente di buona educazione per i loro figlioli, punto questo sostanzialissimo. Ora, se fiorisce l'Università de' Studj, tutto questo si ottiene. Non dubito adunque che, se ai nobili, de' quali è composto lo Stamento militare si rappresenteranno con vivi colori queste ragioni per sé urgentissime, e ne verrà loro fatta una forte insinuazione da S.M., si resistano essi dal contribuire per la loro parte ad un opera di così favorevoli e salutari conseguenze per loro medesimi, massimamente poi, che la loro tangente in virtù della promessa ripartita fra tutti non è una gran cosa, e in buona parte viene a ricadere sopra i baroni che vivono in Ispagna, possiedono i feudi più cospicui del Regno. Né questo allontanerebbe la speranza dell'aumento del donativo. Non si può sperare accrescimento finché durerà la miseria che presentemente vi è nel Regno. Quando si procurerà la popolazione dell'interno del

medesimo, quando le terre, che vanno incolte e deserte saranno coltivate, s'innesteranno gli olivi, si planteranno gli alberi de' moroni, che mal non si confanno in questo terreno, quando si renderà profittevole al Regno la pesca del corallo, mentre gli esteri ne hanno fin'ora ritratto tutto il profitto alla barba dei regnicoli, quando finalmente vi fiorirà il commercio che ora è distrutto, allora è sperabile qualunque accrescimento di donativo. Siccome adunque con la coltura delle scienze si rendono i popoli più industriosi e ricchi, come ci insegna l'esperienza delle nazioni più colte, si deve quindi piuttosto sperare, che temere l'allontanamento di un tale accrescimento.

Se nell'erezione di quest'Università de' Studj, che così mi piace di chiamarla piuttosto che semplice restaurazione, alla regia autorità vi si unisse anche la regia munificenza, allora sì che si potrebbe aversi l'opera compita e perfetta, e trovarsi un fondo sufficiente per sostenerla con quel decoro che merita, oltreché servirebbe di stimolo al consenso anzidetto dello Stamento militare. Ed essendo il fondo più abbondante potrebbe col tempo poi la medesima Università venire arricchita di un museo e libreria pubblica a maggior profitto e vantaggio de' studiosi. Facil cosa pertanto sarebbe che l'animo sempre benefico di S.M. si movesse a farle sentire gli effetti delle su regie grazie senza grave dispendio delle sue regie finanze, assegnando per fondo dell'Università l'annuo provento che si ricava dal fitto delle Bolle della Crociata. Già si sa che gli antichi re d'Aragona e di Spagna ebbero dalla Santa Sede questa concessione affine d'impiegarne il profitto nella guerra di Terra Santa per scacciarne gli infedeli ed i barbari, e con questo medesimo titolo si è la medesima concessione tramandata al glorioso nostro sovrano, che attualmente ne gode. Posto adunque che il primo fine non è attualmente praticabile ben se ne potrebbe cambiare l'uso, convertendolo a scacciarne la barbarie dell'ignoranza, donde la nostra religione cattolica ne ricaverebbe lustro, splendore ed avanzamento, perché così le chiese sarebbero provviste di buoni pastori, i benefizi si conferirebbero a più degni ecclesiastici, i chiostrì si popolerebbero di migliori soggetti, ed i popoli sarebbero meglio istruiti ed ammaestrati. Già s'intende che ove si stabilissero questi fondi, sarebbe necessario lo stabilimento di un tesoriere, che venisse eletto da S.M. con le dovute cautele e con l'assegnamento di un proporzionato stipendio.

## 8.

*Riprova la giunta l'altro mezzo eccitatosi di prendere il fondo necessario per l'Università sopra quel terzo di pensioni che suole imporre S.M. sopra i benefizi del patronato regio.*

## 8.

Sono fortissimi i motivi per i quali si crede non doversi dar la mano a questo mezzo, tanto più per le difficoltà che s'incontrerebbero a Roma in questa spezie d'alienazione, e che s'incontrerebbero anche da parte de' provvisti, i quali verrebbero defraudati della devoluzione di dette pensioni, che a loro favore ed accrescimento ne succede per la morte de' pensionisti. Ma io aggiungo che con una parte di dette pensioni S.M. ha con che

## 9.

*Passa indi la giunta al suggerimento delle regole che potranno prescriversi per un migliore e più proficuo insegnamento della gioventù.*

## 10.

*Quanto al Magistrato della riforma suggerisce la giunta che potrebbe esserne capo il vicerè o il reggente con due consiglieri della città e due de' cavalieri primari.*

## 11.

*Finalmente la giunta fa qualche osservazione sopra il regolamento che pure dovrebbe darsi all'Università di Sassari per evitare gli abusi, che ne potrebbero venire e fra gli altri che conferendosi i gradi in quella con maggior facilità, tutti vi ricorrerebbero per eludere i rigori che incontrerebbero in questa, e così si deluderebbe il fine della pretesa riforma.*

## 9.

assicurare le giubilazioni de' professori, e gratificarli, ove si siano distinti, e sia necessario darli un successore nelle cattedre, senza raddoppiare i stipendi in pregiudicio del fondo dell'Università. E questo con l'istesso principio di equità con cui S.M. con altre di dette pensioni suol gratificare i soggetti che nella milizia hanno dato prova del loro valore in suo servizio.

Quantunque la Carta Reale anche in questa parte desidera i suggerimenti della giunta, ciò nonostante sono stato e sono di sentimento che tali suggerimenti siano intempestivi, e che prima convenga fissare i punti sostanziali delle cattedre, e stipendi dei professori, e trovare il fondo necessario per sostenere l'Università perché l'affare del regolamento interno della medesima richiede le più minute considerazioni, per maturare le quali, e dare un buon sistema, converrebbe aver presenti le leggi che si sono prescritte per il regolamento della Regia Università di Torino, colle successive istruzioni posteriormente emanate per ben pesare il tutto, e deliberare quali convenga di adottare, attese le circostanze e qualità del paese. E però su questo punto viste le medesime, mi sono riservato e mi riservo di meglio, e più opportunamente rispondere.

## 10.

Non parmi necessario che il vicerè sia costituito capo immediato del Magistrato suddetto, perché rappresentando egli nel Regno la persona del principe, già per ragione della sua dignità ne viene ad essere capo, sicché il capo immediato dovrebbe esserlo il reggente e quattro riformatori, cioè un giudice della real udienza delle piazze non nazionali e che questo per quanto sarà possibile, oltre la scienza legale, sia accompagnato di quegli altri ornamenti i quali lo rendano intelligente, ed atto a dirigere l'affare dei studi, e tre altri soggetti uno per Istamento, cioè un ecclesiastico, un cavaliere de' primari, ed uno de' matricolati della città, non essendo necessario che la qualità di riformatore sia annessa a quella di giurato o consigliere, che tutti gli anni si cambia, e che la nomina di questi soggetti sia riservata a S.M.

## 11.

Premetto:

Primo, che nella pretesa Università di Sassari le cose non vanno meglio che in quella di Cagliari. Vi sono gli stessi abusi, non s'insegna e non si studia sì nell'una che nell'altra.

2.° che i gradi in Sassari si conferiscono liberamente ed indipendentemente dai gesuiti, i quali reggono dispoticamente la suddetta Università.

3.° che quantunque sia già da molti anni emanata una lettera Reale per lo stabilimento di un Magistrato di riforma, il quale formasse leggi e ordinazioni per il buon regolamento di detta Università di Sassari, e ne riparasse

gli abusi, niente però si è fatto e le cose vanno sempre alla peggio, come sono andate per il passato.

4°. che se è difficile tanto per il fondo necessario quanto per gli altri motivi il sostener con decoro una sola Università in questo Regno, quanto più lo sarà volendone mantenere due insieme, e che se se ne vogliono due, non se ne avrà nessuna.

Da queste premesse ne conchiudo che comodamente si può adottare rispetto al capo di Sassari quello che si pratica ai sudditi di terraferma, che sono di là dai monti nella Savoia, e nel contado di Nizza, non essendo meno a quelli incomodo, dispendioso e difficile di accorrere in Torino, di quel che sia a quei del capo di Sassari di accorrere a questa di Cagliari, cioè che possano i medesimi continuare nella città di Sassari i loro studi, ma che siano obbligati di venire nella città di Cagliari per essere graduati in questa Università nelle rispettive facoltà, abbonandogli pure qualche anno di studio nelle medesime, che se gli permetterà di fare in patria secondo il regolamento particolare, che a suo tempo darassi, sospeso intanto all'Università di Sassari l'esercizio del privilegio di conferire i gradi. Agli esempi nostri domestici di quello che si pratica nei stati di terraferma del nostro augustò sovrano, posso aggiungere quello che ho veduto praticarsi nell'isola e Regno di Sicilia. In questa, quantunque molto più vasta della Sardegna, non vi è che una Università, e questa nemmeno risiede nelle due città principali del Regno, che sono Palermo e Messina, ma nella città di Catania, ed ivi devono da tutte le parti del Regno accorrere i candidati per ottenere i gradi nelle rispettive facoltà, anzi sono con tutto rigore obbligati a passare ivi gli anni prescritti durante il corso degli studi di dette facoltà.

Queste sono le riflessioni che con tutta sommissione e rispetto ho l'onore di porre sotto la savia e prudente considerazione di vostra eccellenza.

**6. 23 giugno 1755 – Dalla Segreteria di Stato, al signor senatore Dani.**

*A.S.T. Corte, Paesi, Sardegna, Politico, Categoria 10, Università di Cagliari, marzo 1, fascicolo 12, Memorie relative all'Università di Cagliari, Vol. I.*

Illustrissimo signor padron colendissimo

Il signor viceré di Sardegna avendo trasmesso a questa Segreteria di Stato, con sua lettera de 26 passato maggio, la risoluzione della Giunta d'essa data intorno all'affare dell'Università de Studj di Cagliari, la comunico qui giunta a vostra signoria illustrissima, affinché venga esaminata unitamente a sua eccellenza il signor primo presidente conte Benzo di Pramolo, per averne il parere da umiliarsi poi a S.M.; dovendo dirle che il detto signor viceré soggiunge a quanto ai fondi di San Lucifero, già la città è stata condannata nelle spese per pagare l'annualità di cui si agisce, onde non evvi da sperare di valersi di questo fondo. Le comunico pure in tal riguardo una articolo di lettera del signor reggente Niger de 27. Detto e divotamente mi rafferma.

Di vostra signoria illustrissima, divotissimo, obbligatissimo servitore Mazé, per sua eccellenza il signor conte di Saint Laurent.

Dalla Segreteria di Stato, li 23 giugno 1755  
Al signor senatore Dani

Regesto che compare sul verso del secondo foglio della lettera:

“23 giugno 1755. Lettera della Segreteria di Stato interna al signor A.F. R. Dani. Se gli comunica la risoluzione della Giunta intorno al nuovo stabilimento che si crede poter darsi all'Università di Cagliari; soggiungendogli non essere sperabile di valersi dei fondi di San Lucifero.”

7. 26 giugno 1755 – Dalla Segreteria di Stato, al signor senatore Dani.

*A.S.T. Corte, Paesi, Sardegna, Politico, Categoria 10, Università di Cagliari, marzo 1, fascicolo 12, Memorie relative all'Università di Cagliari, Vol. I*

Illustrissimo signore padron colendissimo.

Il signor giudice della Reale Udienza Arnaud, con lettera de 31 scaduto maggio, di cui acchiudo la copia, ha trasmesso a questa segreteria una memoria, che va pure qui unita, di diverse riflessioni da lui fatte sul piano del nuovo stabilimento dell'Università de Studj di Cagliari, e facio quella passare nelle mani di vostra signoria illustrissima, perché possa farne lo stesso uso della risoluzione della Giunta in tal riguardo, che le ho comunicata li 23 del corrente, e divotamente mi ratifico.

Di vostra signoria illustrissima, divotissimo, obbligatissimo servitore Mazé.

Per sua eccellenza il signor conte di Saint Laurent.

Dalla segreteria di Stato li 26 giugno 1755

Al signor senatore Dani.

Regesto che compare sul verso del secondo foglio della lettera:

“26 giugno 1755. Lettera della Segreteria di Stato interna, al signor A.F.R. Dani. Se gli mandano alcune riflessioni fatte dal signor giudice Arnaud sopra il piano del nuovo stabilimento che dovrà darsi all'Università di Cagliari.”

8. S.d. [1762 o 1763] – S.a. [Pietro Giuseppe Graneri] – Memoria per il ristabilimento dell'Università degli Studj in Cagliari.

*A.S.T. Corte, Paesi, Sardegna, Politico, Categoria 10, Università di Cagliari, mazzo 1, fascicolo 12, Memorie relative all'Università di Cagliari, Vol. I.*

Memoria per il ristabilimento dell'Università degli Studj in Cagliari

Siccome in ogni età ed in tutti i tempi, quando si sono tenute in pregio le scienze e se n'è coltivato lo studio, si sono veduti fiorire gli imperi ed i regni, così anche in Sardegna si conobbe già la necessità di stabilire l'Università de' Studj, in cui la gioventù venisse metodicamente istruita e dalle scuole inferiori passando gradatamente alle superiori fosse da buoni maestri manodotta, allorché a petizione degli Stamenti di quel regno i reali sovrani, che lo dominarono, ne permisero l'erezione ed in conseguenza si prescissero i Regolamenti da osservarvisi.<sup>95</sup> Ma, o sia per ordinario difetto delle cose umane, o sia per le vicende de' tempi, la medesima trovasi ridotta a tale stato di decadenza, che altro più che il nome non ve n'è rimasto e quello de' cattedratici annualmente descritti nell'elenco.

Già si sono date le disposizioni per rettificare gli insegnamenti nelle scuole inferiori: ed in breve va ad eseguirsi il nuovo piano di uniforme direzione letteraria e spirituale che coll'uso della lingua italiana si è combinato tra i superiori de' padri Gesuiti e Scolapj cui ne è rispettivamente appoggiata l'incombenza, avendo anzi la M.S. per tratto di sua munificenza provveduto i giovani studiosi di un buon numero di libri ad uso di dette scuole per risparmio di spese in sollievo principalmente de' poveri.

Non è però meno necessaria una riforma per le superiori; mentre per la filosofia, come s'insegna, riducendosi alle sole sofisticherie di questioni inutili neanche intese da quei che le promuovono, invece di assuefarsi chi studia ad un diritto raziocinio, se li ingombra la fantasia di pregiudizi; onde mal diretti gli studiosi nell'arte di ben pensare e di ben ragionare, quantunque forniti di buon ingegno e di talento, non è sperabile che facciano buona riuscita nelle scienze più sublimi, alle quali sogliono indi avviarsi; tanto più che nelle medesime o non vi è insegnamento di sorte alcuna, o se pure qualche cosa s'insegna non vi è sistema di buon regolamento.

Di fatti nella teologia si danno dei principi della morale, ma questa non è della più sana. Onde viene a mancare il buon pascolo delle anime e la buona direzione alle coscienze. Vi si detta altresì la scolastica. Nella contrarietà però delle opinioni e diversità delle scuole più si fomenta la divisione degli animi di quello che si insinui una vera dottrina. Anzi, nulla trattandosi del dogma, delle Sacre Scritture, de' Concili, de' santi padri e tradizione della Chiesa, crescono le vane credenze e le superstizioni, che tanto più alte e profonde mettono le radici, quanto che gli insipienti ne vedono imbevuti anche quei che si figurano più illuminati.

L'onorifico degli impieghi di toga ed il lucro dell'avvocazia fa intraprendere a molti la carriera della legale; ma non si tiene scuola aperta in cui si insegnino e si apprendono con ordine le materie, onde pochi riescono, e questi con gran stento e fatica, a forza di una lunga pratica ne' studi de' patrocinanti, restando affatto incognita la giurisprudenza canonica, senza di cui le diocesi e le curie ecclesiastiche mal possono essere governate, ed il difetto de' soggetti capaci ne fa conoscere per esperienza il grave danno.

Non minore è l'ignoranza della medicina, e lo sarebbe ancora della chirurgia, se, a vista dell'urgente bisogno, la degnazione della M.S. non vi avesse provveduto. Perciò all'occasione di malattia sì ordinarie che d'influenza, mancano nelle città e singolarmente ne' villaggi i soccorsi, onde anche per tal difetto non cresce, anziché va scemandosi la popolazione.

Finalmente non si fa studio veruno di geometria, della matematica e della fisica sperimentale, onde non vi è meraviglia se reggoni mal costrutte le case, le città senza decorazione di esterno ornato, gli abitanti esposti a continui pericoli di frequenti ruine, e le arti meccaniche in totale abbandono.

Le perniciose conseguenze dello stato infelice in cui si giacciono in Sardegna le scienze hanno portato le provide sollecitudini della M.S. ad eccitare con un suo regio biglietto de' 15 gennaio 1755 il sentimento di una giunta, la quale dovesse informare dell'origine della Università di Cagliari, delle prime sue leggi, e della presente loro osservanza, e, riconosciuti i motivi per cui la medesima è andata in decadenza, passasse a suggerire un nuovo piano per lo stabilimento, con additare i mezzi per effettuarlo.

Adempì la giunta ai regi ordini, e, dopo compilata la relazione prescrittagli, formò il progetto del nuovo sistema.

<sup>95</sup> Nella parte sinistra del testo è riportata la seguente precisazione "La petizione de' Stamenti si fece nelle corti generali che si celebrarono nel 1605 sotto il governo del viceré conte di Elda. Il Diploma di erezione dell'Università di Cagliari è del re Filippo III de' 31 ottobre 1620."

Essendovi in essa intervenuto il giudice Arnaud, parveli che l'ideata riforma non fosse bastevole per il fine proposto e che, per far rifiorire l'Università de' Studj in quel Regno, il nuovo piano dovesse esser fondato su de' più sodi principi, onde venisse ad essere stabile e permanente, come si accinse a dimostrare nella memoria di sue riflessioni che colla stessa occasione trasmise alla Segreteria di Stato interna.

Il ristabilimento dell'Università de' Studj per la coltura delle scienze e buone arti è un'opera veramente grande, gloriosa e degna delle sovrane cure di un principe; ma quanto è feconda di salutari effetti, che si diffondono in tutte le categorie di persone, in tutti i membri della società civile ed in ogni parte del governo politico a vantaggio della religione, della chiesa, dello stato e della pubblica felicità; altrettanto merita che i Regolamenti e le providenze ne assicurino solidità e fermezza.

Ad un oggetto di tanta importanza nell'attuale difetto di ogni cosa sembra che tre devono essere i punti preliminari, su de' quali convenga fissare le più serie considerazioni per risolvere e dare i primi passi con il maggiore accerto.

- Il primo è quello del sito e della fabbrica di detta Università.
- Il 2.º riguarda la dote, d'onde ritrarre i prodotti ed fondi per far fronte alle spese del trattenimento di essa e delle cattedre necessarie per le diverse facoltà.
- Il 3.º consiste nella scelta de' professori.

## Iº

### Del sito e fabbrica dell'Università

Esiste ancora oggi in Cagliari una fabbrica che per l'Università de' Studj fu eretta a spese della città, ed al presente serve parte di quartiere alla truppa, parte di teatro, e parte di magazzino.

Dovrebbe la medesima restituirsi all'Università. Ma quantunque nell'esterno della facciata conservi un qualche aspetto decoroso, non sembra però molto propria per farne quell'uso, cui da principio fu destinata, o si riguardi la forma del disegno, con cui è costrutta, poichè, riducendosi a sei cameroni in lungo, tre inferiori e terreni con poca luce, e tre superiori senza che possano ricevere comoda divisione, non è attuabile di separare e distribuire con mediocre regolarità un numero di stanze capaci per tutte le scuole delle diverse Facoltà, massimamente senza cortile interno, che ne faciliti l'adito indipendente; o si consideri il sito, dov'è collocata, poichè, come dimostra l'ocular ispezione della pianta di detta città, trovandosi nella parte più rimota ed eminente del castello, troppo incomodo agli abitanti de' borghi che nei piani inferiori la circondano, ne risulta l'accesso in tutti i tempi, o per l'ardore del sole ne' caldi eccessivi d'estate, o per le piogge ed i venti nell'asprezza dell'inverno.

Dovendosi cercare un altro sito di maggiore convenienza, si sarebbe potuto gettar l'occhio sopra le due case contigue delli signori marchesi di Quirra e di Villasor, ambi commoranti in Ispagna. Ma oltre di ricorrere con poco divario l'accennato incomodo della lontananza, la struttura di esse ad uso di privata abitazione e lo stato ruinoso in cui trovansi, esigerebbe spese troppo grandiose per ridurle a buono servizio; onde la mancanza di fondi ne fa anche deporre il pensiero.

Nelle angustie pertanto del luogo, dopo fatti gli opportuni riflessi, che riesca meno incomoda l'occorrenza de' studenti e non si entri in un gravoso impegno di spese, parrebbe che per l'Università de' Studj nessuna altra casa potesse essere più a proposito che il Collegio tenuto dai padri delle Scuole Pie. La fabbrica trovasi all'esterno decente e di comoda capacità all'interno: l'aspetto è nell'aria più salubre, ed il sito nella parte più bassa del castello, che da un lato li si unisce e dall'altro li stanno più vicini i borghi, d'onde vi si può accorrere senza incomodo. Qualora si creda opportuna la destinazione di detta casa e Collegio per l'Università de' Studj, e se ne adotti il progetto a buona ragione di giustizia e di equità, deesi pensare dove i detti padri abbiano a trasferire la loro abitazione, essendo essi nell'obbligo portato dal proprio istituto di ammaestrare la gioventù nelle scuole inferiori al di sotto della filosofia. Per ciò, non se li potrebbe assegnare luogo migliore di quello che occupano presentemente i padri dello Spedale di san Giovanni di Dio, detti comunemente Fate-ben-fratelli.

Tra la fabbrica che serve per lo spedale ed il resto della casa vi può essere sufficiente abitazione per essi padri e per le scuole. Evvi inoltre la chiesa attigua sotto il titolo di Sant'Antonio, di ottimo disegno, in cui dai medesimi si potrebbe esercitare le sacre funzioni, con ugual comodo e decenza e con pari affluenza di concorso.

Da tale piano di traslazione un altro vantaggio ne risulterebbe al pubblico, che, tenendosi dai scolapj le scuole inferiori nell'anzidetta casa situata nel borgo della Marina, e nella strada che si chiama della Costa, assai spaziosa ed alla portata degli altri due, di Stampace e Villanuova, coi quali essa comunica dagli appositi suoi capi, gli abitanti ne' suddetti borghi sarebbero al caso di farne profittare i loro figlioli di prima età, bastando per il castello quelle che vi continuerebbero a tenere i gesuiti quando allo stato presente delle cose colle due scuole tenute insieme dai gesuiti e scolapj nel castello questo ne ha di troppo, e sprovveduti ne restano i borghi.

Ma siccome lo spedale è un'opera la di cui sussistenza non meno importa al pubblico per il sovvenimento de' poveri infermi, così nell'idea del proposto cambiamento rimarrebbe a provvedere dove quella debbasi trasportare. Opportuna sarebbe la chiesa di San Lucifero, e la casa che vi è unita fabbricata già dalla città, ed al presente tenuta da pochi soggetti dell'Ordine di San Domenico, per i quali non occorrerebbe farsi altro pensiero, potendosi distribuire nei diversi conventi dello stess'Ordine, o riunire a quello che nel medesimo borgo di Villanuova esiste in poca distanza.

La detta casa e chiesa trovasi in attiguità del suddetto borgo, quantunque segregata dall'abitato; onde il sito sarebbe molto più confacente ad uno spedale di quello, che non sia una strada di transito, concorso, rumore, e commercio, dove attualmente si vede situato, non senza grande incomodo de' poveri ammalati.

Le novità riescono sempre odiose a quei che si credono in qualche modo pregiudicati nelle particolari loro convenienze, e quindi nascono per lo più i richiami e le opposizioni. Ma qualora si abbia per assicurato l'oggetto del pubblico vantaggio, che dall'innovazione ben concertata ne viene a risultare, deve tacere ogni particolare riguardo, sicché l'esecuzione non resti impedita o arenata.

Qualunque siano poi gli ostacoli, che si prevede insorgeranno per parte dei Corpi Regolari interessati, sarà tanto più facile di superarli, quanto che le suddette chiese e case, tra le quali si raggirano gli accennati cambiamenti, tutte sono state fabbricate a spese della città per uso delle pubbliche scuole, e dello spedale, come gl'istrumenti delle rispettive loro erezioni letteralmente comprovano; onde, ritenuta la prima destinazione di esse, ben può la città essere arbitra di rettificarla con l'approvazione del Principe.

Non si trascerà di eccitare che, trasportandosi lo spedale alla casa e chiesa di San Lucifero, si renderanno per la lontananza del sito impraticabili le visite che agl'infermi sono in obbligo di dare giornalmente i medici ed i chirurghi destinati, o verranno eziandio essi distolti dalla incombenza delle cattedre, che loro probabilmente fossero appoggiate. Ad un tale impedimento vi si darà tutto il risalto. Ma ciò nonostante anche supposto un qualche incomodo di tre, o quattro soggetti, deve questo cedere all'universale beneficio di tutto il paese. E poi se, come variano le stagioni, si farà una congrua distribuzione dell'ore, l'incomodo allegato se li renderà meno gravoso. Ed in ogni evento, ben regolate le rendite dello spedale, si potrebbe trovare il fondo di che mantenervi fisso un medico, il quale nelle urgenze de' casi fosse sempre pronto a prestare la sua assistenza agli ammalati.

Saranno indispensabilmente necessarie alcune spese per mettere ciascheduna delle diverse case in buono stato di servizio nello stabilimento proprio, cui ha da essere destinata. Questo però non deve arrestare la esecuzione, poiché non può ottenersi il fine che si ha in vista, senza usare dei mezzi; e, qualunque sia il piano che volesse adottarsi, ritenendosi medesimamente le cose nello stato in cui sono, con far servire l'antica fabbrica dell'Università si dovrebbero fare delle spese anche molto maggiori.

Per supplirvi si comincia per avere qualche tenue fondo proprio della medesima Università, che sino nel 1755 si riconobbe rilevare a scudi cento, ed in oggi dovrebbe essersi portato ad un qualche aumento.

Un altro piccolo aiuto si potrebbe anche ricavare dal risparmio de' stipendi, che annualmente paga la città per quelle cattedre, di cui non si fanno pubbliche lezioni, qualora si desse l'ordine di sospenderne d'or innanzi il pagamento con tenersi a tal oggetto in deposito.

Per quello poi che tuttavia sarà a mancare, si spera che la M.S. si degnerà di contribuirvi a misura delle forze di quella Reale casa, affinché l'opera non resti imperfetta.

Egli è ben vero che prima d'ogni cosa si dovrebbe procedere alla visita di tutte le suddette case da un perito di abilità e confidenza, il quale, dopo fatti i disegni delle opere necessarie in ciascheduna per le rispettive destinazioni cui hanno a servire, passasse a formar il calcolo e bilancio della spesa.

## II°

### Della dote o sia fondo per il trattenimento dell'Università

Questo punto ha due osservazioni diverse.

La prima, per stabilire il quantitativo della somma necessaria per l'annuo trattenimento dell'Università e delle cattedre che vi si hanno a stabilire.

La 2.<sup>a</sup> per assicurare i fondi dai quali si abbiano a ritrarre i prodotti costitutivi dell'ammontare suddetto.

Quanto alla prima conviene fissare il numero delle cattedre ed assegnare a ciascheduna l'annuo stipendio.

Sembra che, avuto riguardo alle diverse Facoltà, se ne potrebbero stabilire 16 in tutto, cioè:

DI TEOLOGIA:	3
di Sacra Scrittura	1
di Scolastico-Dogmatica	1
di Morale	1
	3

DI LEGGE:	4
di Civile	2
di <i>Giuris</i> Canonico	1
d'Istituzioni	1
	4
DI MEDICINA:	3
di Teorica	1
di Pratica,	1
d'Istituzioni coll'obbligo di fare le dimostrazioni anatomiche.	1
	3
Di Chirurgia, coll'obbligo di fare le dissertazioni anatomiche per i chirurghi	1
Di Matematica, in cui s'insegnino i principi dell'architettura civile e della nautica:	1
Della Geometria ed Aritmetica:	1
DI FILOSOFIA:	2
di Logica e Metafisica	1
di Fisica Sperimentale	1
	2
Di Eloquenza Latina ed Italiana:	1

---

**n. 16**

Alle cattedre suddette si ha da assegnare un competente stipendio con la dovuta proporzione tra quelle che si ponno conferire ai Regolari, ai preti e ai secolari. Siccome poi nella prima apertura dell'Università non vi saranno soggetti nel Regno, cui la maggior parte di dette cattedre si possa appoggiare, sarà spedito valersi di forestieri, i quali, per la loro sussistenza, avranno bisogno di un maggiore trattenimento. A questo oggetto dunque potrebbe bilanciarsi uno stipendio fisso ed invariabile per ciascheduna di dette cattedre, ed un aumento a titolo di pensione per i forestieri che le copriranno. Ben inteso che dovrà cessare il detto aumento sempre, quando verranno le medesime conferite ai nazionali.

Quantunque gli accennati aumenti debbano comprendersi nel bilancio per far passar i fondi a mani del tesoriere, che si deputerà, andranno però cessando a misura che le medesime cattedre si faranno coprire a nazionali. E la somma che resterà in avanzo potrà quindi convertirsi a beneficio dell'Università nella provvista di stromenti, macchine e simili per le sperienze fisiche, matematiche ed anatomiche, o nella libreria, che insensibilmente potrebbe formarsi col tempo.

Sono anche necessari per la buona direzione dell'Università diversi ufficiali, come un direttore spirituale per li esercizi di pietà, un cappellano, un sagrestano, un tesoriere, un segretario, quattro bidelli (uno maggiore, ed uno per ciascheduno dei tre collegi).

Si dovrà eziandio porre a calcoli in bilancio una somma per i casuali di spese minute, che annualmente occorressero farsi per acconci e riparazioni alla fabbrica e simili.

Il numero delle cattedre e la qualità degli ufficiali con i rispettivi stipendi ed aumenti vanno descritti nella qui unita tabella dimostrativa, per mettere il tutto in vista d'un colpo d'occhio.

Passando alla seconda ispezione si trova già una parte del fondo con ciò che paga annualmente la città a titolo di stipendio ai professori delle diverse cattedre, ed ai gesuiti per quelle che essi coprono, compreso il salario del protomedico e quello dei medici per l'assistenza allo spedale, potendosi sopprimere questi diversi impieghi, e con il solo stipendio assegnato ai professori di medicina, incaricarli della suddetta assistenza allo spedale, e delle incombenze del protomedicato, ripartendone tra tutti gli emolumenti, con che il professore più anziano sia capo del protomedicato.

Inseguendo il progetto sopra notato, di trasferire lo spedale ed i padri che ne hanno la direzione alla chiesa e casa di San Lucifero, ripartendo i pochi soggetti dell'Ordine di san Domenico, che presentemente lo occupano, negli altri conventi, verrebbe a cessare l'obbligo che la città ha dell'annuo pagamento di scudi 500, e questi potrebbonsi ugualmente applicare in fondo dell'Università.

Più, per concessione fatta ai Stamenti si paga un cagliarese di sacca per ogni starello di granaglie, che si estraggono. E questo si distribuisce alternativamente ogni anno ai due capitoli delle cattedrali di Cagliari e Sassari, i quali nell'anno che a ciascheduno tocca, celebrano la festa della purissima Concezione di Maria Vergine, cui i detti Stamenti si obbligarono con voto, e di ciò che sopravanza dalle spese della festa se ne fa il riparto tra i presenti quel giorno al coro in figura di distribuzione. Or un tale dritto potrebbe riunirsi al regio patrimonio, indi, fatta una comune in dieci anni, assegnarne il risultante pagabile annualmente dalla regia cassa al tesoriere dell'Università per farla servire anche di parte di fondo, coll'obbligo alla medesima di celebrare ogni anno la suddetta festa, cui abbia ad intervenire il corpo dell'Università ad effetto che così ugualmente si adempisca il voto suddetto. E si potrebbe anche fissare l'annua somma per la spesa di detta festa.

Non bastando però tutti gli accennati prodotti per adeguare l'intera dote necessaria, vi dovrebbero contribuire i due Stamenti, ecclesiastico e militare. Ne hanno i medesimi assunto l'obbligo, allorché fecero ricorso al re Filippo III per la erezione dell'Università, ed offerendo essi l'annuo reddito di mille ducati per ciascheduno, ne ottennero il Reale privilegio. I vantaggi di questa grand'opera sono ai detti Stamenti non solo ugualmente comuni, ma eziandio in certa maniera propri e peculiari de' medesimi; onde è ben giusto il loro contributo. E ridotti i mille ducati per ogni Stamento a mille scudi sardi, che rilevano a lire 4 mila di Piemonte, è un piccolo oggetto, che ripartito, non porterebbe veruno aggravio.

I suddetti prodotti vanno anche designati nella unita tabella, che all'altra delle spese si contrappone. Fatto il parallelo del quantitativo di dette spese con quello dei prodotti secondo il progetto sopra esposto, vi sarebbe un picciolo fondo di avanzo di lire 168.8, di cui se ne potrebbe anche fare dell'uso che si credesse più opportuno, a beneficio di detta Università.

### III°

#### Della scelta de' professori

Da questo punto sostanzialmente dipende tutto il frutto del progettato ristabilimento dell'Università de' Studj. La scelta pertanto de' professori deve essere riservata al principe, affinché sia determinata dal solo merito e valore de' soggetti, e non lasciata all'arbitrio de' particolari riguardi di amicizie e d'impegni.

Parlandosi delle cattedre e dell'assegnamento de' stipendi, si è già fatto osservare che nella prima apertura dell'Università non si troveranno tutti i soggetti capaci a sostenerle come conviensi, onde vi si dovranno mandare de' forastieri; ma quando in progresso nelle diverse facoltà si andranno abilitando i nazionali, questi, in parità di merito e di buona regola di equità non meno che di giustizia, dovranno sempre essere preferiti.

Le cattedre per le quali sembra che convenga vi sieno destinati per professori de' forastieri, sono le seguenti:

Di Teologia:	2
Sacra Scrittura	
Scolastico-Dogmatica	
Di Legge:	3
Gius Civile P. <sup>ma</sup>	
Gius Civile 2. <sup>a</sup>	
Gius Canonico	
Di Medicina:	2
Teorica	
Istituzioni coll'obbligo delle dimostrazioni anatomiche	
Chirurgia già stabilita	1
Di Matematica	1
Di Fisica Sperimentale	1
Di Eloquenza Latina ed Italiana	1

Ai nazionali potrebbero sin d'ora appoggiarsi le altre: cioè nella teologia quella di morale, e nella filosofia di logica e metafisica, e per queste monsignor di Cagliari sarà al caso di suggerire tra i regolari dell'Ordine di San Domenico, o degli altri, que' soggetti, che stimasse i più propri. Quella d'istituzioni nella legale, di pratica nella medicina e quella di geometria.

Il buon Regolamento dell'Università esige che s'invigili non solo sulla condotta de' studenti, ma molto più su quella de' professori, affinché compiscano esattamente ai loro doveri, e ne' loro scritti insegnino utilmente e singolarmente nella teologia e giurisprudenza canonica la dottrina sia pura e sana.

A quest'oggetto dovrà erigersi un Magistrato di riforma che ne abbia la soprintendenza. Dovendo i tre Stamenti concorrere alla spesa sembrerebbe conveniente che la M.S. condecorasse del titolo di Riformatore un soggetto di merito per ognuno unitamente ad un giudice forastiere della Reale udienza, cui presiedesse il reggente la real cancelleria.

Ma siccome questi soggetti non ponno avere tutta l'intelligenza necessaria che pur richiedesi nelle diverse facoltà, e singolarmente nella teologia, medicina e matematiche per avvertire e rettificare nelle occorrenze le mancanze ed i difetti de' professori ne' loro scritti, e nella maniera d'insegnare, così pare anche necessario lo stabilimento di quattro presidi, i quali singolarmente incaricati ciascheduno della facoltà sua propria, facessero corpo nel suddetto magistrato, al medesimo riferissero le cose a trattarsi, ognuno nel suo dipartimento, ed avessero voto ugualmente agli altri intervenienti nelle risoluzioni a prendersi. Ed ai suddetti presidi si potrebbe poi assegnare un qualche provento sul deposito che dovranno fare i graduandi, secondo il riparto che si formerà nel particolare Regolamento a darsi per tale riguardo.

Per dar principio all'esecuzione del piano proposto, il primo passo che converrà farsi sarà la soppressione del convento de' padri dell'Ordine di San Domenico nella chiesa e casa di San Lucifero.

Fu questa dalla città ai detti padri ceduta per convenzione de' 26 novembre 1683. Le principali obbligazioni da' medesimi assonte erano:

- di tenervi i studi delle arti e della teologia a maggior comodo e beneficio de' cittadini;
- di ottenere da Roma che l'Ufficio del Santo che si recita nella diocesi di Cagliari il giorno che ricorre la di lui festività si riponesse nel Breviario Romano e si recitasse universalmente in tutti i paesi cattolici, e non potendolo ottenere facessero constare delle diligenze per loro parte a tal fine usate;
- di avere per ultimo essi la cura e la direzione di detta chiesa, con esercitarvi le sacre funzioni a onore di detto santo.

Non hanno i detti padri adempiuto alla primaria e principale loro obbligazione, né è possibile che vi adempiscano in avvenire per essere affatto improprio ad un tal fine il sito di detto convento.

Avrebbe quindi la città un sufficiente e giusto motivo per recedere dalla convenzione, sul riflesso massimamente di convertire con più d'acerto al conseguimento del fine medesimo di mettere con profitto in buon sistema gli studi, non solo la casa di presente occupata inutilmente dai padri, ma eziandio l'assegnamento annuo di scudi 500, che loro paga in ciascun anno; poiché rispetto all'ufficio del santo, qualunque siano le diligenze per essi fatte, delle quali non risulta, la Santa Sede non ha mai voluto accondiscendere alle replicate premurose suppliche della città. E non lascierebbe di prestarsi nella suddetta chiesa al santo titolare il suo culto in altra maniera ugualmente decente e propria a conservare e promuovere la divozione dei cittadini.

La città però da sé sola difficilmente risolverassi a dare un tal passo, o, anche volendo, non lo potrebbe fare altrimenti che per la via ordinaria, dopo che si fossero dichiarati i detti padri decaduti dalla cessione fattali; locché porterebbe delle lunghezze; onde si crede più spediente che si proceda alla soppressione di tal convento per la via economica, in conseguenza del sovrano ordine della M.S.

Oltre l'accennato inadempimento dei padri ad una parte sostanzialissima dell'obbligo, che assunsero in corrispettivo della donazione, che quantunque di ragione privata della città interessa anche quella del pubblico, a di cui beneficio si era pensato di provvedere, vi concorreno altri motivi rilevanti, su de' quali si fonda la provvidenza della supposta soppressione.

Sono già di troppo moltiplicati i conventi e le case regolari nella città e borghi di Cagliari. Esiste in poca distanza un altro convento numeroso dello stesso Ordine. Quello di cui si tratta, trovasi ristretto a pochi soggetti disoccupati, non senza rilasciatezza della regolare osservanza. E finalmente prevaler deve il superiore riflesso del pubblico bene, che con tale mezzo ne viene assicurato.

Fin tanto che siasi dato compimento a questa prima parte del progetto, nulla dovrà lasciarsi trasparire di quanto in appresso si propone di fare. Dopo eseguita, però, facil cosa sarà divenire alle successive trasposizioni dei padri di San Giovanni di Dio, e delle Scuole Pie nelle case e chiese che si andranno evacuando. Né avranno essi ragione di resistere o richiamare da simili provvidenze, poiché sono stati provveduti dalla città con assegnamento di chiesa, casa ed annuo trattenimento, gli uni per il governo dello spedale, come consta dall'istru-

mento 21 febbraio 1636, e gli altri per la direzione delle scuole, giusta la convenzione delli 29 novembre 1640. Deve esser loro indifferente di restare in un luogo piuttosto che nell'altro, purché se li mantegano i patti accordati e ciascheduno di detti corpi Regolari conservi gli acquisti fatti posteriormente al loro stabilimento.

Non occorre lusingarsi che ciò ottenere si possa per via di trattativa. Inflessibili saranno i padri per non lasciare le antiche loro sedi. Irresoluta la città per la diversa maniera di pensare de' suoi consiglieri, secondo i riguardi particolari di ciascheduno; onde converrà indispensabilmente che un regio comando ve li obblighi, il quale dal viceré si notifici alla città ed ai superiori degli Ordini. Fuor d'ogni dubbio sarà ricevuto ed eseguito con sommissione e rispetto, quantunque non senza disgusto.

9. 1763 – S.a. [Pietro Giuseppe Graneri] – Memoria risponsiva sui chiarimenti domandati intorno al ristabilimento dell'Università de' Studi.

A.S.T. Corte, Paesi, Sardegna, Politico, Categoria 10, Università di Cagliari, marzo 1, fascicolo 12, Memorie relative all'Università di Cagliari, Vol. I.

Memoria risponsiva sui chiarimenti domandati intorno al ristabilimento dell'Università de' Studi

I.

L'acquisto del sito e fabbrica

Nel primo passo appunto ch'erasi progettato per lo ristabilimento dell'Università de' Studi di fare acquisto del sito e fabbrica della casa spettante al marchese di Villa Sidro, in attinenza della torre denominata dell'Aquila, ossia della porta del castello di Cagliari, dovette restare incagliato l'affare a non poter più oltre progredire.

N. 1

copia di sentenza della Real Udienza 15 settembre 1755.

Verti già la lite tra il signor don Lorenzo Zapatta, barone de Las Plassas, attore, ed il predetto signor marchese di Villa Sidro, convenuto, sopra la pertinenza del maggiorato, istituito dal fu don Antonio Brondo. E fu decisiva, a favore del don Lorenzo, attore, con sentenza della Reale udienza de' 15 settembre 1755.

Assicurata così la pertinenza del maggiorato in favore della Casa Zapatta, non ostante la supplicazione interpostane dal marchese al Supremo Consiglio, che poi non ha proseguito, entrarono le parti nella discussione di fatto per la restituzione de' beni ed effetti cadenti nel maggiorato, tra i quali pretese il signor don Lorenzo essere compresa la casa di cui si tratta.

N. 2

copia di sentenza della Reale Udienza de 30 marzo 1761.

E la Reale udienza, con sua decisione proferita li 30 marzo 1761, dichiarò che la casa sinora posseduta dal marchese di Villa Sidro si dovesse di comune accordo delle parti affittare, con dividere l'importare dell'affitto in sedici porzioni ed un quarto, per essere la medesima stata comprata in ragione di lire 16.250. Cosicché Lorenzo Zapatta ne percepiva dieci porzioni e le altre sei ed un quarto il marchese di Villa Sidro. Ed in tale maniera si concedesse l'immissione in detta casa al signor don Lorenzo, in vista del maggiorato a di lui favore aggiudicato. Questa sentenza, che più tosto fu un arbitrio preso dal magistrato, nella certezza per una parte che nel corpo di casa presentemente posseduto dal marchese di Villa Sidro si trovasse incorporata quella spettante al maggiorato, e per l'altra nella confusione delle prove, che non lasciano quella discernere dai posteriori acquisti di altre case contigue, delle quali si è poi formato un solo corpo di casa, che neanche può ricevere comoda divisione, questa sentenza - dissi - non piacque ad alcuna delle parti, avendone entrambe supplicato alla medesima Reale Udienza, dove pende ancora indecisa la lite.

In questo stato di cose si prevvide difficile la trattativa per l'acquisto. Si cominciò da prima a sollecitare la spedizione della causa; ma, non potendosi precludere la via e restringere il tempo ai rispettivi avvocati delle parti per allegare delle loro ragioni in un fatto antico e complicato, non riuscì d'ultimarla come si sarebbe desiderato, non avendo le parti conchiuso in causa se non sotto li 25 aprile ultimamente passato, giorno in cui si vede dato il decreto di *portetur processus*.

Si tentò lo spediente di aprire la trattativa suddetta anche nello stato di litigio, persuadendo alle parti che si procurava loro un notevole vantaggio col surrogare un capitale sicuro di frutto certo e maggiore ad un fondo di poco reddito, che per lo stato rovinoso in cui si trovava la casa va giornalmente deteriorando.

Ma qui incontrossi nuova difficoltà per la lontananza dell'attuale possessore, il marchese di Villa Sidro, residente nella città di Valenza in

Ispagna. Sin dal giugno dello scorso anno si parlò al di lui procuratore generale, che qui era il dottor Giuseppe Ququerella. Questi dimostrassi appagato e promise di scrivere al di lui principale. Ma da lì a poco, essendosi il medesimo risolto di ripassare a Spagna, assicurò che avrebbe di viva voce meglio che in iscritto informato il signor marchese; onde, se li riusciva di portarlo ad ultimare la vendita, avrebbe mandato la sua proposizione in Sardegna con la procura necessaria per la stipulazione dell'istrumento.

Non si ebbe più alcuna risposta, e frattanto si andava aspettando l'esito della causa. Alla scossa del nuovo pressante richiamo delle notizie di cui si era in aspettativa, si sono rinnovate le più sollecite insinuazioni al prete Giacomo Bosco, procuratore attuale del prefato signor marchese sostituito dal dottor Cucharella, affinché replicasse in Spagna le sue lettere con efficacia, per avere una risposta sul proposito, e, nel suo caso, il sufficiente mandato per convenire dei patti e stipulare la vendita. Ed il medesimo vi ha adempiuto.

Si è anche nuovamente prevenuto come già lo fu l'anno scorso il signor don Lorenzo Zapatta per il di lui concorso e consenso nella vendita, qualora col giudicato venisse ad essere redintegrato nel possesso di tutto o in parte di essa casa.

Ecco il motivo per cui, trattandosi della vendita volontaria di un effetto litigioso ed in buona parte vincolato a primogenitura, ossia maggiorato, colla residenza fuori Regno dell'attual possessore, non si è potuto avanzare nel primo passo di assicurare l'acquisto del suddetto sito e fabbrica, non che il prezzo e le convenzioni, dovendosi aspettare in prima la proposta del venditore; con che non si può per adesso accertare a che rilevi la prima compra di detto sito e fabbrica.

Intanto si è pensato di ricavare uno stato del reddito che ha prodotto la suddetta casa per il corso di più di un decennio, affinché possa servire di qualche lume e regola nello stabilimento del prezzo.

## 2.

### *Calcolo delle spese per i cambiamenti e i nuovi lavori a farsi e per la costruzione delle cattedre, banchi ed altri mobili*

Il signor capitano ingegnere vassallo Belgrano, a cui mi sono indirizzato, ha formato il calcolo delle spese, le quali occorreranno per effettuare le variazioni e i lavori progettati nel disegno, che si è costi riformato, come altresì del costo, cui risulterà la costruzione colla maggiore semplicità e risparmio delle cattedre, banchi, guardarobbe, tavole e altri mobili che si richieggono, accompagnandolo con una memoria di osservazioni che ha stimato di aggiungere per di lui discarico, insieme alla configurazione più dettagliata di detta casa, onde si possa aver presente l'elevazione della casa opposta e la strettezza della strada intermedia.

## 3.

### *Stipendi che corrisponde la città ai padri gesuiti per alcune cattedre*

Ai padri gesuiti si corrispondono annualmente dalla città lire 1.250 sarde, la metà per le scuole inferiori e l'altra metà per le diverse cattedre che sono loro fissamente assegnate.

Nel sistema progettato, restando ai detti padri le scuole inferiori, non si è pensato di toccare a quella porzione di annuo stipendio, che loro si corrisponde ad un tal titolo.

N. 3

*Stati del reddito della casa Villa Sidro.*

N. 4

*Memoria d'osservazioni e calcoli del Signor capitano ingegnere vassallo Belgrano.*

N. 5

*Tipo della casa Villasidro del medesimo Signor capitano ingegnere<sup>96</sup>.*

<sup>96</sup> Questo documento non risulta invece allegato.

Siccome però nel mettere in piede l'Università de' Studi per le scuole superiori non vi deve essere fuori dalla medesima altra pubblica insegnanza, così vengono a cessare le diverse cattedre che cuoprono attualmente i detti padri, ed in conseguenza anche i stipendi che si pagano alle medesime cattedre assegnati.

Avendo fatta diligente ricerca dei titoli, su cui si appoggiano i divisati pagamenti, non è riuscito di trovare alcun documento da cui ne risulti, solamente dall'enonciativa delle costituzioni dell'Università si ricava essersi concertata la città coi padri della Compagnia di Gesù sopra le lezioni e cattedre concernenti la loro facoltà, che si sono obbligati di leggere nell'Università e studio generale di questo Regno.

Anzi, interpellati i consiglieri della città ed il segretario se avevano sul proposito qualche maggior lume, hanno risposto che negli archivi e registri loro non vi era riscontro, non che del titolo, ma nemmeno del tempo in cui siasi dato principio a quest'annua corresponsione, niente altro di più apparendo, fuorché dei mandati di tali pagamenti; che per una serie d'anni ha passato la città ai suoi clavari, indicandosi in essi soltanto la somma da pagarsi, ma non il titolo del pagamento.

Non si puonno ommettere due riflessioni sul proposito. La prima, che le vicende de' tempi, d'incendi e di peste, massimamente nel secolo passato, i posteriori cambiamenti di governo e l'universale indolenza nella conservazione e custodia delle scritture ne rende longa, travagliosa e per lo più inutile la ricerca. Onde così negli archivi regi, come in quelli della Reale Udienza, Reale Intendenza, e Real Patrimonio delle città e dei capitoli, tutto essendo in confuso ed i medesimi registri che ancora esistono o malamente tenuti da chi li formò, e peggio conservati da chi li custodì, venendosi altri sventrati e mancanti, ed altri corrosi ed inintelligibili, nel riandare le antiche carte non è possibile di rintracciare l'origine delle cose e la successiva serie delle medesime in progresso.

La seconda, che singolarmente perciò che può concernere gl'interessi de' padri gesuiti, raro è quel documento che si possa incontrare, sapendosi per altro che gli archivi de' loro collegi sono ben tenuti e con somma gelosia custoditi.

#### 4.

***Se possa farsi capitale dei salari che paga la città ai gesuiti per alcune cattedre, le quali, mettendosi in piede effettivo l'Università dovranno ivi tenersi***

O si parla di quei salari che decorreranno dal dì che col ristabilimento dell'Università verranno le dette le cattedre abolite. E non vi è dubbio che si possa far capitale d'essi salari, i quali, sebbene non apparisca del titolo, debbono però fondatamente credersi applicati alle suddette cattedre, e considerarsi dote delle medesime, onde abbiano ad entrare in parte del fondo che servirà per il mantenimento dell'Università, tanto più che non si ha notizia di alcuna convenzione, per cui siasi accordata ai detti padri la privativa di coprire esse cattedre. E qualora si facesse risultare di un patto di questa natura, si potrebbe sempre riputare inofficioso ai soggetti, che ne fossero meritevoli, così della altre Religioni, come del clero secolare.

O si parla dei salari correnti e da decorrere sino a tal tempo. Siccome i detti padri frattanto continuano a tenere pubbliche lezioni in alcune delle rispettive facoltà, così sembra che non si possa far capitale di detti salari per formarne un fondo di risparmio, come si è praticato a riguardo delle altre cattedre, i di cui possessori non tenevano pubbliche lezioni conforme all'obbligo che loro ne correva.

Più, occorre di riflettere che l'annua prestazione delle lire 625 per le scuole superiori si paga ai gesuiti senza particolare fissazione a ciascuna

cattedra.

Per altro nell'elenco dell'Università otto sono le cattedre stabilmente appoggiate a gesuiti, cioè 4 di teologia, 2 di filosofia, una di matematica e l'altra di lingua ebraica. Non tengono però essi pubbliche lezioni se non di cinque cattedre, non essendovi mai stata pubblica insegnanza di Sacra Scrittura, che è la prima di teologia, né di matematica, né di lingua ebraica, delle quali due ultime singolarmente non si è mai qui conosciuto alcun soggetto tra i detti padri che ne fosse mediocrementemente istruito, non che capace ad istruire gli altri.

N. 6

*Elenco delle cattedre e dei professori dell'Università di Cagliari stampato nel 1750.*

Si trasmette a luogo un esemplare di elenco stampato nel 1750, in cui, sebbene siano da poi seguite delle variazioni nei cattedratici, si vede però il numero delle cattedre e di quelle assegnate ai padri gesuiti.

### 5.

#### *Li scudi 500 annui che paga la città ai padri domenicani di San Lucifero*

N. 7

*Istrumento di fondazione del convento dei Domenicani di S. Lucifero de 26 novembre 1683.*

Già altra volta si esaminò l'istrumento 26 novembre 1683 da cui prende origine questo pagamento. Non vi sono altre carte a vedersi sul proposito, eccetto il processo della lite mossa dai detti padri alla città.

Dall'anno 1746 fino al 1750 non aveva la città pagato ai padri l'intera annualità de' scudi 500, ma soli 300, riservando gli altri 200 per la fabbrica della chiesa. Anzi nel 1751 volle la città ribassare la stessa annualità dalli scudi 300 ai soli 200. Evocarono perciò i detti padri la città nanti la Reale Udienza per essere mantenuti, e rispettivamente redintegrati nell'esazione delli scudi 500.

Si proferì sentenza sotto li 15 settembre 1752, che allo stato degli atti e colla clausola di altro non fatto, mantenne i padri nel possesso di esigere i scudi 300, dichiarando doversi depositare gli altri 200 nella casa di San Lucifero, senza pregiudizio alle ragioni delle parti. Valendosi detti padri della riferita clausola preservativa, riassunsero le prime loro istanze, presentarono l'istrumento di fondazione sopra menzionato, ed ottennero sentenza favorevole sotto li 13 gennaio 1753, con cui furono redintegrati nel possesso di esigere l'interi scudi 500, condannata la città al pagamento dei decorsi e decorrendi.

### 6.

#### *Se sarà sperabile di ottenere al medesimo oggetto una parte delli scudi annui 500, che corrisponde la città ai padri di San Lucifero e quale*

Allo stato delle cose lasciandosi sussistere il detto convento, non è attuabile di levargli l'annualità pattuita per il solo riflesso che non si compisca dai padri ad uno degli obblighi loro imposti di mantenervi i studi delle arti e delle teologia a beneficio de' cittadini ed ornamento della città.

Poiché quantunque non s'insegni di fatto al pubblico per mancare l'affluenza de' studenti, attesa l'inopportunità del sito in cui è costrutta la detta chiesa e convento, potranno sempre dire i padri di essere pronti dal loro canto a compirvi.

Meno vi è luogo a restringere l'annualità suddetta ad una somma minore, poiché, essendosi nell'istrumento di fondazione fissato il numero de' religiosi a 5 sacerdoti, 3 studenti e 2 laici, regolato il loro mantenimento a scudi 50 l'anno per ciascheduno resta indispensabilmente necessaria l'intera annualità che si paga di scudi 500.

Quindi, sembra che l'unico mezzo di beneficiare l'Università de' Studi coll'intero prodotto di detta annualità sia quello di abolire esso convento.

Non mancano motivi assai plausibili per promuoverne l'istanza a Roma. È inutile il convento di essi padri, attesa l'esistenza dell'altro ben numeroso dello stesso ordine nel medesimo borgo di Villanova, ed a poca distanza. È inutile il Collegio de' Studi per la pubblica insegnanza, attesa come si è notato l'incongruità del sito, e molto più nel sistema di riunire li studi generali all'Università. Che anzi, è inutile il Collegio de' Studi per i medesimi padri, se non vi è fondo che per mantenere tre soli studenti. In un convento composto di pochi soggetti è difficile che si mantenga l'osservanza religiosa. Facilissimo sarebbe di ripartirgli negli altri conventi dell'Ordine con una qualche annua assegnazione per ciascheduno, onde non siano i medesimi conventi gravati del loro mantenimento. Con che, però, non si potesse accrescere in essi il numero de' religiosi, fin tanto che colla mancanza di alcuni si potesse far cessare la riferita assegnazione senza alcun aggravio.

Si otterrà ugualmente che si presti il culto al santo protettore e patrono della città nella chiesa che li è dedicata, quale è stato uno dei fini primari che ebbe in vista la città nella fabbrica di quel tempio ed erezione di quel convento, con applicare al servizio di essa chiesa una qualche confraternita; se non è eseguibile il progetto, di trasferirvi lo spedale degli infermi, che vi starebbe pur bene.

O se di altra maniera si volesse profittare della fabbrica attualmente inserviente al convento dei religiosi, ch'è assai vasta e capace di molto maggior numero di quello che oggi vi esiste, vi si potrebbero anche trasferire le monache di Santa Chiara, la cui chiesa e monastero un giorno o l'altro dovrà abbattersi per trovarsi situata nel fosso al piede della muraglia di cinta del castello nel borgo di Stampacce.

È anche notabile sul proposito il primo patto apposto nell'istrumento di fondazione, che essendo necessaria la licenza di S.M. e de' suoi Reali ministri, sarà a carico dei padri di ottenerla e di contribuire ad ogni spesa che perciò dovesse farsi concorrendo solamente la città ove fosse di bisogno colle di lei rappresentanze senza costo di spesa veruna.

Non si sa se da poi abbiano i padri ottenuta la Reale annuena. E su di un tal punto sono espresse le antiche Reali prescrizioni che si potranno vedere nelle due Carte Reali che si rimettono.

## 7.

**Osservazioni su ciò che paga annualmente la città ai padri scuolapj**

Paga la città annualmente ai padri della Scuola Pia lire 1250, in virtù d'istrumento di fondazione de' 29 novembre 1640.

Non vi ha dubbio che, essendo questa annua prestazione convenuta nell'atto di fondazione del Collegio dei padri per i loro alimenti, non vi sarebbe dell'equità a privarneli. Tuttavia si mettono in considerazione tre notabili circostanze: le due prime risultanti da documenti e pezze autentiche, e la terza dalla notorietà del fatto.

P.<sup>ma</sup> Nel riferito istrumento de' 29 novembre 1640, la città s'obligò di somministrare il vitto e vestito sino a 30 soggetti oltre dei novizi, col patto però che tutti i legati pij, che fossero per lasciarsi, dovessero cedere a beneficio della città in compensazione delle spese alle quali la medesima si obbligava.

Con atto posteriore de' 14 giugno 1641, si tassò ciò che doveva pagarsi annualmente ai detti padri per il mantenimento di 16 soggetti in lire 1600 di questa moneta, calcolando lire 100 per ciascun soggetto, compresi in essa somma i proventi di lire 5 mila donate da un loro benefattore. E si pattuì di nuovo che le prime lascite che si facessero ai padri, si dovessero assegnare per il mantenimento di altri quattro soggetti alla stessa ragione di lire 100 caduno, con che tutto il di più delle suddette lascite restasse

## N. 8

*Copia di due carte reali, la prima de 9 maggio 1644 e l'altra de 30 aprile 1649.*

## N. 9

*Istrumento di fundazione de padri Scuolapj de 29 novembre 1640.*

## N. 10

*Atto de 14 giugno 1641 di nuova convenzione tra i padri della Scuola Pia e la città.*

incorporato a favor della città sino a indennizzarsi delle spese fatte e da farsi.

Seconda. Al tempo dell'istrumento di fondazione i padri della Scuola Pia non potevano acquistare e tenere fondi di reddito certo, dovendo vivere di pure limosine. Ne risulta dall'enunziativa del medesimo istrumento, ivi: *que los Padres de la escuela Pia no pueden tener renta ninguna que sea cierta, pero vivir de pura limosna*. E questo è il motivo per cui poco importava loro che le lascite de benefattori cedessero a beneficio della città.

Ottennero poi col tratto del tempo dalla Santa Sede breve di dispensa dalla primitiva regola, onde furono abilitati a posseder beni. Ed a questo oggetto si interpose la città medesima, come ne apparisce da lettera che scrissero i consiglieri in data de' 7 agosto 1660 al cardinale Marcio Gineti, vicario di Sua Santità. Meritano riflessione i motivi addotti nel suddetto foglio per muovere l'animo del cardinale. Si rappresentò che, attesa la calamità del contagio che negli anni addietro aveva desolato il Regno, e le molte spese perciò occasionate alla città di Cagliari, era la medesima in qualche difficoltà di poter corrispondere alle offerte fatte ai padri nella loro fondazione.

Mutato così lo stato delle cose per i padri resi già capaci di acquistare, trovarono essi gravoso il patto sovra riferito e perciò tentarono i mezzi a potersene liberare. Portarono le suppliche alla città per la cancellazione di quella clausola dell'istrumento e del patto in essa apposto.

Si tenne consiglio generale sotto li 12 dicembre 1679 e la maggior parte risolse di aderire alla domandata cancellazione, con che i padri non potessero in verun tempo pretendere di più di quello che allora si pagava per il mantenimento di 16 soggetti, in ragione di lire 100 caduno.

Contraddissero però i deputati de' creditori sostenendo l'osservanza inalterabile del patto, senza che se li desse veruna intelligenza contraria e condiscessero ad una sola dispensa temporanea sino al compimento della fabbrica e Collegio a cui si dovessero applicare le lascite de benefattori, come risulta da certificato de' 7 febbraio 1680.

Impegnata la città a favorire i padri, non ostante il dissenso dei deputati de' creditori, ricorsero con supplica al viceré per avere l'approvazione di ciò che si era risolto dal consiglio generale.

Ed il viceré, col parere delle sale unite, decretò li 10 febbraio del medesimo anno si permettesse alla città di eseguire la risoluzione dalla medesima presa, non ostante la contraddizione dei deputati de' creditori. Come di fatti li 13 medesimo mese ed anno, la città fece distendere la provvisione di grazia alla comunità dei padri della Scuola Pia per la cancellazione della clausola sopra l'acquisto dei legati pij, coerentemente alla deliberazione del consiglio generale ed approvazione del viceré, avendola poi fatta notificare il giorno seguente ai deputati de creditori.

Terza. Presentemente i detti padri, colle lascite ed acquisti fatti posteriormente, possiedono case, vigne, terre e bestiami per l'abbondante mantenimento del numeroso loro collegio, oltre dell'altra casa del noviziato e chiesa della Nunziata, che hanno eretto nel borgo di Stampacci, con averla nei prossimi passati anni di bel nuovo riedificata, la quale si trova anche ben provvista di redditi.

Si avverte che per constare l'annua prestazione delle lire 1600 pattuita a favore dei padri nell'atto de' 14 giugno 1641, sovra enunciato, si fece una diminuzione ai stipendi de cattedratici, coll'espresso loro consenso e rinuncia. A vista di tali circostanze, quantunque la prestazione delle città sia stata convenuta in *actu fundationis* a titolo di alimenti, e stia ferma la cancellazione del patto, onde la città non possa rientrare nella ragione della cessione fattali degli acquisti posteriori in virtù delle lascite di benefattori a cui rinunziò.

La mente però dei contraenti a buona ragione deve presumersi essere

## N. 11

*Copia di lettera de' 7 agosto 1660 scritta dai consiglieri della città di Cagliari all'eminentissimo cardinale Marcio Gineti vicario di Sua Santità in Roma.*

## N. 12

*Certificato del notaio Antiogo Del Vecchio de' 7 febbraio 1680 in cui si rapporta la domanda dei padri, la risoluzione del Consiglio generale e la contraddizione dei deputati de' creditori.*

## N. 13

*Decreto del viceré con parere delle Sale alla supplica della città sotto li 10, provvisione della medesima città sotto li 13 e notificazione di essa ai deputati de' creditori sotto li 14 febbraio 1680.*

stata tale, che, se cogli acquisti posteriori provenienti dalla pie lascite venissero i padri ad essere abbondantemente provvisti per il loro mantenimento, dovessero cessare la causa alimentare, ch'è il vero titolo dell'annua prestazione a cui la città si è obbligata. Tanto più che la prestazione medesima può considerarsi parte della dote assegnata per le cattedre da cui fu smembrata.

## 8.

***Quali fondi abbiansi in deposito delli stipendi che soleva codesta città corrispondere a diversi cattedratici, de' quali S.M. ha fatto sospendere il pagamento, ordinando di tenere l'ammontare a parte depositato***

N. 14

*Nota del fondo esistente in deposito dei stipendi che per ordine di S.M. sono stati sospesi ai cattedratici.*

Dalla unita nota si vede che l'importare dei suddetti stipendi, dal giorno che ne fu sospeso il pagamento ai cattedratici e per le cattedre che non furono rimpiazzate da quello del rispettivo decesso dei soggetti che le coprivano, rileva in moneta sarda a lire 2461.2.2.

N. 15

*Nota del fondo proprio dell'Università esistente in deposito presso dell'attual Rettore della medesima il Signor canonico Guiso.*

Da altra nota che mi ha dato il signor canonico Guiso, attuale rettore dell'Università, si ricava esservi esistente presso del medesimo rettore un altro fondo proprio dell'Università in lire 1670.5.4; si avrebbe in totale lire 4131.7.6.

La somma di lire 1012.17.6, che fa parte della seconda nota resa già quasi inesigibile per i molti debiti del canonico Carta, che ne era il contabile per il tempo del di lui rettorato, a mia diligenza si è riscossa e fatta entrare nella cassa deposito dell'Università.

## 9.

***Se potesse darsi fin d'ora una provvidenza mediante la quale il prodotto del dritto del cagliere, che in oggi si paga per ogni starello di granaglie che si estraggono per la festa della Concezione, il quale stato compreso ne' fondi calcolati per il trattenimento dell'Università, cominciasse fin d'ora a ritenersi a parte, all'oggetto di farne poi versione a vantaggio di quest'opera***

Erai veramente progettato di applicare il prodotto di questo diritto a beneficio dell'Università. Dopo di aver usate tutte le diligenze possibili per incontrare il titolo, che pur vi deve essere, della Real concessione, nei regi archivi, e in quelli della Real Udienza, della città e del capitolo, non è riuscito di averlo; anzi, avendo pregato il signor Intendente capo, affinché ordinasse farsi uguali ricerche in quelli della Reale Intendenza e del Real Patrimonio, mi si fece di risposta di non essersi potuto trovare.

In tale oscurità, sapendosi che la concessione regia ebbe per oggetto il voto solenne da Stamenti fatto nel generale Parlamento che nell'anno 1732 [*sic*<sup>97</sup>] aprì il signor marchese di Bajona, e terminò il presidente Prieto, vescovo di Algheri, potrebbe forse far specie che in oggi vi si toccasse, quand'anche nella sola modalità, senza alterarne la sostanza della destinazione.

Erai ciò progettato principalmente per trovare un qualche fondo per la manutenzione della cappella e congregazione dell'Università; ma oltre di essere sempre vario il divisato prodotto, secondo le vicende delle estrazioni, onde ridotto anche a certa annua somma fatta una comune di dieci anni, talvolta la regia cassa potrebbe esserne gravata senza potersi disimprimere il pubblico, assuefatto ad interpretare le cose sinistramente, che il regio erario volesse profittarvi; non se ne avrebbe più bisogno nel supposto che si applichi a beneficio delle cattedre dell'Università il reddito

<sup>97</sup> La data corretta dovrebbe essere 1632.

N. 16

*Istrumento di fondazione di un beneficio nella cattedrale di Cagliari de' 19 giugno 1628.*

di qualche prebenda, da cui si potrebbe prelevare un tanto per la cappella, cappellano e direttore.

Aggiungerò che si potrebbe farsi uso della notizia che somministra l'istrumento di fondazione di un beneficio in questa cattedrale, de' 19 giugno 1628. Dal medesimo si rileva essersi fondato da certa Laudimia Coni il suddetto beneficio, colla riserva del *ius* patronato attivo al collegio legale dell'Università e del passivo a favore di uno studente virtuoso e di buona coscienza, il più povero che sia nativo di Cagliari, con prelazione al parente più prossimo della fondatrice.

Il collegio si mantiene in possesso ed esercita il *ius* di nominare. L'attuale provisto è il canonico Pietro Taris, canonico però di semplice stallo, vale a dire di puro titolo, che altro non percepisce che le sole distribuzioni propriamente alligate al beneficio. Sembra che si potrebbe applicare il provisto di detto beneficio *pro tempore* al servizio di cappellano alla congregazione dell'Università. A quest'oggetto però dovrebbe ottenersi da Roma un breve di dispensa, affinché il servizio che avrebbe a prestare alla congregazione dell'Università equivallesse all'interessenza al coro, onde venisse il detto provisto abilitato a percevere le distribuzioni che fanno il provento di quel beneficio.

Si ha inoltre che nelle scuole superiori tenute dai padri gesuiti vi sono delle cappelle ben fornite di vasi sacri, paramenti ed utensili, fatti tutti a spese dei studenti senza il minimo intervento dei padri. Si mette perciò in considerazione se, all'occorrenza di venir sopprese dette scuole colla riunione alli studi generali dell'Università, restando inutili tutte esse suppellettili senza che vi sia né titolo né motivo a lasciarne profittare detti padri, non si potrebbero far servire ad uso della cappella che si stabilirà nella congregazione dell'Università, con che si otterrebbe un buon risparmio nella prima compra.

## 10.

*Sull'effettivo concorso dei due Stamenti, ecclesiastico e militare, all'annuo contributo di mille ducati*

Il concorso dei due Stamenti, ecclesiastico e militare, fa la parte più sostanziale del fondo su cui si contava per il sodo ristabilimento dell'Università de' Studi.

Vi si obbligarono essi con la spontanea offerta che ne fecero nelle corti tenute dal conte Delda nel 1603.

Al cap. I. lib. 8, tit. 3 de' *Capitoli di corte* compilati dal Dexart vi è la petizione fatta dai Stamenti per l'erezione dell'Università, ed in piede il decreto favorevole del re colla riserva della soprintendenza e patronato di detta Università, siccome l'aveva nelle altre della Corona d'Aragona.

In data de' 31 ottobre 1620 si spedì poi il dispaccio di privilegio Reale in forma di cancelleria, coll'inserzione del citato capitolo di corte, quando già a petizione del re medesimo in nome dei tre Stamenti del regno, se n'era ottenuta dalla Santissima Sede la bolla di approvazione in data *pridie idus februarij* dell'anno 1606. Né dal citato capitolo, né dalla bolla pontificia, né dal Real privilegio, appariva dell'offerta fatta dai Stamenti dei mille ducati annui.

Si sono perciò usate le più minute e diligenti ricerche per aver alla mano l'autentico documento di detta offerta. Si chiamò conto del processo delle corti sovra menzionate, ma queste mancano così negli archivi della Reale Udienza come della città e del capitolo. Solamente negli archivi regi si è trovata una copia lacera di pochi fogli di dette corti, da cui non si è potuto trarre alcun lume.

Finalmente a forza di rivolgere le carte di città è capitata una copia dell'offerta fatta dallo Stamento ecclesiastico li 11 aprile del 1603, senza

N. 17

*Dispaccio di Real privilegio per l'erezione dell'Università degli Studi de' 31 ottobre 1620.*

N. 18

*Offerta fatta dallo Stamento ecclesiastico di*

*mille ducati annui pel mantenimento dell'Università li 11 aprile 1603.*

N. 19

*Risoluzione di giunta del Real Consiglio Patrimoniale tenuta li 20 marzo 1604.*

che sia riuscito di incontrare quella che contemporaneamente deve essersi fatta dallo Stamento militare.

Si legge in essa offerta la riserva del beneplacito e licenza di Sua Santità, di cui quantunque non se ne abbia il documento, si ha però bastante motivo a credere che siasi ottenuta, mentre per parte del medesimo Stamento ecclesiastico si cominciò ad entrare in pagamento, come si comprova da una risoluzione di giunta del Real consiglio patrimoniale tenuta li 20 marzo 1604, in cui si ordina anticiparsi dei denari della regia corte, lire 2800, e nell'enunciativa si narra che l'arcivescovo di Cagliari aveva fatto donazione ed effettiva consegna dei mille ducati, importanti lire 2800, all'Università dei Studj, secondo la tassa che se le era assegnata nel Parlamento ultimamente celebrato.

È osservabile, quantunque ad altro proposito, una circostanza di fatto, che si ricava dalla riferita risoluzione di giunta patrimoniale. Per la nuova fabbrica dell'Università si prese il sito della chiesa e casa che occupavano i padri di Nostra Signora di Monserrate e s'obbligò l'Università ad erigerli in altro sito altra chiesa e casa. E questa casa e chiesa dei padri di Monserrate surrogata all'antica si è la medesima di cui pochi anni sono fece acquisto il Real patrimonio dai padri di quell'Ordine, che già molto prima si erano ritirati dalla Sardegna coll'abbandono del convento, in cui avevano lasciato solamente un procuratore. Ed in oggi la medesima casa serve di ospedale alla truppa.

N. 20

*Carta Reale de 23 febbraio 1622.*

Un'altra congettura per inferire che siasi data esecuzione alla suddetta offerta, non solamente per parte dello Stamento ecclesiastico previa la licenza della Santa Sede, ma anche per parte dello Stamento militare, si può dedurre da una Carta Reale de' 23 febbraio 1622, che viene ad essere un anno e mesi dopo del Real privilegio sovra menzionato.

N. 21

*Ricevuta de' 28 gennaio 1626 sottoscritta dalle prime voci de' tre Stamenti in favore di Luigi Piria per 100 scudi che pagava all'Università in conto degli affitti di una casa propria della medesima.*

Si narra che in essa lettera Reale la supplica de' Stamenti, nelle corti celebrate dal conte Delda nel 1603 per l'erezione dell'Università, il dispaccio del Real privilegio in forma, i brevi necessari della Sede Apostolica, l'offerta dei Stamenti di lire mille ducati annui per ciascheduno, la compra del sito ed il cominciamento della fabbrica. Dacché si conferma non solamente la verità, ma anche l'eseguimento di detta offerta. Di fatto in tempo prossimo si vede che le rendite dell'Università erano amministrate dalle tre prime voci dei Stamenti, come lo comprova una ricevuta in data de' 28 gennaio 1626 spedita in favore di certo Luigi Piria per cento scudi che pagava all'Università in conto dell'affitto di una casa propria della medesima, con la spiegazione che vi si fa, che detta somma serviva per mettere in ordine le scuole, e per altre spese necessarie, onde si potesse dar principio alle pubbliche lezioni in detta Università; sottoscritta, detta quietanza, dalle tre voci dei tre Stamenti.

N. 22

*Costituzioni del Università de Studj fatte dai consiglieri della città di Cagliari in data del primo febbraio 1626.*

Nel febbraio del medesimo anno i consiglieri della città di Cagliari distesero le Costituzioni dell'Università, spiegandosi di ciò fare *con consentimiento y aprobacion de las cabezas de los Estamentos Eclesiastico y Militar por el interes que dellos se tratare en rason de los dos mil ducados de renta que ofrecieron y obligaron pagar por el sustento de dicha Universidad.*

N. 23

*Ordinazioni delle prime voci dei tre Stamenti sull'intelligenza di alcuni capi delle Costituzioni dell'Università in data de' 9 settembre 1633.*

Ed alli 9 settembre del 1633 si vedono ordinazioni fatte della prime voci dei tre Stamenti sull'intelligenza di alcuni capi di esse Costituzioni.

N. 24

*Mandato per il pagamento di stipendio ad un cattedratico de 12 luglio 1659.*

Egli è però vero che li due Stamenti, ecclesiastico e militare, tolgono quello che probabilmente avranno contribuito da principio per la fabbrica dell'Università come i sovra accennati riscontri ci aprano, siccome tardò la medesima a mettersi in piede effettivo, secondo che si comprova dalle citate pezze, Carta Reale 22 febbraio 1622, ricevuta 28 gennaio 1626 e Costituzioni dell'Università primo febbraio medesimo anno, nulla più in progresso hanno contribuito, quantunque le prime voci dei suddetti due Stamenti volessero aver parte nel regolamento dell'Università, ed eziandio

N. 25

*Altro mandato per simile pagamento di stipendio ad un cattedratico de 2 agosto 1667.*

nella spedizione dei mandati per la paga de' stipendi a' cattedratici, come risulta da quelli che si spedirono sotto li 12 luglio 1659 e 2 agosto 1667, sul certificato che ne dava il provisor generale dell'Università.

Quindi la città dovette sostenere tutto il peso del mantenimento dell'Università. E perciò non si poté corrispondere tutto lo stipendio, che nelle Costituzioni già più volte citate si era segnalato nel caso di verificarsi il concorso dei due Stamenti per gli altri due milla ducati annui.

Anzi neanche in progresso la città continuò a pagare tutta la rata, assegnata per sua parte alle rispettive cattedre nelle citate Costituzioni, come si potrà osservare confrontando gli assegnamenti in esse divisiati con i stipendi presentanei, giusta il risultante dalla nota dell'ammontare del fondo esistente in deposito de' salari sospesi. E ciò per le diverse smembrazioni che si fecero, come si notò, per conflare la somma delle lire 1600, le quali si obbligò la città pagare ai padri della Scuola Pia.

Richiamò la città in varie corti il concorso dei due Stamenti a vista dell'obbligazione da' medesimi assonta, coll'offerta che fecero nel parlamento del conte Delda, o che per lo meno dovessero essere esclusi dal prendere veruna ingerenza nelle cose dell'Università.

Il primo ricorso si vede fatto nel parlamento tenuto dal duca di Avellana nel 1641, avendo il re decretato che il suo luogotenente e capitano generale sentisse in giustizia le parti interessate e dichiarasse quello che sarebbe stato di ragione.

Il secondo si rinnovò nelle ultime corti tenute dal conte di Mantellano nel 1698, in cui fu esibita copia del primo ricorso e decreto, ma rivolgendosi gli ultimi periodi del regno di Carlo II, re delle Spagne, poiché la Carta Reale risponsiva alle petizioni fatte dai Stamenti nelle suddette corti si vede datata sotto li 12 novembre 1699, l'affare restò senza provvidenza, essendosi dato e confermato il decreto di osservarsi il solito.

Il contributo adunque dei due Stamenti ecclesiastico e militare nei mille ducati annui equivalenti a lire 2800 di questa moneta, oltre di essere giustamente dovuto per trattarsi di un'opera così proficua a tutto il Regno ed a tutti gli ordini di persone, e che in certa particolare maniera li deve tanto interessare, ne corre a' medesimi preciso indispensabile l'obbligo per la solenne offerta da essi fatta al re ed al Regno in un generale parlamento, che oggi non è più in loro arbitrio di ritattare.

Rimane a riflettere sul modo con cui si abbiano a disporre e portare li detti due Stamenti a corrispondere effettivamente le somme per essi offerte nell'implorare il privilegio di erezione dell'Università.

Ne intavolai più volte il discorso non solamente coi capi di essi Stamenti, ma eziandio con altri dei più accreditati, così dei titolati e dei nobili, come del ceto ecclesiastico, facendo uso delle efficaci insinuazioni che mi furono suggerite da sua eccellenza il signor conte Bogino, nei fogli de' 3 febbraio e 27 aprile 1762.

Andarono però a vuoto i miei discorsi e le mie persuasive, anzi, quantunque non potessero disconvenire dei gran vantaggi, di cui era feconda la grand'opera di esso ristabilimento de' studi generali e della giustizia del loro contributo, dovetti sentire che qualora se ne fosse fatta l'apertura agli Stamenti dalle rispettive prime voci o da qualsiasi altro (poiché io instava che gli Stamenti medesimi senza esserne eccitati avrebbero dovuto essere i primi a farsene un merito presso di S.M., che lo avrebbe sommamente gradito), nulla vi sarebbe conchiuso ed ottenuto prevalendo generalmente la maligna emulazione ed invidia, per cui si sarebbe data l'esclusiva alla proposta di chi ne avesse voluto avanzare l'eccitamento, non per altro fine se non per impedire che quel tale non venisse ad avvantaggiar le proprie convenienze con questa dimostrazione di zelo per la patria, che si sarebbe battezzata di servile adulazione alle intenzioni del governo a pregiudizio ed aggravio degli interessi degli Stamenti.

N. 26

*Copia delle petizioni fatte dalla città nelle due corti del duca di Avellana nel 1641 e del conte di Montellano nel 1698 coi rispettivi decreti del re.*

Quindi è che non saprei far altro suggerimento, fuorché S.M. addirittura con un suo Real foglio richiamasse alli due Stamenti le loro offerte e l'impegni che hanno assunto.

Oltre dei motivi che nascono dalla cosa medesima e quegli altri che, sebbene la M.S. fosse in diritto in diverse congiunture di domandar loro de' donativi straordinari, come nell'occasione delle nascite e matrimoni di principi e di sua coronazione, ne aveva sempre voluto prescindere, e che ora non si tratta di diretto suo Reale servizio, ma di opera che tende a vantaggio pubblico e lustro del Regno medesimo, vi sarebbero i nuovi recentissimi benefizi colle paterne cure ed amorose sollecitudini del re, procurati a ciascheduno di detti Stamenti; in particolare, al Militare, quello dei rilevanti vantaggi che col mezzo dell'istruzione pontificia concordata, hanno conseguito nella diminuzione di tanti esenti, onde reditengrata la loro giurisdizione, che per il corso di più secoli soffriva tanto discapito, sono anche venuti ad avvantaggiare di reddito; ed Ecclesiastico, oltre della nuova decorazione che, col ristabilimento del vescovato d'Iglesias, insieme al bene delle anime in quella diocesi, ne risulta a tutto l'ordine e gerarchia chiericale, i mezzi che la M.S. sta efficacemente promuovendo per erigere ed ampliare i seminari in tutte le diocesi, risparmiando ai provisti di benefizi la contribuzione del cinque per cento del loro reddito, a cui avrebbero potuto essere obbligati a termini delle Costituzioni apostoliche, essendo molto minore quella rata che potrà toccare a ciascheduno nel riparto dei mille ducati.

Per tal modo crederei che, tolte le gelosie, che dal privato eccitamento di alcuni ne potrebbero derivare, ognuno si farà gloria dei secondare le Reali premure in cosa di tanto profitto, a vista massimamente della circostanza, che la medesima M.S., per riflesso al bene del Regno che tanto le sta a cuore e si studia di promuovere in tante guise, non ha riparo di interessare il suo regio erario.

## 11.

### *Aggiunta di osservazioni per lo stabilimento di un Collegio in Cagliari sull'esempio a un dipresso di quello che vi è in Torino, denominato delle Provincie*

Se nella capitale del Piemonte si è creduto necessario nonché opportuno lo stabilimento di un Collegio per la gioventù povera, che per difetto di mezzi non vi si può mantenere agli studi, sul riflesso che la repubblica non resti talvolta defraudata di soggetti di bel talento e felice riuscita, lo sarà tanto più questa capitale della Sardegna, a cui la grande povertà del Regno non permetterà che i giovani accorran per fare il corso dei loro studi, atteso massimamente l'effetto della Reale provvidenza, che ha escluso i studenti laici, denominati majoli, dal frequentare il ricovero delle case religiose.

Poiché, se molti quindi prendevano arvia (?) a rendersi discoli, molti altri però non lasciavano di profittare di questo sollievo per abilitarsi nelle scienze, come la esperienza ha fatto vedere in alcuni canonici e rettori dotti e zelanti, non meno che in buoni legali.

Comprendo che l'affare richiederà più alta indagine e più lunga discussione, come altresì che non si può far tutto in una volta; ma qualora si gettasse l'occhio a far servire il seminario, che oggi è regolato dai padri gesuiti, non avendo io veduto il risultato de' chiarimenti, che intorno al medesimo si erano domandati, ad ogni buon fine trasmetto il titolo, su cui si fonda l'annuo assegnamento di lire 1500 sarde, che paga la città ai gesuiti per il seminario.

È notevole che la circostanza che per conflare detta somma si sono fatte delle diminuzioni a diverse spese, ed agli salari di vari impiegati, tra i

N. 27

*Ordinato di città de' 27 luglio 1621 con cui si domanda pagare ai padri Gesuiti lire 1500 annue per il Seminario.*

quali vi è quello del protomedico ed altri medici di città, inservienti allo spedale, i di cui salari essendo di lire 1050 se ne sono applicate lire 650 al seminario, e lire 300 sono state detratte dallo stipendio della cattedra di teologia.

**Nota delle pezze unite alla memoria intorno al ristabilimento dell'Università de' Studj di Sardegna**

- n. 1 Copia di sentenza della Reale Udienza de' 15 settembre 1755.
- n. 2 Copia della Reale Udienza de 30 marzo 1761.
- n. 3 Stati del reddito della casa di Villa Sidro.
- n. 4 Memoria d'osservazioni e calcoli del signor capitano ingegnere vassallo Belgrano.
- n. 5 Tipo della casa Villa Sidro del medesimo signor capitano ingegnere.
- n. 6 Elenco delle cattedre dei professori dell'Università di Cagliari stampato nel 1750.
- n. 7 Istrumento di fondazione del convento de' domenicani di San Lucifero de' 26 novembre 1683.
- n. 8 Copia di due carte Reali, la prima de' 9 maggio 1644, l'altra del 30 aprile 1649.
- n. 9 Istrumento di fondazione de' padri scuolapj de' 29 novembre 1640.
- n. 10 Atto de' 14 giugno 1641 di nuova convenzione tra i padri della Scuola Pia e la città.
- n. 11 Copia di lettera de' 7 agosto 1660, scritta dai consiglieri della città di Cagliari all'eminentissimo cardinale Marcio Ginetti, vicario di S.S. in Roma.
- n. 12 Certificato del notaio Antiogo del Vecchio, de' 7 febbraio 1680, in cui si rapporta la domanda dei padri, la risoluzione del consiglio generale, e la contraddizione dei deputati de' creditori.
- n. 13 Decreto del viceré, con parere delle Sale, alla supplica della città sotto li 10; provizione della medesima città sotto li 13 e notificazione di essa ai deputati de' creditori sotto li 14 febbraio 1680.
- n. 14 Nota del fondo esistente in deposito dei stipendi che per ordine di S.M. sono stati sospesi ai cattedratici.
- n. 15 Nota del fondo proprio dell'Università esistente in deposito presso l'attual rettore della medesima, il signor canonico Guiso.
- n. 16 Istrumento di fondazione di un beneficio nella cattedrale di Cagliari, de' 19 giugno 1628.
- n. 17 Dispaccio di Real privilegio per l'erezione dell'Università degli Studj de' 31 ottobre 1620.
- n. 18 Offerta fatta dallo Stamento ecclesiastico dei mille ducati annui pel mantenimento dell'Università, li 11 aprile 1603.
- n. 19 Risoluzione di giunta del Real consiglio patrimoniale tenuta li 20 marzo 1604.
- n. 20 Carta Reale de' 23 febbraio 1622.
- n. 21 Ricevuta de' 28 gennaio 1626, sottoscritta dalla prime voci de' tre Stamenti in favore di Luigi Piria, per 100 scudi che pagava all'Università in conto degli affitti di una casa propria della medesima.
- n. 22 Costituzioni dell'Università de' Studj fatte dai consiglieri della città di Cagliari in data del primo febbraio 1626.
- n. 23 Ordinazioni delle prime voci dei tre Stamenti sull'intelligenza di alcuni capi delle Costituzioni dell'Università, in data de' 9 settembre 1633.
- n. 24 Mandato per il pagamento di stipendio ad un cattedratico, de' 12 luglio 1659.
- n. 25 Altro mandato per simile pagamento di stipendio ad un cattedratico de' 2 agosto 1667.
- n. 26 Copia delle petizioni fatte dalla città nelle due corti del duca di Avellana nel 1641, e del conte di Montellano nel 1698, con rispettivi decreti del re.
- n. 27 Ordinato di città, de' 27 luglio 1621, con cui si domanda pagare ai padri gesuiti lire 1500 annue per il Seminario.

**10. 9 luglio 1763 – Cardinale Prodatario e Conte di Rivera – Convenzione per il trasporto delle pensioni.**  
*A.S.T. Corte, Paesi, Sardegna, Politico, Categoria 10, Università di Cagliari, marzo 2, n. 14.*

Convenzione sottoscritta dal Cardinale Prodatario, e dal Conte di Rivera per il trasporto delle pensioni, o siano bancarie solite riservarsi nel Regno di Sardegna, sulle prebende ivi specificate, in compenso di quella parte delle medesime pensioni, che si riservano sopra le sette prebende pur ivi espresse state smembrate dalli rispettivi Canonicali di detto Regno, e successivamente unite, ed applicate all'Università di Cagliari, ed alli rispettivi Seminari

Alle rappresentanze fatte da monsig. Giuseppe Agostino Del Becchi Vescovo d'Algheri a nome della Maestà del Re di Sardegna, e di altri vescovi di quel Regno e coll'intelligenza ed istanza ancora del nobile uomo Gio Battista Balby Simeon Conte di Rivera appresso alla S. Sede apostolica ministro plenipotenziario del medesimo Re di Sardegna, inclinando la Santità di nostro Signore Clemente P.P. XIII ad accordare la grazia di smembrare dalli rispettivi canonicati delle **infrascritte Catedrali del Regno di Sardegna sette prebende**, cioè dal **Canonicato già per vacare della Cattedrale di Cagliari la prebenda di Assemini, per unirli, ed applicarla alla Università de Studj generali della stessa Città di Cagliari**, e da altro **Canonicato della medesima Cattedrale di Cagliari la prebenda de' Samassi e Sorrenti**, da altro **della Cattedrale d'Algheri la prebenda di Orani**, da altro della **Cattedrale di Castel Aragonese la prebenda di Nulvi**, da altro **della Cattedrale d'Oristagni la prebenda di Riola e Barutili**, da altro della **Cattedrale di Bosa la prebenda di Tresnuragues** e da altro **Canonicato finalmente della Cattedrale di Ales la prebenda di Gronosno et Figu**, per unirle ed applicarle da ora per quando vaceranno alli rispettivi seminarj di dette Catedrali, con condizione però, che non solo resti indennizzata la Cancellaria apostolica e li suoi annatisti col pagamento de' **quindennj**, che in luogo delle **mezze annate** si devono nel caso di **simili unioni**, ma ancora con darsi alla **Dataria appostolica il compenso delle pensioni**, o sieno bancarie solite riservarsi per sei anni sopra li detti sette Canonicati e prebende, le quali pensioni e bancarie nelle dette sette prebende verranno a cessare seguita l'unione. Salve pertanto le cauzioni prese a favore della cancellaria apostolica, ed annatisti per li quindennj che dovranno pagarsi nella stabilita somma di scudi cinquecento moneta nel modo, rate e tempo concordati cogli ufficiali di detta Cancellaria dall'Università e Seminarj sudetti coll' obbligo degli arcivescovi e vescovi pro tempore delle dette rispettive catedrali.

Per le pensioni, o sieno cedole bancarie solite riservarsi, ed imporsi dalla sede appostolica sulli detti sette Canonicati e prebende da unirsi, essendo ancora condiscesa sua Eminenza il Sig. Cardinale Prodatario coll'oracolo di S. Santità di minorare le dette penzioni bancarie nel caso presente, e per l'effetto di cui si tratta, e ridurle a scudi mille moneta l'anno per sexennium secondo il solito, trattandosi perciò del modo di dare alla Dataria appostolica il detto compenso, si è da Sua Eminenza il Sig. Card. le ProDatario, e dal prelodato Sig. Conte di Rivera Ministro plenipotenziario di S.M. il Re di Sardegna, convenuto il detto compenso con stabilire, e dare un accrescimento alle pensioni, o bancarie solite riservarsi per sexennium sugl'altri Canonicati, e prebende date a quest'effetto in nota dal prelodato Monsig. Vescovo d'Algheri, dal medesimo sottoscritta e specificate, e descritte a norma di detta nota nel presente foglio colla somma e quantità delle dette solite pensioni bancarie, e detto aumento stabilito, e distintamente espresso sopra ciascun Canonicato e prebenda, calcolate per maggior commodò e chiarezza a scudi romani, tanto le solite pensioni bancarie, che il loro aumento stabilito per il convenuto compenso come segue. Sopra il quale accrescimento di pensioni ad sexennium stabilito come sopra in compenso e da praticarsi similmente colla solita cedola bancaria in Dataria, il Governo di Sardegna passerà nello stesso modo che farà sulle bancarie medesime state fino ad ora solite imporsi sulli mentovati Canonicati e prebende. E quanto come sopra si è rispettivamente convenuto, e dovrà avere come si promette da ambedue le parti, senza eccezione alcuna la piena e totale osservanza. In fede di che li presenti fogli si sono sottoscritti e sigillati per una parte da noi Cardinale Pro Datario e per l'altra da noi Conte di Rivera, Ministro plenipotenziario in Roma del Re di Sardegna. Roma questo dì 9 luglio 1763.

Cardinale Pro Datario

Giovanni Battista Balbis Simeom Conte di Rivera

Concorda coll'originale esistente in questi Regj Archivj. Torino li 26 agosto 1763.

Benedetto Aurbel Primo Segretario de Regj Archivj

11.S.d. [posteriore al luglio 1763] – S.a. – Rappresentanza della Città di Cagliari al Viceré per dimostrare lesive a suoi privilegi le Bolle Pontificie, una costituente l'Arcivescovo di Cagliari cancelliere nato e rettore dell'Università; ed esser pure tali le Regie provvidenze sì per riguardo alla ritenzione nelle Regia cassa delle somme spettanti e nuovamente assegnate a detta Università, che rispetto a far la scelta di soggetti esteri a riempir le cattedre, e sospendere ad un tempo agli attuali cattedratici le paghe di loro stipendi.

*A.S.T. Corte, Paesi, Sardegna, Politico, Categoria 10, Università di Cagliari, marzo 1, n. 11.*

Eccellenza

Il Magistrato della Città di Cagliari colla più dovuta riverenza espone, che in attenzione de' servizj resi, la Real Maestà di Filippo 3° con suo Reale Diploma accordò al Magistrato il privilegio di nominare ogni triennio il Rettore della Università de' Studj di questa città, in seguito al quale ha sempre nominato i soggetti degni a sostenere tal carica, ora però gli è capitato nelle mani una bolla spedita per il Regnante Pontefice in data 4 Idus Julii 1763.

Nella quale leggesi, che Monsignor Arcivescovo debba essere, non solo cancelliere, com'era per avanti, ma anche Rettore, qual bolla per essere contra un privilegio della Città, la osservanza de' quali è sempre stata intenzione di S.M., che non venga alterata, non deve avere corso nel Regno, onde ha luogo a credere questo Magistrato, che, informati i Regj Ministri del detto privativo privilegio, non le accorderanno l'exequatur per non essere bastevole l'autorità pontificia per abolire e derogare i Reali privilegi.

Ha anche perinteso che il Regnante Pontefice con bolla di data 3 Idus Julii 1763 si è degnato di smembrare i frutti della prebenda di Assemmini, ed aggregarli alla Università, per servire al pagamento de Cattedratici, Ecclesiastici, Teologia, Canonici e Sagra Scrittura, con impiegare il restante nell'adorno, e mantenimento della Cappella, e siccome viene il tempo di doversi questi rinserrare, è in obbligo il Magistrato di rappresentare come protettore e fondatore della Università, che questi devono ritirarsi per il tesoriere di questa, il quale viene in caso di vacanza nominato dal Magistrato, che ottenuto in 17 settembre 1688 Regie Salve Guardie per la nomina di questi impiego; è anche in obbligo questo Magistrato di rappresentare, che sempre il tangente delle vacanti cattedre è restato a favore de' creditori, ed ascendendo queste alla somma di lire 1363.6.2. la presente Regia Tesoreria se l'ha ritenuta con computarla nel pagamento fa alla Città ogni anno per la pensione di Parte Ocier Reale, senza saperne la causa, come anche si ha detenuto la somma di lire 2868,1.6 riguardante agli attuali cattedratici, la quale d'ordine verbale di S.E. il sig. Conte Tana si sospese di pagarsela, qual partita, o deversa pagarsi a questi, ovvero cedere in beneficio de creditori, unitamente alla prima a motivo, che non dipende solamente dall'arbitrio nostro applicarla in diversi usi a' quali fu destinato.

Con l'arrivo del Medico Paglietti ha preso più vigore la nuova, che avendo Sua Sacra Reale Maestà risolto ingrandire vie più gli studj nel Regno, devono farsi venire i professori di fuori, e come questo è dare ad intendere che i soggetti, che presentemente occupano le cattedre, non sono in caso di poter esercire tal incarica, e che il Regno scarseggia di questi, quando è ben noto averne somministrato ad estere Università, è indispensabile a questo Magistrato di rappresentare, che ai presenti Cattedratici in virtù del Cap. 7 delle Costituzioni, se gli è conferito la cattedra con la prerogativa di non privarli di essa, se non mediante giusta causa cognita, e giudicata in contraddittorio giudizio, e che qualunque di essi è in caso di leggere con universale gradimento ovunque sia; onde gli sarebbe troppo sensibile il vedersi così ignominiosamente privi dell'esercizio de' suoi impieghi, che non ostante un ben tenue salario, non hanno nelle occasioni tralasciato di esercire, spiegando i principii delle scienze ed ammastrandoli per laurearli, e questi ancora, dopo se gli è sospeso il salario, sarebbe anche sensibile agli altri Dottori, perché con far venire di fuori Regno i professori, vengono tacitamente dichiarati per incapaci, e questo / che è il più dolore / per il suo amato Sovrano, il qual atto nei presenti e successori, che vedranno l'impresa bolla spedita in 3 Idus Julii 1763, e sapranno che dovendosi darsi nuovi stabilimenti per il miglior regolamento de' Studj, bisogna sospendere i presentanei Cattedratici, e farne venire di fuori, resterà indelebile la memoria di essere affatto priva la Sardegna de' soggetti in ogni scienza sì Divina, che umana capaci in questo secolo, nel quale ha dato soggetti ancora all'Estere Corone, ove godendo de' primi impieghi adempiscono con universale ammirazione, e lode alle onorevoli incombenze, se gli danno per i suoi Sovrani, e fanno onore alle sue famiglie, al tempo stesso servono di gloria al Paese, nel quale sono nati.

Eccellenza il giuramento prestato all'ingresso del nostro Governo, l'essere Padre della Patria, ed il sapere la maniera con la quale sono accolte da V.E. nostre giustificatissime domande, ci obbliga ad esporre all'E.V. le suddette cose, affine che prese in considerazione si degni ordinare.

Primo

Che non si dia corso alla detta Bolla per quanto è lesiva alla giurisdizione del Magistrato, ed in caso sia accordato per ignoranza del fatto che l'Exequatur, si cancelli questo

## Secondo

Che il tesoriere della Università nominato, e da nominarsi dal Magistrato, debba rinserrare i redditi appartenenti a questa, e nessun altro

## Terzo

Che si diano per la Regia Cassa le pensioni detenute a conto di quello si sarebbe pagato a' Cattedratici surrogati invece dei morti ed ai presentanei, i quali fanno delle istanze al Magistrato per pagarseli, mentre non hanno dato causa per ritenersi.

## Quarto

E finalmente spera, che si degnerà rappresentare alla M.S. quanto si è esposto riguardo alle Cattedre, dalla di cui innata bontà, grand'amore verso il suo sardo amante suddito, e principalmente il Calaritano, non si dubita si otterrà che i presenti Cattedratici continuino nell'esercire il suo ministero, secondo le istruzioni se gli prescriveranno, e che le piazze vacanti si occupino da' Sardi domiciliati nel Regno, e nella Città di Cagliari, che è quella che contribuisce ogni anno non solamente con la somma offri al tempo della concessione, ma eziandio di più, e non dubiterebbe, avuto il consenso de' suoi creditori, somministrare altre somme per maggior utilità e profitto del Paese e Nazionali, e nel mentre aspettano queste grazie, pregheranno il Cielo, per la vita di S.M., e propagazione di sua Reale Progenie, come anche alfine conceda lunghi anni all'E.V.

12.1764 – Antonio Natter, Pietro Mayra, Don Antonio Vacca Sabiu, Nicolao Murrone, Giuseppe Antonio Rolando, Don Antiogo Carnicer Secretario – Lettera della città di Cagliari a S.M. con cui ringraziandola delle sue Reali benefiche providenze date per la restaurazione dell'Università, le fa presenti i privilegi a riguardo di detta Università a Lei accordati da suoi Reali predecessori, de' quali si riserva rassegnare una distinta informativa e Le raccomanda frattanto gli attuali cattedratici o sia professori.

*A.S.T. Corte, Paesi, Sardegna, Politico, Categoria 10, Università di Cagliari, marzo 1, n. 11.*

Sacra Reale Maestà

Abbiamo inteso dal Consigliere in Capo essere stato chiamato a giunta composta da Monsignore Arcivescovo, da Signori Reggente Arnaud, e Commendatore Graneri, e che nella medesima si sono aperti e letti due veneratissimi di lui regj viglietti in cui V.M. si è degnata dare molti utilissimi provvedimenti per il miglioramento della Studj, per scegliere un Magistrato che vi si presieda composto di Monsignore Arcivescovo, del Regente, del Consigliere in Capo, e del Commendatore Graneri.

Udita che ebbimo una tale relazione il primo nostro pensiero fu il porsi ai piedi della M.V. e renderle umilmente le dovute grazie d'aver la città di Cagliari e tutto il Regno con una tale istituzione ed a costo del proprio erario così largamente beneficiati, e riputiamo essere un effetto della Reale protezione l'aver così ne' privati consigli, come nelle pubbliche adunanze, destinato al consigliere in capo luogo distinto, e preminente, e che la M.V. si sia compiaciuta di richiamare alla memoria, che quantunque a tutti li Stamenti fosse stata comune l'offerta fatta per l'Università, la città fedelissima di Cagliari sia stata la sola che vi abbia adempito, e sostenuto nel Regno le lettere per un secolo e più a costo di gravissime spese.

Riandando in questa occasione le scritte relative alla Università che ne' nostri archivi conservansi incontrassimo, che il possesso in cui siamo di eleggere gli ufficiali dell'Università, è appoggiato a privilegi concessi alla città dagli predecessori della M.V., che cumulativa a tre Stamenti, Ecclesiastico, Militare e Reale è l'elezione del Provvisore o sia censore, ed alla città privata quella del Rettore, ufficio che vedesi ora soppresso come anche quella del segretario e clavario, ossia tesoriere. Nulla di meno incaricassimo al consigliere in capo di aderire alla maggior parte de' voti nella proposta, che a mente dei suddetti regj viglietti è ordinata di fare de' prefetti, censore, assessore, ed altri ufficiali della Università, riservandoci di umiliare le nostre rispettosissime rappresentanze a V.M. come lo facciamo.

Si crediamo inoltre di umilmente raccomandare alla reale protezione della M.V. le persone di quei cattedratici, che hanno in fin ad ora con universal lode adempito agli obblighi del suo ministero unitamente agli altri impiegati, e confidando che V.M. vorrà accogliere benignamente questa nostra raccomandazione, e che ove questi non abbiamo luogo nelle cattedre che intendiamo essere tutt'ora vacanti, saprà provvedere a loro comodo, ed a loro decoro, preghiamo al cielo alla M.V. lunghissimi anni ed imploriamo la Reale sua protezione prevalendosi di questa occasione per avere il vantaggio di assicurare, e confermare essere qual dobbiamo.

D.V.R.le M.a

Umilissimi, obbligatissimi, e fedelissimi servitori e sudditi

Antonio Natter

Pietro Mayra

Don Antonio Vacca Sabiu

Nicolao Murrone

Giuseppe Antonio Rolando

Don Antiogo Carnicer Secretario

**13.20 gennaio 1764 – Ignazio Arnaud, Porta, Giuseppe Maria Derossi, Pietro Sanna Lecca – Risultato dei congressi tenutisi a riguardo della fabbrica dell'Università de' Studj.**

*A.S.T. Corte, Paesi, Sardegna, Politico, Categoria 10, Università di Cagliari, marzo 2, n. 22 Memorie e calcoli per la nuova fabbrica della Università di Cagliari e suoi accessori.*

Copia – Risultato de' Congressi tenutisi intorno alla fabbrica dell'Università de' Studj

Sua Eccellenza sempre mai impegnata nel sollecito esequimento delle veneratissime Regie prescrizioni ha unita la Giunta nanti Sé li 29 del caduto xmbre, e successivamente la sera dei 17 stante composta di Monsignore Arcivescovo di Cagliari, e de' Sig.ri Reggente la Real Cancellaria D. Ignazio Arnaud, Giudice della Real Udienza Commend.re Graneri, Intendente Capo D. Cassiano Vacha, e Capitano Ingegnere Vassallo Belgrano, all'oggetto di prendere in disamina i mezzi, co' quali portare a compimento la luminosa erezione dell'Università de' Studj.

Intorno al che il prefato Sig.r Reggente ha eccitato a nome di chi far si dovesse l'acquisto della Casa di essa università, ed ha proposto a riflettere se convenisse fosse il Sig.r Intendente Capo a nome della M.S., giacché si trattava di uno stabilimento Regio, ma quest'ultimo replicò, che, siccome si doveva obbligare il Regio Patrimonio ad una considerevole spesa nel caso, se ne fosse sborsato l'importare, od in difetto a corrispondere gl'interessi annui con tratto successivo, così non avrebbe potuto divenirvi senza riceverne prima gli ordini di S.M., non ostante, che la Regia Azienda venisse ad essere rilevata dalla Università medesima.

Quindi la Giunta, premessa la massima che senz'altro si abbiano ad aprire le scuole nel vegnente 9mbre in un luogo o nell'altro, è passata a discorrere seriamente dell'avvisata progettata Casa del Sig.r Marchese di Villacidro, che si pensava destinare ad un tal uopo, e dappoiché l'E.S., Monsignor Arcivescovo, e li Sig.ri Reggente, ed Intendente Capo si sono recati a visitarnela separatamente, entrarono nell'unanime sentimento, che assolutamente non potesse servire al disimpegno, e che per un sì glorioso stabilimento, non era degno del nome Augusto di S.M., che ne lo ha promosso, né decente pel Governo il valersi di una fabbrica così meschina per li seguenti motivi.

E primieramente si è rilevato che le Camere destinate per le rispettive Cattedre, prendendo la luce verso una contrada stretta rimangono oscure, e molto più lo diverrebbero se il sito, vacuo dirimpetto proprio del Sig.r Marchese Pasqua, venisse a fabbricarsi, com'è probabile, giacché si trova nella parte più preziosa della Città.

2<sup>do</sup> Osservossi l'angustia delle camere, fralle quali ve ne sono che con dodici studenti al più rimangono piene.

3<sup>zo</sup> Che mentre un opera siffatta tende a perpetuare la preziosissima memoria di S.M., riesce disdicevole il vedernela cominciare da una fabbrica cotanto ristretta e quel ch'è peggio, senzacché sia suscettibile di ampli azione, o miglioramento, poiché dall'un canto è limitata dalla Torre, dall'altro dalle case del Sig.r Cavaliere Don Baldazar Carroz, ne si può aggrandire dalla parte della contrada, e nemmeno all'opposta del Balice.

4<sup>o</sup>. Si aggiunse, che i scolari non possano avere un atrio addattato, e tanto meno un cortile e porticato, sotto a cui esercitarsi nel circolo, che pur è tanto necessario in aspettativa dell'ora della lezione, cosicché sarebbero costretti a rimanersi allo scoperto nella strada all'imboccatura della porta di Cagliari, ed in tal guisa esposti all'inclemenza de' tempi, giunto il frequente carreggiamento, che loro non permetterebbe dimorarvi, oltre il difetto di sfogo, e siti a potersi ritirare.

5<sup>o</sup> Prese parimenti a riflettere il Congresso, che se il pubblico vedesse cominciare le riparazioni dell'anziddetta casa per il fine sopra additato, si presterebbe occasione a dei discorsi, ai quali inclina di troppo presentemente; epperò interessata l'E.S. con tutto quel distinto zelo, ond'è animata nella gloria della M.S. e mosso Monsignor Arcivescovo da somiglianti sentimenti, non meno che li Sig.ri Ministri intervenuti non hanno potuto adattarsi in questa parte all'idea proposta, che sopra luogo apparisce nel suo vero aspetto, ed assai diversa da quella, che presenta il disegno non suscettibile delle divise essenziali circostanze, e difetti.

In tale stato di cose rivolse la Giunta il pensiero ad altro sito, ed è paruto il più proprio fosse quello del Balice, dove si trova presentemente il quartiere de' soldati, il quale è a portata del Castello per essere quasi dirimpetto alla Porta dell'Elefante e così pure dei tre sobborghi, de' quali è nel centro superiormente.

Varie però sono le difficoltà eccitatesi a fronte delle accennate convenienze, l'una se la fabbrica fosse per avventura pregiudiziale alla fortificazione.

L'altra quella della spesa.

E la terza la maniera di alloggiare i soldati.

Intorno al primo s'interpellò il mentovato Sig.r Capitano Ing. Vassallo Belgrano, che si è riservato farvi le sue riflessioni, dopo ben visitato il sito, vi ha egli tosto compito distintamente, e disse a risposta, che la nuova fabbrica non solamente non pregiudica il Bastione, ma bensì torna in vantaggio, come lo persuadono le regole dell'arte, e le note apposte nel disegno.

Sciolta così essa eccezione, quanto alla 2<sup>da</sup> della spesa si fece procedere all'estimo dell'accennata casa Villacidro da due periti, l'uno per parte dell'Università, l'altro del proprietario, onde si potesse altresì fare il parallelo coll'importare della nuova pianta.

In essi calcoli ha dovuto il Congresso osservare un divario considerevole, mentre quello del misuratore Regio Griseri ascende in moneta sarda a .....

L'altro ..... £ 16626

£ 27183. 14. 6

Epperò a vista della discrepanza per non ritardare il corso del premuroso affare, senza chiamare il terzo perito, ha creduto dover fare un'adeguata ribassa a quest'ultimo, ed accrescerla al primo, e così fissarne il discreto prezzo a £ 20/m pure sarde, che ridotte in moneta di Piemonte fanno .....

£ 32000

Aggiungendovi le riparazioni compresi li mobili in £ 10475. 18. 4; che sono di Piemonte..... 16761: 9. 4

Totale ..... £ 48761: 9. 4

Per contro la nuova fabbrica compresi anche li mobili calcolati in £ 125 sarde di più de' bilanciati per la Casa Villacidro, che sono di Piemonte 200 importa, giusta il calcolo del Sig.r Capitano Ing.e Vassallo Belgrano £ 30350. 12. 6, e di Piemonte £ 48561 ma per ora si è proposto fare solamente il corpo della facciata, ed il padiglione destro sufficiente all'esigenza, la di cui spesa rileva a .....

£ 35000

Ciò premesso passò la Giunta a chiarirsi de' fundi esistenti, e trovò, che dei salarj ritenuti ai professori vi erano Lire Sarde .....

£ 2922. 12. 2

Di deposito presso il Rettore dell'Università ..... £ 1670. 5. 4

Totale ..... £ 4592. 17. 6

Le quali ridotte in moneta di Piemonte sono .....

£ 7348. 12

Dedotta quest'ultima partita dall'accennata somma di £ 35/m rimane .....

£ 27651: 8

Fatto poi il calcolo dell'importare della Casa suddetta Villacidro colle riparazioni ascende come contro in moneta di Piemonte .....

£ 48761. 9. 4

Dalle quali dedotte .....

£ 7348. 12

Mancherebbe la partita .....

£ 41412. 17. 4

Quindi la Giunta in difetto di capitali bastevoli ha pensato non essenzialtro spediente, salvo quello di prendere il danaro a censo al 6 p % cominciando fin d'ora ad impiegare il contante depositato nella provvista, e condotta de' materiali, che sono a portata dell'una, e dell'altra fabbrica.

Poscia si fece il parallelo dell'importare dell'annualità, e si dovette osservare, che ritenuto il primo progetto rilevarebbe a Lire Sarde .....

£ 2484. 15. 5

Non così adottando il 2<sup>do</sup>, che sarebbe minore di un terzo, e più cioè .....

£ 1659. 1. 8

corrispondenti ai retroscritti capitali di £ 41412. 17. 4, e di £ 27651. 8 risultandone un divario considerevole, giuntochè si andrebbe estinguendo il debito a poco per volta.

Li frutti della prebenda son si sono compresi, giacchè non occorre farne conto fino ad averneli percevuti, e neppure li salarj de' professori, e redditi della Università, che vanno decorrendo, li quali serviranno per li stipendj de' cattedratici.

Da quanto si è sin qui accennato non si è potuto non convenire, che, oltre all'essere più decorosa la nuova idea, riesce di maggiore economia anche per riflesso alle riparazioni, le quali sarebbero continue, e considerevoli nell'accennata Casa, che l'anzidetto Sig.r Capitano Ing.e e periti l'hanno riconosciuta minacciante rovina, mentre all'opposto la nuova pianta per anni 20 non n'esigerebbe veruna, oltrecchè la prima si è giudicata affatto inservibile, e del tutto indecente per le ragioni di sopra addotte.

Rimane a pensarsi alla 3<sup>o</sup> dell'alloggio della truppa, rispetto a cui si disse, che per adesso colla fabbrica progettata resta intatto il quartiere, quando poi si volesse compire l'intero edificio, le due Compagnie de' soldati, che dimorano nella parte del divisato quartiere da occuparsi, possono stare comodamente nella casa antica dell'Università, e nel gran vaso, dove presentemente vi è il teatro, il quale destinandosi in compenso di parte del sito regio, che si cede ad essa opera pubblica deve cessare quello di £ 192 Piemonte, che la Real Casa paga annualmente alla Città per un magazzino di grani d'insierro, ciocchè la Giunta ha creduto giustificato, anche per li molti restauramenti, che il Sig.r intendente capo eccitò essersi fatti attorno essa casa dell'Università, e quegli altri, che occorrono per ridurnela in istato di essere abitata.

Il nuovo piano, che meglio apparisce da' diligenti disegni, li quali l'E.S. trasmette con di lei dispaccio, persuadendo abbastanza la utilità, la maggior convenienza e la gloria ne risulta al Re nostro Signore in un opera così luminosa, si è creduto dover prescindere da ulterior discorso, tantopiù che la cosa parla da sé.

Si disse bensì, che quindi la M.S. viene a stabilire viepiù il Regio Patronato, che gli compete già per tanti titoli a differenza di quella eretta ai tempi di Spagna, della quale la Città n'era in possesso.

Li vasi da servire interinalmente alle scuole per l'apertura dell'Università nel primo giorno del vegnente 9mbre sono assicurati nei rispettivi Collegj de' PP. Gesuiti, e Scolapj, cosicchè saranno in questa parte eseguite le veneratissime Regie Intenzioni, siccome l'E.S. e la Giunta avrà l'onore conformarsi a quelle altre, delle quali

rimane in aspettativa dopo aver umiliate con tutta ingenuità, e rispetto le sole idee, che sono eseguibili nel concreto, e li pentimenti che parvero più addatti alla memorabile impresa non menocchè al maggior accerto del suo Real Servizio.

Cagliari, li 20 gennaio 1764

14.1764 – S.a. [Ignazio Arnaud] – Memoria<sup>98</sup>.

*A.S.T. Corte, Paesi, Sardegna, Politico, Categoria 10, Università di Cagliari, marzo 1, fascicolo 13, Memorie relative all'Università di Cagliari, Vol. II.*

Con sommo mio piacere lessi il progetto di Costituzioni regie per l'Università di Cagliari, parendomi di vedere in esso raccolte ed unite con grande saviezza ed accorgimento tutte le provvidenze più opportune per lo stabilimento ed i progressi di un'opera sì degna della paterna beneficenza e reale grandezza di S.M.

Se io ardisco esporre qui alcune mie deboli riflessioni, non è che io mi lusinghi di aver le cognizioni, né la capacità richiesta per ciò fare convenevolmente, ma unicamente per soddisfare a quell'obbligo di fede e d'onestà che astringe chicchessia di palesare con candidezza e sincerità il suo parere, qualunque volta ne sia richiesto.

P.<sup>mo</sup> fol. 1. § 1. *Si annoverano nel Magistrato della riforma quattro prefetti delle Facoltà da scegliersi ne' rispettivi collegi.* Questo mi pare ottimo pensiero, essendo ben conveniente che in un magistrato sopra gli studi sianvi soggetti profondamente istruiti delle materie che si trattano nella Università; ed essendo questi a parte del magistrato, è altresì conveniente che *precedano i professori come viene prescritto fol. 4. § 2.*

Nello stesso fol. 4. § 1., vien detto che *saranno i prefetti nominati di sesennio in sesennio fra i più distinti soggetti de' rispettivi collegi.*

Io dubito assai che di sei in sei anni si possano trovare ne' collegi soggetti capaci di sostenere quel grado come si conviene. I prefetti hanno da precedere i professori: il decoro di una tale precedenza richiede non una qualunque sia mediocre e sufficiente abilità, ma un grande fondo di sapere e quell'autorità che vien conciliata dalla comune estimazione e dal rispetto che imprime nel pubblico la fama istessa del soggetto.

Volendosi eleggere nuovi prefetti di sesennio in sesennio, verranno innalzati uomini che pochi anni prima saranno stati scolari de' professori, e che probabilmente potrebbero esserlo ancora. Io non dovrei parlare delle convenienze de' professori, sapendo in buona verità di non aver avuto se non piccola parte delle doti e qualità necessarie per sostenere, come si deve, un tal carattere. Ma io non debbo dissimulare ciò che ho inteso più volte da uomini valenti, savi e moderati, quanto sia rincrescevole ai professori di merito il vedersi assoggettati a persone di tanto inferiori, onde poi nasce una certa languidezza, colla quale sembra esternamente che tutto si faccia, eppure manca lo spirito interno, il vigore e l'impegno necessario per la buona riuscita degli studi.

Il gran segreto per render cospicua una Università, e che ha da esser l'anima di tutti gli altri Regolamenti, si è che li professori siano eccellenti (il che dico con mia confusione) e siano considerati; alla unione di queste due condizioni, come a principale cagione, dee attribuirsi la riputazioni che da tanti secoli godono le Università di Bologna e di Padova, quelle di Oxford e di Cambridge in Inghilterra; ed in Germania, quelle di Lipsia, Hall, Gottinga &c., e per lo difetto di sì fatta avvertenza, tante altre sono poco a poco decadute. Potrebbe il professore essere il primo uomo del mondo, se non li si aggiunge una certa considerazione, che imprima nell'animo de' discepoli un gran concetto e rispetto del suo carattere, non farà, generalmente parlando, se non poco frutto, secondo la massima di san Ambrogio confermata da tutti li savi: *primus discendi ardor nobilitasque magistri.*

Quest'avvertenza parmi più degna del glorioso regno di S.M, quanto che tale fu altresì, nel proteggere le scienze, il modo, che tennero Emanuele Filiberto, Francesco I re di Francia, Carlo Emanuele I, i principi della casa Medici, Luigi XIV, ed ora i re di Danimarca e di Prussia.

Questo grado pertanto di prefetto converrebbe principalmente ai professori emeriti delle rispettive facoltà, che maggiormente si fossero distinti per la gravità del costume, per la profondità del sapere, per l'attenzione e la diligenza usata nell'insegnare e coltivare la gioventù; così fu dal presente re di Prussia con grandissima lode di lui innalzato il Volfo dalla cattedra al grado di curatore delle sue Università.

Mi pare che in conseguenza nel fol. 4. § 1. Dei Prefetti, ove si dice *i quali verranno da noi nominati di sesennio in sesennio*, si potrebbe mettere: *li quali verranno da noi nominati o confermati di sesennio in sesennio.* Imperocché con tale disgiuntiva, se il prefetto nominato non soddisfa pienamente all'aspettazione che se ne aveva nominandolo, non gli si fa torto nominandone un altro dopo il sesennio. E quando sia tale che si desidera, si può confermare di sesennio in sesennio, attesa massimamente la difficoltà di trovare di sei anni in sei anni soggetti capaci di sostenere un tale impiego. Ho insistito alquanto su tale punto perché lo credo di grandissima importanza e tale che può da sé solo supplire a una infinità di cose, e che niuna cosa può supplire al difetto del medesimo.

<sup>98</sup> Il testo non ha titolo.

2.<sup>o</sup> fol. 1. § 3. *Si conferisce al Magistrato della riforma l'autorità di correggere tutti che deviassero &c., ed anche di rimuovere dall'impiego i soggetti dal medesimo deputati.*

Si attribuisce dunque al Magistrato l'autorità di correggere tutti indistintamente e di privare dell'impiego soltanto i deputati da lui. Quanto all'autorità di correggere semplicemente, credo, che avrebbero da essere eccettuati li professori, e ciò per effetto di quella considerazione di cui si è parlato sopra. E così viene apertamente stabilito nelle regie Costituzioni della Università di Torino.

3.<sup>o</sup> fol. 12. § 8. Ottimo pensiero è quello di mantenere una lodevole emulazione ne' nazionali, *col destinare alle cattedre qualche forestiere*, che per la celebrità della fama sia superiore all'invidia, ravnivi l'ardore d'imparare nella gioventù e formi in tal guisa eccellenti scolari.

4.<sup>o</sup> fol. 12. *Della teologia* § 1. Lo studio della teologia si compirà in quattro anni, leggendo tre professori: uno per la Sacra Scrittura e lingua ebraica, l'altro di scolastico-dogmatica ed istoria ecclesiastica, ed il terzo di morale e conferenza.

Quando si abbia il pensiero di provvedere in seguito di tempo un'altra cattedra di scolastica-dogmatica, benché ciò non si possa eseguire per ora, io crederei opportuno che non si lasciasse comparire sulle regie Costituzioni questa ristrettezza, e si esponesse il piano quale è veramente, d'istituire due cattedre di teologia scolastico-dogmatica, quantunque da principio non si effettuassero compiutamente.

5.<sup>o</sup> fol. 14. *Della medicina*. Alli due professori di teorico-pratica e di materia medica s'impone il carico di dover dettare alternativamente ogn'anno un breve compendio di notomia, senza spiegare, e coll'obbligo di farne due volte la settimana l'ostensione. Poi nel mese di gennaio di ciascun anno farà un pubblico corso di notomia che durerà dieci giorni. Inoltre il professore di materia medica è incaricato dell'orto botanico, e l'uno e l'altro della visita degli ammalati nello spedale.

Io non sono pratico di medicina, ma riferirò ciò che ho veduto e inteso a Bologna del corso anatomico, che vi si fa ciascun anno in tempo di carnevale. Lascio da parte la pompa e l'apparato che tende a rendere la funzione più ragguardevole e più solenne; dirò solo che questo corso vien considerato come cosa di grandissimo impegno, che però si è creduto che riuscirebbe cosa insopportabile l'appoggiare un tal peso ad una qualunque cattedra in particolare, pertanto viene ogn'anno destinato dal senato or l'uno or l'altro de' più eccellenti professori a compire questo caso anatomico. Quindi, acciocché gli stranieri prendano l'idea che si conviene degli stabilimenti della nuova Università, io crederei che il detto corso di notomia non si dovesse appoggiare a que' due professori che sono di già per altra parte grandemente occupati, ma che piuttosto dal Magistrato della riforma venisse deputato or l'uno or l'altro de' dottori collegiati più valenti. In tal guisa il corso potrebbe portarsi fino quindici giorni, e rendersi più compito. Una modica ricognizione, data non come stipendio, ma come testimonianza onorifica del gradimento del Magistrato, servirebbe di stimolo e di ricompensa. Un tale provvedimento animerebbe i dottori del collegio ad uno studio più profondo della notomia, pel desiderio naturale di farsi conoscere e di acquistare e reputazione e merito pel conseguimento di qualche cattedra o di altri posti convenienti alla professione.

6.<sup>o</sup> fol. 16. *Della filosofia ed arti* § 3. Si dice: *lasciando tutte le quistioni agitate presso gli scolastici le quali a nulla servono &c.* Vorrei che si dicesse: *lasciando tutte quelle quistioni degli scolastici, le quali a nulla servono*, acciocché non paia che si voglia biasimare la scolastica in generale, e tutto ciò che si trattava dagli scolastici, ma che si rigettano soltanto molte inutili questioni introdotte da' medesimi. Leibnizio e Volfo hanno lodate e ritenute molte cose dagli scolastici e il primo dicea *interdum sub foece scolasticorum aurum latere optimum*.

7.<sup>o</sup> fol. 17. § 6. *Gli studenti di filosofia dovranno intervenire...* Nel secondo anno alla fisica ed etica, alla riserva di quelli che saranno per intraprendere lo studio di medicina, i quali, invece dell'etica, studieranno la notomia. Sarebbe pure desiderabile che gli studenti di medicina potessero fare qualche studio d'etica, tanto necessaria per lo regolamento del buon costume. Gli altri studenti o nella teologia, o nella legge sì canonica che civile, vengono ammaestrarsi nelle cose appartenenti al costume. Ma i medici se non studiano l'etica partono dall'Università senza la minima istituzione di una parte tanto essenziale al vivere umano. Il Muratori ha dato meritatamente grandissime lodi a S.M. per avere fondato nella sua Università di Torino la cattedra d'etica, che vi mancava. Sarebbe ben conveniente che nell'Università di Cagliari li medici potessero approfittare di un tanto beneficio di S.M. Osservo che pel corso annuale di notomia (§ 2. *Della medicina*), altro non si ricerca che un breve compendio senza spiegazione del dettato, e colla sola ostensione due volte alla settimana. Pare che un tale studio non debba riuscire tanto faticoso, che sia per impedire gli studenti di applicarsi all'etica. Né altro perciò si richiederebbe se non di fare opportunamente combinare le ore delle lezioni, il che si può fare nel calendario.

8.° fol. 22. *De gradi § 2. ... onde per aspirare alla laurea basti lo studio di tre anni.* Se le circostanze permettessero di portare le cose al maggiore grado di perfezione sarebbe pregio dell'opera il prolungare il termine della laurea anziché abbreviarlo. Ma ciò non potendosi fare per degni rispetti, non credo che vi sia inconveniente alcuno di prefiggere il termine di quattro, ed anche di tre anni soli per lo conseguimento della laurea (e qui parlo massimamente della teologia), essendocché per conseguire la laurea non vi è assoluta necessità che il laureando abbia studiato tutti i trattati della Facoltà in cui vuole dottorarsi, e tale si è di fatto la pratica di moltissime università. Quindi si potrebbe accondiscendere che tre anni bastassero per la laurea, ed intanto il corso fosse di quattro, ed anche di cinque anni per poter dare una giusta estensione ai trattati.

Nel medesimo § vedo in margine questa nota ch'è la seconda ... *se per uguagliare in ogni Facoltà gli anni di studio fosse opportuno dispensare i leggisti dalla fisica ed etica, lasciandole ad arbitrio dello studente.* Non so vedere di qual pregio o vantaggio possa essere l'uguaglianza degli anni di studio in diverse Facoltà. La misura del tempo degli studi ha da esser determinata dalla natura ed estensione della Facoltà cui si studia e l'eguaglianza del tempo in Facoltà del tutto diverse diverrebbe anzi disuguaglianza. Credo, pertanto, che nel sistema della università non abbia da considerarsi questa uguaglianza di tempo, né come fine, né come mezzo, né come ornamento.

Ibid: vi ha una terza nota che dice così: *se per dare una agevolezza a quegli che vorranno patrocinare nelle ville od anche nelle città dove non risiedono magistrati supremi fosse spediente di obbligarli soltanto a prendere la licenza.*

Io credo che bisogna guardarsi sommamente dalla troppa agevolezza, che suole partorire ignoranza e negligenza. Gli uomini veramente idonei e capaci non si possono formare con tanta facilità. Il buono è arduo per legge incommutabile di natura. Dalla Francia sono sortiti infiniti metodi agevoli per imparare ogni sorta di scienza ed arte, e gli uomini di senno anche in Francia hanno conosciuto per esperienza che questi metodi agevoli non hanno agevolato niente. Ci vuole tempo e studio per formare gli uomini. Ed importa certamente al ben pubblico, che quegli, che si prendono a patrocinare ovunque siasi, siano sodamente istrutti per non defraudare la fede de' clienti.

9.° fol. 28. § 11. *Degli esami... Vien detto che il candidato riceverà dal promotore le insegne del grado.* Io crederei che fosse spediente di aggiungere che il promotore dovrà valersi della formula stampata, senza l'aggiunta di alcuna orazione in lode del candidato. Queste orazioni fanno perdere ai professori un tempo preziosissimo: in mezzo alle maggiori fatiche bisogna lambiccarsi il cervello per formare un pezzo di orazione, il quale, comeché lavorato da valentissimo professore, ha da uscire, il più delle volte per difetto della materia, o cattivo, o insipido, o almeno inutile; sarebbe pertanto saggio consiglio (per quanto a me pare) lo sgravare i professori di un tal peso.

10. fol. 35. *Dell'aggregazione al collegio.* § 1. Si dice che *i teologi potranno essere aggregati un anno dopo la laurea, i leggisti e medici sei mesi dopo il dottorato.*

Il consesso de' dottori di collegio nelle rispettive Facoltà ha da rendersi rispettabile per la dottrina, il senno e la maturità de' soggetti che lo compongono. Quindi temo che non sia per avventura troppo breve lo spazio frapposto tra la laurea e l'aggregazione.

fol. 34. § 6. Viene saviamente stabilito che li dottori in medicina prima di essere ammessi all'esercizio della loro arte dovranno dopo la laurea fare ancora due anni di pratica o nello spedale o presso qualche medico accreditato. Non so se sia conveniente al decoro e riputazione di quel corpo che un dottore che non è ancora stimato capace di esercitare la sua professione sia giudicato sufficientemente idoneo per entrare nel collegio. E non so se decentemente potrebbero intervenire come consultori e giudici quei dottori di collegio, che sarebbero ancora praticanti e privi della facoltà di esercitare la loro arte. E se il giudizio o voto di tali dottori fosse per acquistarsi presso il pubblico quel credito che si dovrebbe? Viene similmente prescritta la pratica di due anni agli avvocati che vorranno patrocinare. E qui mi pare vi sia lo stesso inconveniente, che si giudichi degno del collegio chi non è stimato capace di patrocinare.

Non crederei pertanto fuor di ragione che si lasciasse scorrere almeno qui due anni dopo la laurea, prima che si ammettesse un dottore all'aggregazione.

Io prevedo la obbezione che mi farà, ed è che ci vuole una funzione pubblica per l'aggregazione e che dopo due anni di pratica i laureati non avranno più così presenti alla memoria le materie sulle quali debbono disputare. Pure a questa difficoltà io rispondo che quando gli aspiranti abbiano fatto veramente buoni studi e quali hanno da farsi da chi desidera l'aggregazione, basterà, dopo i due anni di pratica, che si pigliano due, quattro o sei mesi di tempo al più per prepararsi alla disputa. Massimamente se saranno stati solleciti d'impiegare in quei due anni qualche mezz'ora ogni giorno a rivedere qualche articolo; cosa utile in ciascheduna professione e che può farsi da uomini anche occupatissimi senza detrimento degli affari.

So che sarebbe piuttosto comodo agli aspiranti di sbrigarsi dopo sei mesi, per non aver più da pensare ad esercitazioni scolastiche, e potersi volgere a tutt'altre cose. Ma torno a dire che il voler troppo agevolare le cose contro la loro natura egli è un sicuro mezzo di ridurle ben presto a quella mediocrità e bassezza che le rovina.

Ed anche da notarsi che li collegi di teologia massimamente e di legge sono di natura tale da doversi rinnovare assai prestamente per la promozione dei soggetti a benefici o impieghi e cariche incompatibili. Laonde, a' promossi succedendo giovani appena laureati, que' due consessi si troveranno in poco tempo composti da gioventù, il che pare che non si accordi col carattere di gravità e di maturità che dee essere proprio di quei corpi. Quanto al collegio di teologia in particolare non vi sarebbe alcuna difficoltà di fissare l'età del sacerdozio per l'aggregazione e due anni dopo la laurea. E, secondocché si determinerà il corso teologico di quattro o di cinque anni, gli aspiranti dovranno intervenire alle scuole &c., il quarto anno rimanente ed anche il quinto se si stabiliscono cinque anni. Ne vi ha inconvenienza che questi laureati continuino a prendere lezioni nell'Università, poichè in altre parti veggiamo uomini eziandio gravissimi non aver difficoltà di rendersi assidui alle lezioni di celebri professori. Ciò che si potrebbe fare sarebbe di assegnare un banco distinto nella scuola per i laureati.

15.13 aprile 1764 – Luigi Francesco Costa balio della Trinità, Giuseppe Agostino Delbecchi Arcivescovo, Ignazio Arnaud, Antonio Lay, Antonio Cao, Giuseppe Pietro Graneri, Vaches – Risultato di Congresso unitosi intorno all'affare della Università de' Studj nuovamente eretta nella Città di Cagliari.

*A.S.T. Corte, Paesi, Sardegna, Politico, Categoria 10, Università di Cagliari, marzo 1, fascicolo 13, Memorie relative all'Università di Cagliari, Vol. II.*

Progetto di Costituzioni per l'Università degli Studj in Cagliari, tariffa degli emolumenti per i gradi e pareri relativi

Risultato di Congresso unitosi intorno all'affare della Università de' Studj nuovamente eretta nella Città di Cagliari

In esecuzione degli ordini di S.M., spiegati da sua eccellenza il signor conte Bogino, ministro di stato e primo segretario di guerra, con suo dispaccio de' 29 passato febbraio, tenutosi il congresso sul progetto di nuove Costituzioni per l'Università de' Studj, dopo che ciascheduno degli intervenienti ne lo ebbe prima considerato in particolare, si è trovata la materia così ben disposta, ed in tutte le sue parti così adeguatamente ordinata, che poco li è rimasto ad osservare intorno alla progettata legislazione.

Nel compire pertanto a ciò che li viene prescritto si rapportheranno:

- 1.° Le considerazioni di risposta a' punti segnati a margine.
- 2.° I rivilievi sull'intelligenza od estensione di pochi §§.
- 3.° Il piano di providenze e tariffa per il protomedicato insieme ad una relazione istorica di quelli che in diversi tempi emanarono a tale riguardo.

Giacché ha stimato il congresso che allo stato presente delle cose fosse superfluo di avanzare alcun progetto rispetto agli architetti, misuratori ed agrimensori, potendosi ciò riservare ad altro tempo più opportuno, in cui colla maggior coltura degli ingegni venendosi anche a formare dei periti di questa scienza ed arte, si faccia uso delle loro perizia.

### 1°

#### *Considerazioni di risposta a punti segnati in margine*

##### *Punti segnati in margine*

##### *Risposta*

##### *De' collegi delle Facoltà*

##### *§. 2*

*Se attualmente vi siano collegiati delle arti.*

Vi è il collegio delle arti, anzi in esse si conferisce un grado particolare di laurea, che così è denominato e riflette la sola filosofia.

Questo grado ordinario si prende da' soli Medici.

Ed appunto sono tutti medici gli soggetti che attualmente compongono il detto collegio.

##### *De' gradi scolastici*

##### *§. 2*

*Se non si riuscirebbe talvolta gravoso l'obbligare gli studenti di teologia a quattro anni di studio.*

Non è sembrato gravoso un tal obbligo, poiché gli studenti di questa facoltà, se delle ville, o convivendo nel seminario o impiegandosi nelle case particolari in qualità di maestri dei ragazzi, saranno sufficientemente provvisti del loro sostentamento.

Se poi domiciliati in Cagliari, un anno più o meno di corso scolastico non gli grava, ottenendo con ciò un maggiore avanzamento nello studio, che fuori delle scuole più non si fa con metodo.

Aggiungasi il riflesso che nella Facoltà teologica, sebbene la scuola sarà numerosa di studenti, pochi però si accingeranno a prendere il grado della laurea, che non frutta, contentandosi la maggior parte di fare il corso de' studi meramente necessario per essere am-

*Se per uguagliare in ogni Facoltà gli anni di studio fosse opportuno di dispensare i **leggisti** della fisica ed etica, lasciandola all'arbitrio dello studente*

messi agli ordini sacri.

Si facevano prima tre anni di corso filosofico, onde ristretto a soli due non potrà rimirarsi che vantaggiosa a la provvidenza. Inoltre non è parso conveniente di dispensare lo studio della fisica sperimentale, che tanto conduce ad illustrare le menti dei giovani di buone cognizioni, spogliandole di molti pregiudizi. Ne rimarrebbe gran disuguaglianza, poiché i leggisti andrebbero al pari con i studenti di teologia ed il più breve corso di quelli di medicina per soli tre anni compensa cogli maggiori e più gravosi obblighi che hanno questi a vacare contemporaneamente a quegli studi della notomia e botanica e di assistere alle visite giornalieri dello spedale.

*E per dare agevolezza a quelli che si contenteranno di patrocinare nelle ville e anche nelle città, dove non **risiedono** magistrati supremi, fosse spedito di obbligarli soltanto a prendere la licenza.*

Non potrà che essere opportuno il provvedimento, poiché così verranno a profittare del risparmio di un anno di trattenimento in Cagliari, tanto più che ne' tribunali inferiori non sogliono trattarsi cause di tanta entità. Invece, però, di escludere le città dove non risiedono magistrati supremi, si potrebbe nominatamente spiegare la Reale Udienza e la Regia Governazione, poiché altrimenti, per non essere quest'ultima un tribunale supremo, non sarebbe la città di Sassari compresa nell'eccezione.

#### **De' privilegi dell'Università e delle pubbliche funzioni.**

*Considerarsi per vedere se la città possa avervi qualche difficoltà in vista massime degli arredamenti.*

Siccome il vantaggio che ne risulterà ai privilegiati non è di grande entità, così neanche può considerarsi notevole il danno degli arrendatori delle gabelle della città, poiché, o si tratta dei generi che si introducono da fuori del Regno, e per essi, nel concernente l'uso proprio, già tutti gli impiegati qui godono della franchigia, o si tratta delle vittovaglie del Regno, che dal concentrico s'introducono in città, e di queste non si paga il diritto fuori che per il vino, da cui gli ecclesiastici sono esenti, e l'oggetto non meriterebbe neanche riflessione.

#### 2.°

#### **Rilievi sull'intelligenza ed alcuni §§.**

##### **Della medicina**

##### **§§ 2.° e 5.°**

Siccome nel § 5 s'ingiunge al professore di materia medica di procurare all'orto botanico la coltura delle piante che potranno aversi, con fare ne' mesi di aprile e di maggio l'ostensione agli studenti in un'ora in cui tutti possano intervenire, così è sembrato che l'alternativa progettata nel § 2 tra questo e l'altro professore di teorica-prattica, di dettare un breve compendio di notomia con fare due volte la settimana l'ostensione sopra il cadavere, o con figure accompagnate dalle spiegazioni opportune, ed anche nel mese di gennaio un pubblico corso per dieci giorni possa talvolta esserli

gravosa di maniera che non fosse in caso di ben supplire a tutte le divise incombenze. E perciò si è eccitato, se assegnata già la botanica al professore di materia medica, non convenisse di lasciare senz'alternativa l'obbligo del corso di notomia all'altro professore di teorico pratica.

*De' collegi delle Facoltà*  
§ 2.°

Potendo accadere che il professore di fisica sperimentale non fosse versato nelle materie teologiche, ma solamente nelle mediche, colle quali ha maggior correlazione la scienza delle cose fisiche, si è rilevato se non fosse più spedito di esprimere che i professori di filosofia saranno aggregati al collegio di quella facoltà di cui sono intelligenti.

*Dell'opposizione per il conseguimento delle cattedre* § 8.

La generica restrizione del voto a soggetti del Magistrato che saranno versati negli studi a' quali appartiene la cattedra ha mosso il dubbio se la medesima rifletta anche l'arcivescovo, il reggente, la Real cancelleria ed il giurato in capo, il quale perciò sarebbe quasi sempre senza voto, ovvero gli soli prefetti e censore.

3.

*Progetto di regolamento per il protomedicato.*

§ 1°

Il protomedicato sarà composto dal protomedico, dal professore di materia medica e da un dottore di collegio di medicina da eleggersi dal Magistrato sopra gli studi.

§ 2°

Stabilirà il protomedicato la tassa de' medicinali, e sarà sua cura di farla stampare, ma non dovrà rinnovarla, se non se quando lo stimerà precisamente opportuno per farvi quelle variazioni che fossero indispensabilmente necessarie, ed a tal fine dovrà il protomedicato informare il Magistrato sopra gli studi e rapportarne il permesso e sarà perciò la nuova tassa da pubblicarsi visata dal censore.

*Nulla si prescrive quanto all'antidotario di cui parla il § 2 delle Costituzioni dell'Università di Torino al tit. del protomedicato, poiché un tale antidotario verrebbe a comporre un gravoso volume molta spesa e di poco esito per il poco numero degli Speziali che vi sono nel Regno... Vi si potrebbe supplire col trasmettere copie di quello pubblicato anni fa in Torino. Sulle Costituzioni Protomedicali del 1608, era prescritto agli speziali di avere certi libri, che in quelle s'indicano per il buon governo dello speziere.*

*Non è parso conveniente il lasciare unicamente all'arbitrio del protomedicato il rinnovare la tassa, ma si è conchiuso che debba informarne ed ottenerne il permesso del Magistrato sopra gli studi. La tassa, fattasi pubblicare dal signor barone di Saint Remy, era segnata da' consiglieri della città e dal protomedico. Quella fattasi pubblicare dal signor marchese di Rivarol era sottoscritta da tre medici e da tutti gli speziali della città.*

*Gli speziali del regno non hanno mai fatto corpo, né avuto sindaci; si ha dovuto perciò formare questo paragrafo per ordinare la elezione, ed affinché uno de' medesimi possa poi riempire quelle incombenze che si impongono ne' seguenti §§.*

*L'annuale visita delle botteghe de' fondachieri e droghisti non si fa ora nemmeno a Cagliari; era però già ordinato di farla a' fondachieri e droghisti, ugualmente che agli speziali, dal § 36 delle Costituzioni Protomedicali del 1608.*

*Il protomedico che risiede in Cagliari ha un suo delegato, ossia un protomedico in Sassari, con cui partecipa il lucro delle visite, patenti, esami e simili. Per provvedere più cautamente alla salute pubblica **potrebbe** erigere un consiglio protomedicale sottoposto e subordinato al protomedicato generale di Cagliari.*

#### Al § 7

*È così ordinato dalle Costituzioni Protomedicali del 1608, e dal Capitolo di Corte che **leggesi** preso il Descart lib. 2 tit. 4. cap. 9: si è stimato che le droghe si portino dalla dogana al Palazzo della città, e non a quello della Università, per conservare alla città quelle reminiscenze che pretende di avere in materia di sanità. Infatti le visite che si fanno per dar la pratica, interviene oltre il protomedico il giurato secondo, così pure dal capitolo di Corte lib. 2, tit. 4, cap. 9, era prescritto che nelle visite delle spezierie, da farsi ne' tempi di cui ivi, dovesse intervenire il Giurato Capo, e similmente la tassa fattasi pubblicare dal signor barone di Saint Remy era sottoscritta dai consiglieri della città, come si è notato di sopra benché non la sia stata quella del signore marchese di Rivarol.*

#### § 3°

Tutti gli speziali di questa Città di Cagliari dovranno il dì [sic] di dicembre d'ogni anno radunarsi in una delle camere della Università a tal fine destinata per fare terna dei sindaci, dei quali due ne saranno eletti dal Magistrato sopra gli Studj

#### § 4°

Il protomedico, coll'assistenza del suddetto professore di materia medica ed uno de' sindaci degli speziali, visiterà ogni anno le botteghe non solo di questi, ma anche quelle dei fondachieri, ossia droghisti, e de' fabbricanti e rivenditori dell'acquavita; e quanto a quelle che saranno fuori della Città di Cagliari dovrà il protomedicato eleggere persone capaci e dell'arte per farne la visita.

#### § 5°

Nelle città e nei luoghi principali del regno dovrà pure il protomedicato deputare un medico de' più accreditati, che supplisca alle veci così nelle visite annuali, come nelle altre incombenze proprie del protomedicato.

#### § 6°

Esiggerà il protomedicato per le visite annuali il diritto fissato nella seguente tariffa e le penali in cui incorressero i contravventori s'applicheranno per la metà alla cassa dell'Università e l'altra metà si dividerà in cinque parti, due delle quali spetteranno al protomedico, e le tre rimanenti al professore ed allo speciale visitatore ed al notaio.

#### § 7°

Le droghe medicinali che s'introduurranno da fuori del Regno non si potranno estrarre dalle dogane senza essere prima rivedute dal protomedicato, ed a tal fine si ordinerà che in Cagliari siano portate al Palazzo della città in dirittura dalla dogana, e nelle altre si destinerà la casa del vice protomedico, o altro luogo comodo per poterne fare la revista; e, trovandosi frode, si faranno abbruciare in pubblica piazza.

#### § 8°

Sarà incombenza del protomedico, del professore suddetto e di uno dei due sindaci da eleggersi alternativamente di esaminare gli speziali sopra la loro idoneità e lealtà.

## § 9°

Non si approverà per speciale nelle città se non si obbligherà di trattenere un giovane approvato, acciò che la bottega non sia mai **provista** di gente pratica ed idonea; ed in caso che il **giovane aiutante** venga a fallire, sarà lo speciale civilmente tenuto per esso.

## § 10°

*Nelle antiche ordinazioni protomedicali era ordinato che nella bottega dei tre speciali esaminatori dovesse l'esaminando fare le operazioni che gli sarebbero ordinate, con farne poi i tre suddetti esaminatori relazioni al protomedico; si è perciò creduto doversi tal pratica ritenere nella forma di cui sul controscritto §. Se venisse nell'ospedale di Sant'Antonio a stabilirsi una spezieria, potrebbe ordinarsi che in questa e non in altra si facessero dall'esaminando le operazioni dell'arte.*

Per essere ammesso all'esame di speciale dovrà l'esaminando far constare al censore dell'Università dei suoi buoni costumi, d'aver fatto il corso di botanica nella Università, e la pratica per lo spazio di anni sei sotto uno speciale approvato.

## § 11°

Dovrà l'esaminando nella bottega di uno dei due sindaci, da destinarsi dal protomedico, fare tutte quelle operazioni dell'arte, che gli saranno dal detto sindaco ordinate per lo spazio di giorni tre, mattina e sera; ed il sindaco esaminatore ne farà, il dì destinato per l'esame, relazione agli altri esaminatori, cioè al protomedico ed al professore suddetto.

## § 12°

Il dì destinato si farà l'esame verbale nella forma che segue: saranno in un sacco molti semplici e droghe, ed il protomedico ne caverà a sorte non meno di sei, e sopra la virtù e l'uso medico delle medesime sarà interrogato l'esaminando per lo spazio di un'ora.

## § 13°

Gli aiutanti, che saranno tenuti di trattenere gli speciali delle città, per ottenere l'approvazione dovranno pure esporsi all'esame, il quale seguirà nella stessa forma ne' precedenti paragrafi prescritta; basterà però per questi l'aver fatto solamente tre anni di pratica e di questo sperimento se ne terrà loro buon conto al secondo esame, anche per riguardo alle spese, come nella tariffa di cui infra.

## § 14°

Lo speciale dovrà tener un libro ben chiaro e distinto, annoterà nel medesimo il giorno, mese ed anno in cui avrà spedito droghe e composizioni velenose, il peso delle medesime, la persona a cui saranno state rimesse con ogni maggiore espressione: E.G. a N.N. indoratore argentiere, per N.N. con ricetta del dottore N.N.; si annoterà similmente il giorno, mese ed anno in cui avrà fatto quelle composizioni, che nella stagione più calda o dopo un certo tempo sono soggette o a guastarsi affatto o a perder la sua virtù; e tale annotazione dovrà corrispondere a quella che dovrà pure farsi sul cartello che si porrà al vaso o bottiglia, in cui saranno riposti; annoterà finalmente il giorno, mese ed anno, il nome e

*Queste providenze erano prescritte dalle Costituzioni protomedicali del 1608 §14, 18, 26,28*

peso della droga, e composizione, ove gli accada di doverla prendere da altra bottega o fondaco, o di doverla dare ad altro che ne mancasse.

### § 15°

Le annuali visite degli speciali e fondachiere sopra prescritte si faranno in quel tempo che parerà più opportuno a' visitatori, sempre però all'improvviso; e però avvertiranno di non partecipare in modo alcuno agli speciali o fondachieri il giorno in cui procederanno alla visita, sotto pena quanto al protomedico della perdita degli emolumenti, e quanto a tutti gli visitatori di scuti 25.

### § 16°

Si riconoscerà in dette visite se siano le botteghe ben provvedute di medicamenti necessari, tanto semplici, quanto composti; si esaminerà la qualità de' medesimi, e se sono preparati secondo l'arte; se il libro sia tenuto a dovere; se vi si trovino i pesi ed i principali istromenti che servono l'arte medesima; se i medicamenti nocivi e velenosi siano custoditi sotto chiave, sicché non vi sia pericolo di errare nella esecuzione delle ricette e nel comporre i medicamenti.

### § 17°

*Il disposto di questo § pare che dipenda da quelle ulteriori providenze che si daranno per la giustizia e rettificazione dei pesi.*

E quanto ai pesi, dovranno gli speciali e fondachieri al tempo delle suddette visite esibire un certificato d'averli fatti rettificare da quello cui appartiene

### § 18°

Trovandosi droghe o medicamenti di cattiva qualità o mal preparate, o dovranno gettarsi fuori dalle botteghe o abbruciarsi con quella esemplacità che giudicherà il protomedicato; ed ove lo speciale o fondachiere pretendesse di diffendere la loro bontà, si suggelleranno dal segretario, che vi dovrà intervenire e si faranno esaminare da altri periti, che saranno da detto protomedicato deputati.

### § 19°

Nel caso che in una bottega si trovino molti medicamenti di cattiva qualità o i pesi ed altri istromenti che non siano secondo l'arte, e le droghe e medicamenti velenosi fuori dai debiti luoghi, dovrà lo speciale multarsi con quelle pene pecuniarie che pareranno più proprie al regolato arbitrio del protomedicato, estendibili fino a scuti 50; ed ove si riconosca che sia recidivo o che per due volte si ritrovi sprovvisto di buoni medicamenti, se gli farà senz'altro chiudere la bottega.

### § 20°

Proibiamo a qualunque, si sia medico o chirurgo, di fare cogli speciali società di fondaco medicinale, sotto la pena all'uno e all'altro di scuti cinquanta.

## § 21°

Non potrà alcun empirico o ciarlatano distribuire rimedi di alcuna sorte, se non colla licenza del protomedicato, sotto la pena di scuti dieci.

## § 22°

Non potranno le levatrici esercire d'ora in inanzi la loro arte, se non saranno dovutamente approvate, previo esame, a cui dovranno esporsi ed il tutto loro si spedirà gratis e senza le menoma spesa.

## § 23°

A tal fine, quelle che presentemente l'esercitano dovranno esporsi all'esame fra mesi sei dopo la pubblicazione di queste costituzioni, e saranno esaminate quelle di Cagliari dal protomedico, e dal professore di chirurgia, quelle delle altre città o ville principali dal deputato da' protomedicato e da un chirurgo da eleggersi dal deputato medesimo, e nelle altre ville dal medico o chirurgo approvato più vicino al luogo del loro domicilio; e sulla fede che da questi ne rapporteranno di essere state approvate come capaci, dal protomedicato se gli spedirà il permesso in dovuta forma e coll'espressione di essere state approvate per le città e luoghi cospicui o per le ville solamente.

## § 24°

Le radunanze del protomedicato si terranno nella sala che verrà destinata nel palazzo dell'Università. Saranno pronti il segretario e bidello affinché quegli registri l'atto di quanto si sarà trattato, e questo eseguisca gli ordini.

## § 25°

In caso di assenza del protomedicato, succederà in di lui luogo il professore di materia medica ed in luogo di qualunque altro voto mancante ne farà le veci uno dei dottori di collegio di medicina, che eleggerà il protomedico con approvazione del Magistrato sopra gli Studj, durante la di lui assenza o impedimento.

## § 26°

Dal protomedicato si darà l'appellazione a tutto il collegio di medicina e vi interverranno bensì gli ufficiali del protomedicato, ma saranno esclusi dal voto.

Cagliari li 13 aprile 1764

B. della Trinita  
Giuseppe Agostino. Arcivescovo  
Arnaud R.  
Lay  
Cao  
Graneri  
Vaches

## 16. 8 aprile 1764 – Giuseppe Pietro Graneri – Relazione.

*A.S.T. Corte, Paesi, Sardegna, Politico, Categoria 10, Università di Cagliari, marzo 1, fascicolo 13, Memorie relative all'Università di Cagliari, Vol. II.*

In questa mia relazione ho l'onore di porre sotto gli occhi di vostra eccellenza le varie leggi ed ordinazioni che, intorno al protomedicato, sono per l'addietro state fatte in diversi tempi nel Regno. Dalla narrazione che ne impredo a fare, con il suo finissimo discernimento giudicherà quali d'esse debbansi ritenere e quali sieno le più convenienti e le più conformi alle altre idee della M.S., la quale, ad ogni arte ed ad ogni scienza dando un nuovo e decoroso ricetta, fa a questo Regno sentire gli effetti della Reale sua munificenza e protezione.

Cominciando dalle notizie le più remote, conservateci però dal nostro Dexart nella ricompilazione che fece dei Capitoli di Corte, dirò che in quelle che si tennero da don Antonio De Cardona nel 1545, la città di Cagliari espone diversi abusi, introdotti a danno della pubblica salute, e domandò ordinarsi:

*Dexart de Advocat lib. 2, tit. 4, cap. 9*

Che i medici avere non potessero società cogli speciali sotto pena di infamia e di ducati cento, applicabili metà al fisco e metà allo spedale di S. Antonio.

Che in agosto di ogni anno il vicario, il consigliere in capo, un cavaliere dei più principali con un medico e un cerusico, che essi stessi elegerebbero, visitassero le spezierie e che le droghe vecchie o putride si abbruciassero.

Che finalmente i medici ed i cerusici non facessero i mercatanti, perché venivano ad essere distratti da loro doveri.

E si decretò che non si possa ad un tempo farla da speciale, da medico, né essere il medico in società con gli speciali, né i cerusici farla da medici; che le spezierie si dovessero visitare da sei in sei mesi, mandando osservarsi il disposto da questo capitolo non solo nel distretto della città, che l'ottenne, ma in tutto il Regno.

Filippo II confermò il decreto, toltane quella parte in cui vietasi a' medici di negoziare; il che loro si promette, purché non siano distratti dal loro ufficio, e si aggiunse, che nelle visite da farsi debba assistere un ministro regio, delegato dal viceré o dal reggente.

*Dexart loco citato, cap. 2*

Ed in quelle tenutesi dal marchese D'Aitona nel 1598 a petizione dei tre Stamenti si ordinò che le spezierie si visitassero di quattro in quattro mesi con assistenza del protomedico, di due altri medici ed altre persone da nominarsi dal viceré, o dal governatore, ed in loro assenza da' giudici ordinari; e che quelle che sarebbero giudicate di cattiva qualità, incontanente si abbruciassero.

Nel governo del conte d'Elda e nelle Corti che tenne dal 1603 fino al 1605, molte furono le providenze che per riguardo alla pubblica salute ottenne lo Stamento militare, cioè:

*Dexart loco citato, cap. 6*

- che nessuno potesse comporre medicine, né tenere spezierie, se non se dopo aver fatto sei anni di pratica in Cagliari, e di esser stato esaminato ed approvato dal protomedico, da tutti i medici e da tre speciali;
- che i cerusici debbano fare dieci anni di pratica ed essere similmente esaminati dal protomedico, da tutti i medici e da tre cerusici;
- che siano nuovamente esaminati tutti gli speciali e chirurghi, ancorché già approvati, e che quei soli che fossero approvati potessero esercire la chirurgia, e che gli altri non dovessero intraprendere cura veruna, se non fosse in compagnia di un medico o di un cerusico approvato.

*Ibidem cap. 8*

- che dal protomedico e da tutti i medici debba formarsi una tariffa e che, giusta la medesima, ogni medico debba tassare le medicine che ordinerà, senza pretendere per ciò il salario; e che la parte gravata possa fare, da tal tassazione, ricorso al protomedico.

*Ibidem cap. 9*

- che le visite delle spezierie facciansi due volte in ogni anno dal protomedico, e da tutti i medici e che con i voti della maggior parte di essi si giudichi della bontà delle medicine.

*Volume 1.º De' Pregoni di queste armi. Folio 334 e copia di altro, che trovasi nell'archivio di questa città, estratta dal notaio Antonio Marcotto, notaio della città, a' 17 giugno 1721.*

Nel 1708, sendosi formati dal protomedico Giuseppe Antonio Sanna molti capitoli, il conte del Real gli approvò e mandò pubblicare con un suo pregone. Per maggiore facilità di chi dovrà consultare, si sommarizzano i capi del suddetto pregone.

### *Per i medici*

*Si dovrà notare che a questi tempi non eravi Università nel Regno.*

1. Che non sia ammesso a fare cure verun medico se non consterà con legittimo documento d'aver fatto intieramente il corso di filosofia e di medicina, di essere stato dottorato in una Università approvata, e fatto pratica di anni due e che inoltre debba sostenere pubblicamente le Magistrali, fatta pena, a chi contravverrà, di 25 ducati.
2. Che nessun dottore, dopo d'aver concordato con altri chiamati a consulta, possa variare la ricetta senza consentimento degli altri, sotto pena di 10 ducati.
3. Che nessun dottore chiamato alla cura di ammalato, stato prima visitato da altri, possa ricettare, se non udita prima la relazione del primo, toltine i casi di necessità, sotto pena di scuti 4.
4. Che il medico non possa impedire che l'ammalato chiami a consulta uno o più medici, o chi gli parerà, sotto pena di scudi 2.

### *Degli speciali*

5. Che all'esame de' speciali non vi sia ammesso se non quegli che sappia leggere e scrivere, ed intenda il latino e faccia constare al protomedico con legittimi documenti d'aver fatto pratica per anni due presso uno speciale approvato. Che sia il suddetto esaminato dal protomedico, e da quei medici e speciali che eleggerà; che gli speciali esaminatori debbano avere l'esaminando per un giorno in casa loro, e farlo lavorare sotto gli occhi loro, e farne poscia la relazione al protomedico.
6. Che, per tal esame, al protomedico spetti il salario di scuti 10; a' medici, reali 12, e uno scuto alla Confraternita dei santi Cosmo e Damiano; che, ove sia riprovato, non possa ripetere il salario, che bensì debba essere ammesso gratis esponendosi la seconda volta all'esame.
7. Gli esaminatori dovranno portarsi in casa del protomedico all'ora destinata, sotto pena di scuti due.
8. Che chi osasse porre spezieria o vendere o comporre medicine senza essere prima approvato incorrerà nella multa di scuti 25, e nella pena di giorni 30 di carcere.
9. Che gli speciali debbano osservare puntualmente la tariffa, sotto pena di scuti 4; e, se spedissero medicine non tariffate, non debbano esigerne il prezzo prima che sia tassata dal protomedico e da due speciali.
10. Che gli speciali compongano soltanto quelle medicine che leggonsi prescritte ne' libri che verranno indicati, sotto pena di scuti venticinque.
11. Che debbano avere nelle loro spezierie tutto ciò che si comprende nella tariffa, sotto pena di scuti 10 e di privazione d'ufficio, fintantoché ne siano provvisti.
12. Che non si possano traere da oltremare verun semplice, che si trovi nel Regno, né composizione veruna che si possa nel medesimo fare, toltane la teriaca e manna, con che non sia di Genova e mitridate, e la teriaca non si possa spedire, se non prima fosse visitata dal protomedico, medici e speciali della città, sotto pena di scuti 10, della perdita delle cose provvedute, e di essere queste pubblicamente abbruciate.
13. Che non si tenga nelle spezierie di quelle composizioni che, giusta l'opinione dei dottori, dopo certo tratto di tempo hanno perduta la sua virtù, sotto pena di 10 ducati.

14. Che sopra di ogni vaso si inserisca il nome della composizione, il giorno, il mese ed anno in cui sarà stata composta, sotto la pena di scuti 25.
15. Che non si componga medicamento magistrale *ad omnes usus medicos* senza approvazione della ricetta da farsi dal protomedico e dagli altri medici della città.
16. Che i pesi sieno giusti e la libra-medicina le consti oncie 12, l'oncia di 20 dramme, la dramma di tre serupoli, e lo serupolo di grani 24; che prima pesino li siropi, indi le decozioni e le acque, sotto pena di scuti 4, ogni qualvolta contravverranno.
17. Che gli speciali notino il giusto prezzo e che non possano far tassare le medicine che avranno spedite, fuorché dal protomedico, sotto pena di scuti 25; e che dal protomedico per la tassazione se gli dia il salario a ragione di un tagliarese per ogni lira.
18. Che non si facciano composizioni senza che il protomedico, medici e due speciali rivedano gli ingredienti; e, fattasi la composizione, noti lo speciale nel suo libro il giorno in cui si fece, sotto pena di scuti 10.
19. Che non si possa ad un semplice sostituire altro nelle composizioni, che verranno ricettate senza il permesso del protomedico in scritti, sotto pena di scuti 10 e perdita di dette composizioni.
20. Che non si estraggano dalla dogana droghe o medicine da veruno speciale o droghista, se prima non sieno state visitate dal protomedico e da due speciali; e se ne faranno due note, segnate da' medesimi: l'una d'esse resterà presso il protomedico e l'altra presso lo speciale, sotto pena di scuti 10.
21. Che si tengano le pietre preziose ben nette e scelte senza mistura di altre, affinché, dovendosene servire, non sia mestiere di nettarle e separarle, sotto pena di scuti 10.
22. Che non si dia medicina veruna senza ricetta di medico, toltine gli unguenti e cerotti necessari a cerusici per le loro operazioni, sotto pena di 25 ducati.
23. Che non si ponga miele nelle composizioni in cui si richiede zucchero, sotto pena di 25 ducati e di essere abbruciate.
24. Che nessuno speciale possa tenere siropi, confessioni (*confezioni*) e cordiali più di un anno; e le pillole, polveri e tropichi si facciano ogni sei mesi, e non possano servirsene oltre il termine prefisso da' dottori, sotto pena di scuti 10 e di essere abbruciate.
25. Che nessuno speciale tenga medicamento falso e che vi manchi un qualche semplice, che sia ben manipolato, di buon odore, colore e sapore, che sia nel suo punto con fare, se fosse possibile, che si senta l'odore del predominante, sotto la pena di ducati 25.
26. Che senza ordine del medico in scritti non spedisca solimano, arsenico, ed altre cose simili; e debba lo speciale notare nel suo libro il giorno, mese ed anno e la persona a cui sarà rimesso; e dovrà pure tenerli sotto chiave e non consegnarla a veruno, sotto pena di 25 ducati.
27. Che non si facciano distillazioni in lambicchi di piombo, ma solo in quelli di vetro o inventriati, sotto pena di lire 25.
28. Che se uno speciale prendesse le medicine da altro spezierie, debba notare nel suo libro il giorno, mese ed anno e la persona a cui servi la spezieria, d'onde la prese; ed il simile debba fare lo speciale a cui ne sarà stata fatta la richiesta, sotto pena di 10 ducati.
29. Che in assenza dello speciale non debba quegli premettere che i giovani spediscono medicine senza avere per ciò uno speciale permesso dal protomedico, sotto pena di 10 ducati.
30. Che a qualunque ora domandansi medicine debba lo speciale spedirle, e così pure i medici e i cerusici debbano accorrere a qualunque ora siano chiamati, sotto pena di 10 ducati.
31. Che nessun droghista possa vendere altre droghe o composizioni, fuorché quelle che sono ivi indicate, le quali però per l'uso del medicare non potranno quelli venderle senza ricetta di medico o cerusico e senza essere prima esaminate, sotto pena di ducati 10.

32. Che né i ciarlatani, né altro chiunque possa vendere medicamento e veruno composto senza disamina e tassazione del protomedico, a cui presenterà la nota de' semplici, che lo compongono; né questo si potrà dare senza ricetta del medico, sotto pena di ducati 10.
33. Che i droghisti possano bensì vendere all'ingrosso al prezzo in cui potranno convenire, ma al minuto debbano vendere al prezzo tariffato, sotto pena di scuti quattro.
34. Che gli speciali debbano essere provisti de' seguenti libri ecc.
35. Che gli speciali debbano presentare fra tre giorni le loro patenti al protomedico, sotto pena di scuti 4 e di sospensione dall'ufficio loro, finché l'abbiano presentate.
36. Che il protomedico, una volta all'anno, visiti tutte le spezierie con que' medici, speciali e droghisti che sceglierà, pagandosi al protomedico quello che solevasi pagare a suoi antecessori.

### *Per i cerusici*

37. Che non si possa ammettere all'esame chi non sa leggere e scrivere e non abbi prima fatto per anni sei la pratica nel Regno o fuori; del che l'esaminando dovrà farne constare al protomedico con legittimi documenti; che dovrà essere esaminato dal protomedico, da quei medici e cerusici, che egli nominerà; che i cerusici esaminatori dovranno tenerlo in sua casa per giorni otto, affinché attenda sotto a' loro occhi alle operazioni chirurgiche, che in quel tempo occorressero, e debbano poscia farne la relazione al protomedico.
38. Che per tal esame tocchi al protomedico il salario di scuti sei, a' medici dodici reali, ed uno scuto alla Confraternita dei santi Cosmo e Damiano.
39. Che i medici e cerusici nominati dal protomedico debbano all'ora destinata portarsi in casa del protomedico, sotto pena di scuti 4.
40. Che non osi veruno far cure spettanti alla chirurgia se prima non fosse debitamente approvato; e che fra giorni tre debba ogni cerusico presentare le sue patenti al protomedico, sotto pena di scuti due e di privazione d'ufficio, finché presenti dette patenti e sia di bel nuovo esaminato.
41. Che nessun chirurgo possa cavar sangue o porre sanguisughe o ventose senza il permesso del protomedico, sotto pena di 10 ducati e giorni 15 di carcere.
42. Che nessun cerusico possa dare medicine per bocca, sotto pena di 25 ducati e 30 giorni di carcere per la prima volta, e di 50 ducati e 3 mesi di carcere sendo recidivo, se non fosse in qualche Università dottore in chirurgia.
43. Che nessun chirurgo intraprenda la cura di verun tumore *preter naturam*, né di ferita veruna penetrante senza assistenza di medico, toltone il solo caso di necessità, sotto pena di 10 ducati.
44. Che i cerusici debbano avere i libri che vi si indicano, sotto pena di 4 scuti e privazione di officio, finché ne siano provisti.
45. Che nessun medico o cerusico possa avere società con gli speciali, sotto pena a tutti di 25 ducati e perdita della spezieria, da applicarsi il terzo alla Confraternita dei santi Cosmo e Damiano, il terzo al denunziatore e l'altro terzo al protomedico.
46. Che nessuno possa dare medicine se non il medico o il cerusico, sotto pena di 25 ducati per la prima volta, e di 50 per la seconda e di 30 giorni di carcere per i maschi ed arresto in casa per le donne.
47. Che i dottori, speciali, cerusici e droghisti debbano all'ora destinata presentarsi in casa del protomedico ogniqualvolta li renderà avvisati per cosa che appartenga alla buona amministrazione dei loro uffici.
48. Che oltre le suddette pene pecuniarie incorreranno i contravventori nelle pene corporali che meriteranno secondo le circostanze ed arbitrio di S.E.; e quelle saranno da applicarsi due terzi al protomedico ed il terzo all'accusatore, se vi fosse; e, non essendovi, alla Confraternita dei santi Cosmo e Damiano, toltane però prima le spese di giustizia.

*Dexart loco cit. cap. 9*

Nei Parlamenti del duca di Gandia tenutisi nel 1615, si ordinò che le droghe venute d'oltremare dal bastimento diportino in dirittura in casa della città, e dalla medesima non si estraggano finché non sieno visitate dai consiglieri della città, dal protomedico e da medici.

Si è parlato di sopra più volte della Confraternita dei santi Cosmo e Damiano. Era questa eretta prima nella chiesa di Nostra Signora di Buen aire, ed aveva la Confraternita ivi una cappella; ma dovendosi rifabbricare la chiesa, fu trasferita a quella di San Saturnino, come ne consta dall'istrumento di concessione stata fatta alla suddetta Confraternita da monsignor Carignena, ricevuta dal notaio e segretario Ciarella, a' 13 di novembre del 1714; è questa composta di soli medici e cerusici. Le loro Costituzioni furono date alle stampe nel 1631, presso D. Antonio Calcerin, e furono poi corrette e rivedute nel 1629<sup>99</sup>.

Ho letto ambedue, così le stampate come le seconde manoscritte. Contengono le regole con cui devesi regolare e reggere la Confraternita, e sebbene di passo parlino talvolta de' doveri dei medici e cerusici, sono però per lo più relative a suddetti capitoli approvati dal conte Del Real.

*Costituzioni stampate nel 1631  
colle stampe del D. Antonio  
Calcerin e presso Bartolomeo  
Gobbeto*

Ho però notato nelle medesime i seguenti capitoli:

f. 11, cap. 7. Che nessun medico possa fare operazioni chirurgiche se non in caso di necessità e che nessuno possa ordinare medicine se non è medico approvato, sotto pena di scuti sei, da dividersi come prescrive nel cap. 20.

f. 12 cap. 8. Che empirici e i ciarlatani non possano visitare ammalati, se non fossero laureati in medicina o chirurgia, e che le levatrici non debbano operare nei parti travagliosi senza assistenza di medico; che queste debbano essere esaminate dal protomedico e maggiorale in capo della Confraternita, sotto pena di scuti 10, da dividersi come sopra, dando facoltà a' maggiorali di accrescere dette pene, e non volendo ubbidire a' maggiorali, ricorreranno queste al protomedico, il quale le multerà con la suddetta pena di scuti 10 per la prima volta, di un mese di prigione oltre la suddetta pena pecuniaria per la seconda volta, e per la terza coll'esiglio dalla città e miglia 40 se il reo fosse naturale, e dal Regno se fosse forastiere.

f. 16. cap. 13. Che se un medico o cerusico fosse chiamato a visitar un ammalato stato per la prima volta visitato da altri, debba far pagare il primo nel termine di giorni tre, altrimenti non dovrà più visitarlo, sotto la pena di pagare il primo medico o cerusico *ex proprijs*.

f. 17. cap. 14. Che se dopo la cura non fosse pagato il medico o il cerusico, debba il protomedico e maggiorale tassarla e farlo pagare.

f. 18. cap. 15. Che nelle consulte sia relatore il medico cubiculare, votino per anzianità con precedenza a tutti del protomedico; e che lo stesso si osservi da' cerusici.

f. 24. cap. 21. Che le pene si dividano in tre parti, una al protomedico, l'altra al reggente che ordinerà l'esecuzione, e l'altra si dividerà tra la Confraternita e i maggiorali; e che qualora sarà ordinata l'esecuzione dal protomedico, gli debba pure spettare la porzione assegnata al reggente.

f. 29. cap. 29. Che la prima cognizione spetti a' maggiorali e diasi appello al protomedico o al reggente.

f. ead. cap. 30. Che non si ammetta all'esame di chirurgia chi non sa leggere e scrivere e debba far constare di avere fatto la pratica per anni 5; ed abbia fatto i studi di anatomia e di chirurgia per anni 3 nell'Università, e nella forma ordinata nel cap. 32 e che all'esame debbano intervenire sei medici e sei cerusici, cioè il maggiorale in capo di quell'anno e dell'anno passato e gli altri quattro medici a elezione del protomedico; e così pure due maggiorali chirurghi di quell'anno e dell'anno antecedente, e gli altri due a elezione del protomedico.

<sup>99</sup> Le date sono ovviamente sbagliate.

f. 32. cap. 31. Che per l'esame de' cerusici si depositi nelle mani del protomedico lire 56 se fosse naturale, e se fosse forestiero lire 58.10, da distribuirsi come segue:

Al Protomedico	lire	15
Al Maggiore in capo presente		5
Ai Maggiorali 2 e 3		6
Agli altri 5 medici		15
Agli altri 4 chirurghi		8
Alla Confraternita		2.10
Al notaio		2.10
Al bidello		1
All'Alguasile		1
<b>Totale</b>		<hr/> <b>56</b>
Il forestiere pagherà alla cassa della Confraternita		<b>2.10</b>
		<hr/> <b>58.10</b>

f. 33. cap. 32. Che gli studenti di chirurgia debbano fare il corso di anni 3 nelle scuole di anatomia e di chirurgia, sotto pena di non poter essere ammessi all'esame.

Dopo le suddette costituzioni della confraternita dei santi Cosmo e Damiano, stampate come si è detto nel 1631, non so che vi siano state altre ordinazioni sino a' tempi in cui le gloriosissime armi di S.M. entrarono nel Regno. Il signore barone di Saint Remy fece pubblicare una tariffa ne' primi tempi del suo governo e vedesi stampata presso Pisa nel 1722 ed è segnata da' giurati e dal protomedico. Il signore marchese di Rivarol, vedendo che erano eccessivi i prezzi fissati nella tariffa del barone di Saint Remy, ne fece pubblicare una nuova col suo pregone de' 12 agosto 1738, e dichiarò nel medesimo che i droghisti e gli altri venditori di cose vive dovessero essere soggetti alla visita del protomedico e all'osservanza della tariffa ugualmente agli speciali. Ma, o sia che non fosse giusto il prezzo fissato nella tariffa del signore marchese di Rivarol, o sia che per le vicende de' tempi e per l'ampliamento del commercio si diminuito il prezzo di alcune o della maggior parte delle droghe, credesi comunemente che sia tuttora eccessivo il prezzo delle medicine che attualmente si regola ancora a norma dell'innanzi detta tariffa.

Lo stesso signore marchese di Rivarol pubblicò a' 5 d'aprile dello stesso anno 1738 un altro pregone in cui ordinò:

- che gli studenti di medicina non potessero farsi dottorare a Sassari, sotto pena di non aversi verun riguardo a' gradi colà ottenuti e di dover essere nuovamente esaminati;
- che quelli che volessero graduarsi non dovessero essere ammessi all'esame se non presentano un certificato giurato di aver studiato tutte le materie che fossero insegnate da lettori dell'Università di Cagliari;
- che prima di essere ammessi i medici all'attuale esercizio della loro facoltà debbano fare tre anni di pratica sotto la direzione di un medico, ed assistere all'ospedale a' tempi destinati; e che, facendone constare con un certificato giurato, si possa loro spedire dal protomedico il permesso di esercitare la loro facoltà.

Proibi finalmente agli speciali di spedire ricette di quelli che non fossero approvati, sotto pena di scuti 200, da applicarsi alla real cassa, ed a' medici che esercitassero la loro professione senza i suddetti requisiti di essere perpetuamente esiliati dal Regno.

Con pregone de' 21 novembre 1739, ordinò il signore conte D'Apremont:

- che nel termine e sotto le pene espresse nelle Reali Prammatiche fol. 25 cap. 9, ogni qualunque medico, chirurgo, barbiere chiamato in visita di qualche ferito o infermo per causa di maleficio, debba denunciarlo alla giustizia colle circostanze del luogo in cui ritrovasi, della qualità della ferita e della causa della medesima;
- che ogni capo di casa, accadendo morte repentina, non possa far seppellire né permettere che si sepolisca senza il permesso della giustizia a cui dovrà subito darne avviso, sotto la pena si cui sopra;
- che una tale obbligazione di denunciare s'intenderà imposta non solo a' capi di casa, ma anche a' domestici ed in loro mancanza a' vicini, sotto le stesse pene e di altre ad arbitrio del vicerè e della Reale Udienza;

- che i ministri di giustizia debbansi, tosto avuto l'avviso, portarsi a fare la rivista, sotto pena di scuti 100 e di sospensione per un anno;
- che i cerusici o barbieri, che chiamati a far la rivista rifiutassero d'intervenirvi o intervenendovi occultassero maliziosamente la causa di tali morti repentine, saranno tenuti alla pena di falso, oltre alla privazione perpetua del loro ufficio.

Il Signor marchese di Santa Giulia con suo pregone de' 13 settembre 1748, confermò e mandò osservarsi i capitoli protomedicali; e fece pubblicare e mandò osservarsi i seguenti capitoli, stati confermati dal D. Giuseppe Antonio Fancello, che era allora protomedico, cioè:

- che nessun cerusico dia medicine alcune interne e per bocca, sotto pena di 25 ducati e due mesi di carcere per la prima volta, e di 50 ducati e di 3 mesi di carcere per la seconda, con riserve di maggiori pene a misura del danno che ne fosse accaduto, fuorché in caso che non vi fosse medico, ed allora dovrà questi servirsi delle medicine più soavi e più leggiere;
- che non si possa far cavata di sangue né colla lancetta, né con sanguisughe, né con altro strumento senza previo ordine del medico, o in parole o in scritti, nel quale dovrà esprimersi la persona a cui dovrà cavar sangue, sotto pena di 10 ducati;
- che nessun cerusico possa curar piaghe, ferite penetranti, tumori o simili, senza assistenza di medico; facendo prima solamente il primo apparecchio, se potesse essere in pericolo e non vi si trovasse medico;
- che i cerusici e flebotomisti debbano nel corso di mesi sei provvedersi de' libri appartenenti al loro ufficio, giusto il sistema moderno, o quelli che loro fossero indicati dal protomedico, sotto pena di 10 scuti e sospensione dall'ufficio, fin tanto che ne siano provveduti;
- che nessun cerusico tenga giovani in sua bottega senza il permesso del protomedico cui spetterà l'esaminare se abbiano o no sufficiente capacità; e che nessun cerusico e flebotomista possa esercire tale facoltà nelle città e ville in cui vi fossero uno o più cerusici; possano bensì operare sotto la direzione di questi, sotto pena di 10 scuti;
- che sia privativo del protomedico il tassare medicine, cure ed operazioni;
- che nessun cerusico possa prendere garzoni di un altro senza intendersela col primo, quantunque fosse congedato, e senza sapere la causa per cui gli si è dato il congedo; ed essendo questa legittima, potrà ammetterlo, dandone però avviso al protomedico o a suoi delegati;
- che nessun giovane chirurgo possa fare cura alcuna, né operazione senza darne avviso al suo maestro, ove però non fosse in caso di necessità; nel quale, però, tosto che avrà fatto la prima operazione, dovrà porre l'ammalato o ferito nelle mani del suo maestro, sotto pena di scuti 4 e di carcere, altra arbitraria, seconda le circostanze de' casi;
- che nelle ricette così i medici come i cerusici vi appongano il dì, mese ed anno e la persona a cui deve servire;
- che fuorché a' medici ed a' cerusici sia ad ognuno vietato di dar medicine così esterne come interne, sotto pena di ducati 25 per la prima volta, e di 50 per la seconda, e di 3 mesi di carcere quanto a maschij, e quanto alle femmine in quella dell'arresto o altra arbitraria; intendendosi, quanto a cerusici, de' casi in cui, giusta la loro facoltà, è permessa la cura;
- che i ministri di giustizia non permettano che altri la faccia da medico, cerusico, speciale, flebotomista, barbiere o levatrice, senza che se gli faccian vedere le patenti in dovuta forma, spedite dal protomedico; né questi possano esercire tali facoltà, né salariarsi con qualche comunità, senza patenti, sotto pene arbitrarie;
- che nessun droghista o speciale possa estrarre dalla dogana medicine, o semplici o composte, senza ricetta di medico, fuorché quelle di cui si vagliono i chirurghi per curare le infermità spettanti alla loro professione;
- che non possa veruno speciale o droghista estrarre dalla dogana medicine o semplici, o composte, senza che siano visitate dal protomedico e da due speciali, ed in assenza di quello da due medici; e che si debbano formar due note, l'una da rimanere presso il protomedico e l'altra presso il droghista o speciale;
- che senza ordine in iscritto del protomedico o altro medico, non possa spedirsi arsenico o altre cose velenose; e debba lo speciale notare nel suo libro il giorno, il mese, ed anno e la persona a cui si consegnò, e ritenerle sempre sotto chiave, la quale non potrà consegnarla a venuno, sotto pena di ducati 25 ed altre, secondo le circostanze de' casi;
- che i droghisti liberamente vendere le droghe al prezzo che converranno, debbano però vendendo al minuto, regolarsi al prezzo della tariffa, sotto pena di scuti 4;
- che all'ora fissata dal protomedico, debbano i medici, speciali, cerusici, droghisti e levatrici portarsi in casa del protomedico qualunque volta li renderà avvisati, sotto pena di scuti 4 per la prima volta, di 10 per la seconda, e di 15 per la terza e di un mese di carcere.

Oltre le suddette pene, incorreranno i contravventori in quelle di diritto, ogniqualvolta vi sarà dolo, colpa, o negligenza, secondo le circostanze del caso.

Non ho creduto necessario il tediare maggiormente V.E. col ripetere quanto fu ordinato dai due pregoni del signore conte Tana, in data di 13 agosto 1759 e 21 agosto 1761; avendo massimamente osservato nel progetto delle nuove costituzioni per l'Università degli Studj essersene d'ambidue fatto il dovuto merito in Torino, anzi, essere stati confermati in quelle parti che non fossero contrari alle suddette nuove Costituzioni.

Cagliari, a di 8 aprile 1764

Graneri.

**17. 14 giugno 1764 – S.M. Carlo Emanuele III – Progetto di Costituzioni per l'Università degli Studj in Cagliari, tariffa degli emolumenti per i gradi e pareri relativi.**

*A.S.T. Corte, Paesi, Sardegna, Politico, Categoria 10, Università di Cagliari, marzo 1, fascicolo 13, Memorie relative all'Università di Cagliari, Vol. II.*

*Viene qui riportato il testo delle Costituzioni consegnato a Carlo Emanuele III per la sua approvazione, con l'aggiunta delle note esplicative fornite a margine dei singoli articoli.*

***Progetto di Costituzioni per l'Università degli Studj in Cagliari, tariffa degli emolumenti per i gradi e pareri relativi***

Carlo Emanuele con tutti i titoli

Riferito a S.M. li 14 giugno 1764 ed approvato.

Fra gli oggetti più importanti delle cure de' principi in vantaggio de' sudditi fu riputata in ogni tempo la coltura delle scienze ed arti liberali, per cui atti si rendono gli uomini a conoscere e adempiere gli obblighi verso Dio, se medesimi e la società civile, mantensi nella sua purità la vera religione, ed i talenti si dispongono a quel buon uso di cui sono capaci ad onor di se stessi ed in utilità della patria. Con queste mire, siccome tanto impegno prese ogni saggio governo di stabilire Accademie e Studj generali, ed institute, fornirle di buone regole e di insigni professori, così anche in Cagliari nel Regno nostro di Sardegna fu eretta, fin dal cominciamento del trascorso secolo, l'Università degli Studj, che per le vicende de' tempi ed i successivi accidenti di guerra venne poscia a decadenza. Nelle premure pertanto in cui siamo, per il bene di detto Regno, rivolti anche a questo riguardo i nostri riflessi, pensammo a restaurarla e provvedere le cattedre di uomini valenti onde, coltivati quegli ingegni ed eccitata una lodevole emulazione, nulla loro manchi da agguagliarsi alle nazioni più colte; volendo ora per compimento dell'opera fissare quelle leggi e regolamenti che, nell'ordinare e proteggere lo Studjo, siano più adatti a farlo fiorire, impediscano tutto ciò che potesse scemarne il vigore e conservino illibate ne veri principi le scienze ed in perfetta corrispondenza di dottrina e di metodo tutte le scuole. Di nostra certa scienza, Regia Autorità, ed avuto il parere del nostro consiglio, abbiamo determinato e stabilito quanto in appresso.

**Titolo Primo  
Del Magistrato sopra gli Studj**

**§. 1**

*L'intervento primario dell'arcivescovo va coerente alla Bolla Pontificia in cui si è costituito preside e rettore, come già lo era da quella di Paolo V. Il reggente è per parte del governo. Il giurato in capo, per la giurisdizione che la città ha finora esercitata sopra l'Università degli Studj e per l'attuale concorso al mantenimento della medesima. I quattro prefetti sono quelli che debbono invigilare più da vicino al buon regolamento degli Studj, essendo parso indispensabile che in questo Magistrato sianvi soggetti profondamente instrutti delle materie che si trattano nell'Università.*

Il Magistrato sopra gli Studj sarà composto dell'arcivescovo, del reggente la Reale cancelleria, del giurato in capo, o sia primo consigliere della città, e di quattro prefetti delle Facoltà, che sceglieremo ne' rispettivi Collegi delle medesime, v'inteverrà inoltre il censore, ed avrà un assessore ed un segretario.

**§. 2**

*Si deputa il decano per evitare le delicatezze di precedenza col reggente, quando fosse il vicario generale. Si lascia luogo a deputar altro soggetto per aggiungervi un individuo dello Stamento militare, in caso che questi si disponga a corrispondere i mille ducati promessi fin dacché si è implorata l'erezione dell'Università.*

Ne' casi di mancanza od impedimento dell'arcivescovo, deputiamo in di lui luogo nel Magistrato il decano della chiesa cattedrale di Cagliari, e vogliamo che supplisca alle veci del reggente in pari contingenza il proreggente, riservandoci, ove le circostanze lo persuadessero, di aggiungervi qualche altro soggetto.

**§. 3**

*Coerentemente nella sostanza ai vari § delle Costituzioni dell'Università di Torino.*

Sarà principal incombenza del Magistrato di vegliare all'esatta osservanza delle presenti Costituzioni, che s'insegnino dottrine sane, non contrarie alla Religione, ai Diritti nostri e della Corona; che si mantenga nell'Università il buon ordine, e che fra gli impiegati, e

specialmente tra i professori, si cammini in una perfetta intelligenza ed armonia, concorrendo tutti al progresso degli Studj.

#### §. 4

*Diretto ad obbligare il Magistrato a sentire tutte le rappresentanze e provvedervi per il migliore successo degli Studj.*

Riceverà le suppliche degli studenti, che gli verranno presentate dal censore, come pure le informazioni e rimostranze, che saranno fatte sì da lui che dai prefetti, professori e Collegi delle Facoltà o individui d'essi, per dare sulle medesime le opportune provvidenze, giusta il prescritto delle presenti Costituzioni.

#### §. 5

*Si è espressamente aggiunto che in mancanza od impedimento dell'arcivescovo, si facciano le congreghe in casa del reggente, affinché si rilevi ch'egli è quello che deve in tal caso presiedere al Magistrato.*

Dovrà congregarsi in tutti i casi, che sarà d'uopo di consulta, e sempre tre volte l'anno, cioè in principio e fine degli Studj, e nelle feste di Natale, per trattare dello stato di quelli e delle disposizioni che possono occorrere al migliore loro regolamento. Le congreghe fisse annuali si faranno nella casa dell'Università e le altre potranno anche seguire in quella dell'arcivescovo ed in mancanza od impedimento di questi nella casa del reggente la Reale cancelleria.

#### §. 6

*Sebbene le scuole di retorica non siano stabilite nell'Università, si sono però considerati i professori come membri della medesima perché vengono come infra aggregati al Collegio dell'arti ed assistono agli esami per il Magistero.*

Nel giorno dell'apertura degli Studj, che sarà ogni anno ai 3 di novembre, uno de' professori di retorica alternativamente reciterà un'orazione latina preliminare alla presenza del Magistrato e dell'intero corpo dell'Università, dopo la quale lo stesso Magistrato riceverà da caduno de' professori e dottori di Collegio il giuramento di osservare dal canto suo con esattezza le presenti costituzioni e, rispettivamente, d'insegnare con quel metodo che gli sarà prescritto, di non usare parzialità negli esami sì privati, che pubblici, e singolarmente di non comunicare, né far comunicare a' candidati li quesiti od argomenti.

#### §. 7

Il reggente la Reale cancelleria viserà di tre in tre mesi i mandati, che saranno come infra spediti, degli stipendi di tutti gli impiegati nell'Università e delle altre spese occorrenti in servizio di essa.

#### §. 8

*Questo § è diretto a tenere sempre il Magistrato in vigilanza sopra gli Studj per poterne poi render conto.*

In fine d'ogni anno scolastico, il Magistrato, dopo aver sentiti li professori delle rispettive Facoltà, ci rassegherà un distinto ragguaglio dell'esito che avranno avuto nel corso dello stesso anno i detti Studj; degli abusi che avesse dovuto osservare, delle provvidenze datevi, e de' mezzi, co' quali credesse potervisi andare più sicuramente al riparo.

#### §. 9

*Conforme anche alla legge dell'imperator Valensiano per il ristabilimento degli Studj di Roma, compresa nel Codice Teodosiano lib. 14 tit. 9. de studiis liberalibus urbis Romae &c.*

Vogliamo pure che unisca a detta relazione una nota di tutti i soggetti che avranno presi li gradi dottorali in ciascuna Facoltà, con esprimere la condotta, applicazione e riuscita d'ognuno, affinché, informati del

merito e capacità loro, possiamo noi medesimi discernere quali siano nelle occorrenze per riuscire più utili al nostro servizio e della patria ne' pubblici ministeri, a cui, come a beneficj e pensioni ecclesiastiche di nostra nomina, siamo determinati di preferire nel proprio ordine coloro che avranno compito nelle nostre Università il corso degli Studj e, fra di essi, quelli che si saranno maggiormente distinti.

## Titolo II De' prefetti delle Facoltà

### §. 1

*I prefetti si desumono dai rispettivi collegi delle Facoltà, perché meglio al fatto di tutto ciò che riguarda i rispettivi Studj.*

Stabiliamo quattro prefetti delle Facoltà; cioè uno di teologia, l'altro di legge, il terzo di medicina, ed il quarto delle arti, i quali verranno da noi nominati o confermati di sesennio in sesennio, fra li soggetti de' rispettivi collegi i più distinti e zelanti, sentite le informazioni che ne avremo dal Magistrato.

### §. 2

*Precedenze ed incombenze de' prefetti.*

Essendo i medesimi del corpo del Magistrato avranno conseguentemente in tutte le funzioni dell'Università la precedenza ai professori. Interverranno agli esami sì privati che pubblici, ciascuno nella propria Facoltà, avvertendo che dagli esaminatori non si usi parzialità alcuna. Dovranno pure, di quando in quando, assistere alle lezioni de' professori, per accertarsi che adempiano con esattezza e decoro agli obblighi propri.

### §. 3

*Si è aggiunto questo § per non fare delle inutili ripetizioni sopra tutti gl'incarichi che s'appoggiano nel decorso a' prefetti.*

Compiranno inoltre a tutte le incombenze che loro vengono appoggiate nel corso di queste Costituzioni, sia in riguardo agli esami, che agli altri oggetti di loro ispezione; e generalmente sarà loro cura di provvedere, affinché nelle rispettive classi si osservino tanto dai professori e dottori di Collegio, come da chiunque altro, i presenti Regolamenti e riferire al Magistrato tutte le occorrenze che potessero abbisognare di superior disposizione.

### §. 4

In caso di mancanza per morte, malattia, od altro legittimo impedimento, d'alcuno de' prefetti, supplirà le di lui veci il dottore collegiato più anziano di quella Facoltà.

## Titolo III Del censore

### §. 1

*Si è giudicato di stabilire, a seconda degli Regolamenti dell'Università di Torino, un censore, in vece del Rettore solito eleggersi in quella di Cagliari, e di appoggiarli tutte le incombenze comprese in questo e ne susseguenti §§. conformi nella sostanza a ciò che si pratica in questa Reale Università.*

Il censore, che verrà pur anche da noi deputato ogni sesennio, avrà l'incarico di vegliare al buon ordine e sistema degli Studj, ed all'osservanza di questi regolamenti, informando il Magistrato di quegli abusi che potessero talvolta introdursi, e delle suppliche che gli verranno rimesse dagli studenti od altri, che dipendano dall'Università, sempre che le medesime richiedano d'essere portate alla sua conoscenza.

## §. 2

Interverrà perciò alle congreghe di detto Magistrato, all'oggetto anche di suggerire il di lui sentimento sovra gli altri punti, che cadranno a trattarsi, ed avrà in esse, come in tutte le altre funzioni, il suo luogo appresso i prefetti delle Facoltà.

## §. 3

Chiunque vorrà intraprendere gli studj nell'Università si presenterà al censore, facendo fede de' requisiti a tal fine prescritti; ed il medesimo, riconoscendoli giustificati, farà spedire dal segretario la matricola e la fede d'ammissione, le quali saranno da lui sottoscritte e poscia autenticate dallo stesso segretario.

## §. 4

Il censore riconoscerà pure le fedì ordinate per aspirare a gradi ed a qualunque altro esame che diasi nell'Università, stendendo a piè della supplica il suo voto, senza il quale non potrà dai prefetti della Facoltà farsi decreto d'ammissione ai ricorrenti.

## §. 5

Saranno da lui visati ogni anno l'elenco ed i calendari dell'Università, per essere indi sottoscritti dal segretario.

## §. 6

Le estrazioni de' trattati e punti per gli esami si faranno col di lui intervento, ed assisterà pure, di quando in quando, agli stessi esami sì privati, che pubblici, per viemeglio assicurarsi che si facciano con quell'esattezza e decoro che si conviene.

## §. 7

Avrà anche l'occhio affinché sieno tenuti diligentemente i registri della segreteria, e sottoscriverà i mandati per il pagamento sia degli stipendi, come delle altre spese casuali dell'Università, i quali dovranno spedirsi dal segretario in dipendenza o de' bilanci e d'ordini particolari del Magistrato ed essere indi visati dal reggente la Reale cancelleria.

## §. 8

Spetterà infine al medesimo di fare le parti del fisco in tutte quelle cause che saranno dipendenti dalla giurisdizione dell'Università. E compirà pure alle incombenze che, relativamente al protomedicato, gli vengono a suo luogo appoggiate.

*I fondi per gli stipendi, ed altre spese per l'Università suppletendosi parte dal reddito della prebenda d'Assemini, parte dalla città, ed il rimanente dalla Regia cassa, si è preso il disimpegno di far sottoscrivere i mandati dal censore col vista del reggente.*

**Titolo IV**  
**Dell'assessore del Magistrato**

§. 1

*A tenor della Reale Prammatica per essere approvato assessore e consultore, deve subirsi un esame innanzi il reggente; e fra i privilegi conceduti infra ai dottori di Collegio, si dà anche quello di essere esenti da tal esame dopo tre anni dall'aggregazione.*

L'assessore sarà da noi nominato sulla terna che ci verrà presentata ogni tre anni dal Magistrato, il quale sceglierà perciò nel Collegio di legge i tre soggetti che crederà più idonei per tale impiego, i quali, o a tenore della real prammatica de' 13 marzo 1759, o in virtù del privilegio, di cui infra al tit. 24 . § 6, sieno capaci degli uffici di assessore e consultore.

§. 2

*Conforme alla ragione comune e all'uso di tutte le Università. Non si parla specificatamente degli studenti ecclesiastici per non potersi radicare la giurisdizione dell'assessore sui medesimi, a fronte della Bolla di Paolo V, confermata nell'ultima di Clemente XIII, che l'attribuiva sopra tutti gli scolari all'arcivescovo, qual disposizione sebbene non abbia forza rispetto ai laici, non potrebbe però declinarsi a riguardo degli ecclesiastici. Si prescinde pure dal parlare dell'appello, lasciando alla ragione comune.*

Non dovendo gli studenti ed ufficiali dell'Università, secondo i privilegi loro attribuiti anche dalla ragion comune, essere distolti dagli Studj ed incombenze, loro proprie, per sostenere liti fuori del luogo degli Studj medesimi, sarà perciò privativa dell'assessore la cognizione di tutte le cause e differenze che insorgessero fra di essi o nelle quali fossero convenuti, eccettuate però quelle spettanti alla giurisdizione del nostro Regio patrimonio.

*Conforme alle Costituzioni di Torino.*

E lo stesso privilegio accordiamo loro anche nelle cause in cui fossero attori, semprechè saranno contro locandieri, librai o mercanti, o in qualche modo per ragione degli Studj, o per l'osservanza de' privilegi conceduti nelle presenti Costituzioni.

*Come sopra.*

§. 3

Procederà sommariamente senza formalità d'atti, ove dalla gravità della causa non sia obbligato a far altrimenti.

§. 4

*Conforme alle Costituzioni dell'Università di Torino con qualche maggior spiegazione rispetto ai delitti leggieri, desunta dai Regolamenti antichi di questa medesima Università, e non compresa ne' posteriori, perchè trovavasi bastevolmente provvisto dalla Regie Costituzioni.*

Avrà anche la cognizione privativa di tutti i mancamenti in officio de' dottori collegiati, ufficiali dell'Università e Collegi, come anche delle contravvenzioni de' medesimi e degli studenti a queste Costituzioni, e di tutti gli altri delitti leggieri commessi sì dentro che fuori dell'Università nella città di Cagliari e suo territorio, dagli studenti ed ufficiali suddetti, purchè non siano seguite battiture con animo deliberato, né deformità di faccia, né mutilazione di membro, né altra ingiuria grave. In tutti gli accennati casi procederà pure in via sommaria per verbale, imponendo pene adeguate a' mancamenti e procurando di dare una conveniente soddisfazione alla parte offesa.

§. 5

Ove poi gli risultasse che qualche studente si rendesse recidivo o incorreggibile, ne dovrà informare il Magistrato, affinché vi provveda economicamente, eziandio colla cassazione dall'Università se il caso potrà esigerlo.

*Se ne parla al titolo del protomedicato § 30.*

*Per non deputar a tal fine un particolar serviente con obbligo di altro salario, non essendo convenevole di valersi de' bidelli.*

*Delle pene di cui al titolo del protomedicato un terzo si concede all'accusatore e, questo non essendovi, alla confraternita de' santi Cosmo e Damiano, conforme al prescritto degli antichi stabilimenti del protomedicato.*

*Si riserva l'approvazione a S.M. per viemeglio assicurare la scelta del soggetto.*

*Per risparmio di altri stipendi inutili.*

*Il di lui intervento agli esami ed estrazioni de' trattati e punti è necessario per le incombenze di cui si parla a suo luogo.*

*Si stabilisce che serva anche di notaio di cause, perché queste non escano dal distretto dell'Università.*

*I diversi registri vengono in conseguenza di tutte le incombenze appoggiategli in queste Costituzioni, e sono ordinati all'effetto che consti in ogni tempo di tutto ciò che segue nell'Università.*

#### §. 6

Procederà altresì nelle contravvenzioni in materia di protomedicato, le quali esigessero struttura di processo, nella forma a suo luogo additata.

#### §. 7

Per l'esecuzione di tutti gli atti dipendenti dal suo ufficio tanto nelle cause civili, come nelle altre, si prevalerà d'uno degli alguazili della Reale Udienza, e dal governo gli verrà anche somministrato all'occorrenza il braccio opportuno.

#### §. 8

In fine del suo triennio rimetterà al successore tutti gli atti delle cause, che fossero pendenti e, quanto alle terminate, consegnerà i processi al segretario dell'Università per essere conservati nel di lui ufficio.

#### §. 9

S'applicheranno all'erario dell'Università tutte le pene pecuniarie nelle quali saranno condannati i contraventori alle presenti Costituzioni, osservandosi però quanto al protomedicato ciò che resta disposto nel titolo del medesimo.

### Titolo V

#### Del segretario del Magistrato

##### §. 1

Il segretario sarà eletto dal Magistrato sotto la nostra approvazione, richiedendosi per tal impiego un soggetto di probità, capacità ed esattezza.

##### §. 2

Sarà al di lui ufficio unito anche quello di segretario dell'Università, de' Collegi della Facoltà, e del protomedicato. E prima d'esservi ammesso, giurerà avanti il Magistrato di bene e fedelmente esercitarli e di osservare puntualmente le presenti nostre Costituzioni.

##### §. 3

Interverrà alle radunanze del Magistrato, de' rispettivi Collegi e del protomedicato, per sottoscrivere e registrare le deliberazioni che saranno prese, e così pure alle estrazioni de' trattati e punti ed agli esami.

##### §. 4

Servirà di notaio in tutte le cause, che si tratteranno avanti l'assessore dell'Università, conformandosi, quanto ai dritti, alla tariffa della Reale Prammatica.

##### §. 5

Da esso verranno spedite le matricole, le fedeli d'ammissione alle scuole e le patenti de' grandi, che si conferiranno agli studenti, per indi essere sottoscritte da chi spetta e da lui autenticate.

E dovrà tenere i seguenti registri:

1.<sup>o</sup> Delle sessioni e deliberazioni del Magistrato sopra gli Studj.

2.<sup>o</sup> Di quelle de' Collegi delle Facoltà.

3.<sup>o</sup> De' professori, prefetti, dottori de' rispettivi Collegi, ed ufficiali dell'Università, in cui si noti la data delle patenti di ciascheduno e la paga degli stipendiati, sicché possa ad un tempo servire di bilancio.

4.<sup>o</sup> Delle patenti di detti professori, prefetti, dottori di Collegio, censore, assessore ed uffiziali suddetti.

5.<sup>o</sup> Delle matricole e fedi d'ammissione alle scuole.

6.<sup>o</sup> Delle ammissioni agli esami ed estrazioni de' trattati e punti.

7.<sup>o</sup> Degli esami privati e pubblici, in cui si rapportino i nomi dei professori e dottori di Collegio intervenuti e si noti se il candidato sarà stato ammesso o riprovato.

8.<sup>o</sup> Delle patenti delle collazioni de' gradi.

9.<sup>o</sup> Degli atti di opposizione per il conseguimento delle cattedre.

10.<sup>o</sup> De' mandati per i pagamenti degli stipendi ed altre spese che riguardano l'Università.

11.<sup>o</sup> Delle sessioni del protomedicato.

12.<sup>o</sup> Degli atti di visita e condanne, di cui si dirà al titolo di detto protomedicato.

13.<sup>o</sup> Degli atti delle cause.

#### §. 6

Sarà inoltre suo obbligo di conservare ordinatamente le provvidenze e determinazioni nostre e del nostro viceré, e generalmente tutte le altre carte e scritture appartenenti all'Università, come pure un esemplare delle tesi pubbliche, che si sosterranno nella medesima.

### TITOLO VI

#### De' professori

##### §. 1

I professori saranno divisi in quattro classi, una di teologia, l'altra di leggisti, la terza de' medici e chirurghi, e la quarta delle arti.

##### §. 2

Dovrà ciascuno d'essi in tutti i giorni di scuola segnati dal calendario tener lezione pubblica nella casa dell'Università, cominciando nel giorno successivo all'apertura della medesima, eccettuati i casi in cui saravvi qualche nuovo professore, il quale dovrà per la prima volta fare in tal giorno una pubblica prelezione con intervento del Magistrato e del corpo intiero dell'Università.

##### §. 3

Le lezioni dureranno un'ora ed un quarto, tre quarti in dettare e mezz'ora nello spiegare.

*Le classi de' professori corrispondono a quelle delle Facoltà.*

*Coerente a ciò che si pratica in Torino e nelle altre Università più celebri.*

## §. 4

Essendo alcuno de' professori impedito, o per malattia o per attuale servizio nostro od altra legittima causa, dovrà far consegnare i suoi scritti a quello de' dottori collegiati che verrà fissamente deputato dal prefetto della Facoltà, coll'approvazione del Magistrato, a supplire le di lui veci, onde la scuola non resti in alcun giorno vacante.

*Per vieppiù animare i professori a distinguersi colla vista della giusta ricompensa alle loro fatiche.*

## §. 5

A misura che i detti professori si distingueranno od avranno fatto un competente corpo di lettura con lode, avremo presenti le loro benemerenzze nelle aperture a quegli avanzamenti e vantaggi de' quali fossero alla portata, siccome anche ne' casi in cui abbisognassero di riposo, per avergli i convenienti riguardi.

*Conforme alla pratica di tutte le buone scuole.*

## §. 6

Il sabato faranno esporre compendiosamente in ogni scuola le materie insegnate nella precedente settimana, deputando a tal fine or l'uno or l'altro degli studenti, il quale debba indi difenderle dagli argomenti, che saranno recati contro da due, o più degli altri scolari; e quanto alla geometria ed altre matematiche, si faranno quelle esercitazioni che il professore giudicherà più convenienti.

*Non si è creduto spediente di stampare il controscritto regolamento, ma solamente di rimetterlo come si farà con un viglietto particolare al Magistrato.*

## §. 7

Nel corso di cadun anno scolastico s'insegneranno de' professori le materie a ciascheduno assegnate dal Magistrato a seconda del regolamento, che gli facciamo rimettere.

*Per ovviare all'abuso che le cattedre si conferiscano come in passato ai giudici della Reale Udienza od altri simili impiegati.*

## §. 8

Sarà incompatibile coll'impiego di professore qualunque altro di magistratura, di città, o somigliante pubblico ufficio, che possa in qualche maniera distogliere dall'attendenza alla cattedra.

*Questo § nel mentre tende ad assicurar meglio la scelta de' professori, non lasciando luogo agli impiegni e viste private, che in lontananza dagli occhi del sovrano, facilmente prevalgono, rende altresì sicuri i Sardi nel punto su cui tanto si allarmano di essere preferiti alle cattedre.*

## §. 9

Mancando qualche professore per morte, promozione, od in qualsivoglia altro modo, siccome siamo nella disposizione di dare la preferenza ai regnicoli, i quali, per la felicità de' talenti e per i comodi che loro procuriamo, sapranno ben meritarsela. Volendo ancora lasciar aperta la strada a tutti d'aspirarvi e concorrere, e che la scelta non venga determinata se non da riguardi della maggior capacità e merito, abbiamo stabilito di rimpiazzarli, previo il pubblico esperimento dell'opposizione di cui si dirà in appresso, con que' soggetti che risulteranno i più idonei e meritevoli, eccetto però ne' casi ne' quali, per il bene dell'Università medesima e per mantenere ne' nazionali una lodevole emulazione, stimeremo di destinare ad alcuna delle cattedre qualche forestiere.

*Per lasciare aperta la strada tutta volta che il re stimi di mandarvi qualche soggetto da fuori Regno.*

## Titolo VII Della teologia

### §. 1

*La ristrettezza delle entrate dell'Università non ha permesso di stabilire due professori di scolastico dogmatica, come trovansi nella maggior parte delle altre Università, e potrà poi aggiungersi col tempo, qualora possano impinguarsi i fondi. Si è creduto di prescindere dall'inserirvi l'obbligo di seguire la dottrina di san Tommaso, provvedendosi colle istruzioni a parte, sia per non dar luogo con tal pubblica legge ad un'infinità di altercazioni fra que' Regolari, sia per riguardo all'Università di Sassari, dove non potrebbero estendersi lo stesso provvedimento, essendo, i professori di teologia, gesuiti.*

Tre professori leggeranno la teologia. Uno di sacra scrittura e lingua ebraica; l'altro di scolastico dogmatica ed istoria ecclesiastica, ed il terzo di morale e conferenza, terminando ciascuno il suo corso in anni quattro alla riserva di quello di scolastico dogmatica, che vi compirà in cinque.

### §. 2

*Per risparmio d'altri stipendi si sono datti questi incarichi ai controscritti professori.*

Il professore di sacra scrittura dovrà ogni giorno, dopo l'interpretazione di questa, insegnare per mezz'ora i principi della lingua ebraica, e gli altri due di scolastico dogmatica e di morale. In un giorno feriato d'ogni settimana, che non sia festivo, faranno, l'uno la mattina e l'altro la sera, il primo le lezioni di storia ecclesiastica ed il secondo le conferenze de' casi di coscienza, alle quali dovranno intervenire tutti gli studenti di teologia.

### §. 3

Ne giorni di scuola, avranno questi tre lezioni: una di sacra scrittura, l'altra di scolastico dogmatica e la terza di morale; due delle quali alla mattina e l'altra la sera.

## Titolo VIII Delle leggi canonica e civile

### §. 1

*Come in Torino.*

Fissiamo cinque cattedre di legge, una di *ius pontificio*, due di *ius cesareo*, e due per le istituzioni canoniche e civili. I primi compiranno il loro corso in tre anni, e quelli d'istituto in un solo.

### §. 2

I professori di *ius pontificio* e *cesareo* nelle interpretazioni delle Decretali e del Digesto richiameranno rispettivamente all'opportunità d'ogni materia; il primo ciò che havvi di più essenziale ed importante nel sesto libro di dette Decretali, Clementine, Stravaganti, Decreto di Graziano, Concili e, singolarmente, quello di Trento. E gli altri nel Codice e Novelle, siccome pure ne' capi delle Regie prammatiche e Capitoli di corte, che si addatteranno alle questioni occorrenti.

## Titolo IX Della medicina

### §. 1

*Si è giudicato del decoro dell'Università di stabilire per sistema fisso e successivo questo numero di cattedre, sebbene per ora i professori siansi ridotti a tre, essendosi intanto incaricati della lettura di notomia, alternativamente quelli di teorico pratica e di materia medica.*

Saranno quattro le cattedre di medicina: una di teorico pratica, l'altra di materia medica, la terza di notomia e la quarta d'istitutiva. I due primi compiranno il loro corso in tre anni e gli altri in un solo.

*Per sollievo del professore e per dare un incitamento agli studenti e dottori collegiati di distinguersi in questo Studio e farsi conoscere. Così si pratica a Bologna, dove il corso di anatomia si fa con gran apparato ed impegno.*

*Si è giudicato di non determinare il tempo della ostensione per lasciare che il professore sopra luogo scelga i mesi troverà più convenienti nelle circostanze di quel clima.*

*Per non pregiudicare i provvisti nello stipendio che percevano, che a misura delle vacanze dovrà poi unirsi ai professori, come si dirà con viglietto particolare al viceré, per non inserire nella pubblica legge una disposizione che potrebbe apprendersi in aspetto odioso.*

*Si è creduto che i medici a tanto maggior ragione dovessero obbligarsi allo Studio di etica, sì necessario per lo regolamento del buon costume, dacché gli altri studenti o nella teologia, o nella legge, vengono poscia ammaestrati nelle cose al medesimo appartenenti quando i medici, se non studiano l'etica, partono*

## §. 2

Il professore di notomia, senza trattarsi nello spiegare semplicemente il dettato, sarà in obbligo di farne due volte la settimana l'ostensione sopra il cadavere, accompagnata dalle spiegazioni opportune. E qualora, o per la stagione impropria o per altra causa, non potrà esporre agli scolari preparazioni anatomiche, procurerà di supplirvi con figure. Nel mese di gennaio poi di ciascun anno, si farà per giorni dieci un pubblico corso di notomia, o dal professore medesimo, o da alcuno de' dottori collegiati più capaci e distinti, come verrà annualmente determinato dal Magistrato.

## §. 3

Il professore di chirurgia destinerà inoltre un soggetto proprio a fare le preparazioni delle parti, secondo gli ordini e direzioni che ne avrà dal notomista, e per servire indi d'incisore nelle dimostrazioni.

## §. 4

Nel tempo di detto corso anatomico taceranno le altre scuole di medicina e tutti gli studenti saranno obbligati d'assistervi.

## §. 5

Il professore di materia medica sarà particolarmente incaricato di promuovere nell'orto botanico la coltura di tutte le piante che potranno aversi, e ne farà a suoi tempi l'ostensione agli studenti per lo spazio di giorni cinquanta, in un'ora in cui tutti possano intervenire senza essere distolti dalle scuole, spiegando anche in tal congiuntura la virtù ed efficacia di ciascuna di dette piante.

## §. 6

Lo studio della medicina non dovendo andare disgiunto dall'ispezione oculare e pratica degli ammalati, i professori di teorico pratica, materia medica ed instituta avranno annesso l'incarico delle visite dello spedale pendenti quattro mesi dell'anno per ciascuno, affinché, venendo nelle medesime accompagnati dagli studenti, possano manudirli all'esercizio attuale della professione che loro insegnano.

## §. 7

Continueranno però in tal impiego i medici che ne sono attualmente provvisti, con obbligo di recarsi insieme ai professori alla visita degli ammalati nelle ore che saranno di concerto fissate.

## §. 8

Gli studenti che vorranno intraprendere il corso di medicina, potranno cominciare nel secondo anno di filosofia lo Studio della notomia, attendendo nel tempo medesimo a questa, e alla fisica, ed etica.

*dall'Università senza la menoma istituzione di una parte cotanto essenziale del vivere umano.*

*Le visite allo spedale, dovendosi fare da professori, restano combinabili colle scuole.*

*Conforme a ciò che già resta stabilito per questo Studio ne' manifesti pubblicati dal vicerè.*

*Anche qui per la ristrettezza de' fondi si è dovuto restringere per ora il numero de' professori a due, incaricandoli alternativamente delle letture di etica.*

*Per stabilire lo studio della filosofia moderna, ed allontanare le inutili questioni degli antichi scolastici, bandite già da tutti i buoni Studj d'Italia e delle altre Università celebri, ma coltivate ancora in Sardegna.*

*Per abolire insensibilmente gli strilli e le grida, che si fanno continuamente nelle argomentazioni in quel Regno, col solo impegno di avere la gloria di non cedere.*

*Per ora si stabilisca un solo professore gesuita, per ambedue le cattedre, colla facilità di dare per la 2.<sup>a</sup> le lezioni in casa a coloro che vorranno attendervi, finché siasi fatto un allievo capace di spiegare in di lui vece la geometria ed aritmetica.*

#### §. 9

Nell'anno successivo avranno anche tre lezioni al giorno, cioè d'istitutiva, di teorico-pratica e di materia medica. E negli altri due anni interverranno solamente alle due ultime, con obbligo però di accompagnare il professore alle visite dello spedale.

#### §. 10

Vi sarà inoltre un professore di chirurgia, che compirà il suo corso in un biennio; facendo anche a suo tempo sopra un cadavere umano le dimostrazioni proprie della sua professione.

### Titolo X Della filosofia ed arti

#### §. 1

Stabiliamo tre cattedre di filosofia: una di logica e metafisica, e l'altra di fisica sperimentale, e la terza di etica.

#### §. 2

Essendo lo studio della filosofia nelle Università indirizzato al solo fine di avvezzare la gioventù ad un giusto e sodo raziocinio e darle i lumi necessari per abilitarla a far sicuro passo all'acquisto delle scienze superiori, o per condurre a progressi maggiori nello studio medesimo chi volesse applicarvi di proposito, dovranno perciò esporsi con tutta chiarezza e semplicità i più certi ed utili principi, lasciando quelle questioni degli scolastici, le quali a nulla servono, fuorché ad accendere vano fuoco di contesa, e adattandosi invece al sistema e ritrovamenti de' moderni filosofi che non sono contrari alla più sana dottrina.

#### §. 3

E siccome l'argomentazione è il mezzo più proprio ad imprimere profondamente e ordinatamente le cose, ed assuefare gli studenti ad un diritto e sodo ragionamento, così avrà cura il professore di farneli esercitare fra di loro giornalmente prima delle lezioni, procurando di addestrargli a promuovere ed appagarsi egualmente della ragione col solo impegno della ricerca del vero.

#### §. 4

Saranno due le cattedre di matematica: una di geometria ed aritmetica, l'altra per le rimanenti parti di matematica. Il professore di geometria compirà il suo corso in un anno, spiegando gli elementi di Euclide e dell'aritmetica, e quello delle altre materie in un triennio, attenendosi ai principi più essenziali di questa scienza, bastevoli di manurre a studio profondo chi vorrà intraprenderlo ed insieme i più vantaggiosi e conducenti alla pratica.

*Coerente a quello che si è prescritto nel titolo della medicina.*

### §. 5

Gli studenti di filosofia dovranno intervenire il primo anno alle lezioni di logica e metafisica e di geometria ed aritmetica; e nel secondo alla fisica ed etica. Quelli poi i quali saranno per intraprendere lo studio di medicina attenderanno inoltre nel secondo anno alla notomia.

## Titolo XI De' Collegi delle Facoltà

### §. 1

Le quattro Facoltà di teologia, legge, medicina ed arti avranno ciascheduna il suo Collegio, oltre quello di chirurgia.

*Il numero de' collegiati di teologia, di legge e delle arti è coerente alle antiche Costituzioni dell'Università di Cagliari, quello di medicina non era che di sei.*

### §. 2

I Collegi di teologia e di legge saranno composti di diciotto soggetti ciascuno, e di dodici quelli di medicina e delle arti, inclusi i prefetti e professori rispettivi.

*Si è giudicato di così esprimere generalmente per il caso che qualche dottore di medicina riportasse una cattedra di filosofia in qual evento non potrebbe essere aggregato al Collegio di teologia.*

### §. 3

I professori di filosofia saranno inoltre senza verun esame aggregati al Collegio della Facoltà, in cui avranno presa la laurea; ed essendo Regolari, a quello di teologia. Gli altri poi, che non saranno laureati, resteranno soltanto incorporati al Collegio delle arti, nel quale s'intenderanno anche compresi i professori di retorica.

*Si fa presiedere a tutte le funzioni ad effetto anche di assicurarsi che si facciano come si conviene.*

### §. 4

Presiederà a caduno de' Collegi in tutte le funzioni il prefetto della Facoltà, a cui spetterà anche di radunarlo sempre che sia opportuno e di ritenere il sigillo. I dottori collegiati, nell'atto di essere ricevuti, dovranno prestare nelle di lui mani il giuramento di osservare in quanto loro spetta le presenti Costituzioni.

*Si è giudicato opportuno di conservare ai collegiati che sono stati promossi questa prerogativa che torna ugualmente in decoro del corpo da cui essi sortono.*

### §. 5

Venendo alcuno de' dottori di Collegio promosso ad impiego incompatibile, resterà collegiato emerito, con Facoltà d'intervenire tuttavia alle funzioni di pubblici esami in posto distinto e con precedenza agli altri dottori collegiati, ma senza partecipare agli emolumenti, né essere compreso nel numero ordinario di detti dottori di Collegio.

*Queste temporanee destinazioni per servizio regio e pubblico non debbono esser di pregiudicio al collegiato dopo quelle cessate, tanto più che non rimane allora impedimento alcuno a ripigliar le funzioni del Collegio.*

### §. 6

S'intenderanno per tal effetto incompatibili tutti gli impieghi di magistratura nella Reale Udienza, e quelli della Reale Intendenza e Patrimonio. Non saranno però tali gli altri uffizi di giustizia o pubblici, temporari, siccome neanche quelli che obbligano ad assenza per nostro servizio, o del pubblico, senza essere di loro natura perpetui.

*È parso che, oltre l'assenso del Magistrato, fosse anche opportuno di aggiungervi il gradimento del Collegio, per un'attenzione al corpo che deve accogliere il nuovo collegiato.*

*La matricola è la pezza con cui uno studente si dichiara ammesso all'Università, ed a goderne tutti i privilegi.*

*Coerente ai regolamenti fissati per le scuole di retorica ed umane lettere.*

*Si trasmettono a parte al Magistrato le formole della matricola e fedì controscritte.*

*Degli esercizi di pietà si è come infra formato un titolo particolare.*

*Coerentemente all'istruzione pontificia concordata con la Santa Sede.*

*Nel decorso delle Costituzioni si rileva poscia il modo con cui si dovrà dar passo alle suppliche per i gradi.*

## §. 7

Per ottenere l'aggregazione dovrà rapportarsi l'assenso del Magistrato, il quale non l'accorderà se non a soggetti graditi dal medesimo Collegio e che si saranno maggiormente distinti nel corso degli Studj e negli esami; e indi sostenersi il pubblico esperimento, di cui si dirà in appresso.

## Titolo XII Degli studenti

### §. 1

Chiunque vorrà essere ammesso nell'Università si presenterà colle fedì dello studio precedente e della vita e costumi al censore, il quale, trovandole a dovere, lo farà descrivere nel catalogo degli studenti, dando ordine al segretario di spedirgli la matricola, che verrà poscia dal medesimo censore sottoscritta e controsegnata dal segretario, che vi apporrà indi il sigillo dell'Università.

### §. 2

Niuno potrà essere ammesso agli Studj di filosofia senza aver compito quello di retorica, ed essere stato, previo esame, giudicato dai propri professori idoneo ai medesimi.

### §. 3

Le matricole e le fedì d'ammissione alle scuole si faranno stampare per annotarvi poscia il nome, cognome e patria di ciascuno degli studenti, a misura che verranno loro concesse.

### §. 4

Volendo noi che in questi vadano sempre uniti allo studio la pietà e timor d'Iddio, che è il fondamento di tutte le scienze è nostra mente, che debbono intervenire alle congregazioni ed altri divoti esercizi, che si faranno nell'oratorio dell'Università; in difetto, siano loro prolungati i gradi, o dai medesimi esclusi ed anche cassati dall'Università, qualora la negligenza nell'adempire questo primario dovere fosse tale ad esigerlo.

### §. 5

Saranno però da tal obbligo dispensati gli ecclesiastici ed i chierici dall'arcivescovo assegnati al servizio di qualche chiesa, purché presentino ogni trimestre un attestato d'averlo esattamente compito.

### §. 6

Tutte le suppliche, che occorrerà agli studenti di dare o per il conseguimento de' gradi o per altre emergenze, s'indirizzeranno al censore, o per essere presentate al Magistrato, ove la materia lo esiga, o per avere altrimenti il suo corso.

## §. 7

Gli studenti si porteranno verso i prefetti delle Facoltà, professori e dottori di Collegio, tanto nell'Università che fuori, con quel rispetto che si conviene.

## §. 8

Dovranno intervenire alla scuola tutti i giorni segnati dal calendario, restandovi dal principio sino al fine con modestia, silenzio ed attenzione: sarà anche proibito di stare o passeggiare in tempo delle lezioni avanti le scuole, e di farvi qualunque cicaluccio o mormorio, che possa riuscire di disturbo a professori.

## §. 9

*Queste fedì debbono poscia presentarsi per essere ammessi agli esami*

Per conseguire i gradi saranno in obbligo di rapportare di tre in tre mesi dai rispettivi professori gli attestati della loro frequenza alle scuole alle quali sono tenuti d'intervenire, e dal direttore spirituale quelle d'interesse alle congregazioni ed accesso ai sacramenti almeno una volta al mese.

## §. 10

*Si prefigge il termine di giorni otto, perché trascorrendo maggior tempo, più difficilmente potrebbero risovenirsi i professori se gli studenti sono intervenuti o no alle scuole in tal trimestre; come anche per maggior disimpegno de' medesimi professori e del segretario che deve registrare dette fedì.*

Tali attestati saranno stampati successivamente alla fede d'ammissione alle rispettive scuole nello stesso foglio che verrà ogni anno rimesso gratis dal segretario dell'Università ad ognuno degli studenti, i quali saranno in obbligo di presentarlo, entro lo spazio di giorni otto dopo scaduto il trimestre, a' suddetti professori e direttore spirituale, per essere sottoscritto, e quindi al segretario perché ne rapporti le sottoscrizioni nel doppio, che dovrà tenere degli stessi fogli stampati in un registro. Trascorso detto termine di giorni otto, non potranno essere sottoscritti, se non si giustifica dagli studenti la causa del ritardo, o per malattia, o per altro legittimo impedimento.

## Titolo XIII

## De' gradi scolastici e collazione de' medesimi

## §. 1

*Questi sono i gradi che si conferiscono in Torino e nella maggior parte delle Università.*

I gradi ed onori scolastici da conferirsi agli studenti, i quali presentino le fedì e diano le prove d'idoneità infra prescritti, saranno per le classi di teologia, legge, e medicina, il baccellerato, licenza, e laurea; e per le arti, il magistero, che dovrà precedere agli altri; abolito l'uso della laurea, che soleva per l'addietro conferirsi anche nella sola filosofia.

*In Cagliari non conferivasi per l'avanti il magistero, ma si accordava bensì la laurea nella sola filosofia che ora si abolisce*

## §. 2

Nel tempo stesso che pensammo di agevolare ai regnicoli il mezzo di applicare con vantaggio agli Studj, volendo anche procurare loro le maggiori facilità nel corso de' medesimi, dopo di aver ristretto quello di filosofia ad anni due, ci siamo inoltre determinati d'abbreviare il termine d'anni cinque prescritto dalle precedenti Costituzioni dell'Università per il con-

*Fin ora il corso di filosofia praticato in Sardegna era di tre anni, secondo l'antico sistema d'Aristotele.*

*Conforme a ciò che è stabilito nell'Università di Torino.*

*In Torino i gradi di magistero e baccellerato si conferiscono soltanto dal priore del Collegio coll'autorità regia, e quelli di licenza e laurea dall'arcivescovo, e per esso dal promotore per le due podestà. Siccome però le Bolle per l'Università di Cagliari accordano al cancelliere la collazione di tutti essi gradi, così si è creduto di farla eseguire in di lui nome, come di contro col concorso dell'autorità regia e pontificia.*

*Conforme alle Costituzioni dell'Università di Torino.*

*Per ovviare all'abuso che i professori si facciano con ciò un particolare dritto in aggravio degli studenti.*

*Conforme alle Costituzioni dell'Università di Torino*

*In favore de' seminari e per invitare gli ecclesiastici ad entrarvi. I seminaristi di Cagliari però dovranno recarsi alle scuole dell'Università.*

seguimento del dottorato in ogni Facoltà; onde per aspirare alla laurea basterà lo studio di quattro anni, di tre per la licenza, di uno per il baccellerato in teologia e legge; due per simil grado in medicina. Ed il magistero si conferirà dopo il corso di filosofia.

### §. 3

Ne suddetti termini però sarà compreso l'anno delle istituzioni per gli studenti di legge, e di notomia per quelli di medicina, comeché debbano studiarla contemporaneamente alla fisica ed etica.

### §. 4

Spettando all'arcivescovo come cancelliere dell'Università la collazione de' gradi, si farà questa in di lui nome, se di magistero e baccellerato dai prefetti delle rispettive Facoltà, alla presenza degli esaminatori; e se di licenza e laurea dal professore, che promuoverà il candidato in pieno Collegio, ed avanti lo stesso arcivescovo, o di chi verrà da lui deputato a presiedere in sua vece alla funzione.

### §. 5

Approvato che sarà il candidato per la licenza e laurea, prima di ricevere dal promotore le insegne di tali gradi, farà avanti l'arcivescovo, o suo delegato, la professione di fede, e presterà indi il solito giuramento.

### §. 6

Spetterà per giro ai professori l'ufficio di promotore, e quegli che avrà promosso uno studente ad un grado dovrà essere un promotore per l'altro, ma occorrendo che il professore cui tocca far è impedito, vi supplirà quello che gli succede.

### §. 7

Le promozioni si faranno secondo la formula stabilita, e non sarà lecito ai professori di esigere o ricevere perciò dagli studenti cosa alcuna, oltre la porzione degli emolumenti loro assegnata nella tariffa.

### §. 8

Per aspirare ai gradi dovranno farsi gli studj nell'Università, compreso anche la filosofia, compiendo a tutti i doveri imposti da queste Costituzioni.

### §. 9

Saranno però da tal obbligo dispensati gli alunni e convittori de' seminari esistenti fuori di Cagliari, i quali, dopo fatto il corso di due anni di filosofia e quattro di teologia nei seminari medesimi, presentandone gli attestati de' loro professori, potranno senz'altro essere ammessi agli esami per i gradi di tal Facoltà.

*I Regolari erano già ammessi all'Università e si è giudicato spediente di continuare la stessa osservanza colle facilità espresse, per dare anche un'emulazione a loro studio.*

*Si è creduto per lo stesso fine tanto più opportuno di ammetterli ove lo desiderino alle stesse scuole dell'Università.*

*Questo § viene in conseguenza del privilegio accordato ai seminaristi di poter fare il corso nei seminari.*

*Questa agevolezza è diretta ad invitare i forestieri a venire a prendere i gradi nell'Università come hanno fin qui praticato alcuni majorcbini ed altri.*

*Coerente alle Costituzioni dell'Università di Torino*

*Si fa significare agli esaminatori il giorno e l'ora dell'esame due giorni prima, affinché abbiano tempo di prepararsi.*

#### §. 10

Lo stesso intendiamo pure de' Regolari, i quali, desiderando di conseguire il magistero delle arti od altri gradi in teologia, continueranno ad esservi ammessi, purché presentino certificato d'aver compiuto il corso come sovra stabilito di filosofia e teologia nei loro chiostrì, e facciano le prove prescritte per ognuno di detti gradi.

#### §. 11

Sarà però lecito ai loro superiori di mandarli, ove lo stimino, all'Università, in qual caso vi saranno ammessi col solo certificato de' medesimi loro superiori, che abbiano fatto precedentemente lo studio necessario per la scuola cui desiderano di attendere, e coll'obbligo di uniformarsi nel rimanente al prescritto delle presenti costituzioni, in tutto ciò che riguarda gli studj.

#### §. 12

I seminaristi, che avranno fatto il loro corso di studj fuori di Cagliari, saranno esaminati sulle materie loro insegnate ne' rispettivi seminari, osservando proporzionatamente per ciascun grado quanto resta infra prescritto.

#### §. 13

Gli stranieri non domiciliati, né residenti in Cagliari, i quali vorranno prender i gradi in quell'Università, facendo fede d'aver compiuto il corso prescritto nelle rispettive Facoltà, saranno ammessi agli esami e successivamente ai gradi, trovandosi capaci.

#### §. 14

Se alcuno, già dottore in qualche Facoltà, desiderasse d'essere aggregato al Collegio, ovvero di prender la laurea in un'altra, vi si ammetterà mediante le prove di cui dirassi a suo luogo.

### Titolo XIV Degli esami

#### §. 1

Gli esami si daranno nelle ferie fra l'anno, od a giorni di vacanza che non siano festivi di precetto, ovvero anche nei giorni ordinari di lezione, avanti o dopo di essa, per non distorre i professori dalle loro funzioni primarie.

#### §. 2

Spetterà al prefetto di ciascuna Facoltà d'assegnare il giorno e l'ora per gli esami, che il segretario significherà in iscritto, almeno due giorni prima, agli esaminatori, insieme alle materie sulle quali avranno a seguire; e se alcuno di detti esaminatori o per malattia, o per altro impedimento legittimo, non potesse

*I voti sono cinque e tre di essi basteranno per l'ammissione. Nell'Università di Torino vi vogliono tre voti, sebbene siano soltanto quattro i votanti, perché due voti favorevoli non farebbero la maggior parte.*

*Coerente alle Costituzioni di Torino.*

*La maggior parte di questo § è coerente alle Costituzioni dell'Università di Torino; e l'obbligo d'intervenire alle funzioni colle insegne della propria Facoltà è parso proprio del decoro del corpo medesimo e delle funzioni pubbliche.*

*Sebbene sia cosa convenevole che i parenti si astengano dal votare, non è parso giusto di privarli perciò degli emolumenti.*

*Si prescrive di argomentare quanto si può in forma **sillogistica** perché così si promuove meglio e si **scioglie** la difficoltà; e per evitare le lunghe dissertazioni che si fanno talvolta a pompa di erudizione dell'argomentante, piuttosto che ed eccitamento di soda difficoltà, avvenendo poi che lo studente risponda anche alle volte con egual apparato di parole, senza entrare in gran discussione del punto che osta.*

*Conforme alle Costituzioni di Torino.*

*Come al §. 8.*

intervenirvi, lo stesso prefetto deputerà uno de' dottori collegiati di quella Facoltà a supplire le di lui veci.

### §. 3

Oltre il prefetto, che presiederà sempre con facoltà di voto agli esami privati, interverranno a questi quattro esaminatori, e per avere l'approvazione vi vorranno almeno tre voti favorevoli.

### §. 4

Per gli esami pubblici poi si congregherà il Collegio della sola Facoltà, in cui vorrà lo studente essere graduato, presiedendovi il cancelliere, o suo delegato; e per l'approvazione saranno necessari almeno i due terzi dei voti.

### §. 5

Dovranno intervenire tutti i professori e dottori di Collegio di quella Facoltà; ed in caso di mancanza d'alcuno d'egli senza qualche legittima causa, per tale dal prefetto riconosciuta, non potrà partecipare agli emolumenti, siccome neppure chi si recherà alla funzione dopo cominciato il primo argomento o v'interrà senza le proprie insegne; e le porzioni di tutti i mancanti cederanno a favore dell'erario dell'Università.

### §. 6

Si asterranno però dal votare, senza che perdano gli emolumenti, tutti quelli che saranno congiunti in parentela col candidato entro il quarto grado di consanguinità e terzo di affinità, da computarsi secondo la ragione canonica.

### §. 7

Congregato nel giorno prefisso nella sala dell'Università il Collegio e fatta dal candidato una breve esposizione delle conclusioni, che non oltrepassi lo spazio d'un quarto d'ora, si estrarranno a sorte quattro dottori collegiati ad argomentare contro le medesime, per quanto sarà possibile, in forma sillogistica. Non sarà però insacolato per tal effetto fra i dottori collegiati il prefetto della Facoltà, come neanche il censore in quella di legge.

### §. 8

Terminati gli argomenti e le risposte uscirà il candidato dalla sala col promotore, che non potrà votare, ed il bidello si porterà a ricevere i voti segreti, cominciando dal prefetto, professori e indi dai collegiati.

### §. 9

Lo stesso bidello farà poscia la distribuzione delle porzioni degli emolumenti spettanti ai professori, argomentanti, ed altri dottori collegiati, riservando

*Facendosi le funzioni a porte aperte si è creduta soverchia la doppia pubblicazione dei voti prescritta dalle Costituzioni di Torino, cioè prima dal segretario al Collegio, e poscia dal bidello a tutti gl'intervenienti.*

*Si aggiunge che i professori debbano valersi della formola prescritta senz'altra aggiunta per non obbligarli a perdere un tempo che è loro prezioso, nel formare le promozioni, le quali, comeché lavorate da uomini valentissimi, hanno da riescire il più delle volte per difetto di materia cattive o insipide, o almeno inutili; tanto più che queste servirebbero di pretesto ad introdurre abusi nell'esazione de' diritti.*

*La tassa si è minorata, come si scorge dal parallelo che si dà a parte.*

*Conforme alle Costituzioni di Torino.*

*Conforme a ciò che si è già prescritto per gli studenti di chirurgia, adatto alle circostanze della povertà del paese e alla massima di dare agl'ingegni felici tutte le agevolezze e comodi di essere coltivati.*

*Per invitare gli uni e gli altri all'Università, si dice Regolari professi, per ovviare alle frodi, che potrebbero praticarsi per godere del privilegio.*

*Quello che si accorda agli alunni e convittori dei seminari è diretto ad accreditare queste opere e procurarvi concorso, per*

quelle dell'arcivescovo, prefetti, e censore, le quali dovranno portarsi alle case loro.

#### §. 10

Riconosciuti intanto dal cancelliere, o suo delegato, coll'intervento del prefetto della Facoltà e del segretario, i voti, significherà questi al bidello se il candidato risulterà ammesso o riprovato, onde possa renderlo pubblico.

#### §. 11

Riportandosi dal candidato l'approvazione, sarà ricondotto nella sala, dove fatta la professione di fede e prestato il giuramento, riceverà le insegne del grado dal promotore, il quale dovrà perciò valersi semplicemente della formola, che rimettiamo al Magistrato, senz'altra aggiunta, ed il candidato farà indi un breve ringraziamento al Collegio.

#### §. 12

Avanti di presentarsi agli esami sì privati che pubblici, dovrà farsi dallo studente il deposito presso del tesoriere, secondo la tassa ammessa alle presenti Costituzioni, che abbiamo eziandio fatta minorare da quella fin ad ora accostumata, all'oggetto di rendere sempre più agevole il conseguimento dei gradi; e dal tesoriere gliene verrà spedita la ricevuta in iscritto.

#### §. 13

Se il candidato non riporterà l'approvazione, gli sarà restituita la metà del deposito, restando in sua Facoltà di presentarsi altra volta all'esame, dopo lo studio di un anno, con depositare nuovamente la sola metà già restituita.

#### §. 14

E siccome fra i talenti, di cui abbonda la nazione, possono esservi taluni di aspettativa distinta e disposizioni singolari a far ottima riuscita in qualche Facoltà, ma privi di mezzi onde supplire alle spese degli esami, così vogliamo che quelli, i quali si troveranno in queste circostanze, presentando le fedi de' propri professori, dalle quali risulti dei loro particolari talenti, ed applicazione, e facendo constare della loro povertà, se saranno delle città coi certificati del giurato in capo, veghere e paroco, e se dei villaggi colle fedi del paroco, ministri di giustizia, sindaci e provomini, riconosciuta prima dal Magistrato per mezzo del censore la legittimità di detti attestati, siano ammessi senza costo di spesa.

#### §. 15

Gli stranieri, che vorranno prendere i gradi in qualunque Facoltà, ed i Regolari professi, gli alunni e convittori dei seminari, che avranno fatta nei medesimi la loro dimora pendente il corso degli studj per i gradi di teologia, pagheranno soltanto la metà dei

*reggimento fatto dall'arcivescovo di Sassari con sua lettera del 28 maggio 1764, in riguardo a quell'Università.*

*Il cancelliere era quegli che assegnava in passato l'ora ed il giorno dell'esame. E siccome alle funzioni pubbliche egli deve intervenire è parso cosa convenevole che ne sia inteso.*

*In Torino le estrazioni si fanno dal priore del Collegio, le di cui incombenze in queste Costituzioni sono appoggiate al prefetto.*

*Delle patenti se ne trasmette a parte la formula. Il modo della spedizione di contro prescritta è coerente alla pratica di quella Università, come anche a ciò che si osserva in Torino.*

*È parso che il termine di un'ora prescritta dalle Costituzioni di Torino per questo esame fosse troppo breve.*

*I professori di retorica suppliscono a quelli di eloquenza.*

dritti come infra stabiliti ed i religiosi mendicanti saranno ammessi gratis agli esami e gradi.

#### §. 16

Per essere assegnati ai suoi tempi agli esami, presenteranno gli studenti una supplica al censore, unendovi le fedeli dello studio prescritto, dell'intervento alla congregazione o del servizio a qualche chiesa, se saranno chierici stativi addetti dall'arcivescovo, e di aver fatto il deposito. Esaminate dal censore tali attestazioni, trovando che lo studente abbia adempito a quanto viene prescritto dalle presenti Costituzioni, vi darà in piede della supplica il suo assenso, a vista del quale il prefetto della Facoltà faravvi il decreto di ammissione, segnando il giorno e l'ora dell'esame, previa partecipazione del cancelliere, rispetto alle funzioni pubbliche di licenza e laurea, e devenendo nei suoi casi all'estrazione dei trattati e punti.

#### §. 17

Le accennate estrazioni si faranno nell'Università dal medesimo prefetto coll'intervento dello studente, alla presenza del censore e del segretario, il quale ne registrerà l'atto insieme ai titoli delle materie sortite.

#### §. 18

La supplica, come sovra decretata, si porterà al segretario affinché passi ad avvertire con un viglietto gli esaminatori dell'assegnazione seguita, e delle materie estratte per l'esame, onde possano intervenire od in caso d'impedimento darne avviso al prefetto.

#### §. 19

Compito ogni esame sì privato che pubblico, il segretario ne registrerà l'atto coi nomi degli esaminatori e dottori collegiati intervenuti ed avendo il candidato ottenuta l'approvazione ed il grado, gli spedirà le patenti, le quali verranno indi sottoscritte dall'arcivescovo come cancelliere e contrassegnate dal segretario, che vi apporrà anche il sigillo dell'Università.

### Titolo XV Del magistero delle arti.

#### §. 1

Il magistero delle arti si conferirà dopo compito il corso di filosofia, previo esame d'un'ora e mezzo sovra di questa, sulla geometria ed aritmetica, e sulla retorica.

#### §. 2

Interverranno al medesimo due professori di filosofia, quello di geometria, ed uno di retorica, come verrà alternativamente deputato dal prefetto, ciascuno dei quali interrogherà il candidato sulle materie della sua professione, compresa l'aritmetica ed umane lettere.

*Questo § è diretto a dare una maggiore facilitazione ai forestieri, e rispetto agli altri non si fanno interrogare sulla geometria, perché nei seminari e nei chiostri non si insegna.*

*Non essendo effettivamente destinati per ora tre professori di medicina, si dirà in un viglietto a parte di far supplire al quarto da un dottor collegiato.*

*Su queste materie si riserva l'esame all'occasione de' gradi superiori come in appresso.*

*Si assegnano solamente dieci giorni prima, perché l'estrazione non si fa che per un trattato come sta disposto in appresso.*

*I professori destinati corrispondono alle materie su cui si deve esaminarsi il candidato.*

*Si è creduto opportuno di spiegare cosa si intenda per trattato, onde non si prendesse dalla divisione delle materie, giacché secondo queste alcuni professori ne detteranno più di uno in un solo anno.*

### §. 3

Saranno però esenti dall'obbligo di prendere il magistero i forestieri e dalle interrogazioni sopra la geometria ed aritmetica i Regolari e seminaristi, ai quali è permesso di fare i loro studj fuori dell'Università, al di cui esame intervengono perciò, insieme ai professori di filosofia, ambedue quelli di retorica.

## Titolo XVI Del baccellato.

### §. 1

Si darà il grado di baccelliere per la teologia e legge in fine del primo anno del corso prescritto, e quanto alla medicina, nel secondo, dopo lo studio delle istituzioni, coll'esame di un'ora dai rispettivi professori, giuntovi per la teologia un dottor collegiato, che verrà per turno deputato dal prefetto; ed in legge il professore di *ius pontificio*, ed alternativamente uno degli altri due di *ius cesareo*.

### §. 2

L'esame si farà in teologia sopra i trattati studiati in quell'anno; nella legge sulle due institute, e per la medicina sopra la notomia ed instituta. Dovranno però gli studenti di teologia presentare anche le fedeli della loro frequenza alle lezioni di storia ecclesiastica e conferenze di morale, e quelli di medicina alle scuole di teorico pratica e materia medica, pendente il corso dell'anno.

### §. 3

S'intenderà per trattato tutta la materia che ciascuno dei professori avrà dettato in un anno.

## Titolo XVII Della licenza.

### §. 1

Il grado della licenza si conferirà in fine del terzo anno; assegnato lo studente all'esame privato, si farà dieci giorni prima l'estrazione delle materie, che dovranno tirarsi a sorte, come in appresso.

### §. 2

A detto esame intervengono, oltre il prefetto ed i rispettivi professori per la teologia, uno dei dottori collegiati di questa Facoltà per turno, come si è prescritto a riguardo del baccellato, ed in legge il professore d'instituta canonica.

### §. 3

Lo studente sarà esaminato per lo spazio d'un'ora e mezzo sopra i trattati di quell'anno, ed uno dell'antecedente estratto a sorte, con che nella Facoltà legale questa cada solamente sopra i due trattati di *ius civile*.

*Si prescrive l'esame ai leggistì sulle istituzioni canoniche alla licenza, e sulle civili alla laurea, al contrario di ciò che si pratica in Torino per meglio ripartire le due materie.*

*La divisione dei punti in dieci tesi è coerente alla pratica nell'Università di Torino.*

*Si fanno desumere i punti dei due trattati non caduti all'esame privato, affinché di un modo o dell'altro venga a esporsi tutta la materia studiata.*

*Non si parla della stampa delle conclusioni, perché si faranno ugualmente imprimere, e questa spesa assumendosi volontariamente si libera la legge dall'aspetto dell'introduzione di un nuovo aggravio.*

*Si supplirà anche in questo con un dottor collegiato al difetto del 4° professore di medicina.*

*Affinché tutta la materia cada nell'esame o per un grado o per l'altro.*

*Come sopra.*

#### §. 4

Se lo studente sarà di teologia verrà inoltre interrogato sopra le lezioni di storia ecclesiastica e le conferenze dei casi di coscienza seguite in quell'anno e nell'antecedente, se di legge sulle istituzioni canoniche, e se di medicina sopra la notomia.

#### §. 5

Compito l'esame, e riportata dallo studente l'approvazione, il segretario gliene spedisce l'attestato, col quale e colla fede del deposito basterà che si presenti al prefetto per essere assegnato al pubblico esame, in cui avrà a difendere due punti divisi ciascuno d'essi in dieci tesi.

#### §. 6

Detti punti si caveranno a sorte quindici giorni prima di quelli fissati per l'esame, fra le materie comprese nei due trattati dell'anno precedente, che non saranno usciti per l'esame privato, e secondo la divisione, che i professori ne rimetteranno a tal fine al prefetto; ed in riguardo alla medicina saranno presi dell'instituta e dal trattato dell'antecedente anno su cui non cadde la sorte per l'esame privato.

#### §. 7

Il segretario ne registrerà l'atto coi titoli delle conclusioni sortite, le quali si faranno distribuire dallo studente ai dottori collegiati i tre giorni prima dell'esame.

### Titolo XVIII

#### Della laurea

##### §. 1

Per conseguire la laurea nel quarto anno subirà il licenziato un privato esame di due ore da quattro esaminatori, che saranno i professori d'ogni Facoltà, coll'aggiunta per la teologia di un dottor collegiato; e per la legge del professore d'instituta civile.

##### §. 2

Si farà l'esame sopra i trattati di quell'anno, ed inoltre si estrarrà a sorte per la teologia uno dei due trattati del secondo anno non sortiti all'esame privato della licenza; e s'interrogherà pure il candidato sulle lezioni di storia ecclesiastica e conferenze di morale del primo ed ultimo anno.

##### §. 3

Nella Facoltà legale, in aggiunta a' trattati correnti, cadrà l'esame sopra quello di *ius pontificio* del primo anno, e sulle istituzioni civili; ed in medicina sul trattato del primo anno, che non venne all'esame della licenza, e sopra l'instituta.

*Il numero delle tesi corrisponde a ciò che si pratica nell'Università di Torino.*

*Si è creduto necessario d'esprimere la Facoltà, giacché sarebbe troppo incongruo lasciar anche solamente luogo a poter supporre che la legge riguardasse i medici che volessero dottorarsi in teologia o legge o viceversa.*

*Conforme al prescritto da un manifesto del Magistrato della Riforma in Torino.*

*Dopo la laurea per poter patrocinare si faceva ancora una pubblica funzione di difesa di alcune tesi, chiamate magistrali, desunte però a piacimento del candidato così come gli argomentanti.*

*Si è giudicato conveniente di prescrivere quest'intervallo perché i collegi hanno a rendersi rispettabili per la dottrina, senno e maturità de' soggetti. E sarebbe tanto meno conveniente l'ammettere ai Collegi di legge e di medicina persone che non hanno ancora il permesso di esercitare la loro professione.*

#### §. 4

I punti per l'esame pubblico saranno desunti a sorte da due diversi trattati dei due ultimi anni, da assegnarsi dal prefetto, e divisi in quindici tesi caduno, osservandosi nel rimanente ciò che si è detto per la licenza.

#### §. 5

Quelli che, essendo già dottori in una delle due Facoltà di teologia e legge, vorranno prendere la laurea nell'altra, subiranno un esame privato per lo spazio di due ore, sopra cinque trattati della medesima, estratti a sorte quindici giorni prima, indi faranno la pubblica difesa di due punti avanti il Collegio nella forma sopra prescritta.

#### §. 6

I dottori in medicina prima di esser ammessi all'esercizio della loro arte, dovranno, dopo la laurea, fare ancor due anni di pratica o nello spedale, o presso qualche medico accreditato, e presentarne la fede al Magistrato sopra gli Studj, da cui gliene verrà spedito il permesso, vietando a chiunque d'intraprendere in avvenire senza di questo ad esercitare la professione di medico, sotto pena di non esservi ammesso se non dopo altri due anni, od altra anche maggior arbitraria al Magistrato medesimo, secondo le circostanze.

#### §. 7

Rispetto agli avvocati che vorranno patrocinare, esimendoli dall'obbligo di difendere le tesi magistrali, giusta l'uso fin osservato, vogliamo che continuino ad esservi ammessi, secondo il solito dal reggente, mediante la pratica prescritta dalla Regia prammatica di due anni dopo la laurea.

#### §. 8

Quelli che avranno il solo grado della licenza potranno anche ammettersi nello stesso modo a patrocinare avanti qualsivoglia giudice, eccettuata però la Reale Udienza, il Tribunale del reggente la Reale cancellaria e del Regio patrimonio, la Reale governazione e regi delegati con autorità di prefetto pretorio.

### Titolo XIX Dell'aggregazione al Collegio.

#### §. 1

Non si accorderà l'aggregazione ai Collegi, se non due anni dopo la laurea, pendente il primo de' quali continueranno i teologi ad intervenire alla scuola di scolastico dogmatica, ed in tutti due alle lezioni di storia ecclesiastica e conferenze di morale.

## §. 2

Scaduto il termine, riportato l'assenso del Magistrato, col gradimento del Collegio, e visata dal censore la supplica, che se gli dovrà presentare colle fedì opportune della laurea e della frequenza alla suddetta scuola, lezioni e conferenze di morale, rispetto ai teologi, il prefetto della Facoltà fisserà il giorno per l'esame.

## §. 3

*Qui i trattati prendono la loro divisione dalla materia e non dal dettato nell'anno.*

Consisterà questo in una pubblica difesa alla presenza del Collegio, per lo spazio di tre ore, di sei trattati semplici, o sieno titoli intieri divisi in altrettante tesi, quante esigerà la materia, ed estratti a sorte un mese prima. Per la teologia esporrà sempre il trattato di scolastico dogmatica studiato nel quinto anno, e gli altri titoli saranno desunti a sorte da diversi trattati degli anni precedenti. Nella legge si estrarranno come sovra tre di *ius pontificio*, e tre di *ius cesareo*; e nella medicina tre di teorico pratica, e due di materia medica, quali s'aggiunterà sempre quello d'instituta.

## §. 4

*Conforme alla pratica delle Costituzioni di Torino.*

Sei dottori collegiati saranno estratti a sorte ad argomentare contro le tesi proposte, e dopo di essi sarà lecito a qualunque altro, anche fuori del Collegio, di proporre difficoltà al difendente.

## §. 5

*Si è creduto conveniente che ai dottori di Collegio si spedissero le patenti, sebbene in Torino ciò non si pratici.*

Venendo il medesimo approvato colle due terze parti de' voti, dopo il giuramento, riceverà dal prefetto i distintivi del Collegio, prendendone il possesso col mettersi a sedere con i dottori collegiati nell'ultimo posto. Quindi il Magistrato gliene farà spedire le patenti d'aggregazione, le quali verranno per esso sottoscritte dal censore, contrassegnate dal segretario, e munite del sigillo dell'Università.

## §. 6

*Non era possibile determinare una forma di esame pubblico per questi dottori di Collegio, onde si è pensato lo spediente contenuto nel controscritto §.*

Non verranno aggregati al Collegio delle arti, se non soggetti che sostengano fama di singolari talenti, dottrina ed erudizione, e ne abbiano dati saggi non equivoci colle stampe di qualche opera, od in alcun altro modo valevole a prestare di loro sufficiente contezza le quali pubbliche testimonianze, supplendo in essi all'uopo di ogni altra prova, riportata dal Magistrato l'annuenza, e dal Collegio il gradimento, vi saranno ammessi senza votazione e previa soltanto la recita d'una dissertazione, che dovranno fare in pubblico sopra i punti, che verranno fissati quindici giorni prima dal magistrato.

**Titolo XX**  
**Dell'opposizione per il conseguimento**  
**delle cattedre.**

§. 1

*Non si parla né delle matematiche né della chirurgia, poiché la cattedra delle prime è incaricata ai gesuiti in corrispettivo degli stipendi che godono; e l'altra, avendo unito l'incarico di chirurgo del presidio che ha stipendio fisso dalla regia cassa, deve sempre essere provvista da S.M.*

*Debbono inoltre precedere gli ordini del vicerè, per il caso che la M.S. stimasse di non lasciar divenire al concorso e mandarvi qualche professore forestiere, come si è riservata di fare sempreché lo stimi per il bene dell'Università.*

*Il rimanente di questo titolo è in gran parte coerente alle Costituzioni dell'Università di Napoli.*

Vacando alcuna cattedra di teologia, leggi canonica o civile, medicina, o filosofia, il Magistrato sopra gli Studj, dopo averne presi gli ordini del nostro vicerè, farà pubblicare un manifesto, o sia notificazione, a tutti quelli che vorranno concorrervi, di presentarsi entro lo spazio di giorni trenta all'opposizione.

§. 2

Il manifesto sarà sottoscritto dal censore in nome del Magistrato, ed autenticato dal segretario, che vi apporrà anche il sigillo dell'Università, e quindi verrà affisso nella medesima in luogo comodo ad essere letto, dove si lascerà sino alla scadenza del termine, come sovra, fissato.

§. 3

Sarà lecito a chiunque di affacciarsi, purché trattandosi di cattedre di teologia, legge o medicina, sia laureato, e per quelle di filosofia abbia almeno rapportato il grado del magistero o nell'Università o nelle Religioni, secondo la pratica de' rispettivi istituti.

§. 4

Ai Regolari, che volessero opporsi per le cattedre di teologia, non basterà d'essere approvati maestri o dottori nelle loro Religioni, ma dovranno aver presi i gradi nell'Università. È bensì mente nostra che se taluno d'essi, dopo aver compiuto nel chiostro il solito corso di lettura, desiderasse di conseguire la laurea all'oggetto di poter concorrere all'opposizione, vi sia ammesso mediante una sola pubblica difesa di due punti, estratti a sorte otto giorni prima, da due diversi trattati di teologia, cavati anche a sorte fra quelli che si dettano nell'Università medesima.

§. 5

Chiunque aspirerà all'opposizione dovrà presentarsi entro il suddetto termine al censore, facendo fede de' requisiti come sopra prescritti, e questi trovandosi giustificati, lo stesso censore lo farà descrivere dal segretario fra gli oppositori nel registro, che terrà a quest'effetto, annotandovi il giorno in cui sarà stato ammesso, il nome, cognome e patria del concorrente, ed i gradi che avrà riportati.

*Si è creduto opportuno di dare questa facilità ai Regolari perché restino vieppiù invitati a concorrere e distinguersi anche negli studj de' chiostri.*

## §. 6

Scaduto il tempo prefisso nel manifesto, si uniranno nel giorno seguente nella casa dell'Università, o del cancelliere, avanti di questo, tutti gli oppositori, coll'intervento del prefetto della Facoltà, di cui sarà la cattedra vacante, del censore e del segretario; e destinati dal cancelliere altrettanti giorni distinti, non festivi, per esperire dell'opposizione quanti saranno i concorrenti, si lascerà all'arbitrio del digniore per aggregazione, gradi o lettura, o del più anziano fra gli eguali la scelta del giorno.

## §. 7

Si farà successivamente l'apertura a sorte di due libri della Facoltà di cui sarà la cattedra, e quegli, al quale toccherà di sostenere il primo l'opposizione, sceglierà ivi due punti, sovra i quali fatta, ventiquattro ore dopo, senza scritto sotto gli occhi, pubblica lezione d'un'ora intiera, dovrà rispondere agli argomenti che gli saranno recati contro dagli altri oppositori sedenti in posto adattato alla loro anzianità e grado; e lo stesso si farà rispetto a questi, nel giorno fissato per ciascheduno, previa l'estrazione de' punti a sorte nella maniera additata ventiquattro ore prima della lezione.

## §. 8

Interverrà a tali funzioni il corpo intiero del Magistrato, coi professori e dottori di Collegio della Facoltà, di cui sarà la cattedra vacante. L'arcivescovo, il reggente la Reale cancellaria ed il giurato in capo vi presiederanno soltanto, e gli altri soggetti del Magistrato avranno voto ciascuno nella propria Facoltà. I professori poi e dottori collegiati voteranno tutti alla riserva di quelli che fossero tra gli oppositori, o congiunti in parentela con alcuno di essi entro il quarto grado di consanguinità, od in terzo d'affinità, da computarsi secondo la ragion canonica.

## §. 9

Terminate le esercitazioni di tutti i concorrenti, presteranno i votanti innanzi il Magistrato ed in mano del primo de' soggetti che lo comporranno, uno spezial giuramento di dare il voto giusta i dettami della propria coscienza, senza parzialità, contemplazione e riguardo, se non se quello del merito e capacità. Si passerà indi a votare per tre scrutini nel modo seguente.

## §. 10

Si consegneranno dal segretario a caduno de' votanti in biglietti distinti i nomi degli oppositori; ed il bidello andrà indi raccogliendo in una borsa da ciascheduno de' primi il nome di chi sarà giudicato più meritevole. Riconosciuti poscia dal censore alla presenza del Magistrato, e coll'intervento del prefetto e segretario, i voti, si riassumeranno i nomi dei tre soggetti che ne avranno riportato maggior numero, e si devverà su di

*Si è stimato più decoroso che l'arcivescovo, reggente e giurato, presiedano soltanto senza voto, piuttosto che accordarglielo in una Facoltà, e non nell'altra, ovvero farli votare in una Facoltà di cui non s'intendano, come per lo più accadrebbe specialmente al giurato.*

*I tre scrutini sono diretti a meglio accertare la scelta e tenere lontani i secondi fini nel voto: poiché quegli che nel primo scrutinio avesse per esempio accordato il suo voto con qualche parzialità ad un soggetto amico, o raccomandato, se questi viene escluso al secondo scrutinio, il votante rimane sciolto da ogni affezione ed il suo voto non determinato se non dal maggior merito e capacità.*

essi a nuova votazione. I due soggetti, poi, che in questo secondo atto avranno maggior parte a suffragi, verranno soli al terzo scrutinio, che si farà nella stessa forma, per riconoscere quale di essi avrà la preferenza.

#### §. 11

Il segretario formerà di tutto ciò l'opportuno verbale, esprimendo il numero de' voti che in ogni scrutinio avrà riportato caduno degli oppositori; ed il Magistrato ce ne rassegnerà indi esatto ragguaglio, affinché possano spedirsi al più degno le patenti di professore.

*La patente dovrà sempre spedirsi da S.M., la quale dalla relazione del Magistrato potrà rilevare se le cose siano seguite in regola secondo giustizia.*

#### §. 12

In uguaglianza di voti spetterà al Magistrato l'arbitrio della preferenza, dovendo però questa, nella parità delle altre circostanze, accordarsi primieramente ai professori che occupano cattedre inferiori, indi ai dottori aggregati al Collegio, poscia ai semplici laureati ed ai soggetti, che avranno compito nelle Religioni il corso di lettura, siccome quelli che per i successivi sperimenti sostenuti o per l'esercizio delle lezioni hanno in loro favore giusta presunzione di maggior capacità e dottrina; e fra gli altri riguardi si farà eziandio special caso de' soggetti che avranno migliore latinità.

#### §. 13

Secondo questi medesimi principi regoleranno anche i votanti i loro suffragi, e siccome la giustizia, cui si unisce il decoro e vantaggio dell'Università, vuole che nella direzione dei medesimi non si abbia altro riguardo, fuorché del merito ed abilità, così per ben assicurarsi di questa saranno in obbligo d'intervenire, ed intendere tutte le lezioni degli oppositori.

#### §. 14

Non dovendo pertanto concorrere a determinare la preferenza, contemplazione di sorte alcuna, ma il solo merito ed il buon conto che ciascuno darà di sé nel pubblico sperimento; e d'altro canto le concorrenze di più soggetti, essendo il miglior mezzo di accendere ad emulazione lodevole gli ingegni, e di accertare la scelta, non sarà lecito ad alcuno degli oppositori di concertarsi coll'altro per desistere dall'opporli, né di tentare vie indirette per procacciarsi i voti, volendo noi che in tali casi coloro che possono avervi avuto parte non siano ammessi all'opposizione non solo per quella volta, ma neanche in l'avvenire.

#### §. 15

Per fine il sostenere con decoro l'opposizione, essendo per se stesso una onorevole testimonianza pubblica di capacità, farà anche merito a quelli che non avranno conseguita la cattedra, i quali si terranno presenti in altre occorrenze, nelle quali potessero essere presi in riflesso.

## Titolo XXI Del protomedicato.

### §. 1

*Non vi era per l'avanti che il protomedico che avesse le ispezioni su queste materie.*

Sono sì interessanti le incombenze del protomedicato, che abbiamo stimato di stabilirne un particolare ufficio; sarà questo composto del protomedico e dai professori di medicina teorico pratica e materia medica ed, in caso di mancanza od impedimento d'alcuno d'essi, da uno dottore del Collegio di medicina, che verrà eletto dal Magistrato sopra gli Studj, accadendo però di trattare punti di singolare importanza, il detto Magistrato vi deputerà per aggiunti due dottori dello stesso Collegio.

### §. 2

*Il protomedico ha sempre esercito la sua giurisdizione in tutto il Regno, ed in Sassari trovasi un vice protomedico dal medesimo deputato, sebbene le due Università siensi sempre mantenute indipendenti, che anzi con pretesa di primato dall'una e dall'altra parte.*

Spetteranno al protomedicato le ispezioni infra espresse colla giurisdizione necessaria ad esercitarle nell'uno e nell'altro Capo, nella conformità per l'addietro praticata; avrà il diritto di stabilire, coll'approvazione del Magistrato sopra gli Studj, secondo le circostanze, quei regolamenti che rispetto all'arte medica de' chirurghi, speciali e levatrici tenderanno alla più puntuale osservanza degli ordini al proposito emanati; ma in materie nuove dovrà fare al Magistrato, e questi al nostro viceré, le sue rappresentanze.

### §. 3

*Questo ed i seguenti §§. parte sono conformi agli stabilimenti dell'Università di Torino, e parte alle providenze precedentemente stabilite in Sardegna.*

Stabilirà la tassa de' medicinali, sentiti i sindaci degli speciali, ma non dovrà rinnovarla, se non se quando lo stimerà precisamente opportuno, per farvi quelle variazioni, che il cambiamento di circostanze, o le nuove emergenze rendessero necessarie, e sempre con rapportarne prima il permesso dal Magistrato sopra gli Studj, per lo che dovrà la tassa da pubblicarsi essere visata dal censore.

### §. 4

*La nomina de' sindaci non era fin ad oggi accostumata, si è però creduta necessaria agli oggetti di cui in appresso.*

Tutti gli speciali della città di Cagliari dovranno il dì quindici di dicembre d'ogni anno radunarsi in una delle camere dell'Università che sarà a tal fine destinata, per fare la terna, sulla quale verranno dal protomedicato eletti i due sindaci, che dovranno indi prestare nelle mani del protomedico il giuramento di bene e lealmente esercitare tutte le incombenze a tal ufficio spettanti.

### §. 5

Il protomedico coll'assistenza del professore di materia medica ed uno de' sindaci degli speciali, e coll'intervento del segretario, visiterà ogni anno le botteghe non solo di questi, ma anche quelle de' fondichieri, o siano droghisti, conforme al prescritto delle antiche costituzioni protomedicali, rinnovato anche nel pregone del nostro viceré de' 12 agosto 1738; e de' fabbricatori e rivenditori dell'acquavita; e rispetto a quelle, che saranno fuori della città di Cagliari, dovrà il protomedicato eleggere persone

capaci e dell'arte per farne la visita.

#### §. 6

Nelle altre città e luoghi principali supplirà alle veci del protomedicato così nelle visite annuali, come nelle altre incombenze quello de' medici più accreditati, che verrà rispettivamente deputato dallo stesso protomedicato.

#### §. 7

Esigerà questo per le visite annuali il diritto fissato nella tariffa unita alle presenti Costituzioni, e le penali in cui incorressero i contravventori s'applicheranno per i due terzi alla cassa dell'Università, ed un terzo all'accusatore, se vi è, ed in difetto, alla confraternita de' Santi Cosmo e Damiano.

*La tariffa è la medesima che è in uso, quanto al diritto delle visite si è però minorata quella degli esami degli speciali.*

#### §. 8

Le droghe medicinali, che s'introdurranno da fuori Regno, non potranno estraersi dalle dugane, senza essere prima rivedute dal protomedicato, ed a tal fine si faranno in Cagliari portare dalla dogana adirittura nel Palazzo della città, e nelle altre si destinerà la casa del vice protomedico, o altro luogo comodo per poterne fare la rivista, e trovandone di cattiva qualità, si faranno abbruciare in pubblica piazza.

#### §. 9

Non potrà alcuno esercir l'arte di speciale, se non sarà stato prima approvato come infra, né vender droghe o tener fondachi di esse, senza averne ottenuto il permesso dal protomedico, sotto pena non minore di scudi dieci, da aggravarsi, secondo l'esigenza delle circostanze, al prudente arbitrio del protomedicato.

#### §. 10

*L'obbligo ingiunto agli speciali di rispondere del giovane è coerente alle Costituzioni dell'Università di Torino. Ed a esempio de' sostituiti de' procuratori, per i quali tutto che approvati rispondono i loro principali.*

Non verrà approvato alcuno per speciale nelle città, se non si obbliga di trattenere un giovane, che entro il termine d'un anno sia in caso di rapportare l'approvazione, onde la bottega non resti mai sprovvista di gente pratica e capace, ed in caso ch'esso giovane venga a fallire, sarà sempre lo speciale tenuto civilmente per il medesimo.

#### §. 11

Sarà incombenza del protomedico, del professore di materia medica e di amendue i sindaci di esaminare gli speciali sopra la loro idoneità e lealtà.

#### §. 12

Per essere ammesso all'esame di speciale dovrà l'esaminando far constare al censore dell'Università de' suoi buoni costumi, d'aver assistito al corso delle dimostrazioni de' semplici e piante, che dal professore di materia medica si faranno nell'orto botanico, e di aver fatta la pratica sotto uno speciale approvato, se per esercire questa professione in città, d'anni cinque,

e di tre per le ville, e subirà indi un esame pratico ed altro verbale.

### §. 13

Il primo consisterà in fare nella bottega d'uno de' due sindaci, od in quell'altra che verrà prescritta dal protomedicato, tutte le operazioni dell'arte che gli saranno da detti sindaci ordinate per lo spazio di giorni tre, mattina e sera. I sindaci medesimi ne faranno poscia relazione agli altri esaminatori; ed a maggior accerto dovranno anche il protomedico e professore di materia medica, pendente il tempo delle operazioni, portarsi almeno una volta alla bottega suddetta per rilevare la capacità dell'esaminato.

### §. 14

L'esame verbale poi si darà nell'Università per lo spazio d'un'ora nella forma seguente. Riposti in un sacco molti semplici e droghe, il protomedico ne caverà a sorte non meno di sei, e sopra la qualità, efficacia e l'uso medico d'esse verrà interrogato l'esaminando, come pure sulla farmacopea ed intelligenza delle ricette, delle quali se gliene farà spiegare alcuna.

### §. 15

Gli aiutanti, che gli speciali delle città saranno in obbligo di trattenere, per essere approvati dovranno soltanto subire l'esame verbale, di cui nel § precedente, e questo basterà anche per ottenere il permesso di esercir l'arte di speciale nelle ville, dopo i tre anni di pratica sovra prescritti: volendo poi i medesimi ottenere in appresso l'approvazione per le città, si terrà loro buon conto di questo sperimento al secondo esame, anche per riguardo alle spese.

### §. 16

Si avrà per approvato chi dei quattro voti degli esaminatori ne riporterà tre favorevoli. In qual caso se gli spediranno dal protomedicato le patenti, ed occorrendo che alcuno venga rimandato, potrà essere dopo sei mesi riammesso all'esame, senza obbligo di nuovo deposito od altra spesa.

### §. 17

*Il darsi il permesso dal solo protomedico è conforme all'attuale osservanza che non si è creduto d'innovare trattandosi di un dritto privativo del medesimo.*

Il permesso di tener fondachi e vender droghe si darà in iscritto dal protomedico, previa conoscenza della persona che vorrà ottenerlo, della sua capacità e probità.

### §. 18

*Questo ed i seguenti §§ continuano ad essere conformi nella sostanza od ai Regolamenti del protomedicato di Torino od alle providenze emanate in Sardegna sulla stessa materia*

Proibiamo a tutti li fondichieri, droghisti e speciali di vendere o dispensar droghe purganti di qualsivoglia sorte, ed ancor meno arsenico od altre droghe velenose, mercuriali, oppiati, abortivi, caustici, corrosivi e simili, fuorché ad altri ch'eserciscano le loro stesse sopradette professioni, od a quegli artisti da essi

conosciuti a cui fossero tali generi necessari per l'uso del rispettivo loro mestiere, ovvero alle persone, cui saranno ordinati con ricetta de' medici, od anche de' chirurghi per que' rimedi esterni, che sono di competenza della loro professione; sotto pena pecuniaria, ed eziandio corporale ad arbitrio del protomedicato, secondo le circostanze de' casi e delle perniciose conseguenze, che derivar potessero dalla contravvenzione. Dovranno anche, sotto le stesse pene, sempreché occorrerà loro di dispensare dei mentovati generi alle persone e nelle circostanze di sopra espresse, annotare in un libro particolare, che a tal effetto saranno in obbligo di tenere, il giorno, mese, ed anno della spedizione, il nome, cognome, e professione dell'acCompratore, e la quantità venduta o rimessa, facendo anche in suo caso menzione della ricetta loro presentata, che dovranno conservare.

#### §. 19

All'effetto che non accada d'impiegare o spedire droghe o composizione guaste, o che già abbiano perduto della sua virtù ed efficacia, sarà egualmente obbligo degli speziali di annotare in un libro a parte il giorno, mese, ed anno, in cui saranno comprate o fabbricate rispettivamente quelle di esse droghe, o composizioni, che nella stagione più calda, o dopo certo tempo, sono soggette a simili alterazioni, e tale annotazione si farà pure sul cartello, che si unirà al vaso, in cui saranno riposte. Lo stesso eseguiranno finalmente gli speziali, ove loro accada di prendere composizioni o droghe della natura suddetta da altra bottega o fondaco, o di doverle dare ad altra, che ne mancasse.

#### §. 20

Le annuali visite degli speziali e fondachieri di sopra prescritte si faranno in quel tempo che parerà più opportuno ai visitatori, i quali però avvertiranno di non parteciparne in modo alcuno agli speziali o fondachieri il giorno.

#### §. 21

Si riconoscerà in dette visite se sieno le botteghe ben provvedute de' medicamenti necessari, tanto semplici, quanto composti, esaminando la qualità de' medesimi e se sono preparati secondo l'arte, se vi si trovino i pesi ed i principali istromenti, che servono all'arte medesima, se i primi saranno giusti, e se i medicamenti nocivi e velenosi siano custoditi sotto chiave, sicché non siavi pericolo d'errare nell'esecuzione delle ricette e nel comporre i medicamenti.

#### §. 22

Trovandosi droghe o medicamenti di cattiva qualità o malpreparati, dovranno gettarsi fuori delle botteghe, ed abbruciarsi eziandio con esemplarità, in quei casi, in cui il protomedicato lo giudicherà conveniente, e

prudenziale, ed ove lo speciale o fondachiere pretendesse di difendere la loro bontà, si suggeriranno dal segretario e si faranno indi esaminare dei periti giurati, che dai medesimi saranno presentati in difesa, e questi discordando dal giudizio de' visitatori, si eleggerà dal protomedicato altro perito d'Ufficio, che darà anche la sua relazione previo giuramento.

#### §. 23

Nel caso che in una bottega si trovino molti medicamenti di cattiva qualità, od i pesi, ed altri istromenti, che non siano secondo l'arte o le droghe, e medicamenti velenosi fuori de' debiti luoghi, dovrà lo speciale multarsi con quelle pene pecuniarie, che pareranno più proprie al regolato arbitrio del protomedicato, non minori di scudi dieci; ed in caso di recidiva in oggetti essenziali, se gli farà chiudere la bottega, secondo che lo stesso protomedicato li crederà spediente a vista delle circostanze.

#### §. 24

Proibiamo a qualsiasi medico o chirurgo di fare cogli speciali società di fondaco medicinale, sotto pena all'uno e all'altro di scudi cinquanta.

#### §. 25

Continuerà ad essere privativa del protomedico ne' casi di contesa la tassazione delle medicine, cure ed operazioni; ma quanto alle medicine, prima di divenirvi, dovrà sentire i sindaci degli speciali.

#### §. 26

Non potrà alcun empirico o cerretano distribuire rimedi di alcuna sorte, se non colla licenza del protomedico, sotto pena di scudi dieci.

#### §. 27

Le radunanze del protomedicato si terranno in quella sala, che verrà destinata nella casa dell'Università; v'interranno il segretario ed il bidello, affinché quegli registri l'atto di quanto si sarà trattato, e questo eseguisca gli ordini.

#### §. 28

In caso di assenza od impedimento del protomedico o del professore di materia medica, compirà ai rispettivi loro incarichi quello di medicina teorico pratica, a cui apparterranno anche i diritti spettanti a quegli di cui farà le veci, ed in mancanza del professore di teorico-pratica, vi supplirà, col medesimo vantaggio, il dottor di Collegio aggregato al protomedicato.

#### §. 29

Dalle condanne che si faranno sul campo dal protomedicato, e senza struttura di processo, si darà l'appellazione a tutto il Collegio di medicina e v'interranno bensì gli ufficiali del protomedicato

medesimo, ma saranno esclusi dal voto.

### §. 30

Nelle contravvenzioni poi ch'esigeranno struttura di processo, spetterà nella città di Cagliari all'assessore del Magistrato sopra gli Studj, e nelle altre città, ville, o luoghi ai giusdicenti ordinari, la sompzione delle informazioni e l'ulteriore procedimento; la sentenza però dovrà sempre proferirsi dall'assessore medesimo, col voto consultivo del protomedicato, a qual effetto gli accennati giusdicenti rimetteranno gli atti, allorché saranno compiti, al mentovato assessore.

*Tutta volta che si rende necessaria struttura di processo è parso che si dovesse commettere all'assessore come persona legale e giusdicente.*

### §. 31

Per le visite degli speciali, fondichieri, droghisti ed acquavitari di Cagliari, resteranno i diritti in deposito presso il segretario, e se ne farà in fine di ciascun semestre la divisione, in maniera che la metà spetti al protomedico e l'altra si divida in porzioni uguali tra il professore, sindaco degli speciali e segretario, che debbono intervenirvi, ed in caso di mancanza, od impedimento d'alcuno d'essi cederanno le loro porzioni a chi ne avrà fatte le veci.

*Siccome nelle visite oltre il protomedico intervengono anche il professore di materia medica, uno dei sindaci degli speciali ed il segretario del protomedicato, è parso che dovessero avere qualche parte ai diritti.*

## Titolo XXII

### Dello Studjo e Collegio di chirurgia.

#### §. 1

Il Professore di chirurgia detterà il corso scolastico in lingua italiana e non potrà alcuno esservi ammesso se non sarà in istato di capire gli autori, che trattano di questa professione, od abilitarvisi fra breve; in qual caso verrà munito della matricola, e descritto nel catalogo degli studenti dell'Università.

*Le provvidenze contenute in questo titolo sono le medesime stabilite già coi pregoni del conte Tana, adattatesi però al sistema generale fissato per gli Studj dell'Università.*

#### §. 2

Dovranno i medesimi non solo intervenire alle lezioni in tutti i giorni di scuola, ma eziandio accompagnare il professore alle visite dello spedale, all'oggetto di rapportare le fedi necessarie per l'ammissione agli esami, le quali non si spediranno dal professore, se non se gli presentano dallo studente le materie dettate, compitamente, e scritte di proprio pugno.

#### §. 3

Quelli che vorranno essere patentati per esercitare detta professione in città saranno tenuti di fare il corso scolastico di due anni, ed altrettanti di pratica allo spedale, e quelli per i villaggi, di pratica un solo.

#### §. 4

I primi subiranno due esami, uno nel terzo anno d'un'ora e mezzo sulle materie loro insegnate, e l'altro nel quarto, consistente in due operazioni tirate a sorte da farsi sul cadavere.

## §. 5

Gli altri per le ville ne subiranno un solo d'un'ora e mezzo, parte verbale, sulle materie studiate, e parte pratico, effettuando sul cadavere un'operazione parimenti estratta a sorte.

## §. 6

All'oggetto di essere ammessi agli esami porgeranno supplica al censore insieme con gli attestati dell'assiduità alla scuola ed allo spedale e della frequenza ai sacramenti e la fede del deposito, secondo la tassa già prescritta e riportata in piedi delle presenti Costituzioni, e sul vista del censore, il protomedico assegnerà l'ora dell'esame.

*La supplica si è presentata fin ad oggi al protomedico, essendosi ora stabilito il censore, resta più convenevolmente di sua ispezione.*

## §. 7

Interverranno a questo il protomedico, il professore di notomia, quello di chirurgia, ed un cerusico collegiato per turno con facoltà di votare solamente ai tre ultimi, e vi assisterà pure il segretario dell'Università, per estenderne l'atto.

*Intervenivano in passato insieme al protomedico e professore di chirurgia due chirurghi collegiati, ad uno de' quali si è stimato di surrogarvi il professore di notomia.*

## §. 8

Le patenti d'approvazione saranno spedite secondo il solito dal protomedico, coll'aggiunta della sottoscrizione del professore di chirurgia, e verranno contrassegnate dal segretario.

*Non si è creduto di fare novità circa la spedizione delle Patenti.*

## §. 9

Il Collegio di chirurgia sarà composto di dieci soggetti compreso il professore: vi presiederà il protomedico, a cui spetterà di radunarlo e ritenerne il sigillo.

*Non era ancora fissato il numero de' chirurghi collegiati.*

## §. 10

Per essere ammesso al Collegio dovrà lo studente, coll'assenso del Magistrato e gradimento dello stesso Collegio, ricorrere al censore colle fedi di essere già stato approvato per l'esercizio della professione in città, affinché, visata dal medesimo la supplica, possa essere dal protomedico assegnato all'esame, che si farà dagli stessi esaminatori sovra deputati, per ore due, sulla notomia, sui precetti generali della chirurgia, e sulle malattie appartenenti all'arte chirurgica.

*Si prescrive la forma dell'esame per l'aggregazione al Collegio di chirurgia non ancora stabilita ed è conforme a quanto si pratica in Torino.*

## §. 11

Approvato in quest'esame con due voti di tre esaminatori, dovrà in un giorno da stabilirsi dal protomedico fare sopra un cadavere, alla presenza di tutto il Collegio, due operazioni di notomia e due altre chirurgiche tirate a sorte ventiquattro ore prima, all'effetto che possa l'esaminando fare le preparazioni opportune. Quindi tre chirurghi collegiati, estratti anche a sorte, proporranno alcune difficoltà sulle medesime operazioni, e riportando, dopo di ciò, il candidato due terzi de' voti favorevoli, resterà ammesso al Collegio, e gliene verranno spedite dal magistrato lettere d'aggregazione.

## §. 12

Confermiamo nel rimanente i provvedimenti emanati per questa Facoltà coi pregoni del nostro viceré de' 30 agosto 1759 e 21 agosto 1761, in conseguenza degli ordini nostri in quelle parti in cui le presenti costituzioni non dispongono altrimenti.

## Titolo XXIII

## Della Pietà ed esercizi cristiani.

## §. 1

Nel pensiero che ci siamo fatto di procurare ai giovani, che si recheranno agli Studj dell'Università, i mezzi d'arricchirsi di lumi e di scienze, non avendo ad un tempo maggiore premura che d'insinuare ne' medesimi que' sentimenti di timor di Dio, che sono i principj di vera sapienza, onde congiunto lo Studio agli esercizi di soda cristiana pietà, nulla manchi all'ottima educazione che ci siamo proposto di loro agevolare, vogliamo che questa sia una delle primarie cure del Magistrato sopra gli Studj, e che vi concorrano efficacemente dal canto loro tutti i professori non solo coll'esempio, ma eziandio con seria vigilanza sulla condotta de' loro studenti e coll'opportunità degli avvisi e consigli.

## §. 2

Sarà stabilito nell'Università un oratorio dedicato alla Concezione della Beata Vergine tutelare dell'Università, insieme agli altri santissimi patroni della medesima. E verranno destinati dal Magistrato, sotto l'approvazione del nostro viceré, al servizio e ministero del medesimo, un direttore spirituale, un cappellano e un segretario.

## §. 3

Tutte le domeniche ed altre feste di precetto, eccettuati solo que' giorni, ne' quali non può celebrarsi la messa negli oratori privati, si congregheranno gli studenti nell'oratorio all'ora della prima lezione della mattina per assistere a quelli uffici di pietà, che dall'arcivescovo saranno stabiliti, e nelle ferie precedenti alle solennità di Pasqua interverranno agli esercizi spirituali, che vi si daranno per giorni otto.

## §. 4

Il direttore e cappellano saranno tenuti di amministrarvi i sacramenti di penitenza ed eucaristia, e gli studenti di accostarvisi almeno una volta al mese.

## §. 5

Sarà pensiero dello stesso direttore di stabilire una pratica sicura per sapere ogni festa gli studenti, che interverranno alla congregazione e che si accosteranno ai sacramenti, a fine di poterne a suoi tempi spedire loro le attestazioni.

*Conforme alle Costituzioni dell'Università di Torino.*

*Gli altri patroni sono Sant'Ilario Papa, Sant'Eusebio vescovo di Vercelli e San Lucifero arcivescovo di Cagliari, tutti Calaritani che non si è creduto di nominare nelle Costituzioni.*

*Questo ed i seguenti §§. sono nella sostanza conformi a quanto si pratica in Torino.*

## §. 6

Nel giorno della Concezione si solennizzerà la festa a spese dell'Università nella maniera che verrà dal Magistrato stabilita.

## §. 7

Il cappellano celebrerà nei giorni di scuola la messa nell'oratorio dell'Università prima delle lezioni ed in ora in cui gli studenti possano intervenirvi.

## §. 8

Cadendo ammalato qualche studente, il direttore sarà in obbligo di visitarlo con discreta frequenza ed assisterlo con carità ne' suoi bisogni spirituali.

## Titolo XXIV

## Dell'elenco, calendario, ferie e vacanze.

## §. 1

Si faranno tutti gli anni stampare l'elenco ed il calendario, notando nel primo i nomi de' professori, le materie che ciascuno d'essi dovrà leggere fra l'anno scolastico, e le ore assegnategli nel calendario; poi si noteranno i giorni e le ore delle lezioni, ed il principio e fine dello Studio.

## §. 2

Spetterà al censore di rivedere e sottoscrivere in ciascun anno l'elenco e il calendario che saranno formati e contrassegnati dal segretario per essere dati alle stampe e pubblicati all'aprirsi delle scuole, tenendosene sempre affissa una copia nell'Università in luogo comodo ad essere da tutti veduta.

## §. 3

Non si avranno in nessuna scuola quattro giorni continui di lezione, onde non occorrendo altro giorno feriato fra di essi, il giovedì d'ogni settimana sarà vacanza, ed ove accada nel venerdì una festa di precetto, si stabilirà la vacanza nel mercoledì.

## §. 4

Le ferie del santo Natale dureranno dalli 24 dicembre sino alli 2 di gennaio; quelle del carnevale dal giovedì grasso sino al secondo giorno di Quaresima, e quelle della Pasqua dal sabato precedente la domenica delle Palme sino al mercoledì dopo le feste esclusivamente.

## §. 5

Le vacanze maggiori s'intimeranno al primo di luglio, l'università però si terrà tuttavia aperta per la collazione de' gradi sino al giorno dell'Assunzione della Beata Vergine.

*Conforme alle Costituzioni dell'Università di Torino.*

*I §§. 3, 4, 5 sono coerenti con le Costituzioni dell'Università di Torino, con qualche maggior spiegazione che rende più chiara la pratica a tenersi.*

**Titolo XXV**  
**De' privilegi dell'Università, e**  
**pubbliche funzioni.**

§. 1

*Essendosi posto in riflesso ad una Giunta in Sardegna se questo privilegio poteva riuscire di pregiudizio alla città od ai suoi arrendatori, si ebbe in risposta che si riduce a cosa di sì poco momento da non farsene caso.*

Gli ufficiali del Magistrato e professori saranno esenti dal pagamento d'ogni diritto per le vittuaglie e libri, che introdurranno ad uso proprio.

§. 2

*Conforme alle Costituzioni di Torino.*

Non potranno i medesimi e neanche gli studenti essere costretti a pubblici uffizi di tutele, cure, alloggi de' soldati ed altri servizi personali.

§. 3

*Coerente al disposto delle suddette Costituzioni di Torino.*

Godranno li suddetti, come tutti li servienti dell'Università, del privilegio del Foro, siccome abbiamo stabilito al titolo dell'assessore.

§. 4

Non potranno pignorarsi nell'esecuzioni i libri destinati ad uso degli studenti, eccetto che si trattasse di debito contratto da questi per mantenersi allo studio, o per la compra de' libri medesimi.

§. 5

Le suddette esenzioni e privilegi dureranno solamente pendente il loro impiego ed il corso de' loro studj rispettivamente.

§. 6

I professori di legge saranno esenti dall'esame prescritto dalla Regia nostra prammatica de' 13 marzo 1759 per esercire gli uffizi di consultore ed assessore, e così pure i dottori di Collegio della stessa Facoltà dopo tre anni dalla loro aggregazione.

§. 7

*Simile cenno si trova anche nelle Costituzioni dell'Università di Torino.*

Essendo noi nella determinazione, come ci spieghammo, di preferire nella nomina agli impieghi, benefici e pensioni i soggetti che avranno conseguiti i gradi dottorali, e si saranno maggiormente distinti negli Studj, avremo in conseguenza uno speciale riguardo a coloro che si aggregheranno ai collegi, come quelli che avranno dato di sé miglior conto ne' successivi pubblici sperimenti sostenuti.

§. 8

Le stesse massime di preferenza ai graduati, come sovra, nelle nostre Università, ci compromettiamo dal zelo de' vescovi, ne' benefici di loro collazione o nomina, per l'impegno in cui li costituisce il debito del proprio ministero, di riempirli colle persone le più capaci e meritevoli; onde servano degnamente la Chiesa e siano altrui d'esempio.

## §. 9

Il corpo de' professori e dottori collegiati avrà il suo luogo nelle processioni ed altre funzioni pubbliche dopo quello della città. Vi precederà il bidello colla mazza, indi seguiranno i prefetti, il censore, i professori e poscia i dottori collegiati.

*Per dare anche questo distintivo al corpo de' professori.*

## §. 10

Nell'occasione delle feste natalizie ed altre, nelle quali il nostro viceré suole ricevere i magistrati, ammetterà dopo di essi nella stessa forma il corpo de' professori, arringando quello tra di essi, che sarà deputato dal Magistrato sopra gli Studj.

## §. 11

Le classi de' professori e dottori collegiati procederanno coll'ordine delle Facoltà, e fra i soggetti della stessa classe si regolerà la precedenza dalla data delle rispettive patenti, alla riserva de' professori delle istituzioni canoniche, civili e mediche e di chirurgia, i quali succederanno sempre agli altri delle rispettive Facoltà, ed essendo in alcuni contemporanea la data delle patenti, si osserverà fra di essi l'ordine con cui sono nominati nelle presenti costituzioni.

**Titolo XXVI**  
**Delle insegne e distintivi**  
**de' professori e Collegi.**

## §. 1

Tutti i professori e dottori collegiati incideranno nelle funzioni pubbliche sia del corpo intero dell'Università, che de' rispettivi Collegi colle loro insegne infra espresse.

## §. 2

Il Collegio di teologia avrà per distintivo una mozzetta di seta di color violato, con orlo di pelle d'armelino. Quello di leggisti la toga con mozzetta e stola di satino di color cremesi, fregiata anche d'un picciolo orlo di pelle d'armelino. Il Collegio di medicina la toga con mozzetta e stola di color ceruleo, ornata di un picciolo bordo di detta pelle, alla forma di leggisti, e quello delle arti la mozzetta di seta di color verde, per gli ecclesiastici, conforme a quelle de' teologi, e per i collegiati secolari, la toga colla mozzetta e stola dello stesso color verde sulla forma de' leggisti.

*Le insegne de Collegi teologia, legge e medicina sono conformi a quelli dell'Università di Torino, e vi si è aggiunta quella delle arti.*

## §. 3

I dottori collegiati di teologia porteranno l'accennata mozzetta sopra l'abito talare, e i Regolari, sì professori che collegiati in ogni Facoltà, sovra quello del proprio ordine.

*Conforme alla pratica dell'Università di Torino.*

## §. 4

Nelle scuole intervengono i professori colla toga, eccettuati soltanto i Regolari; e tutti colla berretta.

*Coerente alle Costituzioni di Torino.*

*Si è giudicato opportuno di stabilire anche le insegne dei diversi gradi.*

### §. 5

Negli esami pubblici di licenza e laurea ed aggregazione al Collegio e nelle opposizioni per le cattedre, si presenterà il candidato colle insegne de' gradi avanti riportati, che saranno per il baccellato il mantello e collare, per la licenza la toga e la berretta, e per la laurea la toga, berretta ed anello; ed i bidelli nelle funzioni porteranno anch'essi il mantello e collare.

## **Titolo XXVII Della biblioteca.**

### §. 1

*Siccome la biblioteca non esiste ancora si è dovuto concepire la disposizione di questo §. nel modo che si trova.*

Il Magistrato sopra gli Studj porrà cura speciale, a misura de' fondi che si avranno, di far provvedere la biblioteca, che si andrà formando, de' migliori libri in ogni Facoltà, onde si gli studenti che altri sieno in caso all'opportunità di farvi ricorso; e fisserà anche il modo di assicurarne la loro custodia e conservazione.

### §. 2

*Conforme alle Costituzioni di Torino.*

Gli stampatori del Regno saranno obbligati di dare alla biblioteca una copia de' libri, ch'essi stamperanno di nuovo, e ciascuno de' professori, dopo che avrà terminato il corso, dovrà anche rimettervi una copia de' suoi scritti fra il termine di quattro mesi.

### §. 3

Sarà permesso ad ognuno, tanto dell'Università che fuori, di recarsi alla biblioteca e leggere i libri propri di essa, purché non vengano esportati e si usino con la dovuta diligenza.

*Come sopra.*

## **Titolo XXVIII Del tesoriere dell'Università.**

### §. 1

*Quest'impiego si unisce per ora a quello di segretario, attesa l'insufficienza de' fondi per stipendiare più soggetti. S'incarica poi con un viglietto a parte il Magistrato di dargli le istruzioni opportune per l'esercizio contemporaneo d'ambidue gl'impieghi.*

Il tesoriere dell'Università sarà eletto dal magistrato ed approvato dal nostro viceré e giurerà nelle mani del censore d'esercire con tutta la fedeltà il suo impiego, per cui dovrà dare sigortà idonea.

### §. 2

Riceverà dagli scolari i depositi per gli esami e gradi a fine di consegnare a suo tempo al bidello quella parte che dovrà essere distribuita agli esaminatori, ritirandone ricevuta per suo discarico; e si farà poi restituire dal medesimo le porzioni non distribuite.

### §. 3

Queste porzioni insieme alle altre spettanti all'erario dell'Università, alla cappella, e biblioteca verranno da esso custodite separatamente nella cassa della stessa Università, per essere poscia impiegate nelle spese che occorreranno ed a seconda de' mandati che il Magistrato gliene farà spedire.

*Questi fondi saranno suppediati parte dal reddito della prebenda d'Assemini, parte dalla città, ed il rimanete dalla regia cassa.*

#### §. 4

Esigerà pure di tre in tre mesi, a seconda degli ordini del nostro viceré, il fondo destinato per gli stipendi de' professori ed altri impiegati nell'Università, ai quali ne farà indi il pagamento sui mandati, che gli verranno come sovra spediti.

#### §. 5

Nel fine d'ogni anno renderà al Magistrato per tutto il mese di settembre un giusto fedel conto dell'esatto speso e residuo, per averne, dopo che si sarà fatto esaminare, l'approvazione, che lo esima per le spese da ogni contabilità ulteriore.

#### §. 6

Sarà perciò obbligato d'intervenire alla segreteria dell'Università, dove si terrà la cassa, sempreché sarà necessario per ricevere deposito od altri fondi, e fare pagamenti, tenendovi i libri opportuni delle esazioni, spese e fondi di cassa.

### **Titolo XXIX De' bidelli e portiere.**

#### §. 1

*Le disposizioni contenute in questo titolo sono in sostanza conformi a ciò che si pratica in Torino, compatibilmente al minor numero di bidelli che vi saranno in Cagliari ed al sistema di quell'Università.*

Saranno deputati due bidelli, tra quali dovrà combinarsi il riempimento di tutte le funzioni ad essi spettanti.

#### §. 2

Non sarà lecito a' medesimi assentarsi dalla città senza permissione del censore, ed in caso di malattia od altro legittimo impedimento, sostituiranno altri a fare le loro veci.

#### §. 3

Avranno l'incarico di custodire la mazza dell'Università, le toghe e berrette, che si faranno provvedere per le collazioni de' gradi, e così pure le chiavi delle scuole, sala de' professori, ed altre camere dell'Università, le quali apriranno sempreché sia necessario.

#### §. 4

Sì ne' giorni di scuola, che negli altri, in cui si farà la congregazione, dovranno trovarsi all'Università prima dell'ora fissata al cominciamento dell'una e dell'altra.

#### §. 5

Sarà ufficio del portiere d'aprire l'Università per le scuole, congregazione, esami, od altre funzioni occorrenti.



## Distribuzione degli emolumenti del Magistrato in ogni Facoltà

<i>Al Cancelliere</i>	<i>Reali</i> 4
<i>Al Prefetto</i>	3
<i>Censore</i>	2
<i>Esaminatori 4 a reali 2<sup>1/2</sup> caduno</i>	10
<i>Segretario</i>	2
<i>Università e Biblioteca</i>	3
<i>Ospedale</i>	4
<i>Bidelli</i>	2
	<b>30</b>

<b>Baccellerato</b>	<i>Teologia</i>	<i>Ambe Leggi</i>	<i>Medicina</i>
<i>Il cancelliere</i>	4	8	6
<i>Prefetto</i>	4	7	5
<i>Censore</i>	3	5	4
<i>Esaminatori 4</i>	12	20	16
<i>Segretario</i>	2	4	3
<i>Università e biblioteca</i>	4	8	6
<i>Ospedale</i>	4	8	6
<i>Bidelli</i>	2	4	3
	<b>35</b>	<b>64</b>	<b>49</b>

<b>Licenza privato</b>	<i>Teologia</i>	<i>Ambe leggi</i>	<i>Medicina</i>
<i>Al prefetto</i> <i>Reali</i>	5	7	6
<i>Censore</i>	4	6	5
<i>Esaminatori 4</i>	16	24	20
<i>Segretario</i>	3	5	4
<i>Università e Biblioteca</i>	5	5	4
<i>Bidelli</i>	2	4	3
	<b>30</b>	<b>51</b>	<b>42</b>

<b>Licenza pubblico</b>			
<i>Al Cancelliere</i>	8	12	10
<i>Prefetto</i>	6	10	10
<i>Censore</i>	3	6	5
<i>Promotore</i>	15	25	20
<i>Argomentanti 4</i>	8	10	10
<i>Dottori collegiati in teologia e legge 16, non compreso il prefetto e promotore; in medicina 10</i>	48	80	50
<i>Segretario</i>	3	5	4
<i>Università, e Biblioteca</i>	7	12	12
<i>Ospedale</i>	8	12	10
<i>Bidelli</i>	3	5	4
	<b>109</b>	<b>177</b>	<b>135</b>

<b>Laurea privato</b>	<i>Teologia</i>	<i>Ambe leggi</i>	<i>Medicina</i>
<i>Al Prefetto</i> <i>Reali</i>	6	10	8
<i>Censore</i>	4	6	5
<i>Esaminatori</i>	20	32	28
<i>Segretario</i>	3	5	4

<i>Università, e Biblioteca</i>	---	5	4
<i>Bidelli</i>	2	4	4
	<b>35</b>	<b>62</b>	<b>53</b>

<b>Laurea pubblico</b>			
<i>Al Cancelliere</i>	8	16	12
<i>Prefetto</i>	8	12	10
<i>Censore</i>	4	8	6
<i>Promotore</i>	20	30	25
<i>Argomenti 4</i>	8	10	10
<i>Dottori collegiati come sovra</i>	64	96	60
<i>Segretario</i>	4	6	5
<i>Università e Biblioteca</i>	8	16	12
<i>Ospedale</i>	8	16	12
<i>Bidelli</i>	4	6	5
	<b>136</b>	<b>216</b>	<b>157</b>

<i>Porzione del cancelliere ed ospedale secondo la pratica attuale</i>			<i>Porzione de' medesimi secondo il nuovo progetto</i>		
	<i>Cancelliere</i>	<i>Ospedale</i>		<i>Cancelliere</i>	<i>Ospedale</i>
<i>Teologia reali</i>	32	32		24	24
<i>Legge</i>	32	32		40	40
<i>Medicina</i>	32	32		32	32
<i>Totale</i>	96	96		96	96
<b><i>E comune fatta</i></b>	<b>32</b>	<b>32</b>		<b>32</b>	<b>32</b>

<i>Aggregazione al Collegio di</i>			
	<i>teologia</i>	<i>ambe leggi</i>	<i>Medicina</i>
<b><i>Deposito reali</i></b>	106	160	116

**Distribuzione**

<i>Al Prefetto</i>	8	12	10
<i>Censore</i>	5	8	6
<i>Argomentanti 6</i>	12	15	15
<i>Dottori collegiati</i>	64	96	60
<i>Segretario</i>	4	7	5
<i>Università e biblioteca</i>	8	16	15
<i>Bidelli</i>	4	6	5
	<b>106</b>	<b>160</b>	<b>116</b>

**Patenti**  
**Al segretario**

<i>Magistero, baccellato e licenza in carta semplice e stampata</i>		<i>Reali 5</i>
<i>Laurea in carta semplice come sopra</i>		<i>10</i>
<i>Chi vorrà quest'ultima in pergamena col sigillo pendente</i>		<i>20</i>
<i>Aggregazione al Collegio:</i>	<i>in carta reali 15</i> <i>in pergamena reali 30</i>	

<b>Chirurgia</b>	
<i>Il deposito per l'ammissione all'esercizio della chirurgia e patenti sarà, per le città di scudi 13, o siano reali 130</i>	
<i>Da distribuirsi come infra</i>	
<i>Al protomedico....</i>	40
<i>Professore</i>	30
<i>Esaminatori 2</i>	16
<i>Patente</i>	10
<i>Cappella</i>	10
<i>Segretario</i>	10
<i>Cassa dell'Università</i>	10
<i>Bidelli</i>	4
	<b>130</b>

<b>Per quelli delle ville il deposito sarà di scudi 4 o siano reali 40 da distribuirsi come infra</b>	
<i>Al Protomedico</i>	15
<i>Professore</i>	10
<i>Esaminatori 2</i>	10
<i>Segretario</i>	3
<i>Bidelli</i>	2
	<b>40</b>

<b>Aggregazione al Collegio</b>	
<b>Deposito reali</b>	95
<i>Al Protomedico</i>	15
<i>Professore</i>	12
<i>Professore di notomia e chirurgia</i>	
<i>Collegiati per ciascuno reali sei...</i>	60
<i>Segretario</i>	5
<i>Bidelli</i>	3
	<b>95</b>

## Patenti:

- in carta reali 10
- in pergamena 20
- Si dovranno qui aggiungere i diritti per l'approvazione e visite degli speciali, de' droghisti, fondachieri e rivenditori di robe vive.
- Per la matricola si pagherà da ogni studente un reale, che spetterà la metà al segretario e l'altra metà ai due bidelli.
- L'assessore s'uniformerà alla tassa del veghere per li diritti delle cause che si agiteranno avanti di esso.
- Oltre i diritti suddetti non sarà lecito a veruno di esigere qualunque altra cosa, sotto qualsivoglia pretesto di uso o di altro.
- I forestieri e Regolari professi pagheranno soltanto la metà dei suddetti rispettivi diritti; e i mendicanti saranno ammessi gratis.

*Somma dei depositi per tutti i gradi in moneta di Piemonte*

<b>In Cagliari</b>			<b>In Torino</b>	
<i>Secondo la pratica attuale</i>		<i>Secondo il nuovo progetto</i>		
Teologia	lire 160	Lire	150	Lire 396
Legge	320		240	427
Medicina	240		187	405

Riferito a S.M. la mattina dei 14 giugno 1764, ha approvato il progetto.

**18.S.d. [1764] – S.a. – Tariffa de diritti spettanti al protomedico [da ritenersi come allegato alle Costituzioni].**

*A.S.T. Corte, Paesi, Sardegna, Politico, Categoria 10, Università di Cagliari, marzo 1, fascicolo 13, Memorie relative all'Università di Cagliari, Vol. II.*

**Tariffa de diritti spettanti al protomedico.**

	<i>Lire sarde</i>
<i>Visita annuale degli speciali e fondighieri di tutto il regno</i>	2.10
<i>Visita annuale dell'acquavita, tanto i fabbricatori come i rivenditori pagheranno</i>	1.5
<i>Tassazione delle medicine</i>	2.16
<i>Pratica che si dà a bastimenti che hanno fatto la quarantena in questo porto di Cagliari</i>	2.10
<i>Permesso di vendere droghe nelle città e nelle ville</i>	5
<i>Permesso a ciarlatani</i>	2.10
<i>Oltre il diritto per gli esami de chirurghi e degli speciali fissato in questa Tariffa.</i>	
<i>Li tenenti protomedici o delegati dovranno godere della metà de diritti sopra indicati riservando al protomedico l'atra metà.</i>	
<i>Porzione delle penali da dividersi nella forma prescritta nel §. 6. del protomedicato.</i>	

<b>Tariffa</b>	<b>Reali</b>	<b>Tariffa</b>	
<i>che è presentemente in uso per l'esame degli Speciali</i>		<i>che si propone per l'esame degli Speciali</i>	
<i>Al Protomedico</i>	100	<i>Al Protomedico</i>	30
<i>A tre Medici esaminatori</i>	60	<i>Al Professore di Botanica</i>	20
<i>A tre Speciali esaminatori</i>	30	<i>Allo Speciale Sindaco</i>	16
<i>Al Segretario, patente ed atti</i>	40	<i>Al Reggente</i>	10
<i>A Santi Cosmo e Damiano</i>	5	<i>Alla cassa dell'Università</i>	10
<i>Al Bidello</i>	5	<i>Alla Cappella</i>	10
		<i>Al Bidello</i>	4
<b>Totale</b>	<b>240</b>	<b>Totale</b>	<b>100</b>
		<i>Per gli aiutanti speciali approvati</i>	<i>reali</i>
		<i>Al Protomedico</i>	15
		<i>Al Professore di Botanica</i>	10
		<i>Allo Speciale Sindaco</i>	8
		<i>Al Segretario</i>	5
		<i>Alla Cappella</i>	5
		<i>Alla cassa dell'Università</i>	5
		<i>Al Bidello</i>	2
		<b>Totale</b>	<b>50</b>

*A quelli che saranno già stati approvati per aiutanti speciali volendosi esporre al secondo esame per essere capo speciale, dovranno fare un altro simile deposito di altrettanti reali 50, da distribuirsi come sopra.*

19.25 agosto 1764 – Giuseppe Maria Pilo, vescovo di Ales – Senza titolo.

*A.S.T. Corte, Paesi, Sardegna, Politico, Categoria 10, Università di Cagliari, marzo 2, n. 23.*

NOS DON FRAY JOSEF MARIA PILO

de la Orden de Carmelitas, por la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostolica Obispo Usellen, y Terralben, del Consejo de S.M. &c.

Reverendos Domeros de nuestra Cathedral, Reverendos Vicarios Foraneos, Rectores, y Venerables Curas mas antiguos de nuestra Diocesi. Salud. Viene de darnos SU MAGESTAD (que Dios guarde) la mas esplendida, y continuada demonstracion de su paternal afecto, con que siempre ha mirado estos sus Pueblos, y de su mas fervoroso Zelo azia el cultivo, y aumento de nuestra Religion. Para este tan piadoso, y justissimo fin havia ya de por antes enderezado sus cuydados por los Seminarios, procurandoles todos los medios para aumentarlos, y establecer en ellos la perpetuidad. Ahora però haviendo su siempre mas provida, y liberal mano restaurado, y renovado la Universidad de los Estudios de esta de Caller, se ha dignado tener, en las Constituciones que ha mandado publicar, toda la mayor atencion por los Alumnos, y Convictores del los Seminarios, facilitandoles los medios de poder conseguir los grados doctorales.

Una tan evidente, y singular dignacion de SU MAGESTAD exige de Nosotros el mas vivo regonocimiento, y que impleemos todos los medios posibles para corresponder à sus beneficas ideas, que ha concebido, especialmente en favor del Clero. Por tanto hemos pensado dever notificar à Vos sobredichos, come con el presente notificamos tambien al Clero todo, y Pueblo de nuestra Diocesi, y en particular à aquellos que quisieren abrassar el estado Eclesiastico.

1. Que encontraràn nuestro singular agrado, y amparo todos aquellos, que quisieren venir à Caller para aplicarse en la Regia Universidad de Estudios, à la Filosofia, y Theologia, como y à las Leyes Canonica, y Civil, y que dieren senales de su aplicacion, y de haver hecho progressos en las lecciones, que en dicha Universidad huvieren oydo, y estudiado.
2. Que en quanto pudiere depender de nuestro ministerio, seràn siempre tenidos en la mayor consideracion aquellos, que despues de haver hecho sus Estudios en nuestro Seminario, ò en la referida Universidad, havràn obtenido los grados doctorales à tenor de las arriba dichas Reales Constituciones, y feràn siempre por Nos preferidos à qualesquier otros en las Colaciones que Nos pertencieren, y exguardaren; teniendo à su favor la justa presumpcion de Sciencia, y capacidad despues del acertado juisio, que havràn de ellos hecho los respectivè Colegios de la mesma.
3. Que por ser el methodo, que se usará en la Regia Universidad el mas seguro, y mas facil, y à fin que puedan mas facilmente obtener los grados doctorales aquellos que huvieren hecho sus Estudios en nuestro Seminario, procuraremòs, quanto Nos sea possible, que las Escuelas, que se haràn en dicho Seminario, assi en los principios, y Doctrina, come y en el methodo, sean uniformes à las Escuelas de la dicha Regia Universidad de Caller.

Quedando pues todos los de Nuestra Diocesi assi entendidos de estas Nuestras determinaciones, os exortamos con el presente, y os mandamos que exorteis en Nuestro nombre à los fieles todos de vuestras Paroquias à la hora solita de la Missa Conventual, que rogueis, y rueguen eficazmente à su Divina Magestad por la salud, y concervacion de Nuestro Invicto Soberano, que tan benignamente mira siempre como buen Padre nuestras ventajas, y por la mayor prosperidad de su Real Casa, y Familia, assi como Nos incessantemente lo hazemos en Nuestras tibias Oraciones, y Sacrificios, mientras os damos Nuestra Pastoral benedicion.

Dat. en Caller à 25 de Agosto 1764.

Fr. Josef Maria

Obispo de Ales

Por mand. del Ilmo. y Rmo. Señor Opo. mi Señor

Dotor Juan Ambrosio Querqui Secret.

Lugar del Sello.

Caller: En la Imprenta del Nob. Don Baquis Nieddu.

Sup.lic.

20. Luglio-settembre 1764 – Giuseppe Agostino Delbecchi Arcivescovo di Cagliari, Ignazio Arnaud, Antonio Natter, Giuseppe Pietro Graneri – Lettere e Istruzioni del Magistrato sopra gli Studj. *A.S.T. Corte, Paesi, Sardegna, Politico, Categoria 10, Università di Cagliari, marzo 2, n. 20.*

Lettera del Magistrato sopra gli Studj al Ministro in accompagnamento delle istruzioni da lui progettate per li Tesoriere e segretario dell'Università.

Eccellenza

Il Magistrato degli Studj ha l'onore di rappresentare a Vostra Eccellenza che in esecuzione del Regio Viglietto del primo luglio dell'anno corrente, ha unitamente al Signor Intendente Capo trattato delle istruzioni da darsi a chi farà le veci di Segretario e di Tesoriere; ed avendo dovuto in qualche parte allontanarsi dal progetto del medesimo Signor Intendente, perciò avanti di darli corso presenta a V.E. la deliberazione che se n'è stata presa il progetto suddetto e le istruzioni che ha ordinato distendersi a norma della sua deliberazione per ottenerne l'approvazione di V.Eccellenza.

Giuseppe Agostino Arcivescovo di Cagliari  
Arnaud Reggente  
Antonio Natter  
Graneri

Istruzioni per il tesoriere dell'Università proposta dal Magistrato sopra gli Studj

Le entrate della Università consistono nelle **seguenti** somme

P.mo reddito della prebenda d'Assemini dedotto il quindonno da pagarsi alla Camera apostolica	£ 6000	
Stipendi, e trattenimenti, da pagarsi dalla Regia Cassa	£ 3000	
Stipendi, che la città corrisponde	£ 1478	1638
Salario del portiere pagato dalla medesima città	160	
Casuali de' dritti, ed emolumenti spettanti alla Cassa dell'Università	222	
Totale		£ 10860

I tre primi capi i più sostanziali delle rendite dell'Università esigonsi dalla Regia Cassa, cioè parte in nome suo proprio, come le soprannotate £ 3000, somma, che si è S.M. degnata in pubblico beneficio caricare al Regio suo carico, e parte, cioè le sudd. £ 6000, per dovere in essa ricadere i proventi della Prebenda di Assemini, e le £ 1638 per ritenerle la Real Cassa sopra maggior somma che annualmente corrisponde la città

Essendo perciò la maggior parte delle entrate provenienti dalla Reale Tesoreria, adoprerà così nell'esigere come nello **spendere** il Tesoriere dell'Università lo stesso **peso**, e tariffe di cui si vale la Reale Tesoreria. Le **spese** sono

Per conto della prebenda d'Assemini	£ 4800
Per conto della Regia Cassa	3000
Per conto della Città	1610
Per casuali	250
Totale	9660

Potendo i suddetti bilancj così d'entrate, come di spese variare giusta le circostanze de' tempi si formerà dal Magistrato sopra gli Studj in ogni anno il bilancio, affinché possa il medesimo servire di regola al Tesoriere.

Terrà il tesoriere libro di cassa, nel quale scriverà in massa da una parte l'esatto, e dall'altra il pagato secondo l'ordine de' tempi; farà da questo risultare in separate colonne anche il totale esatto o pagato in ogni mese ed allo margine porrà il nome della categoria a cui rapportare le esazioni, o pagamenti nel libro mastro.

Aprirà perciò il Tesoriere il libro mastro dividendolo nelle inanzi dette categorie così d'entrate come di spese, o in più se col tempo fosse mestieri.

Incomincerà il libro dell'entrata, e si scriverà a mano manca il totale bilanciato, l'esatto in ogni giorno, ed ogni mese, per conto a mano dritta il conto particolare di ciascheduna categoria, notando in cinque diverse colonne il bilanciato, l'esatto, l'esatto di più, e di meno, e l'inesigibile, se ve ne fosse.

Intavolerà in altra parte del libro le suddette categorie di spese, e ciò non solo per maggior chiarezza de' conti, ma anche affine che si vedano in ogni tempo le spese fatte per conto della Prebenda d'Assemini, o colla stessa divisione in altre separate colonne farà risultare il bilanciato, il pagato in ogni giorno, ed ogni mese, a mano dritta

si faranno le suddivisioni di ciascheduna categoria, ed ad ogn' una suddivisione si apporranno quei pagamenti, che la riguardano annotandovi il bilanciato, pagato, pagato di più, o di meno, ed il da pagare nelle sue rispettive colonne, come sopra.

Alla fine di ogni anno dovrà il tesoriere fare lo spoglio di questo libro, nel quale annoterà lo cause di essersi esatto o pagato di più o di meno del bilanciato, affinché siane il Magistrato pienamente informato.

A norma del articolo 5 sotto il titolo del tesoriere dovrà nel fine d'ogni anno scolastico rendere al Magistrato un giusto fedel conto dell'esatto e delle spese, e del residuo per averne, dopo che si sarà fatto esaminare, l'approvazione che lo esima per le spese d'ogni ulteriore contabilità.

Dovendosi le suddette somme, che si pagano dalla Real Tesoreria esigersi di tre in tre mesi giusta del articolo 4 del suddetto titolo sarà cura del tesoriere il portarsi alla Reale Intendenza per sollecitare la spedizione de' mandati, affinché esigendo l'importare del trimestre quattro o tre giorni avanti la scadenza del termine, possa alla scadenza del termine puntualmente compire ai pagamenti, che dovrà fare sui mandati, che gli saranno spediti.

I mandati, che se gli spediranno, saranno sottoscritti dal Censore, e visati dal Reggente, ed in di lui mancanza dal proreggente, ed ove fossero per spese non bilanciate, e straordinarie, dovranno essere relativi a qualche deliberazione del Magistrato sopra gli Studj, e dovrà ritenerli in altrettanti pieghi divisi anno per anno.

Lo propine dovute agli esaminatori per gli esami dei gradi dell'università si faranno dal tesoriere nel medesimo tempo de suddetti esami, senza che vi preceda ordine né mandato, o mediante il bidello, da cui dovrà ritirarne la ricevuta, e si farà poi restituire le porzioni non distribuite a seconda del articolo secondo del suddetto titolo.

In fine eseguirà esattamente quanto viene a suo riguardo prescritto dalle Regie Costituzioni di questa Università.

Giuseppe Agostino Arcivescovo di Cagliari

Arnaud Reggente

Antonio Natter

Graneri

#### Progetto d'istruzioni per il tesoriere dell'Università rimesso al Magistrato sopra gli Studj dal Sig. Intend.te Capo

Li proventi, e redditi dell'Università consistono nelle seguenti somme

Primo in £ 1638,8 che si pagano dalla Città	£ 1638,8
2.do Nei frutti della <u>prebenda</u> d'Assemini, che a calcolo si computano in	6000
3.o in £ 3000: - che si pagheranno dalla Regia Cassa	3000
4.to ne casuali della stessa università provenienti o dai gradi, o da multe, che a calcolo si portano a	222
	£ 10860,8

Le £ 1638,8 che si pagano dalla Città si ritengono dalla Regia Tesoreria da cui deve pure ritirarsi il prodotto della Prebenda d'Assemini; Quindi è, che li tre primi capi delle rendite più sostanziali di detta Università devono tutte sortire dalla detta tesoreria, precedenti mandati, od ordini della Real Intendenza.

Si pagheranno dette somme a quartiere maturati in mani del Cassiere dell'Università, e mediante di lui quitanza.

Dovrà aprirsi un libro, in cui si rapportheranno da una parte li redditi, e proventi spettanti a detta Università distinguendoli nelle quattro categorie sovra espresse, e dall'altra si descriveranno le esazioni, che si faranno o dalla Regia Cassa, o da altri, rapportandosi ciò che si esige sotto la categoria, cui appartiene, ed a fronte in sostanza dei redditi, come sovra descritti; quali esazioni si scriveranno in massa per ordine di data.

In parte poi distinta, o separata del detto libro, dovranno intavolarsi le spese vale a dire li stipendj, e paghe che si devono corrispondere dalla cassa dell'Università, distinguendosi pure li pagamenti in tante categorie, quante sono le spese diverse; quindi a fronte delle medesime spese si rapportheranno li pagamenti a misura che si faranno sotto le rispettive categorie cui spettano, accennando li mandati, od ordini, ed il tempo in cui saranno seguiti.

Si ricaverà da questo libro in fine dell'anno il totale esatto, e pagato per conto d'ogni categoria, ed il fondo che vi rimane in cassa, dando le opportune casuali dell'esatto, o pagato di più, o di meno dello stabilimento fissato, onde possa, chi spetta esserne informato per poter provvedere ove bisogni.

Li mandati si spediranno di tre in tre mesi, e saranno ben chiari, e circostanziati, e per non moltiplicare la scritturazione potranno comprendersi in un solo tutte quelle spese, che cadono sotto una sola categoria, e dovrà poi essere cura del tesoriere, firmati che sieno detti mandati da chi sarà preposto di fare li pagamenti, e ritirare per suo discarico le opportune ricevute da quelli a favor dei quali seguono.

Terrà il cassiere il libro di cassa, dove scriverà in massa tutte le partite del carico, e potrà da questo libro fare poscia il ricavo del debito, o credito, per rapportare nel libro mastro sotto le categorie sopra prescritte non tanto le esazioni, che li pagamenti che si saranno fatti.

Sarà cura del Segretario, e cassiere scaduto ogni trimestre di portarsi all'Ufficio dell'Intendenza per sollecitare la spedizione, e ritirare li mandati, ed ordini, che da detto Ufficio si devono fare alla tesoreria Regia per le somme, che da essa si devono corrispondere.

Qualora si prevedesse, che o li fondi non fossero peranco realizzati, o non fossero tali a far fronte alle spese, dovrà il detto Cassiere e Segretario rappresentarlo al Magistrato, affinché pensi a provvederli.

Spese straordinarie non potranno farsi, e pagarsi senza che vi preceda una deliberazione del Magistrato di cui dovrà farsi menzione nei mandati, e ricapiti per li pagamenti, altrimenti sospendersi di darvi passo

S'intenderanno straordinarie tutte le spese, che non saranno comprese nello stabilimento o nel bilancio, ove si stimasse di fare, quale per altro si crede per ora superfluo per essere assai limitati li proventi, e le spese.

**Relazione delle sessioni tenute sotto li 23 e 20 luglio 1764 dal Magistrato della riforma de' Studj, concernente le istruzioni da darsi al tesoriere dell'Università, la sospensione della collazione de' gradi fino alla pubblicazione delle costituzioni e la proposizione de' prefetti delle facoltà, censore, segretario, assessore ed altri ufficiali.**

Il dì 23 luglio 1764 nel Palazzo di Monsignore Arcivescovo di Cagliari si è radunato il Magistrato degli Studj, e si sono aperti e letti due Regj Viglietti diretti al Magistrato medesimo in data del primo dello stesso luglio, nel primo de' quali la M.S. dopo d'aver creato per la buona direzione ed esequimento delle savie leggi che si compiacque nuovamente prescrivere nelle sue costituzioni dell'Università un Magistrato sopra gli Studj, composto dal predetto Monsignor Arcivescovo, dal Reggente la Regia cancelleria e dal Giurato in capo, dà inoltre alcuni provvedimenti che per la materia che contengono non le sono parsi oggetto di pubblica legge e nell'altro dà per aggiunto al suddetto Magistrato il Commendator Graneri;

Si è ordinato che si dovesse rendere le più umili grazie alla M.S. della parzialissima confidenza che dimostrò avere de' soggetti che compongono il Magistrato, incaricando il Commendator Graneri di stendere la lettera in nome del medesimo.

Si è pure allo stesso Commendator Graneri appoggiato l'incarico di intendersela con il Signor Intendente capo per le istruzioni da darsi al tesoriere dell'Università, affinché queste concertate e fattane relazione al Magistrato, coll'intervento del Signor Intendente capo si possa poi prontamente ordinare quello che più convenga intorno al modo di tener i libri ed il miglior regime economico.

Si è stimato rimandare ad altra sessione la proposta che in uno dei sudetti Regj Viglietti vien ordinata di fare i prefetti, del censore, assessore, segretario ed altri ufficiali dell'Università.

Si è finalmente ordinato che d'or in avanti più non si conferissero gradi fin a tanto che pubblicate le Costituzioni e il manifesto del sudetto Regio Viglietto ordinato pubblicarsi un mese avanti l'apertura dell'Università, vedessero i graduandi gli obblighi a cui saranno tenuti d'adempire.

La rimanente parte del Regio Viglietto non esigendo ora esecuzione, ogni uno dei soggetti componenti il Magistrato veglierà per conto suo che abbia in ogni sua parte il puntuale ed esatto esequimento.

E nuovamente sendosi radunato il Magistrato predetto il 30 di detto mese e nello stesso Palazzo Arcivescovile, si è convenuto nella seguente proposta:

Prefetti	Teologia	il Signor canonico Ignazio Detori
	Leggi	Dottor Ignazio Carboni
	Medicina	Dottor Giambattista Cossu
	Arti	Dottor Pietro Demelas
	Censore	Dottor Don Giambattista Sanna
	Assessore	Dottor Giovanni Battista Marti cavaliere
	Segretario Tesoriere	Dottor Gimiliano Deidda
	Direttore spirituale	Sacerdore Daga
	Capellano	Sacerdore Lebio
	Bidelli	Michele Viridis, Girolamo Pala
	Portiere	Un invalido del Reggimento sardo che la M.S. si compiaccia di destinare

È parso al Magistrato che si potesse omettere di proporre per l'ufficio di sacrestano, avendo Monsignor Arcivescovo offerto di ordinare a quattro chierici studenti dell'Università di esercitarne due per ogni settimana gli

uffici, con che si verrebbe a risparmiare lire cento di stipendio che si potrebbero aggiungere a chi fa le veci di Segretario e tesoriere.

Finita la suddetta sessione si portò il Magistrato degli Studj da S.E. il Signor Viceré, pregando di rendere intesa la M.S. della loro proposta quanto gli uni e di accordare al Magistrato quanto agli altri la di lui approvazione.

Giuseppe Agostino Arcivescovo di Cagliari  
 Arnaud Reggente  
 Antonio Natter  
 Graneri

**Risultato delle sessioni tenutasi sotto li 22 agosto e 12 settembre dal Magistrato della riforma de' Studj, o sia rilievi fatti sopra le istruzioni pel tesoriere dell'Università progettate dall'Intendente Capo in seguito alla commissione avutane in altra sessione de' 23 luglio.  
 Sessioni del Magistrato sopra gli Studj a 22 agosto, e 12 settembre 1764**

Nella sessione tenutasi da questo magistrato il dì 23 del passato luglio ordinammo al Sig. Commend.e Graneri di trattare privatamente col Sig. Intendente Capo delle istruzioni da darsi a chi sosterrà ad un tempo le veci di segretario e di tesoriere, affinché queste concertate, e fattene poscia a noi la relazione coll'intervento del sudd.to Intend.e Capo si potesse più prontamente ordinare quello, che più convenisse intorno al modo di tener i libri, ed il miglior governo economico de redditi dell'Università.

Vi ha in seguito adempiuto il commend.e Graneri come ce ne ha fatta la relazione il dì 22 del passato agosto, ed abbiamo pure udito in voce il Sig. Intend.e Capo, il quale ci ha anche rimesso per servire di regolamento al sudd.o tesoriere la memoria, che ordiniamo doversi unire a questa nostra risoluzione.

Ed abbenché in tale memoria abbiamo noi dovuto commendare la molta esattezza del Sig. Intend.e Capo, ed i mezzi che propone per un regolato, e buono governo economico, nulla di meno ci si è fatto luogo a fare le seguenti riflessioni sopra alcuni articoli della medesima.

Si propone, che debba il tesoriere descrivere le esazioni, che si faranno o dalla Regia Cassa, o da altri, rapportandosi, ciò che si esige sotto la categoria cui appartiene.

Egli è giustissimo, che così si eseguisca dal tesoriere, ma affinché venga così puntualmente dal medesimo eseguito, sarebbe mestieri che, sendo la Regia Cassa incaricata dell'annuo pagamento di £. 7860 parte in nome suo proprio, parte in nome della Città, e della Prebenda d'Assemini, perciò nei mandati da spedirsi dalla Reale Intendenza si esprimessero pure i pagamenti, che si faranno a seconda delle tre sudd.e categorie, indicando quali somme paghinsi in nome proprio, quali in nome della Città, e quali per la prebenda d'Assemini.

Dicesi che sarà cura del Seg.o e Cassiere scaduto ogni trimestre di portarsi all'ufficio dell'Intendenza per sollecitarne la spedizione o ritirare li mandati, ed ordini, che dall'ufficio si devono fare alla tesoreria Regia per le somme, che da essa si devono corrispondere.

Il Magistrato informato essere intenzione della Maestà Sua, che sieno i professori, e gli altri uffiziali dell'università puntualmente sodisfatti alla scadenza d'ogni trimestre, esporrà le sue suppliche a S.E., affinché incarichi l'intendenza di far pagare a quartieri i naturali, e due o tre giorni prima della scadenza alla cassa dell'università gli stipendj, e le spese rispettivamente caricate o alla Regia Cassa o alla Città, ovvero alla Prebenda d'Assemini, onde possa il tesoriere della Università eseguire il pagamento sui mandati, che gli verranno spediti.

Sarà perciò cura del tesoriere di portarsi all'ufficio dell'Intendenza, sollecitare la spedizione dei mandati, e ritirarli, ma avanti la scadenza del termine, e cinque o sei giorni prima, affinché la cassa dell'Università sia soddisfatta due o tre prima della scadenza, e possa compire al pagamento ne' tempi fissati dalle Regie Costituzioni.

Qualora si prevedesse, che o li fondi non fossero per anno realizzati, o non fossero tali a far fronte alle spese, dovrà il detto cassiere rappresentarlo al Magistrato, affinché pensi a provvederli.

Il Magistrato non può prevedere, se i fondi sieno per mancare o no; il suo dovere si riduce solamente a far esigere a suoi dovuti tempi l'ammontare dell'entrate, ed a farle poscia distribuire giusta il bilancio. Il Magistrato non è incaricato della amministrazione economica della Prebenda d'Assemini, né sa, né può sapere dal suo tesoriere se siano i fondi realizzati o no, che si ricevono dalla Reale Intendenza, ed a chi ella vi prepone. Un tale incarico perciò dovrà essere della Reale Intendenza; realizzerà questa i fondi, quando lo crederà essere più proficuo all'azienda, e se questi o per non essere realizzati, o per qualunque altro motivo venissero a mancare, penserà a provvederli, affinché si possa a suoi tempi corrispondere agli stipendj, ed alle spese.

Quantunque sia per ora nello stesso soggetto riunito l'impiego di segretario e di tesoriere, non ci è parso che fossero necessarie maggiori cautele, dovendo giusta le Regie Costituzioni essere i mandati, che si presenteranno al tesoriere, prima sottoscritti dal censore, e visati dal Reggente la Real Cancelleria.

A seconda di queste nostre deliberazioni abbiamo ordinato al Commend.e Graneri di stendere le istruzioni per il tesoriere.

Delle quali essendoci stata fatta dal detto Commend.e Graneri la relazione il di 12 settembre abbiamo risolto, che si dovessero umiliare a S.E. per ottenerne la di lui approvazione.

Giuseppe Agostino Arcivescovo di Cagliari

Arnaud Reggente

Antonio Natter

Graneri

**21.3 novembre 1764 – S.a. – Relazione sull'apertura dell'anno accademico.**

*A.S.T. Corte, Paesi, Sardegna, Politico, Categoria 10, Università di Cagliari, marzo 2, n. 19.*

Relazione dell'apertura dell'Università de' Studj nella città di Cagliari ed altra del cerimoniale e funzioni fattesi in tal occasione.

Relazione dell'apertura dell'Università de Studj nella Città di Cagliari seguita li 3 novembre 1764

Portata felicemente a termine la grand'opera, onde S.M.tà per uno de' singolari tratti delle paterne sue clementissime cure a pro di questo Regno, ha rivolto il benefico pensiero a riegere in questa Città la Università de' Studj, la qual esisteva solamente di nome, sendosi fissata l'epoca fortunata dell'apertura al giorno 3 del corrente, quindi mi risulta l'onore, inseguendo il superiore comando di descriverne la luminosa funzione corrispondente alla rilevanza del salutare stabilimento.

Nell'impegno che S.E. si fece di secondare anche da questo canto le veneratissime Regie premure, dopo aver lasciate le disposizioni per le tante cose, che cadevano a farsi, e provvedersi onde fossero in pronto per l'accennato solenne giorno, come appunto fu eseguito con singolare esattezza, e regolato preventivamente il Cerimoniale con Monsignore Arcivescovo Delbecchi ed il suo Capitolo di cui non se ne avevano dei chiari esempi attesa la novità della circostanza, l'E.S. fece fare l'invito all'anzinominato Mons. Arcivescovo di Cagliari, e suo Capitolo, ai Prelati di Ales e di Bosa, li quali si trovavano in questa Città ed ai superiori degli Ordini, non meno che alla nobiltà al tempo stesso, che il Magistrato sopra gli Studj ne fece dare l'avviso ai Prefetti delle facoltà, e questi ai rispettivi Professori e Collegj, ed il Sig. Reggente la Real Cancellaria Don Ignazio Arnaud ebbe l'opportuna attenzione di far pregare li Sig.ri Giudici della Reale Udienza d'intervenirvi in particolare.

Quindi la mattina dell'avvisato faustissimo giorno parte del Magistrato sopra gli Studj, cioè li Sig.ri Reggente, Giurato in Capo, e Giudice della Reale Udienza Commendatore Graneri recossi a Palazzo, non però Monsignore Arcivescovo, il quale era nella Cattedrale, ed introdottosi alla gran Sala fecero un profondo inchino a S.E. seduta sotto del Dai, che si era preparato col ritratto di S.M., e vi corrispose in grazioso aspetto l'E.S., la quale aveva il Capitano della Guardia, e Luogotenente ai due lati, e dopo di essi li paggi, con levarsi il cappello, quando gli anzidetti Sig.ri presero ad occupare le sedie, che vi erano preparate alla diritta distinte da quelle dell'altra parte. Qui mi cade a dire, che Monsig. Arcivescovo nel pensiero fattosi di prolungare la pia e maestosa solennità si è offerto di cantare la Messa Pontificale prima del Veni Creator, e fu gradita ed accettata da S.E. la proposizione accetta anche al pubblico; indi a poco venne in buon ordine il Corpo de' Prefetti delle Facoltà ed Arti coi rispettivi Professori e Collegj preceduti da uno de' bidelli, che portava la mazza ed i primi in numero di 4 dopo fatta una rispettosissima riverenza all'E.S. andarono a sedersi pure alla dritta unendosi all'accennato Magistrato, di cui sono membri, come li Professori, ed altri alla sinistra, essendosi data la precedenza a quelli di Teologia. Chiudevano il Ceto i due Professori di Rettorica, Gesuita e Scolapio tutti rivestiti delle loro divise proprie della scienza, cui ciascuno era applicato, se ne contavano in tutto 32, ciò che formava un bel colpo d'occhio.

Seduta così la rispettabile letteraria adunanza non tardò quasi a riceverli l'avviso di essersi terminato il coro nella Chiesa Primaziale, quando i professori anzidetti si alzarono da sedere, e ripetuto l'inchino al Rappresentante seguitati dagli altri, e preceduti, come si disse di sopra dalla mazza, si incamminarono per la Galleria verso levante ed uscirono dal Palazzo per recarsi alla Cattedrale sopra detta


Allorchè la comitiva era istradata scese S.E. dal soglio, e postasi in mezzo tra li Sig.ri Giurati in Capo Caval.re Antonio Nater e Commendator Graneri l'uno aveva l'onore di essere alla diritta, l'altro alla sinistra cogli avvisati ufficiali della Guardia, e Paggi, non lontani dalla persona, cui precedeva un buon numero delle ricche livree della nobilissima famiglia, ed il Sig. Reggente Don Ignazio Arnaud seguiva avendo li due prefetti di Teologia, e Legge ai lati, e dopo di essi quelli di Medicina e delle Arti.

Con esso scelto accompagnamento l'Eccellentissimo Sig. Vicerè passò in mezzo alla sua Guardia divisa dall'una, e dall'altra parte, ed alla truppa che vi era schierata.

Giunta l'Eccellenza Sua ai gradini della gran Porta del Tempio la metà dei canonici si fece a riceverlo, l'altra metà continuò a rimaner in coro attesa la presenza del Prelato, ed uno d'essi le presentò l'acqua benedetta, e qui il prefato sig. Commendatore Graneri ha ceduto il suo posto al Capitolaro anziano Sig. Canonico D. Sebastiano Di Cervellon, non però il Sig. Giurato in Capo, ed esso Sig. Commendatore si pose alla diritta del Sig. Reggente occupata dal prefetto di Teologia, che s'incorporò coi colleghi, ed alla sinistra continuò quello di Legge; Questo cerimoniale ha fatto declinare dalla solita pratica rispetto al Sig. Reggente, che nell'altre funzioni ha l'onore di essere al lato destro del Sig. Vicerè, nel qual caso il Giurato in Capo prende la sinistra.

Così recossi l'E.S. all'altare maggiore non senza difficoltà a passare lungo la Chiesa piena di Dame e Cavalieri, e dalla folla degli altri ordini di persone accorse alla piacevolissima grandiosa novità. Giunta che fu al presbiterio, spiccosi dalla sua sedia Monsignor Arcivescovo in *capa magna* e se le fu ad incontrarla, oltre la metà del

## Apparato iconografico





Osservazioni

che si fanno pervenire in aggiunta alle già fatte sopra il regolamento della Università di Cagliari del 13 Agosto con riguardo a Progetto delle nuove Leggi della Università

1.<sup>a</sup> Finiscono il corso di anni quattro per la Teologia conferendo già essere stabilito in d.º Costituzione n.º 7.º § 1.º ed approssimando possa dalla menzionata Università sia necessario di fare una diversa disposizione nel n.º 13 § 2.º et 3.º cioè che per approvare alla Laurea si usino le scuole di anni quattro di cui uno per la Laurea e nel § 3.º che ne sudi: sovranità e Invenzione sempre l'anno delle formazioni per i Dottori di Legge e quello di Botanica per quelli di Medicina che usino loro prescrivere di studiarla contemporaneamente alla Filosofia ed Etica. Così pure venga poi accennato d'ordinarsi appresso nel n.º 17 et 18 con esprimersi che il grado della Laurea si conferiva in fine del terzo anno, e quello della Laurea in fine del quarto.

2.<sup>a</sup> In quale maniera vengono a praticarsi tutte le facoltà nel corso abbinarsi ne seguirà che non in d.º n.º 13 quanto nelle altre n.º 17 et 18 si doveva sempre esprimersi. Occorre che la Teologia con diversificare il tempo per conseguimento di gradi.

3.<sup>a</sup> Non bene il permesso ai Licenziati di praticarsi nella eccellenza per i Tribunali espressi nel § 3.º delle forme ordinarie: si può sembrare che si si potesse aggiungere nella limitazione anche il Tribunale del Progetto La Real Cancelleria indistintamente, mentre se si eccettua la Capitaneria e le due Corti espresse al Progetto: come Accademia della Capitaneria e nelle quali si da approvazione alla R. Università nelle quali dell'anno osservarsi le Cause che spettano alla stessa Regia come Accademia della R. Università quali si da solo la Regia Università alla R. Università. E per così pure si vorrebbe esprimere osservarsi che le cause osservarsi a dividere tutti i Tribunali. E. mentre qui si possono le cause criminali di Galizia (si vedano cause di violazioni che per 6.º giorno si decidono coi voti della R. Università).

4.<sup>a</sup> Non ha veduto dalla osservazioni concernenti che siano violazioni accennate sopra quanto ha visto nella Università a riproporre in d.º n.º 17 et 18 della Medicina per stabilire la limitazione che già avrebbe il Professore di pratica medica inverte alla Botanica: si lo si vorrebbe che prendersi sentiti i due Professori per colta deservirsi di aver risolto il dubbio osservato dalla Università, e quindi per avanzare ciò non fosse seguito, sarebbe approssimato conveniente.

5.<sup>a</sup> Nel § 6.º delle Osservazioni si pervenire l'oggetto del giorno venivano sparsi da pervenire dai Veneti in occasione delle opposizioni: ovvero che già i Veneti Collegiali annualmente possono giuramento per l'attuazione delle leggi della Università, e che potrebbe poter superfluo questo nuovo atto? Tuttavia, quando si viene per

2. 1764, Memoria autografa di Paolo Michele Nigler, presidente del Supremo Consiglio di Sardegna

Calcoli per la fabbrica dell'  
Università di Cagliari.

La prima parte che si propone di	Prezzo a tutto nta e futura.	Prezzo coll'opera de' schiavi
	moneta d'oro	
fare in giorno secondo il calcolo del Capitolo Ingeg <sup>o</sup> . . . . .	£ 40699.7.8.	£ 33205:10.1.
Somma da aggiungersi giusta i ritardi del Capitolo Ingeg <sup>o</sup> . . . . .	581:7.8.	581:7.8.
Costale spesa . . . . .	£ 41280:15.1	33786:17.9
Parte 2 <sup>a</sup> giusta il calcolo del Capitolo Ingeg <sup>o</sup> . . . . .	16592.0.4	13414.
	£ 57874:1.5	47200:17.9
Si aggiungono giusta i ritardi dell'Ingeg <sup>o</sup> . . . . .	246.14.4	244.14.4
Totale spesa calcolata . . . . .	£ 58120:15.9	£ 47445:12.1


Fondi dell'Università in Luglio 1764. £ 10000. 0. 0.  
Prodotto della Prebenda d'Anemuni del  
ann<sup>o</sup> annuo . . . . . 6000.  
Totale Fondo . . . . . 16000.

Si deducano per il Matto de' Professori £ 2500.  
Per il radotto delle camere e provvisionali,  
e compra di Mobili . . . . . 2000.  
Scorta per gli stipendi del 1765. . . . . 3500.

£ 8000. 8000  
Restano . . . . . 8000. . . . . 8000. . . . .  
Fondo che resta a provvedersi . . . . . £ 39445:12:1

3. 1764, Preventivo di spesa per la costruzione del nuovo edificio dell'Università

Università.



N.º

Piano di terra.


1. Entrata.
2. Stanza del Portinajo.
3. Salo per entrare alla stanza dove si vestiranno li Sig.<sup>ri</sup> Professori.
4. Stanza per vestire gli Sig.<sup>ri</sup> Professori.
5. Scala.
6. Istituto medica, e chirurgia.
7. Segretaria.
8. Capella.
9. Geometria, e Logica, e Metafisica.

Piano nobile.


10. Salone.
11. Stanza de' Sig.<sup>ri</sup> Riformatori.
12. Scala.
13. Gius Civile, e Canonico.
14. Istituto Civile, e Canonico.
15. Biblioteca.
16. Teologia.

Ultimo Piano.

17. Galleria del Salone.
18. Medicina Teorico-Prattica, Materia Medica, e Anatomia.
19. Scala.
20. Stanza per gli Strumenti di Fisica sperimentale.
21. Fisica sperimentale, ed Etica.
22. Galleria della Biblioteca.
23. Biblioteca provisionale.



4. 1764, Planimetria dei locali della nuova Università



5. 28 giugno 1764, Diploma di S.M. il Re Carlo Emanuele III di ristaurazione della Regia Università di Cagliari – Frontespizio e sigillo regio



6. 28 giugno 1764, Diploma di S.M. il Re Carlo Emanuele III di restaurazione della Regia Università di Cagliari – Prima pagina e sigillo regio

2

# Carlo Emanuele

Per Grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro,  
e di Gerusalemme, Duca di Savoia, di Monferrato,  
d'Aosta, di Ciabrese, di Genevese, e di Piacenza;  
Principe di Piemonte, e d'Oneglia, Marchese  
d'Italia, di Saluzzo, di Susa, d'Ivrea, di Ceva  
del Mare, d'Oristano, e di Sesana; Conte di  
Moriana, di Geneva, di Nizza, di Tenda, d'Asti,  
d'Alessandria, di Goceano, di Romonte, di  
Novara, di Tortona, di Vigevano, e di Bobbio;  
Barone di Vaud, e di Faussignè; Signore di  
Vercelli, di Pinerolo, di Tarantasia, di Lunellina,  
e di Valle Sesia; Principe, e Vicario perpetuo  
del Sagro Romano Impero in Italia.

**T**ra gli oggetti più importanti delle cure de' Principi in  
vantaggio de' Sudditi fu riputata in ogni tempo la coltura  
delle Scienze, ed Arti Liberali, per cui atto si rendono gli uomini  
a conoscere, e adempire, gli obblighi verso Dio, se medesimi, e  
la società civile, mantiensì nella sua purità la vera religione,  
ed i talenti si dispongono a quel buon uso, di cui sono capaci  
ad onor di se stessi, ed in utilità della Patria. Con queste mire,



## NOS DON FRAY JOSEF MARIA PILO

*de la Orden de Carmelitas, por la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostolica Obispo Usellen, y Terralben, del Consejo de S. M. &c.*



Reverendos Domeros de nuestra Cathedral, Reverendos Vicarios Foraneos, Rectores, y Venerables Curas mas antiguos de nuestra Diocesi. Salud. Viene de darnos Su Magestad ( que Dios guarde ) la mas esplendida, y continuada demonstracion de su paternal afecto, con que siempre ha mirado estos sus Pueblos, y de su mas fervoroso Zelo azia el cultivo, y aumento de nuestra Religion. Para este tan piadoso, y justissimo fin havia ya de por antes enderezado sus cuydados por los Seminarios, procurandoles todos los medios para aumentarlos, y establecer en ellos la perpetuidad. Ahora però haviendo su siempre mas provida, y liberal mano restaurado, y renovado la Universidad de los Estudios de esta de Caller, le ha dignado tener, en las Constituciones que ha mandado publicar, toda la mayor atencion por los Alumnos, y Convictores de los Seminarios, facilitandoles los medios de poder conseguir los grados doctorales.

Una tan evidente, y singular dignacion de Su Magestad exige de Nosotros el mas vivo reconocimiecro, y que empleemos todos los medios posibles para corresponder à sus beneficas ideas, que ha concebido, especialmente en favor del Clero. Por tanto hemos pensado dever notificar à Vos sobredichos, como con el presente notificamos tambien al Clero todo, y Pueblo de nuestra Diocesi, y en particular à aquellos que quisieren abarassar el estado Eclesiastico.

1. Que encontraràn nuestro singular agrado, y amparo todos aquellos, que quisieren venir à Caller para aplicarse en la Regia Universidad de Estudios, à la Filosofia, y Theologia, como y à las Leyes Canonica, y Civil, y que dieren fechos de su aplicacion, y de haver hecho progresos en las lecciones, que en dicha Universidad huvieren oyd, y estudiado.
2. Que en quanto pudiere depender de nuestro ministerio, seràn siempre tenidos en la mayor consideracion aquellos, que despues de haver hecho sus Estudios en nuestro Seminario, ò en la referida Universidad, havrán obtenido los grados doctorales à tenor de las arriba dichas Reales Constituciones, y seràn siempre por Nos preferidos à qualesquier otros en las Colaciones que Nos pertenecieren, y exguardaren; teniendo à su favor la justa presumpcion de Sciencia, y capacidad despues del acertado juyfio, que havrán de ellos hecho los respectivé Colegios de la mesma.
3. Que por ser el methodo, que se usará en la Regia Universidad el mas seguro, y mas facil, y à fin que puedan mas facilmente obtener los grados doctorales aquellos que huvieren hecho sus Estudios en nuestro Seminario, procuraremos, quanto Nos sea posible, que las Escuelas, que se harán en dicho Seminario, assi en los principios, y Doctrina, como y en el methodo, sean uniformes à las Escuelas de la dicha Regia Universidad de Caller.

Quedando pues todos los de Nuestra Diocesi assi entendidos de estas Nuestras determinaciones, os exortamos con el presente, y os mandamos que exorteis en Nuestro nombre à los fieles todos de vuestras Paroquias à la hora solita de la Misa Conventual, que rogueis, y rueguen eficazmente à su Divina Magestad por la salud, y conservacion de Nuestro Invidio Soberano, que tan benignamente mira siempre como buen Padre nuestras ventajas, y por la mayor prosperidad de su Real Casa, y Familia, assi como Nos incessantemente lo hazemos en Nuestras tibias Oraciones, y Sacrificios, mientras os damos Nuestra Pastoral bendicion. Dat. en Caller à 25. de Agosto 1764.

✠ FR. JOSEF MARIA

Obispo de Ales.

Lugar ✠ del Sello.

Por mand. del Ilmo. y Rmo. Señor Ofo. mi Señor  
Doctor Juan Ambrosio Querqui Secret'

CALLER: En la Imprensa del Nob. Don Baquis Nicada.

Sup. lii.

# IL MAGISTRATO SOPRA GLI STUDI.

**D**Opo d' avere S. M. restaurata questa Università, munita con leggi le più provide, e prescritta la forma di un ben regolato corso di Studj in commune beneficio, volle pure rivolgere le paterne sue cure anche a commodi privati, ed a prò di quelli Studenti, che avessero già fatto una qualche parte de' loro studj, agevolando loro la strada, con cui conseguire potessero i gradi Dottorali. Ci ha perciò ordinato col Regio Viglietto del primo del passato Luglio, che dovessimo noi annunziare al Pubblico con un nostro manifesto l' apertura dell' Università, e che ad un tempo esprimessimo il modo, con cui faranno gli Studenti ammessi alle diverse Scuole per tener loro degli studj già fatti tutto quel riguardo, che può essere compatibile co' nuovi regolamenti fissati. Eseguendo perciò le Reali determinazioni facciamo noto a chiunque, cui appartenga.

Che il dì 3. del prossimo Novembre si farà l' apertura dell' Università colla sacra funzione di mattina nella Chiesa Primaziale per implorare il Divino ajuto dal Padre de' Lumi, e colla Orazione, che di sera si recitarà da uno de' Professori nell' Aula dell' Università, e ne' giorni susseguenti si darà principio alle pubbliche lezioni a norma del Calendario, che verrà d' ordine nostro stampato, ed affisso, con ammetterli, nel modo prescritto dalle Regie Costituzioni, alla Logica, Metafisica, e Geometria coloro, che avendo nell' ora scaduto anno scolastico studiata la Rettorica, faranno da proprj Professori, previo esame, giudicati idonei alla Filosofia.

Chi avesse già fatto lo studio di Logica, sarà ammesso alla Scuola di Fisica, ed Etica, con obbligo di attendere contemporaneamente alla Geometria; quando però desiderasse d' intraprendere la Professione Medica, in vece dell' Etica frequenterà insieme alla Fisica, e Geometria la Scuola di Notomia.

Quelli, che avranno già terminato il corso di Filosofia, faranno ammessi alle Scuole superiori secondo la facoltà, cui vorranno applicarsi, previo esame per la collazione del Magistero, a chi avrà intenzione di prendere i gradi Dottorali.

Gli Studenti, che vorranno intraprendere lo studio della Giurisprudenza, dovranno incominciarlo dalle Istituzioni Civili, e Canoniche; chi però avesse già atteso alle Istituzioni Civili, sarà bensì ammesso alla prima Scuola del Digesto, ma dovrà ad un tempo intervenire a quella delle Istituzioni Canoniche, sospendendosi fin al secondo anno scolastico le lezioni dell' altra del Digesto, e delle Decretali.

Quelli, che faranno in caso di cominciare il corso di Medicina, dovranno in questo primo anno intervenire alle Scuole di Geometria, Notomia, ed Instituta Medica, e per tre anni successivi alle Scuole di Teorico-Pratica, e Materia Medica.

Coloro poi, che avessero già applicato alle solite private lezioni dell' Instituta Medica, faranno ammessi nel primo anno alla Scuola di Teorico-Pratica, purchè attendano unitamente a quelle di Geometria, e Notomia; e per aspirare alla Laurea basterà loro di continuare per due altri anni ad intervenire alle Lezioni della stessa Scuola di Teorico-Pratica, ed a quelle di Materia Medica, con che volendo prendere l' agregazione al Collegio siano in obbligo di studiare anche dopo la Laurea l' ultimo trattato di Materia Medica.

Chi avrà già atteso almen per un anno intero allo studio di Teologia, potrà servirgli in isconto d' uno de' quelli prescritti per la Laurea, qualora si presenti all' esame per il grado di Baccelliere, in qual caso sarà dispensato dall' obbligo di prendere il Magistero.

Gli esami, che alla stessa prima apertura dell' Università possono, come sopra, occorrere per il Magistero, e Baccellierato, si daranno coll' intervento de' Professori, sotto cui avranno i Candidati fatti rispettivamente i loro studj, e non saranno interrogati se non sopra di questi.

Per lo che mandiamo pubblicarsi il presente in tutte le Città, e Ville di questo Capo, ed ivi affiggersi a luoghi soliti, volendo che alla Copia del presente impressa nella Stamperia di Don Bachesio Nieddu abbia a prestarsi la stessa fede, come al proprio Originale. Dat. in Cagliari il 1. di Ottobre 1764.

D' ordine del Rmo ed Illmo Magistrato sopra gli Studj.

DEIDDA.

IN CAGLIARI, NELLA STAMPERIA DI DON BACHESIO NIEDDU.

9. Ottobre 1764, Manifesto del Magistrato della riforma, che annuncia la prossima apertura dell'Università degli Studi di Cagliari

Elenco dei Professori, Professori, e Dottori di Collegio intervenuti alla prima apertura dell'Università il dì 3. gembre 1764.

- Professori { di Teologia D.<sup>o</sup> e Canonico Ignazio Delori.  
d'amb. Leggi D.<sup>o</sup> D.<sup>o</sup> Gio: Battista Sanna.  
di Medicina D.<sup>o</sup> Gio: Battista Cossu.  
delle Arti D.<sup>o</sup> Pietro Gio: Demelas.
- Professori di Teologia { P.<sup>o</sup> Paolo Maria Oggero Carmelitano.  
P.<sup>o</sup> Tommaso Vasco Domenicano.  
P.<sup>o</sup> Liberato Pasconi Scuolapio.
- Professori di Leggi { D.<sup>o</sup> Ignazio Carboni.  
D.<sup>o</sup> Salvatore Mammelli.  
D.<sup>o</sup> D.<sup>o</sup> Giuseppe Valentini.
- Professori di Medicina { D.<sup>o</sup> Giacomo Giuseppe Paolietti.  
D.<sup>o</sup> Pietro Francesco De Giovanni.  
D.<sup>o</sup> Ignazio Fadda Protomedico.
- Professore di Chirurgia Michele Laezza.
- Professori { di Logica, et Metaf. P.<sup>o</sup> Carlo Niccolò Fabi Agostiniano.  
di Fisica Spirituale P.<sup>o</sup> Gio: Antonio Cossu Sordita.
- Collegiati di Teologia { P.<sup>o</sup> Cirilo Matta Carmelitano.  
P.<sup>o</sup> Bernardo Loi Conventuale.  
P.<sup>o</sup> Angelo Floris Domenicano.  
P.<sup>o</sup> Antonino Serra Domenicano.  
P.<sup>o</sup> Niccolò Lijai Agostiniano.  
P.<sup>o</sup> Antonio Vincenzo Rosas Carmelitano.  
P.<sup>o</sup> Alberto Sisto Domenicano.  
P.<sup>o</sup> Giuseppe Gramignano Carmelitano.
- Collegiati di Leggi { D.<sup>o</sup> D.<sup>o</sup> Pietro Delveccio.  
D.<sup>o</sup> Salvatore Duvante Cav.<sup>o</sup>  
D.<sup>o</sup> e Canonico Francesco Ignazio Giuso.  
D.<sup>o</sup> Carlo Cardano.  
D.<sup>o</sup> D.<sup>o</sup> Saturnino Cadello Cav.<sup>o</sup>
- Collegiati di Medicina { D.<sup>o</sup> Tommaso Piraisio.  
D.<sup>o</sup> Mario Sini
- Professori di Rettorica { P.<sup>o</sup> Pietro Genita  
P.<sup>o</sup> Cuccu Scuolapio.

### Assenti.

- Collegiati di Teologia { P.<sup>o</sup> Paolo Lias Conventuale. —  
P.<sup>o</sup> Michele Siliis Domenicano. —  
D.<sup>o</sup> Lasquale Fancello. —
- Collegiati di Leggi { D.<sup>o</sup> e Canonico Angelo Maria Carta Cav.<sup>o</sup> —  
D.<sup>o</sup> Antonio Lai Cav.<sup>o</sup> —  
D.<sup>o</sup> D.<sup>o</sup> Giuseppe Siliis. —
- Collegiati di Medicina { D.<sup>o</sup> Domenico Guiraldi. +  
D.<sup>o</sup> Francesco Mustarda. —
- Collegiati delle Arti { D.<sup>o</sup> Antioquo Satta. —  
D.<sup>o</sup> Michele Cordilla. —  
D.<sup>o</sup> Salvatore Tarenco. —  
D.<sup>o</sup> Giambattista Serra. —  
D.<sup>o</sup> Giuseppe Corca. —

10. 3 novembre 1764, Elenco del personale accademico presente all'apertura dell'Università di Cagliari

# CALENDARIUM REGII ARCHIGYMNASII CALARITANI ANNI MDCCCLXIV-LXV.

NOVEMBER.	DECEMBER.	JANUARIUS.	FEBRUARIUS.	MARTIUS.	APRILIS.	MAYUS.	JUNIVS.
<p><i>Febr. nat. tri: IX. et III.</i></p> <p>1. Sab. <i>doctar.</i> 2. Dom. 3. Lun. <i>doctar.</i> 4. Mart. <i>doctar.</i> 5. Merc. <i>doctar.</i> 6. Jov. <i>vacat.</i> 7. Ven. <i>doctar.</i> 8. Sab. <i>Concep. B. M. V. pnia: cul nomen i pnia: est, facti ino- rem elidum pengent- nit.</i> 9. Dom. 10. Lun. <i>doctar.</i> 11. Mart. <i>doctar.</i> 12. Merc. <i>doctar.</i> 13. Jov. <i>vacat.</i> 14. Ven. <i>doctar.</i> 15. Sab. <i>doctar.</i> 16. Dom. 17. Lun. <i>doctar.</i> 18. Mart. <i>Expoch. B. M. V.</i> 19. Merc. <i>doctar.</i> 20. Jov. <i>vacat.</i> 21. Ven. <i>doctar.</i> 22. Sab. <i>doctar.</i> 23. Dom. 24. Lun. <i>indulgentiar Feiz</i> 25. Mart. <i>doctar.</i> 26. Merc. <i>doctar.</i> 27. Jov. <i>vacat.</i> 28. Ven. <i>doctar.</i> 29. Sab. <i>doctar.</i> 30. Dom.</p>	<p>1. Sab. <i>doctar.</i> 2. Dom. 3. Lun. <i>doctar.</i> 4. Mart. <i>doctar.</i> 5. Merc. <i>doctar.</i> 6. Jov. <i>vacat.</i> 7. Ven. <i>doctar.</i> 8. Sab. <i>Concep. B. M. V. pnia: cul nomen i pnia: est, facti ino- rem elidum pengent- nit.</i> 9. Dom. 10. Lun. <i>doctar.</i> 11. Mart. <i>doctar.</i> 12. Merc. <i>doctar.</i> 13. Jov. <i>vacat.</i> 14. Ven. <i>doctar.</i> 15. Sab. <i>doctar.</i> 16. Dom. 17. Lun. <i>doctar.</i> 18. Mart. <i>Expoch. B. M. V.</i> 19. Merc. <i>doctar.</i> 20. Jov. <i>vacat.</i> 21. Ven. <i>doctar.</i> 22. Sab. <i>doctar.</i> 23. Dom. 24. Lun. <i>indulgentiar Feiz</i> 25. Mart. <i>doctar.</i> 26. Merc. <i>doctar.</i> 27. Jov. <i>vacat.</i> 28. Ven. <i>doctar.</i> 29. Sab. <i>doctar.</i> 30. Dom.</p>	<p>1. Mart. <i>Circumellio D. N. J. C.</i> 2. Merc. <i>doctar.</i> 3. Jov. <i>vacat.</i> 4. Ven. <i>doctar.</i> 5. Sab. <i>doctar.</i> 6. Dom. <i>Epiph. D. N. J. C.</i> 7. Lun. <i>doctar.</i> 8. Mart. <i>doctar.</i> 9. Merc. <i>doctar.</i> 10. Jov. <i>vacat.</i> 11. Ven. <i>doctar.</i> 12. Sab. <i>doctar.</i> 13. Dom. 14. Lun. <i>doctar.</i> 15. Mart. <i>S. Epifan.</i> 16. Merc. <i>doctar.</i> 17. Jov. <i>S. Ant. Ab.</i> 18. Ven. <i>doctar.</i> 19. Sab. <i>doctar.</i> 20. Dom. <i>S. Fabiani, &amp; Scaff. Mim.</i> 21. Lun. <i>Abac. Prof. inci- pite publicam Anac.</i> 22. Merc. <i>vacat.</i> 23. Jov. <i>doctar.</i> 24. Ven. <i>doctar.</i> 25. Sab. <i>doctar.</i> 26. Dom. <i>S. Pauli Apoll.</i> 27. Lun. <i>doctar.</i> 28. Mart. <i>doctar.</i> 29. Merc. <i>doctar.</i> 30. Jov. <i>vacat.</i> 31. Ven. <i>doctar.</i></p>	<p>1. Ven. <i>doctar.</i> 2. Sab. <i>Purificatio B. M. V.</i> 3. Dom. 4. Lun. <i>Epiphagel.</i> 5. Mart. <i>doctar.</i> 6. Merc. <i>doctar.</i> 7. Jov. <i>vacat.</i> 8. Ven. <i>doctar.</i> 9. Sab. <i>doctar.</i> 10. Dom. 11. Lun. <i>doctar.</i> 12. Mart. <i>S. Eulalie.</i> 13. Merc. <i>indulgentiar Feiz Bacchanal.</i> 14. Jov. <i>vacat.</i> 15. Ven. <i>doctar.</i> 16. Sab. <i>doctar.</i> 17. Dom. 18. Lun. <i>doctar.</i> 19. Mart. <i>S. Josephi Spond.</i> 20. Merc. <i>doctar.</i> 21. Jov. <i>vacat.</i> 22. Ven. <i>doctar.</i> 23. Sab. <i>doctar.</i> 24. Dom. 25. Lun. <i>Annus die.</i> 26. Mart. <i>doctar.</i> 27. Merc. <i>doctar.</i> 28. Jov. <i>vacat.</i> 29. Ven. <i>doctar.</i> 30. Sab. <i>doctar.</i> 31. Dom.</p>	<p>1. Ven. <i>doctar.</i> 2. Sab. <i>doctar.</i> 3. Dom. 4. Lun. <i>doctar.</i> 5. Mart. <i>doctar.</i> 6. Merc. <i>doctar.</i> 7. Jov. <i>vacat.</i> 8. Ven. <i>doctar.</i> 9. Sab. <i>doctar.</i> 10. Dom. 11. Lun. <i>doctar.</i> 12. Mart. <i>doctar.</i> 13. Merc. <i>doctar.</i> 14. Jov. <i>vacat.</i> 15. Ven. <i>doctar.</i> 16. Sab. <i>doctar.</i> 17. Dom. 18. Lun. <i>doctar.</i> 19. Mart. <i>S. Antiochi.</i> 20. Merc. <i>doctar.</i> 21. Jov. <i>vacat.</i> 22. Ven. <i>doctar.</i> 23. Sab. <i>doctar.</i> 24. Dom. 25. Lun. <i>doctar.</i> 26. Mart. <i>doctar.</i> 27. Merc. <i>doctar.</i> 28. Jov. <i>vacat.</i> 29. Ven. <i>doctar.</i> 30. Sab. <i>doctar.</i> 31. Dom.</p>	<p>10. Merc. <i>doctar.</i> 11. Jov. <i>vacat.</i> 12. Ven. <i>doctar.</i> 13. Sab. <i>doctar.</i> 14. Dom. <i>in Albis.</i> 15. Lun. <i>doctar.</i> 16. Mart. <i>doctar.</i> 17. Merc. <i>doctar.</i> 18. Jov. <i>vacat.</i> 19. Ven. <i>doctar.</i> 20. Sab. <i>doctar.</i> 21. Dom. 22. Lun. <i>S. Antiochi.</i> 23. Merc. <i>doctar.</i> 24. Jov. <i>vacat.</i> 25. Ven. <i>doctar.</i> 26. Sab. <i>doctar.</i> 27. Dom. 28. Lun. <i>doctar.</i> 29. Mart. <i>doctar.</i> 30. Merc. <i>doctar.</i> 31. Jov. <i>vacat.</i></p>	<p>1. Merc. <i>doctar.</i> 2. Jov. <i>vacat.</i> 3. Ven. <i>doctar.</i> 4. Sab. <i>doctar.</i> 5. Dom. 6. Lun. <i>doctar.</i> 7. Mart. <i>doctar.</i> 8. Merc. <i>doctar.</i> 9. Jov. <i>vacat.</i> 10. Ven. <i>doctar.</i> 11. Sab. <i>doctar.</i> 12. Dom. 13. Lun. <i>doctar.</i> 14. Mart. <i>doctar.</i> 15. Merc. <i>doctar.</i> 16. Jov. <i>vacat.</i> 17. Ven. <i>doctar.</i> 18. Sab. <i>doctar.</i> 19. Dom. 20. Lun. <i>doctar.</i> 21. Mart. <i>doctar.</i> 22. Merc. <i>doctar.</i> 23. Jov. <i>vacat.</i> 24. Ven. <i>doctar.</i> 25. Sab. <i>doctar.</i> 26. Dom. 27. Lun. <i>doctar.</i> 28. Mart. <i>doctar.</i> 29. Merc. <i>doctar.</i> 30. Jov. <i>vacat.</i> 31. Ven. <i>doctar.</i></p>	<p>1. Sab. <i>doctar.</i> 2. Dom. <i>SS. Trinitatis.</i> 3. Lun. <i>doctar.</i> 4. Mart. <i>doctar.</i> 5. Merc. <i>doctar.</i> 6. Jov. <i>SS. Corp. D. N. J. C. Academie Ordines in- ceptum totum Proch. in Feiz Primat.</i> 7. Ven. <i>doctar.</i> 8. Sab. <i>doctar.</i> 9. Dom. 10. Lun. <i>doctar.</i> 11. Mart. <i>doctar.</i> 12. Merc. <i>doctar.</i> 13. Jov. <i>DO. D. N. J. C.</i> 14. Ven. <i>doctar.</i> 15. Sab. <i>doctar.</i> 16. Dom. 17. Lun. <i>doctar.</i> 18. Mart. <i>doctar.</i> 19. Merc. <i>doctar.</i> 20. Jov. <i>vacat.</i> 21. Ven. <i>doctar.</i> 22. Sab. <i>doctar.</i> 23. Dom. 24. Lun. <i>doctar.</i> 25. Mart. <i>doctar.</i> 26. Merc. <i>doctar.</i> 27. Jov. <i>vacat.</i> 28. Ven. <i>doctar.</i> 29. Sab. <i>doctar.</i> 30. Dom. 31. Lun. <i>doctar.</i></p>

SEPTEMBER. 3. Dom. Nativ. B. M. V. Academie Ordines convenerunt in Feizen Primat., ubi per collasias beneficis gratis D. O. M. perforantur.

*Rei Literariae, & Calaritanae Academie Moderatorum mandata*

DRIDA.

CALARI TYPIS NOB. DON BAQUII NIEDDU.

11. Calendario dell'anno accademico 1764-65

In Torino

La Matricola si spedisce dal Rettore, che si  
 nomina annualmente dal S. M. sulla Nota,  
 che se Le ne unifica dal corpo degli Studenti

Patenti di Magistero, e Baccellorato  
Rei Litterariae Moderatores  
di Licenza, e Laurea

Ioannes Baptista Rotarius, S. R. E.  
 Praesbiter Cardinalis, Supremi S. M. ae  
 Annuntiationis Ordinis Eques Ferquatus,  
 Archiepiscopus Turinensis, Regiaeque  
 Academiae Cancellarius.

Progetto d'intestazioni per le Patenti da  
 spedirsi nell'Università di Sassari.

Per le Patenti di Magistero, Baccellorato,  
Licenza, e Laurea.

Julius Caesar Viancini, Archiepiscopus  
 Turritanus, S. R. E. Vexillarius de  
 Sassaritanaeque Academiae Regius  
Cancellarius

Per la Matricola, e aggregaz<sup>ne</sup> ai Collegj.

Regiae Sassaritanae e Academiae  
 Moderatores.

In Cagliari

Matricola, e Aggregazione ai Collegj  
 Regiae Cataritanae e Academiae  
Moderatores

Patenti di Magistero, Baccellorato, Licenza, e  
Laurea.

Joseph Augustinus Delbequius,  
 Archiepiscopus Cataritanus, Sardiniae  
 et Corsicae Primas, S. R. E. Vexillarius  
 de Regiae Cataritanae e Academiae  
 Cancellarius.

Per le Patenti, che si spedianno prima

In Jesu Christi nomine amen  
 Nos Franciscus Joco Soc. Jesu  
 Rector Collegii ejusdem Societatis,  
 et almae Primariae Universitatis, ac  
 studii generalis Turritani Sacerensis  
 Apostolica, et Regia auctoritatibus.

Copia

Die decima septima Mensis Junii anni Nativis  
Dominici mil<sup>mi</sup> septing<sup>mi</sup> sexag<sup>mi</sup> quinti (Cagliari)

Tradizione

Haviendose congregado los Muy  
Ill<sup>mos</sup> D<sup>os</sup> en derechos Antonio Lay Cav<sup>do</sup>  
El D<sup>o</sup> en artes, y medicina, y Presfeto Pedro  
Juan Demelas, El D<sup>o</sup> en derechos Pedro  
Fronzix, y el Not<sup>o</sup> Sadorro Corona, ausente  
el Mag<sup>o</sup> Juado 4<sup>o</sup> Francisco Urre, y por  
orden de aquellos su Consejo general, previo  
el toque de las Campanas, al qual han  
concurrido Los Matriculados, y Ciudadanos  
siguientes: El D<sup>o</sup> en derechos Salvador  
Rodrigues Cavallero, Joseph Arragona Cav<sup>do</sup>,  
El D<sup>o</sup> Eugenio Domo, El D<sup>o</sup> Salvador Durante  
Cavallero, El D<sup>o</sup> Juan Bautista Comu, Pedro  
Mano Cavas, El D<sup>o</sup> Salvador Sotgiu, El  
D<sup>o</sup> Gavino Mulargiu, El Secro Juan  
Jayme Duga, Cayetano Fedriani Cavallero,  
El Secro Juan Bautista Urre, Cesar El D<sup>o</sup>  
Antonio Vaccu, El D<sup>o</sup> Salvador Tharino,  
El D<sup>o</sup> Juan Bautista Serra, El D<sup>o</sup> Antonio  
Lepori Vincente Muscas, Joseph Antonio  
Aguas, Joseph Rolando Vicente Lay,  
Nicolas Marimny, Jorge Pray, Joseph Coni

En donde congregati li M<sup>os</sup> Ill<sup>mos</sup> D<sup>os</sup>  
Antonio Lay Cavallero Sec<sup>o</sup>.

13. 17 giugno 1765, Copia della delibera del Consiglio della Città di Cagliari con cui si cede al Regio patrimonio la proprietà dell'edificio sede della vecchia università

CALENDARIUM																							
REGII ARCHIGYMNASII CALARITANI ANNI MDCCCLXXVII-LXVIII.			JANUARIUS. FEBRUARIUS.			MARTIUS.			APRILIA.														
<b>SEPTEMBER.</b> <i>Hora max. crit. IX.</i> <i>Prof. IV. com 7.</i> 1. Merc. Maas Academicus in Fidem Princeps conlocatur, huiusque vota pro felici futurorum exitu suscipiuntur. 2. Vespere de Literarum laudibus tractatur oratio. 3. Jov. Prædicti privat. 4. Ven. doctur. 5. Sabb. 6. Dom. 7. Lun. doctur. 8. Merc. Nihil. B. M. V. 9. Academiæ Ordines conlocantur in Fidem Princeps, ab eo collecti beneficiis gratæ D. O. M. perficiuntur. 10. Merc. doctur. 11. Ven. doctur. 12. Sabb. doctur. 13. Dom. 14. Lun. doctur. 15. Merc. doctur. 16. Jov. vacat. 17. Sabb. doctur. 18. Dom. S. Lucas Evangel. 19. Lun. doctur. 20. Merc. doctur. 21. Jov. doctur. 22. Sabb. doctur. 23. Dom. 24. Lun. Basilidæ & Cæsar. 25. Merc. doctur. 26. Jov. doctur. 27. Sabb. doctur. 28. Dom. 29. Lun. doctur. 30. Merc. S. Mauritii M. 31. Jov. doctur. 32. Sabb. doctur.			<b>OCTOBER.</b> <i>Hora Vesp. IV.</i> 1. Jov. vacat. 2. Ven. doctur. 3. Sabb. doctur. 4. Dom. S. Francisci Conf. 5. Lun. doctur. 6. Merc. doctur. 7. Jov. vacat. 8. Sabb. doctur. 9. Ven. doctur. 10. Sabb. doctur. 11. Dom. 12. Lun. doctur. 13. Merc. doctur. 14. Jov. vacat. 15. Sabb. doctur. 16. Dom. 17. Lun. doctur. 18. Merc. doctur. 19. Jov. vacat. 20. Sabb. doctur. 21. Dom. 22. Lun. doctur. 23. Merc. doctur. 24. Jov. doctur. 25. Sabb. doctur. 26. Dom. 27. Lun. doctur. 28. Merc. doctur. 29. Jov. doctur. 30. Sabb. doctur. 31. Dom.			<b>NOVEMBER.</b> <i>Hora Vesp. III.</i> 1. Dom. Omnitium Sanctorum. 2. Lun. Dom. quatuor Fidei. 3. Sabb. doctur. 4. Merc. S. Ciriilli & Iohannis. 5. Jov. doctur. 6. Ven. doctur. 7. Sabb. doctur. 8. Dom. 9. Lun. doctur. 10. Merc. doctur. 11. Jov. vacat. 12. Sabb. doctur. 13. Dom. 14. Lun. doctur. 15. Merc. doctur. 16. Jov. doctur. 17. Sabb. doctur. 18. Dom. S. Lucie V. & M. 19. Lun. doctur. 20. Merc. doctur. 21. Jov. doctur. 22. Sabb. doctur. 23. Dom. 24. Lun. doctur. 25. Merc. doctur. 26. Jov. doctur. 27. Sabb. doctur. 28. Dom. 29. Lun. doctur. 30. Merc. doctur. 31. Jov. doctur.			<b>DECEMBER.</b> 1. Merc. doctur. 2. Merc. doctur. 3. Jov. vacat. 4. Ven. doctur. 5. Sabb. doctur. 6. Dom. S. Nicolai Ep. & Conf. 7. Lun. doctur. 8. Merc. Concept. B. M. V. 9. Academiæ Ordines in Fidem Virginis, cui nomina erunt, qua in honorem eisdem peraguntur. 10. Jov. vacat. 11. Sabb. doctur. 12. Dom. S. Ant. Ab. 13. Lun. doctur. 14. Merc. doctur. 15. Jov. doctur. 16. Sabb. doctur. 17. Dom. S. Fab. & Sebalt. 18. Lun. doctur. 19. Merc. doctur. 20. Jov. doctur. 21. Sabb. doctur. 22. Dom. 23. Lun. doctur. 24. Merc. doctur. 25. Jov. doctur. 26. Sabb. doctur. 27. Dom. 28. Lun. doctur. 29. Merc. doctur. 30. Jov. doctur. 31. Sabb. doctur.			<b>JANUARIUS.</b> 1. Ven. Circum. D. N. J. C. 2. Sabb. doctur. 3. Dom. 4. Lun. doctur. 5. Merc. doctur. 6. Jov. doctur. 7. Sabb. doctur. 8. Dom. 9. Lun. doctur. 10. Merc. doctur. 11. Jov. doctur. 12. Sabb. doctur. 13. Dom. 14. Lun. doctur. 15. Merc. doctur. 16. Jov. doctur. 17. Sabb. doctur. 18. Dom. 19. Lun. doctur. 20. Merc. doctur. 21. Jov. doctur. 22. Sabb. doctur. 23. Dom. 24. Lun. doctur. 25. Merc. doctur. 26. Jov. doctur. 27. Sabb. doctur. 28. Dom. 29. Lun. doctur. 30. Merc. doctur. 31. Jov. doctur.			<b>FEBRUARIUS.</b> 1. Lun. doctur. 2. Merc. Perificatio B. M. V. 3. Jov. doctur. 4. Ven. doctur. 5. Sabb. doctur. 6. Dom. 7. Lun. doctur. 8. Merc. doctur. 9. Jov. doctur. 10. Sabb. doctur. 11. Dom. 12. Lun. doctur. 13. Merc. doctur. 14. Jov. doctur. 15. Sabb. doctur. 16. Dom. 17. Lun. doctur. 18. Merc. doctur. 19. Jov. doctur. 20. Sabb. doctur. 21. Dom. 22. Lun. doctur. 23. Merc. doctur. 24. Jov. doctur. 25. Sabb. doctur. 26. Dom. 27. Lun. doctur. 28. Merc. doctur. 29. Jov. doctur. 30. Sabb. doctur. 31. Dom.			<b>MARTIUS.</b> <i>Hora Vesp. IV.</i> 1. Mart. doctur. 2. Merc. doctur. 3. Jov. vacat. 4. Ven. doctur. 5. Sabb. doctur. 6. Dom. 7. Lun. S. Thome Aquil. 8. Merc. doctur. 9. Jov. doctur. 10. Sabb. doctur. 11. Dom. 12. Lun. doctur. 13. Merc. doctur. 14. Jov. doctur. 15. Sabb. doctur. 16. Dom. 17. Lun. doctur. 18. Merc. doctur. 19. Jov. doctur. 20. Sabb. doctur. 21. Dom. 22. Lun. doctur. 23. Merc. doctur. 24. Jov. doctur. 25. Sabb. doctur. 26. Dom. 27. Lun. doctur. 28. Merc. doctur. 29. Jov. doctur. 30. Sabb. doctur. 31. Dom.			<b>APRILIA.</b> <i>Hora Vesp. IV. com 7.</i> 1. Merc. doctur. 2. Jov. vacat. 3. Ven. doctur. 4. Sabb. doctur. 5. Dom. in Albis. 6. Lun. doctur. 7. Merc. doctur. 8. Jov. doctur. 9. Sabb. doctur. 10. Dom. 11. Lun. doctur. 12. Merc. doctur. 13. Jov. doctur. 14. Sabb. doctur. 15. Dom. 16. Lun. doctur. 17. Merc. doctur. 18. Jov. doctur. 19. Sabb. doctur. 20. Dom. 21. Lun. doctur. 22. Merc. doctur. 23. Jov. doctur. 24. Sabb. doctur. 25. Dom. 26. Lun. doctur. 27. Merc. doctur. 28. Jov. doctur. 29. Sabb. doctur. 30. Dom. 31. Lun. doctur.		

JUNIUS 2. Jov. SS. Corp. D. N. J. C. Academiæ Ordines incurreunt Solem. Proef. in Fide Princeps.  
 JULIUS 15. Merc. Ab hac die usque ad 31. Augusti continetur honorum gradus Academiæ Ordines pergens.

REGII LITERARIÆ, ET CALARITANÆ ACADEMIÆ MODERATORUM MANDATU  
 SULLIS CENSOR.  
 CALARI TYPIS NOBILIS DON BAQUISII NIEDDU.

DEIDDA.

presbiterio medesimo, dove si inchinò al Rappresentante, che vi rispose con altro saluto, e poscia recossi al luogo solito, che gli era preparato, come Monsignore al suo, ed il Magistrato sopra gli Studj al banco ricoperto di drappo posto dalla parte del Vangelo alla sinistra del Vicerè.

Inferiormente al presbiterio pure dalla parte del Vangelo vi erano i scagni altresì coperti per i Sig.ri Professori e Collegi.

Fatta dal mentovato Ecc.mo Sig. Vicerè una breve preghiera ginocchioni alzossi, e si pose a sedere previo il reciproco saluto cominciato da Monsig.re con essersi coperto; Il Capitano della Guardia ed il luogotenente di essa stavano lateralmente al cadregone, poscia levatosi in piedi il Prelato per dire l'orazione preparatoria della Messa, si alzò pure il Sig.e Vicerè, che tornò a sedere, quando vestivano il Prelato de' sacri arredi.

Si pose altra volta di piedi, quando Monsig.e cominciò la *Nona* solita precedere il pontificiale, e stettero entrambi così fino al primo Salmo in una parola semprechè Monsignore si alzava, faceva lo stesso l'E.S., e con ciò prescindendo dal descrivere il cerimoniale della Messa minutamente.

Dirò bensì che Monsignore recatosi all'Altare per cominciare la Messa fece una genuflessione, e poscia rivoltosi per recarsi alla estremità del Presbiterio, nel passare inchinò l'E.S. come questa fece a lui quando cominciò la Messa al posto dell'ingresso del più volte detto Presbiterio, recossi a S.E. il Canonico anziano destinato a dirle l'intrito, e l'E.S. rispondeva, e quando il prelado andava dall'Altare alla sua sedia ripeteva il saluto.

Nel lodevole costume, in cui è questa Capitale, che due Cavalieri si recano a dar l'acqua alle mani al loro Arcivescovo, quando fa il Pontificale, questi dalla Chiesa salirono al Presbiterio, ed ivi fecero una genuflessione all'Altare, e rivolti al Vicerè un inchino, dopo a Monsig.e; poscia al pubblico.

Poco prima della elevazione li soli paggi del Vicerè si sono posti in mezzo del Presbiterio, colle torchie accese /non quelli di Monsignore / e fatta la genuflessione anche all'Altare rivolti al Vicerè gli fecero una profonda riverenza, indi al Prelato, e lo stesso dopo la Comunione.

Si prescinde di parlare dell'incenso, che dato al Principe, ed invece dirò che un Canonico si reca a presentargli da baciare la Pace.

Dopo la Messa Monsignor intuonò il *Veni Creator* cantato da musicisti alla strepito dell'Artiglieria della Piazza, quale terminato l'Arcivescovo accompagnò S.E. fino al piede de' gradini del presbiterio, da dove il Prelato si ritirò per la via più breve, ed il Sig. Vicerè col medesimo accompagnamento, ond'è venuto, passò per la gran Porta della Chiesa, e fe ritorno al palazzo, dove ricevette li sinceri complimenti del numeroso stuolo eletto

Un'altra funzione, che doveva esservi nel dopo pranzo formava l'aspettativa del pubblico impaziente di vedernela, cioè quella del giuramento, e dell'orazione; questa doveva farsi nell'Aula dell'Università, ma siccome il vaso di troppo ristretto S.E., ed il Magistrato hanno secondato l'universale desiderio, che si facesse nella Cattedrale.

Epperò chiusa la gran Porta si è collocato contro di essa il Baldacchino, che faceva fronte all'altare maggiore, gli archi laterali erano ornati con proprietà, e molta decenza e le sedie disposte alla dritta, ed alla sinistra adattate alla qualità de' personaggi, che ne le dovevano occupare, formavano un semicircolo ovale limitato dalla Cattedra dell'oratore posta in proporzionata distanza di rispetto al Dai.

A piedi del trono vi era un tavolino riccamente ricoperto, ed i cuscini, sull'uno de' quali il Messale aperto alla pagina del Vangelo e la formula del giuramento

Verso le ore quattro dopo mezzodì il Magistrato co' professori, e collegi si recò alla divisata Chiesa, dove Mons.re Arcivescovo occupava una sedia a braccia di veluto, e ben ornata alla dritta inferiormente al Dai, il Sig. Reggente una pure di veluto, egli altri membri del Magistrato in quelle meno ricche, poscia vi era un tavolino del Segretario, e dopo i banchi ricoperti di drappi per i professori, alla sinistra sedevano li prelati di Ales, e di Bosa con qualche cavalieri, ed indi li dottori collegiali delle rispettive facoltà.

Arrivò quindi a non guari l'E.S. con tutta l'officialità, ed i cavalieri di Malta de' sciabecchi ancorati nel porto, allorchè il magistrato con tutta l'assemblea preceduta dalla mazza, andò ad incontrarnela, e postasi a sedere sotto del Dai ciascuno prese il suo luogo, ed il bidello mise la mazza sul secondo gradino del soglio, si avanzò tosto il prefetto di Teologia Sig. Canonico Detori verso il tavolino sovradditato, e dopo fatto un rispettoso inchino alla E.S. ed a Monsignore si pose ginocchioni, e prestò il giuramento, e così gradatamente gli uni dopo gli altri.

Tosto finiti li giuramenti il Dottor Olger Carmelitano Professore di Teologia, Sacra Scrittura, e Lingua Ebraica recossi alla cattedra, e salì sopra dove recitò una erudita, e scelta orazione latina al favore di un profondo silenzio della grande copia di uditori tutti singolarmente attenti, e collo spirito sollevato ad ascoltarne con quel piacere, che infonde negli animi la vera eloquenza, la quale nel concreto non poteva essere più adattata al soggetto.

Non entrò a darne una idea giacchè le stampe vanno a pubblicarnela, ed a farne il prezioso dono alla Repubblica delle Lettere.

Giunta al suo termine la commendatissima orazione scese dalla cattedra il mentovato D. Olger, e ritornò al suo luogo in mezzo agli elogi universali; l'E.S. ed il seguito si ritirarono nella notte, in cui finirono le singolari funzioni non mai vedute prima della apertura della Università de' Studj, la quale se da per se stessa si manifesta

utilissima, e grandiosa, l'ha vi è maggiormente manifestata tale, la imprimibile affluenza delle persone a segno che quantunque la Primaziale sia delle più vaste, non lo fu abbastanza per capire tutto il denso popolo accorso, parte del quale dovette rimanere sulla piazza di rimpetto.

Sono terminate, è vero, le luminose solennità, ma durano ancora le sincere pubbliche acclamazioni, le quali andranno crescendo anzi che no a misura, che questi feraci talenti quindi vi è meglio coltivati produrranno li copiosi frutti, de' quali sono suscettibili, mercè la munificenza del Re nostro Augusto Signore, che dopo avere beneficiati questi fortunatissimi popoli in quegli oggetti, che tendono direttamente alla tutela degl'individui, ed ai comodi della vita, ha rivolto il clementissimo pensiero alla parte più nobile delle scienze delle quali col sodo salutare stabilimento, ne ha loro agevolato il prezioso acquisto.

### **Cerimoniale e Relazione delle funzioni fattisi per l'apertura dell'Università.**

Il giorno 3 del corr.te mese di novembre, giusta l'avviso, che loro se ne fece alcuni giorni prima, nella sala arcivescovile provisionalmente destinata per le funzioni dell'Università si sono radunati li sig.ri Prefetti, Professori, e Dottori di Collegio d'ogni facoltà. Vestitisi tutti nella forma dalle Regie Costituzioni prescritta al tit. 26. articolo 2. e 3 portaronsi in Palazzo scendendo dalle scale del Palazzo arcivescovile, ed uscendone dalla Porta Maggiore. S'osservò nell'incasso l'ordine stabilito nel articolo 19 tit. 25, cioè precedette il bidello colla mazza, e seguitavano li sudetti Sig.ri Prefetti, ed i Professori, e poscia i Dottori collegiati. Giunti alla sala di Palazzo il Gentiluomo di Camera di S.E. Giulio Rotondo indicò loro la Camera in cui sarebbero dall'E.S. ricevuti. Non essendo sufficiente al numero di tanti intervenienti la sala comunemente detta di corteggio, risolvette S. E. riceverli nel gran salone, ove trovasi pure inalzato il soglio col ritratto di Sua Sacra Reale Maestà. Nell'entrata del salone stava già S.E. sedendo sotto il Soglio, ed a mano diritta il Sig. Reg.te la Reale Cancelleria, il Sig. Giurato in Capo Antonio Nater, ed il Sig. Giudice della Reale Udienza Commendatore Graneri, vestiti tutti colle toghe proprie degli Uffizj, e Dignità che sostengono, cioè il Reg.te e Giudice suddetti con quelle del Magistrato della Reale Udienza, ed il Giurato in Capo con la toga di velluto cremisi a gallone d'oro, che adopera la Città nelle funzioni le più solenni. Si trattenne il Bidello colla mazza nella camera attigua a quella in cui S.E. riceveva, li Sig.ri Prefetti si posero a sedere sopra le quattro sedie, che a mano diritta del soglio del sig. Vicerè erano preparate dopo quella del Commendatore Graneri, ed a mano sinistra del soglio in faccia al Magistrato sopra gli Studj i Sig.ri Professori, e finalmente i Sig.ri Dottori di Collegio in faccia al soglio di S.E. formando un semicerchio, ed occupando il più anziano di essi la prima sedia dopo li Sig.ri Professori.

Essendo così radunato il Reg.te la Reale Cancelleria fece intendere a S.E. quali speranze non si dovevano concepire per il buon esito degli Studj da così fausto principio, mentre non solo il corpo dell'Università eccedeva il numero di quaranta togati, ma anche la piazza stessa di Palazzo, l'atrio, le scale, e la Sala erano ripiene di popolo; al che rispose il Sig. Vicerè spiegando con quella amorevolezza con cui suole, ed ad un tempo con il contegno proprio della sua dignità le paterne intenzioni della Maestà Sua, in ispezial modo rivolte alla buona educazione della gioventù nella vera pietà, e nelle lettere come fonte, e radice di ogni qualunque altra felicità.

Pervenuto a S.E. l'avviso, che monsignor Arcivescovo già si fosse portato alla Chiesa Primaziale, vi si portò pure subito S.E., poiché si è fatta sempre una religiosa premura di non far sospendere, nè ritardare le funzioni ecclesiastiche, accompagnata dal Magistrato sopra gli Studj e da tutto il corpo de' professori, e Dottori di Collegio. Si osservò nell'incedere l'ordine che segue: precedette il bidello colla mazza, seguivano i collegj delle Arti, di Medicina, di Leggi, e di Teologia, poscia i professori d'ogni facoltà, i due prefetti delle Arti, e di Medicina, S.E. accompagnata a mano diritta dal Sig.e Giurato in Capo, ed alla sinistra dal Giudice della Reale Udienza Commendatore Graneri, e finalmente il Sig.e Reg.te la Reale Cancelleria D. Ignazio Arnaud accompagnato dalli prefetti di Teologia e di Leggi. Era S.E. fiancheggiata dalla Compagnia degli Alabardieri, e schierata la truppa a diritta, ed a sinistra sulla piazza detta di Palazzo, come si suole fare ogni qualvolta portasi il Vicerè alla Chiesa Primaziale, o altrove in solenne pompa.

E benché giusta il parere di Giunta, che degnossi la M.S. d'approvare dovesse S.E. essere a destra accompagnata dal Sig. Reg.te e dai Giurati in Capo alla sinistra, nulla di meno le questioni, che si eccitarono dal Capitolo, diedono causa al soprariferito cangiamento. Pretese il Capitolo essere una delle sue più onorevoli prerogative il ricevere il Vicerè alla Porta della Chiesa Primaziale, e che il Canonico più anziano prenda la sinistra del Vicerè, e che l'accompagni sino alla sua sedia nel Presbiterio. Di una tale prerogativa benché non siasi addotto in prova verun documento, e che anzi fatta non se ne sia parola nella convenzione fatta a tempi del Vicerè Marchese de Los Veles approvata con la Carta Reale della Regina Governatrice a d.to Vicerè in data de 3 Settembre 1675, che leggesi fra le accordate a foglio 17 Volume secondo, nulla di meno è certa e costante l'osservanza, imperciocché qualora vi si porta il Vicerè col Magistrato della Reale Udienza, e co' consiglieri della Città, il giurato secondo, che gli fianeggia il lato sinistro rende al lato destro del Reg.te, e cede nell'entrare della Primaziale il suo posto al

canonico più anziano che l'accompagna alla sinistra. Egli è bensì vero che una tale osservanza pesata con ogni sua circostanza non pareva ora potersi proporre poiché S.E. non doveva, come si suole, essere accompagnato da due Consiglieri della Città, ma dal Sig. Reg.te e dal Giurato in Capo, che anzi se ne poteva forse trarre un argomento contrario, poiché se la osservanza medesima, nella quale si fondava il capitolo, è tale ad escludere il solo Giurato secondo, ma non mai il Giurato in Capo, essendo S.E. accompagnata a man dritta dal Reg.te, e dal Giurato in Capo alla sinistra, non doveva nemmeno ora escluderlo, ed assai meno il Reg.te, che giusta il Capitolo di Corte precede tutti i titoli del Regno, e le prime voci d'ogni Stamento, e perciò anche lo stesso Consigliere in Capo della Città prima voce dello Stamento Reale. Qualunque però siasi un tale argomento, S.E. ha bensì fatta comprendere tutta la forza a chi parlava per il Capitolo, che era il Sig.e Decano Abate Aimerich di Villa Mar, ma pensò essere l'occorrenza degna di un qualche temperamento, in vista principalmente della riverente maniera, con cui seppe l'abate di Villa Mar esporre le ragioni del Capitolo, poiché diceva essere l'unica causa delle sue pretese il riputare quegli a sommo onore il fiancheggiare S.E., ed essere per altra parte disposto ad obbedire in tutto ciò, che avesse S.E. giudicato essere conveniente. Il temperamento fu, che S.E., come si è di sopra accennato, fosse nell'incedere alla Primaziale accompagnata dal Consigliere in Capo alla dritta, ed alla sinistra dal Commend.re Graneri, e che seguitasse il Reggente accompagnato da due Prefetti, e che nell'entrare della Primaziale recedesse il Commend.re a mano dritta del Reg.te in quella forma istessa, che si osserva qualora S.E. è accompagnata da due Consiglieri della Città. Recedette pure il Decano da un'altra pretesa, cioè che ad altri non si dovesse concedere luogo nel presbiterio fuorchè a S.E. alla Reale Udienza, ed alla Città, pienamente convinto della dignità del Magistrato sopra gli Studj composto da due Magistrati della Reale Udienza, e dalla prima voce di uno Stamento Consigliere in Capo della Città, e di fare con Vicerè, che vi presiedeva un corpo solo. Così si tolse qualunque occasione ad ogni benché menoma querela, men conveniente ad un giorno di universale applauso ed allegrezza.

Perciò nell'entrare nella Primaziale si portarono i Professori, e Dottori di Collegio ai banchi loro destinati in *cornu evangelii*, cedette il Commend.re Graneri il lato sinistro di S.E. al Sig. Canonico Cervellon, e prese il lato destro del Reggente accompagnato alla sinistra dal Prefetto di Teologia, ed il Prefetto della facoltà legale andò a congiungersi cogli altri Prefetti dell'Arti, e Medicina che precedevano S.E.

Giunta S.E. nel Presbiterio, ed occupato alla man dritta dal Magistrato sopra gli Studj que' banchi, in cui sole la Reale Udienza, si diè cominciamento alla Messa dello Spirito Santo, poiché si credette troppo breve il solo *Veni Creator* prescritto nel Regio Viglietto del p.mo luglio passato. Fece Monsignor Arcivescovo i Pontificali, e vi osservarono tutte quelle cirimonie dovute al Vicerè in simili funzioni giusta ciò che erasi già praticato altre volte, e convenuto nella transazione menzionata di sopra.

Vi fu la miglior musica della Città, e per rendere maggiormente nota la solennità di un tal giorno fece S.E. fare un salve d'artiglieria appresso la Messa che si cantò il *Veni Creator* colla solita orazione.

Tutta la nobiltà della Città d'ambi i sessi stata giorni prima da S.E. invitata v'intervenire in gala, vi concorsero non solo i provinciali, e superiori locali, ma pressochè intieri tutti gli Ordini de' Regolari, in somma tale fu il concorso di popolo d'ogni età, d'ogni grado, e d'ogni sesso, che da gran tempo veduto non erasi il simile.

Finita la Sagra Funzione con lo stesso ordine, ed accompagnamento di cui sopra, ritornò S.E. in Palazzo, indi licenziati i Sig. Prefetti, Professori, e Dottori portaronsi di bel nuovo processionalmente nella sala del Palazzo Arcivescovile, d'onde si dipartirono dopo le reciproche felicitazioni.

Di sera accondescendendo S.E. alle molte premure, che gli venivano fatte, ordinò che l'orazione per l'apertura degli Studj si facesse nella Chiesa Primaziale, non parendole bastante al gran concorso degli uditori la Sala del Palazzo Arcivescovile.

Si collocò nel Soglio inalzatovi il ritratto della Maestà Sua, e la sedia di velluto cremisi a Gallone d'oro per il Sig. Vicerè; alla destra le sedie per il Magistrato sopra gli Studj, cioè una sedia a bracci per Monsign.re Arcivescovo Cancelliere dell'Università, ed altre tre pure di velluto cremisi colla dovuta gradazione fra di esse per il Sig.ri Reggente, Giurato in Capo, e Commend.re Graneri, e finalmente cinque altre di damasco cremisi per li Sig.ri Prefetti, e per il Segretario del Magistrato, contraddistinta questa ultima dalle altre sì per non essere nella medesima fila, sì per avere avanti una tavola con un tappeto di damasco dello stesso colore.

A mano sinistra del Soglio furono poste altre simili sedie di damasco cremisi per que' nobili e soggetti di riguardo, che erano stati invitati da S.E. Si collocò in faccia la Cattedra, e nelle linee laterali furono disposti i banchi a mano dritta per i Professori, ed a sinistra per i Dottori Collegiati.

Il corpo de' Prefetti, Professori, e Dottori Collegati si radunò nella sala del Palazzo Arcivescovile, d'onde si portarono alla Chiesa Primaziale per una scala secreta, che le dà l'accesso.

Il Reggente, Monsign.e Arcivescovo, e S.E. furono ricevuti nella forma prescritta dal Regio Viglietto del primo luglio passato, e dal sovra menzionato parere di Giunta, cioè il Reg.te dall'ultimo Dottore Collegiato d'ogni facoltà, e Monsign.e Arcivescovo da due ultimi d'essi alla porta della Chiesa preceduti dal Bidello colla mazza, e S.E. da tutto il corpo de' Professori, e Dottori di Collegio, e dall'intiero Magistrato sopra gli Studj.

Non ostante la dirotta pioggia fu multissimo il concorso del popolo. Molte delle Dame vollero pure soddisfare la letteraria loro non biasimevole curiosità, assisterono a buona parte della funzione; se gli assegnò luogo comodo nel Presbiterio, d'onde, essendo di molto più elevato del rimanente della Chiesa hanno potuto soddisfarla con la maggiore comodità.

Monsignor Pilo, e Monsignor Borro Vescovi d'Ales e di Bosa v'intervennero pure, ed occuparono a man sinistra del Vicerè quelle sedie, che erano appunto destinate per le persone di riguardo. Erano questi vestiti del solito abito talare a differenza di Monsignor Arcivescovo, che vi si portò in rocchetto.

Seduti che furono tutti gl'intervenienti secondo l'ordine della loro dignità, grado, facoltà, e precedenza il primo de' prefetti professori, e dottori di collegio seguendo sempre l'ordine stesso di precedenza portossi avanti il soglio di S.E. ove erano preparati sopra una tavola coperta di un tapeto, e cuscino di velluto a gallone d'oro, i sagrosanti Evangelj, e postosi in ginocchioni col capo scuoperto lesse per intero la formola ad ogn'uno d'essi spettanti toccando gli evangelj, indi s'avanzavano gli altri leggendo soltanto le parole scritte in fine della stessa formola, cioè *Ego N.N. &c.* toltone il Padre Fassoni professione di teologia morale e di conferenza, il quale prestò il singulare giuramento, che per conservare nelle scuole la più sana dottrina gli fu prescritto nella formola unita al suddetto Regio Viglietto, presente sempre il Segretario del Magistrato, che ne ricevette l'atto.

Si distribuirono dopo gli elenchi, ed i calendarj, che si sono fatti stampare d'ordine del Magistrato sopra gli Studj. Furono a S.E. presentate sopra un gran bacile d'argento da uno de' suoi paggi, e volle pure S.E. che a monsignor Arcivescovo, ed a Vescovi d'Ales, e di Bosa si usasse un simile trattamento.

Il Padre Paolo Maria Oggero dell'ordine dei Carmelitani professore di Sacra Scrittura, e Lingua Ebraica recitò poscia un'elegante orazione latina.

Finita l'orazione fu S.E. coll'ordine, di cui sopra riaccompagnata sino alla porta della Chiesa dal Magistrato sopra gli Studj, e dal tutto il corpo dell'Università.

Così terminò il primo giorno della ristaurata Università, epoca troppo gloriosa nel Regno per non esserne la memoria conservata a perpetuità.

**22. 12 febbraio 1765 – S.a. – Copia di rappresentanza dell'Intendente Capo fatta a S.E. il Sig.e Viceré.**  
*A.S.T. Corte, Paesi, Sardegna, Politico, Categoria 10, Università di Cagliari, marzo 2, n. 22.*

Copia di rappresentanza dell'Intendente Capo fatta a S.E. il Sig.e Viceré in data di 12 febbraio 1765

S.E. il sig.e Conte Bogino ministro di Stato, e primo segretario di guerra, con sua lettera de' 16 del passato, che l'intendente capo ha avuto l'onore di presentare in proprio mani a V.E., nel significare all'Intendente medesimo le intenzioni di S.M. riguardo alla fabbrica dell'Università degli Studj, le fa pure un speciale carico di rappresentare tempo a' tempo a V.E. li lavori, ne' quali potendosi destinare li forzati, sia la Regia azienda in caso di trarre dal loro servizio un qualche partito, soggiungendosegli, che non debbano giammai dal nettamento della darsena essere distolti quelli, che vi saranno necessarj affine di portarlo al suo termine.

In esecuzione de' sovradivisati venerati primi cenni, dopo essersi già da parecchj mesi sospeso il nettamento suddetto, per essere stati altrove li forzati occupati, convenendo, che avanti ogni cosa, venga questo lavoro ripigliato, sendosi l'intendente informato delle copie, che potrebbero per ora essere necessarie, ne gli è risultato, che 17 in 18 copie potrebbero bastare, sino che raddobbate le bette, vi faccia luogo ad occuparne un maggior numero. Quanto poi alli restanti forzati, avendo portato l'Intendente li suoi riflessi agli oggetti, a' quali potrebbero applicarsi in vantaggio dell'azienda, siccome è inteso del pessimo stato, in cui trovansi le strade, che da Molentargius tendono alla darsena, ed al ponte del Lazaretto, a' segno che ora dopo le cadute piogge, con gran stento si fanno co' carri le condotte del sale ai bastimenti, motivo per cui e si ritarda la spedizione di questi, e mancano anche parte de' carri comandati, così crederebbe l'Intendente, che potesse il resto di detti forzati impiegarsi nel raccomodo delle mentovate strade, affinché rendendosi più comode, e carreggiabili non soffrano li bovi, ed il commercio trovi anche una più pronta spedizione.

Fa pertanto l'Intendente a V.E. queste sue rimostranze affinché si compiaccia di dare le sue disposizioni perché li forzati vengano assegnati alli lavori suddetti, senza che si lascino distorre in altri oggetti, che non avessero relazione al Regio servizio; riservandosi l'Intendente, compiti che sieno li raccomodi delle suddette strade, di rappresentarle nuovamente quegli altri lavori, nei quali crederà potersi impiegare in servizio della Regia azienda, onde giacchè questa ne ha il peso della manutenzione, ne ritragga almeno qualche partito, che li serva di compenso.

**23.20 giugno 1765 – Ignazio Arnaud, Porta, Giuseppe Maria Derossi, Pietro Sanna Lecca – Risultato della Giunta tenutasi avanti il Viceré a riguardo del trasporto de' quartieri per valersi di quell'edificio alla costruzione della nuova fabbrica dell'Università degli Studj. Con un informativa rispetto a chi contribuì la spesa per detto edificio, e parere intorno alla necessità di farsene la cessione della città di Cagliari, e dal magistrato attuale dell'Università.**

*A.S.T. Corte, Paesi, Sardegna, Politico, Categoria 10, Università di Cagliari, marzo 2, n. 19.*

1765 . 20 . giugno

Essendosi da S.E. il Sig.e Viceré raunata nanti di se li 10 del corrente la Giunta composta delli Sig.ri Reggente la Real Cancelleria, Giudice Porta, Vice Intendente Generale Derossi, ed Avvocato fiscale patrimoniale, ha la prefata E.S. spiegate le Reali intenzioni contenute nel veneratissimo foglio di S.E. il Sig.e Conte Bogino de 10 aprile scorso, di cui ordinò farsene lettura intorno al trasporto di quella parte de' quartieri della truppa, che deve demolirsi colla costruzione della nuova fabbrica dell'Università nel sito dell'antico edificio di essa, che ha fin'ora servito di teatro, ed alla precedente dismissione da farsi dalla città a favore del Regio patrimonio, non solo di detto sito, che dell'altra porzione dello stesso edificio, che resta già pure occupata dalla truppa; Ed essendosi prese dalla Giunta in considerazione le ragioni di pertinenza del dominio dell'accennato vecchio edificio, si è rilevato dai documenti stati prima d'ora raccolti a diligenza del prefato Sig.e Reggente sulla materia, che siano concorsi all'erezione di detto edificio con il contributo dei mille ducati stati offerti nelle corti tenute dal Conte Delda nel 1603 li stamenti ecclesiastico, e militare, ed anche la Regia Cassa, come si comprova quanto a' questa, ed al predetto stamento ecclesiastico da una risoluzione di Giunta patrimoniale dei 20 marzo 1604, in cui si enuncia la donazione, e consegna fatta dall'Arcivescovo di Cagliari all'Università degli Studj di mille ducati secondo la tassa, che se li era assegnata nel parlamento ultimamente celebrato, e per tener bisogno detta Università del sito della Chiesa, e casa de' PP di Nostra Signora di Monserrate essendo obbligata a fabbricare in altro sito altra Chiesa, e casa per detti Padri, si è ordinato, che si pagassero per tale opera mille ducati dalla Regia Cassa equivalente a £ 2800 non ostantecché non fosse ancora arrivato il tempo del pagamento di tal danaro. E rispetto allo stamento militare si deduce l'effettivo concorso suddetto.

**1<sup>mo</sup>:** Da una Carta Reale de' 23 febbraio 1623, in cui si fa menzione oltre dell'offerta dei 1000 ducati annui fatta dai stamenti per ognuno, della compra del sito, e cominciamento della fabbrica.

**2<sup>do</sup>:** Dall'amministrazione tenutasi dalle tre prime voci de' stamenti delle rendite dell'Università, come si riscontra da una ricevuta di cento scudi pagati da certo Luigi Piria all'Università per l'affitto di una casa, che teneva da' questa in data de' 28 gennaio 1626.

**3<sup>zo</sup>:** Dall'espressione fattasi nelle costituzioni dell'Università del primo febbraio 1626 d'esser state queste distese dai Consiglieri della Città con il consenso, ed approvazione delle prime voci de stamenti ecclesiastico e militare per l'interesse, che vi avevano per i due milla ducati di reddito, che afferirono, e si obbligarono pagare per mantenimento di detta Università, essendosi in seguito fatte ordinazioni li 9 7mbre 1633 dalle prime voci dei tre stamenti sull'intelligenza di alcuni capi di esse costituzioni.

Quali riscontri tutti dimostrando d'aver in principio contribuito li due stamenti ecclesiastico, e militare per la fabbrica dell'Università, ancorchè nulla più abbiano pagato in progresso; Si è quindi

**Si è quindi** riflettuto, [sic] che sebbene l'edificio, di cui si tratta, siasi costruito con il danaro somministrato e dalla Regia Cassa, e dai stamenti, il dominio però del medesimo si sarebbe acquistato dalla stessa università sia per la donazione a' questa fatta del danaro, sia anche perché la casa fabbricata, o comprata con denaro altrui non diventa propria di quello, di cui è il danaro, e passa il dominio nel compratore, ciò non ostante ritrovandosi la Città nel possesso di detta fabbrica e per evitare ogni maggior discussione, si è conchiuso di potersi accettare dalla predetta città la dismissione del suddetto possesso con la cessione di qualunque ragione, che potesse avere sovra l'accennata fabbrica, con riserva di doversi fare altra simile cessione d'ogni dritto, che le potesse come sovra competere, dall'Università, o sia dal Magistrato sovra gli Studj, qualora si credesse opportuna.

Cagliari, li 20 Giugno 1763

Balio della Trinità  
Arnaud R.

Porta  
Derossi V. Intendente Generale  
Sanna Lecca Avv. Fiscale Patrimoniale

**24.28 giugno 1765 – S.a. – Atto di cessione fatta dalla Città di Cagliari della fabbrica della vecchia Università in favore di Sua Maestà con copia di ordinato.**

*A.S.T. Corte, Paesi, Sardegna, Politico, Categoria 10, Università di Cagliari, marzo 2, n. 21.*

Atto di cessione fatta dalla Città di Cagliari della fabbrica della vecchia Università in favore di Sua Maestà con copia di ordinato.

Die decima septima mensis Junii anni Natalis Dominici mill.mi septing.mi: sexag.mi quinti Calari

Haviendose congregado los Muy Ill.es Doctor en derechos Antonio Lay Cav.o El D.r en artes, y medicina, y Prefetto Pedro Juan Demelas, el D.r en derechos Pedro Frongia, y el Not.o Sadorro Corona, ausente el Mag.o Jurado 4º Francisco Urru, y por orden de aquellos su Consejo general, previo el toque dela Campana, alqual han concurrido los matriculados, y ciudadanos siguientes: El D.r en derechos Salvador Rodrigues Cavallero, Joseph Arragona Cav.o, el D.r Eugenio Bono, el D.r Salvador Durante Cavallero, el D.r Juanbautista Cossu, Pedro Massa Caval.ro, el D.r Salvador Sotgiu, el D.r Gavino Mulargia, el Secret. Juan Jayme Daga, Cayetano Fedriani Cavallero, el Secret.o Juan Bautista Urru Desor, el D.r Antonio Vacca, el D.r Salvador Tharena, el D.r Juan Bautista Serra, el D.r Antonio Lepori, Vincente Muscas, Joseph Antonio Agus, Joseph Rolando, Vicente Loy, Nicolas Murrony, Jorge Usay, Joseph Coni, Diego Fadda, Juan Santus Galloni, Emmanuel Pitzalis, Diego Gabba, Juan Francisco Pes Pirisi, Salvador Saelis, Alonço Palomas, y Antiogo Farchi, todos matriculados en las bolzas de Consell. El D.r Domingo Loy Salvay, Francisco Ignazio Desogus, Juan Maria Naitana, Cayetano Mamely, Francisco Rolando, Felis Delrio, Juan Liqueri, Joseph Marchi, Joseph Sida, Bernardo Floris, Pedro Frau, Thomas Marras, Salvador Farris, Antiogo Aru, Pedro Melis, Pedro Pablo Mereu, Pedro Antonio Melis y Sisinnio Lobina.

Ciudadanos de aquella en el Salon grande de la Casa dela mesma, si bien no hayan concurrido en numero suficiente para ser mas de dos partes, de las tres, qua devieran componer dicho Consejo general, por lo que se ha obtenido la dispensacion de su Ex.a con decreto del presente dia, que bajo se insertarà, estando assi juntados hizo dicho Muy Ill. Jurado en Cabo la proposicion siguiente: Muy Ill. Senores: el motivo de cansar a V.S., insiguendo la orden de su Ex., es para proponerles, que haviendose dignado su Real Mag.d, que Dios garde, dar varias providencias para adelantar los estudios en beneficio del publico, ha mandado tambien erigirse una nueva Universidad en el Balichi, por lo que suportarà el considerable gasto de catorze mil escudos circa, y el daño de deserve demoler el Quartel de los soldados, en consideracion de este grave daño y gasto pide su Ex.a que esta Ciudad, y Junta de Consejo General ceda la Universidad, que tiene frentera à la torre de S. Pancraccio à su Real

Traduzione

Essendosi congregati li M. Ill.i Dtt.e Antonio Lay Cavaliere & a.

Nel gran Salone della Casa di essa Città quantunque non siano intervenuti in sufficiente numero, cioè due parti delle tre, che dovevano formar detto Consiglio generale, per il che si è ottenuta la dispensa da S.E. con decreto del dì d'oggi, che qui sotto s'inserisce; essendo in tal guisa radunati il prefato Sig. Giurato in Capo avanzò la seguente proposizione: M. Ill. Signori: il motivo per cui vengono V.S. incomodate, inseguendo l'ordine di S.E. altro non è che per espor loro, che sendosi S.R.M. degnato lasciare diversa provvidenze all'oggetto di far accrescere gli studj in beneficio del pubblico, ha ordinato altresì di ergersi una nuova Università nel Balice, onde verrebbe a soffrirne la notevole spesa di 14/m scuti circa, oltre del danno di doversi atterrare il Quartiere de' soldati. In considerazione di esso grave pregiudizio, e spesa, S.E. dimanda, che questa Città, e Congresso Generale ceda

Mag.d para alojar los soldados. El dia 11 de Mayo se tuvo Junta en esta Ciudad al mismo assumpto de Señores Elettos, Prohombres de Quinzena, y Nob.s Deputados de acrehedores, y se resolvió no tener facultad el Magistrato para hazer dicha cession por ser mero administrador de los redditos de la Ciudad y finalmente que el dia 10 del corriente mes por orden de su Ex.a los Señores acrehedores tuvieron otra Junta, y resolvieron, que se hiziesse dicha cession; ahora resuelvan V.S. lo que les pareciere. La Ciudad es de parecer, que en consideracion de tanto gasto, y daño, que Su Mag.d suportará en dicha fabrica, y demolicion, se le ceda dicha Universidad con qualesquier derechos se exguardan por ella à la Ciudad, dandole muchas gracias por el paternal amor, con que se interessa a beneficio del publico; y luego, oyda dicha proposicion, y parecer del muy Ill. Magistrato, se ha resuelto por aclamacion, que en atencion, nõ solamente a las razones propuestas del gran gasto, y daño suportará su Real Mag.d, que Dios garde, con la fabrica de la nueva Universidad en subrogacion de la vieja, de que se trata, mas aun al gran gusto tiene esta Muy Ill. Ciudad, y su Consejo general de ocurrir el caso, en que pueden en alguna manera manifestar la inalterable fidelidad, y sincero amor, de que ha sido siempre este Pueblo llevado azia à su amabilissimo Soberano por los muchos beneficios ha reçebido de su gran benignidad, y Real clemencia, y aun por otros mucho mayores, que para alivio, y consuelo de este pobre, y afligido Reyno se esperan sin duda de su Real y paternal afecto, se ceda la dicha Universidad con qualesquier derechos se exguardan por ella a esta Muy Ill. Ciudad à favor de su R. Mag. d para el uso quiziere hazer de ella, suplicandola se digne aceptar este chico servicio, que con fina voluntad le haze gustosa esta Ciudad; para cujo efeto dan, y confieren todo poder, y amplissima facultad à los M. Ill.es Conselleres actuales para jurar, y firmar los autos de dicha cession con las dichas expresiones, y con todas las clausulas, y renunciaciones necessarias en poder del qualquier notario, segun que assy lo afirmaron y juraron en poder del infroscriito notario, presentes à todo lo dicho este, y los testigos, que bajo se subscriven, de que = Pedro Joachin Pias test. = Joseph Fenucho test = Joannes Augustinus Zara publ.s Calar.s Not.s, et Consilii presentis per Ill.is Civitatis

Inserta

Ex.mo Senor

Los Conselleres de Caller representan a V.Ex.a, que haviendo llamado à Consejo General à son de campana à todos los Matriculados, y Ciudadanos, que lo componen para resolver sobre la propuesta se les hará en orden à la Universidad, que pide su Mag.d /que Dios garde/ para Quartel de Soldados; han

la fabbrica dell'Università, che ha dirimpetto alla torre di S. Pancrazio, a favore di S.R.M. al fine di alloggiarvi li soldati. Nel giorno 11 di Maggio in questa Città si tenne sul medesimo fatto giunta composta da Sig.i Eletti, dai 15 Prouomini destinativi, e dai deputati de' creditori, e si determinò, che il Magistrato non aveva la facultà di fare tal cessione per esserne che un mero amministratore dei redditi della Città. E finalmente che il di 10 del corrente mese d'ordine di S.E. li Sig. Creditori tennero altro congresso e risolvettero, che si facesse detta cessione; adesso dispongano V.S. come stimano. La Città è di sentimento che di riflesso di tanto spesa, e danno che S.M. risentirà nella riferita fabbrica, e demoliz.ne si ceda alla medesima M.S. la suddetta Università con tutte le ragioni, che per essa puonno spettare alla Città stessa, con renderle distinte grazie del paterno amore, con cui si degna interessarsi in vantaggio del pubblico. E tosto, sentita tal proposizione e parere del Magistrato con universale applauso si è risolto, che in vista non solo delle riferite ragioni della gran spesa, e danno, a cui soccomberà S.R.M. nel far fabbricare la nuova Università in surrogazione della vecchia, di cui si tratta, ma eziandio per il gran piacere, che ha questa Città, e Consiglio Generale, d'incontrar l'occasione, onde manifestar in qualche maniera l'immutabile fedeltà, e sincero affetto, che questo popolo ha mai sempre dimostrato di avere verso il suo amabil.mo Sovrano attesi li gran benefici dalla sua benignità, e Real Clemenza compartitigli, ma molto più per quegli altri maggiori, che per sollievo, e consolazione di questo povero, ed afflitto Regno si possono infallibilmente sperare dal suo Reale e paterno affetto, si ceda la sud.ta Università con qualunque dritti per essa spettanti a questa Città à favore di S.R.M. perché ne faccia quell'uso che le piacerà, pregandola di gradire questo piccolo servizio, che con tutto piacere le offerisce la presente Città, al qual effetto, danno e conferiscono tutto potere, ed amplissima facultà agli attuali Consiglieri per prestar giuramento e soscrivere gli atti dell'accennata cessione colle menzionate espressioni, e con tutte le clausule, e rinuncie necessarie in mani di qualche notajo, come così effettuarono, in quelle dell'infrascritto notaro, presenti a tutto ciò questo, e li testimonj, che qui si sottoscrivono. Del che Pietro Gioachino Pias test. Giuseppe Fenuccio test. Joannes Augustinus Zara Not.

Ecc.mo Sig.

Li Consiglieri di Cagliari rappresentano a V.E., che avendo chiamato a Consiglio Generale a suono di campana tutti li Matricolati, e Cittadini, che ne lo compongono all'oggetto di dar qualche risoluzione sopra la proposizione, che loro si farà riguardo all'Università addimandata da S.M. per servire di

acudido de todos aquellos solamente en el numero de 48; y faltan para completarlo 19; y por ser la hora muy tarde, e incierto el que puedan acudir otros sujetos para hazer el numero cierto, que se necessita. Portanto à V.E. acuden, y suplican sea servido dispensar el dicho numero de los que faltan para completar este Consejo general; que lo esperan de la justificacion de V.E.; que el Cielo garde

Dr. Antonio Lay Conseller – Dr. Pedro Juan Demelas  
Conseller – Dr. Pedro Maria Frongia Conseller –  
Sadorro Corona Conseller  
Accordiamo la dispensa supplicata  
Cagliari li 17 Giugno 1765  
Balio della Trinità  
Ponza

Quartiere alla truppa; sono intervenuti di tutti quelli solamente in numero di 48, e mancano per compirne 19; e per esser l'ora assai tardi, e non potersi assicurare che vengano altri soggetti per far il numero fisso, che fa di mestieri, pertanto ricorrono a V.E., e ne la pregano si compiaccia dispensar il riferito numero de' mancanti al compimento di tal adunanza generale; Il che se lo compromettono dalla giustizia dell'E.V. che...



## Indice dei documenti

- |     |  |    |
|-----|--|----|
| 1.  | 14 marzo 1736 – Carlo Luigi Caissotti, Ludovico Dani – Parere delli Primo Presidente Caissotti, ed Avvocato Fiscal Regio Dani per rimediare agli abusi che vi sono nelle Università degli Studj.   | 39 |
| 2.  | 27 ottobre 1740 – S.M. Carlo Emanuele III, sottoscritto B. Cottalorda – Copia di Regio viglietto prescrivente le obbligazioni, ed incombenze del Censore di questa Regia Università.   | 40 |
| 3.  | 26 maggio 1755 – Giovanni Battista Cacherano conte di Bricherasio, Giuseppe Agostino Delbecchi, Paolo Michele Niger, Francesco Ignazio Cadello, Ignazio Arnaud – Relazione dell'origine e regole antiche dell'Università di Cagliari, del suo stato presente ed attuale osservanza e del nuovo sistema progettato da Giunta conforme al prescritto dalla Carta Reale di 13 gennaio ora scaduto.  | 42 |
| 4.  | 1755 – S.a. – Redditi applicabili alla Regia Università degli Studi di Cagliari.   | 53 |
| 5.  | 1755 – Ignazio Arnaud – Memoria di riflessione del giudice Arnaud sopra il piano del nuovo stabilimento che dovrà darsi all'Università di Cagliari secondo il parere della Giunta.   | 54 |
| 6.  | 23 giugno 1755 – Dalla Segreteria di Stato, al signor senatore Dani.   | 62 |
| 7.  | 26 giugno 1755 – Dalla Segreteria di Stato, al signor senatore Dani.   | 63 |
| 8.  | S.d. [1762 o 1763] – S.a. [Pietro Giuseppe Graneri] – Memoria per il ristabilimento dell'Università degli Studj in Cagliari.   | 64 |
| 9.  | 1763 – S.a. [Pietro Giuseppe Graneri] – Memoria risponsiva sui chiarimenti domandati intorno al ristabilimento dell'Università de' Studi.  | 71 |
| 10. | 9 luglio 1763 – Cardinale Prodatario e Conte di Rivera – Convenzione per il trasporto delle pensioni.  | 83 |
| 11. | S.d. [posteriore al luglio 1763] – S.a. – Rappresentanza della Città di Cagliari al Viceré per dimostrare lesive a suoi privilegi le Bolle Pontificie, una costituente l'Arcivescovo di Cagliari cancelliere nato e rettore dell'Università; ed esser pure tali le Regie provvidenze sì per riguardo alla ritenzione nelle Regia cassa delle somme spettanti e nuovamente assegnate a detta Università, che rispetto a far la scelta di soggetti esteri a riempir le cattedre, e sospendere ad un tempo agli attuali cattedratici le paghe di loro stipendi. | 84 |
| 12. | 1764 – Antonio Natter, Pietro Mayra, Don Antonio Vacca Sabiu, Nicolao Murrioni, Giuseppe Antonio Rolando, Don Antiogo Carnicer Secretario – Lettera della città di Cagliari a S.M. con cui ringraziandola delle sue Reali benefiche provvidenze date per la restaurazione dell'Università, le fa presenti i privilegi a riguardo di detta Università a Lei accordati da suoi Reali predecessori, de' quali si riserba rassegnare una distinta informativa e Le raccomanda frattanto gli attuali cattedratici o sia professori.                               | 86 |
| 13. | 20 gennaio 1764 – Ignazio Arnaud, Porta, Giuseppe Maria Derossi, Pietro Sanna Lecca – Risultato dei congressi tenutisi a riguardo della fabbrica dell'Università de' Studj.  | 87 |
| 14. | 1764 – S.a. [Ignazio Arnaud] – Memoria.  | 90 |

15. 13 aprile 1764 – Luigi Francesco Costa balio della Trinità, Giuseppe Agostino Delbecchi Arcivescovo, Ignazio Arnaud, Antonio Lay, Antonio Cao, Giuseppe Pietro Graneri, Vaches – Risultato di Congresso unitosi intorno all'affare della Università de' Studj nuovamente eretta nella Città di Cagliari. 94
16. 8 aprile 1764 – Giuseppe Pietro Graneri – Relazione. 101
17. 14 giugno 1764 – S.M. Carlo Emanuele III – Progetto di Costituzioni per l'Università degli Studj in Cagliari, tariffa degli emolumenti per i gradi e pareri relativi. 109
18. S.d. [1764] – S.a. – Tariffa de' diritti spettanti al protomedico [da ritenersi come allegato alle Costituzioni]. 153
19. 25 agosto 1764 – Giuseppe Maria Pilo, vescovo di Ales – Senza titolo. 154
20. Luglio-settembre 1764 – Giuseppe Agostino Delbecchi Arcivescovo di Cagliari, Ignazio Arnaud, Antonio Natter, Giuseppe Pietro Graneri – Lettere e Istruzioni del Magistrato sopra gli Studj. 155
21. 3 novembre 1764 – S.a. – Relazione sull'apertura dell'anno accademico. 160
22. 12 febbraio 1765 – S.a. – Copia di rappresentanza dell'Intendente Capo fatta a S.E. il Sig.e Viceré. 165
23. 20 giugno 1765 – Ignazio Arnaud, Porta, Giuseppe Maria Derossi, Pietro Sanna Lecca – Risultato della Giunta tenutasi avanti il Viceré a riguardo del trasporto de' quartieri per valersi di quell'edificio alla costruzione della nuova fabbrica dell'Università degli Studj. Con un informativa rispetto a chi contribuì la spesa per detto edificio, e parere intorno alla necessità di farsene la cessione della città di Cagliari, e dal magistrato attuale dell'Università. 166
24. 28 giugno 1765 – S.a. – Atto di cessione fatta dalla Città di Cagliari della fabbrica della vecchia Università in favore di Sua Maestà con copia di ordinato. 167

## Indice delle illustrazioni


1. Anno 1750, Orario delle lezioni e organico dei docenti
2. 1764, Memoria autografa di Paolo Michele Niger, presidente del Supremo Consiglio di Sardegna
3. 1764, Preventivo di spesa per la costruzione del nuovo edificio dell'Università
4. 1764, Planimetria dei locali della nuova Università
5. 28 giugno 1764, Diploma di S.M. il Re Carlo Emanuele III di restaurazione della Regia Università di Cagliari – Frontespizio e sigillo regio
6. 28 giugno 1764, Diploma di S.M. il Re Carlo Emanuele III di restaurazione della Regia Università di Cagliari – Prima pagina e sigillo regio
7. 28 giugno 1764, Prologo del testo delle Regie Costituzioni
8. 25 agosto 1764, Manifesto del Vescovo di Ales, Giuseppe Maria Pilo, in cui invita i religiosi della Diocesi a iscriversi all'Università
9. Ottobre 1764, Manifesto del Magistrato della riforma, che annuncia la prossima apertura dell'Università degli Studi di Cagliari
10. 3 novembre 1764, Elenco del personale accademico presente all'apertura dell'Università di Cagliari
11. Calendario dell'anno accademico 1764-65
12. 1765, Modelli di formulari per la redazione dei diversi titoli accademici
13. 17 giugno 1765, Copia della delibera del Consiglio della Città di Cagliari con cui si cede al Regio patrimonio la proprietà dell'edificio sede della vecchia università
14. Calendario dell'anno accademico 1767-68

## Indice dei nomi

- Agus, Giuseppe (*Joseph*) Antonio, 167  
 Aimerich, 163  
 Ambrosio, Giovanni, 154  
 Anatra, Bruno, 9nt.  
 Apremont, conte di, 106  
 Aristotele, 123  
 Arnaud, Ignazio, 13, 14 e nt., 15 e nt., 16, 17 e nt., 18, 20 e nt., 25, 27nt., 29, 42, 52, 54, 63, 65, 86, 87, 90, 94, 100, 155, 156, 158, 159, 160, 162, 166, 171, 172  
 Arragona, Joseph, 167  
 Aru, Antioco, 167  
 Atzeni, Francesco, 11nt.
- Bajona, marchese di, 77  
 Balani, Donatella, 12nt., 18nt.  
 Balby (*Balbis*) Simeon, Gio Battista (*Giambattista*), conte di Rivera, 23 e nt., 83  
 Belgrano di Famolasco, Saverio, 22 e nt., 27 e nnt., 28 e nnt., 72, 82, 87, 88  
 Benzo, Angelo Francesco, conte di Pramolo (*Pramollo*), 14 e nt., 62  
 Beraudo, Filippo Domenico, conte di Pralormo, 9nt.  
 Betri, Maria Luisa, 25nt.  
 Biocchi, Italo, 31nt.  
 Boaga, Emanuele, 30nt.  
 Bogino, Giambattista Lorenzo, conte, 9 e nt., 10, 13 e nt., 14nt., 18 e nt., 20 e nt., 22nt., 23, 25, 27 e nnt., 29, 31, 80, 94, 165, 166  
 Bonenchi, Pietro Vauro, 53  
 Bongino, Antonio, 18 e nt.  
 Bono, Eugenio, 167  
 Borra, 27 e nt., 28nt.  
 Borro, 164  
 Bosco, Giacomo, 72  
 Brea, 43  
 Brigaglia, Manlio, 9nt.  
 Brizzi, Gian Paolo, 11nt.  
 Brondo, Antonio, 71  
 Bulferetti, Luigi, 9nt., 31nt.
- Cabizzosu, Tonino, 11nt.  
 Cacherano, casata, 13nt.  
 Cacherano, Giovanni Battista, conte di Bricherasio (*Bricheras*), 13, 18 e nt., 42, 52, 171  
 Cadello, Giuseppe, 43  
 Cadello, Francesco Ignazio, 13, 14 e nt., 42, 43, 52, 171  
 Caissotti, Carlo Luigi, 11 e nt., 12nt., 39, 171  
 Calcerin, Antonio, 105  
 Candia (*Gandia*), Carlo de Borja, duca di, 105  
 Cao, Antonio, 43, 94, 100, 172  
 Carboni, Ignazio, 43, 157  
 Carboni, Francesco, 13nt.  
 Cardia, Mariarosa, 7  
 Carignena, 105  
 Carlo Emanuele I, duca di Savoia, 90
- Carlo Emanuele III, re di Sardegna, 9nt., 10, 12 e nt., 13, 18, 23, 24, 26 e nt., 28, 40, 41, 109, 171, 172, 173  
 Carlo II, re di Spagna, 80  
 Carpanetto, Dino, 11nt., 25nt.  
 Carroz, Baldazar, 87  
 Carta, 43, 77  
 Cassiano Vacca (*Vacha*), Felice, 27nt., 87  
 Castronovo, Valerio, 11nt.  
 Casula, Francesco Cesare, 14nt.  
 Cavallari Murat, Augusto, 28nt.  
 Chapel di Saint Laurent, Vittorio Amedeo, 14 e nt., 62, 63  
 Clemente XIII, papa, 23 e nt., 83, 113  
 Coloma, Antonio, conte d'Elda (*Delda*), 42, 64nt., 78, 79, 80, 101, 166  
 Coni, Giuseppe, 167  
 Coni, Laudimia, 78  
 Conrado, 43  
 Corona, Sadorro, 29nt., 167, 169  
 Cossu, Alberto, 28nt.  
 Cossu, Giovanni Battista (*Giambattista*), 43, 157, 167  
 Costa, Luigi Francesco, balio della Trinità, 22nt., 23 e nt., 24nt., 25, 29, 94, 100, 166, 169, 171  
 Costa, Vittorio Amedeo, conte della Trinità, 19 e nt., 23nt.  
 Cottalorda, B., 40, 41, 171  
 Cristina di Borbone, duchessa di Savoia, 20
- D'Aitona, Gastone, de Monchada, marchese, 101  
 Daga, Juan Jayme, 157, 167  
 Dani, Ludovico, 11 e nt., 12nt., 14, 39, 62, 63, 171  
 Day, John, 9nt.  
 De Cardona, Antonio, 101  
 De Giudici, Giuseppina, 11nt., 12nt., 14nt.  
 de Solis Valderrabano, Jossé, conte di Montellano (*Mantellano*), 80, 82  
 del Carretto, Giuseppe Maria, marchese di Santa Giulia, 107  
 Del Real, Sanchez, de Catalayud, conte, 102, 105  
 del Vechio, Antiogo, 76, 82  
 Deidda, Gimiliano, 157  
 Delbecchi (*Del Becchi*), Giuseppe Agostino, arcivescovo di Cagliari, 20nt., 23, 27nt., 42, 83, 94, 100, 155, 156, 158, 159, 160, 171, 172  
 Delpiano, Patrizia, 11nt.  
 Delrio, Felice, 167  
 Demelas, Pietro Giovanni (*Pedro Juan*), Don, 29nt., 43, 157, 167, 169  
 Derossi, Giuseppe Maria, 29 e nt., 87, 166, 171, 172  
 Descart (*Dexart*), 78, 97, 101, 105  
 Desogus, Francesco Ignazio, 167  
 Dettori, Ignazio, 157, 161  
 Dettori, 43  
 Di Cervellon, Sebastiano, 160, 163  
 Diana, 43

- Doria, Fabrizio, duca di Avellana, 80, 82  
 Duboin, Felice Amato, 10nt., 11nt.  
 Durante, Salvador, 167
- Emanuele Filiberto, duca di Savoia, 90
- Fadda, 43  
 Fadda, Diego, 167  
 Fajardo de Zuniga, Fernando Gioachino, marchese de Los Veles, marchese, 162  
 Fancello, Giuseppe Antonio, 43, 107  
 Farchi, Antiogo, 167  
 Farris, Salvatore, 167  
 Fassoni, padre, 164  
 Fedriani, Cayetano, 167  
 Fenuccio, Giuseppe (*Fenucho Joseph*), 167  
 Ferrero, Carlo Francesco Vincenzo, marchese d'Ormea, 12 e nt., 13nt.  
 Filippo II, re di Spagna, 101  
 Filippo III, re di Spagna, 21, 23, 39, 42, 64nt., 68, 84  
 Filippo IV, re di Spagna, 39  
 Floris, Bernardo, 167  
 Floris, Francesco, 9nt.  
 Francesco I, 90  
 Frau, Pietro, 167  
 Frongia, Pietro Maria, Don, 29nt., 167, 169
- Gabba, Diego, 167  
 Gaja, Roberto, 12nt.  
 Galli della Loggia, Pietro Gaetano, 11nt., 14nt., 20nt.  
 Gandolfi, Giulio Cesare, arcivescovo di Cagliari, 13, 52  
 Gazano, Michele Antonio, 18  
 Ginetti, Marcio, 76, 82  
 Girgenti, Anna, 9nt., 13nt., 14nt.  
 Graneri, Giuseppe Pietro, 20 e ntt., 22nt., 25, 27 e nt., 64, 71, 86, 87, 94, 100, 101, 108, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 171, 172  
 Griseri, 88  
 Guidetti, Massimo, 9nt.  
 Guiso, 18, 19 e nt., 77, 82
- Lay, Antonio, Don, 25, 29 e ntt., 94, 100, 167, 169, 171  
 Lebio, 157  
 Leibniz, Gottfried Wilhelm (*Leibnizio*), 91  
 Lepori, Antonio, 167  
 Lepori, Maria, 9nt.  
 Liguori, Giovanni (*Liqueri, Juan*), 167  
 Lobina, Sisinnio, 167  
 Loddo Canepa, Francesco, 9nt., 22nt.  
 Loi Corvetto, Ines, 16nt.  
 Loy Salvay, Domingo, 167  
 Loy, Vicente, 167  
 Luigi XIV, re di Francia, 90
- Maffiodo, Barbara, 25nt.  
 Mamey, Cayetano, 167  
 Manconi, Francesco, 18nt.  
 Manno, Antonio, 11nt., 13nt., 14nt., 19nt., 20nt., 22nt., 24nt.  
 Manno, Giuseppe, 9nt.  
 Marchi, Giuseppe, 167  
 Marcotto, Antonio, 102  
 Marras, Giovanni Tommaso, 20, 167
- Marrocu, Luciano, 7  
 Marty, Pietro, 43  
 Marti, Giovanni Battista, 157  
 Mascia, 43  
 Massa, tenente, 53  
 Massa, Pietro, 167  
 Mastino, Attilio, 9nt.  
 Mattone, Antonello, 9nt., 10nt., 12nt., 13nt., 15nt., 18nt., 20nt., 25nt., 26nt., 27nt., 30nt., 31nt.  
 Mayra, Pietro, 86, 171  
 Mazé, Giovanni Battista Bonifacio, 14 e nt., 62, 63  
 Melis, Pietro, 167  
 Melis, Pietro Antonio, 167  
 Mereu, Pietro Paolo, 167  
 Merlin, Pierpaolo, 9nt., 10nt., 11nt., 14nt., 16nt.  
 Merlotti, Andrea, 11nt., 13nt., 20nt.  
 Morello, Domenico Antonio, 40  
 Mulargia, Gavino, 167  
 Mura, Eloisa, 9nt.  
 Muratori, Ludovico Antonio, 11nt., 26, 91  
 Murrone, Nicolao (*Murrony Nicolas*), 86, 167, 171  
 Muscas, Vincente, 167
- Naitana, Giovanni Maria, 167  
 Natter (*Nater*), Antonio, 86, 155, 156, 158, 159, 160, 162, 171, 172  
 Niger, Paolo Michele, 13, 14 e nt., 19 e nt., 26, 42, 52, 62, 171, 173
- Oggero (*Olger*), Paolo Maria, Padre, 30, 161, 164  
 Olla Repetto, Gabriella, 9nt.  
 Orrù, Francesco Tommaso, 29nt.  
 Orrù, Giangiacomo, 7  
 Ortu, Gian Giacomo, 9nt., 31nt.
- Paglietti, 84  
 Pallavicino, Filippo Guglielmo, barone di Saint-Remy, 9nt., 14, 96, 97, 106  
 Pala, Girolamo, 157  
 Palmarocchi, Roberto, 9nt.  
 Palomas, Alonço, 167  
 Paolo V, papa, 42, 109, 113  
 Pasqua, marchese, 87  
 Pastore, Alessandro, 25nt.  
 Pes Pirisi, Giovanni Francesco, 167  
 Pias, Pietro Gioachino (*Pedro Joachin*), 168  
 Pilo, Giuseppe Maria, 30, 154, 164, 172, 173  
 Piria, Luigi, 79, 82, 166  
 Pitzalis, Emanuele, 167  
 Pola, S., 12nt.  
 Porta, 29, 87, 166, 171, 172  
 Prieto, 77  
 Principe, Ilario, 28nt.  
 Puddu, Giorgio, 23nt.
- Quazza, Guido, 9nt.  
 Quirra, marchese di, 65  
 Ququerella (*Cucharella*), Giuseppe, 72
- Raviola, Blythe Alice, 9nt., 13nt.  
 Ricuperati, Giuseppe, 9nt., 10nt., 11nt., 12nt., 13nt., 14nt., 20nt., 23nt., 31nt.  
 Rodari, Marco, 18nt., 27nt.

- Rodrigues, Salvador, 167  
 Roero, Ercole Tommaso, marchese di Cortanze 11nt., 50, 53  
 Roero, Bernardino Ignazio, arcivescovo di Sassari, 11nt.  
 Roggero, Marina, 11nt.  
 Rolando, Francesco, 167  
 Rolando, Giuseppe, 167  
 Rolando, Giuseppe Antonio, 86, 171  
 Rosso, Claudio, 10nt., 11nt.  
 Rotondo, Giulio, 162
- Sala Di Felice, Elena, 16nt.  
 Sanna **Lecca, Pietro**, 29 e nt., 87, 101, 166, 171, 172  
 Sanna, **Giambattista**, 157  
 Sanna, Giuseppe Antonio, 87  
 Sanna, Piero, 9nt., 10nt., 15nt., 20nt., 25nt., 26nt., 27nt., 30nt., 31nt.  
 Santus, 43  
 Santus Galloni, Giovanni, 167  
 San Martino, Carlo Amedeo Battista, marchese di Rivarolo (*Rivarolo*), 55, 96-97, 106  
 Scaraffia, Lucetta, 9nt.  
 Sechi, 43  
 Selis (*Saelis*), Salvatore, 167  
 Serra, Giovanni Battista, 167  
 Sida, Giuseppe, 167  
 Silvestrini, Maria Teresa, 11nt., 13nt.  
 Sole, Carlino, 9nt.  
 Sotgiu, Girolamo, 9nt.  
 Sotgiu, Salvatore, 167  
 Storrs, Christopher, 13nt.
- Symcox, Geoffrey, 10nt., 11nt.
- Tana, Francesco, conte, 84, 108, 140  
 Taris, Pietro, 78  
 Tharena, Salvador, 167  
 Tocco, 43  
 Tore, Gianfranco, 9nt.  
 Turtas, Raimondo, 14nt.
- Urru, Francisco, 167  
 Urru, Giovanni Battista, 167  
 Usay, Jorge, 167
- Vacca Sabiu, Antonio, 86, 167, 171  
 Vaches, 94, 100, 172  
 Valentiniano (*Valensiniano*), imperatore romano, 110  
 Vassallo, 43  
 Verger, Jacques, 11nt.  
 Verzella, Emanuela, 11nt.  
 Villa Sidro, marchese di, 71  
 Villasor, marchese di, 65  
 Virdis, Antonio, 11nt.  
 Virdis, Michele, 157  
 Vittorio Amedeo I, duca di Savoia, 20nt.  
 Vittorio Amedeo II, re di Sardegna, 9nt., 10, 11nt., 16nt.
- Wolff, Christian (*Volfio*), 90, 91
- Zapatta, Lorenzo, 71-72  
 Zara, Joannes Augustinus, 168



# 3

## *La Memoria Ritrovata*

### Volumi pubblicati

Mariarosa Cardia

*La Sardegna nella strategia mediterranea degli Alleati durante la seconda guerra mondiale*

Giangiaco Orrù

*Le élites politiche in Sardegna nel Ventennio fascista*

### Volumi di prossima pubblicazione

Valeria Deplano e Giangiacomo Orrù

*Consoli britannici a Cagliari*

**LMR**

Aipsa Edizioni

La Memoria Ritrovata è un progetto volto a costruire un archivio della memoria storica che rappresenti un punto di riferimento non solo per gli studiosi ma per tutta la comunità. Esso prevede di individuare, acquisire, ordinare, pubblicare fonti documentarie riguardanti la storia della Sardegna custodite in archivi nazionali ed esteri. L'iniziativa si pone anche come integrazione del catalogo generale del patrimonio culturale della Sardegna, promuovendo la raccolta e lo studio di materiali relativi alla tradizione orale e di materiali iconografici.

Alla collana editoriale per l'edizione critica di documenti selezionati dai diversi fondi archivistici acquisiti si affiancano un sito internet e iniziative miranti alla formazione di un ampio dibattito sulle radici storiche della comunità sarda.

Dipartimento Storico Politico Internazionale dell'Età Moderna e Contemporanea  
Università di Cagliari

Dipartimento di Studi Storici, Geografici e Artistici  
Università di Cagliari

Euro 20.00

ISBN 978-88-95692-36-4



9 788895 692364



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Assessorato della Pubblica Istruzione,  
Beni Culturali, Informazione,  
Spettacolo e Sport



Fondazione  
Banco di Sardegna



MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ  
E DELLA RICERCA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI CAGLIARI